



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1701

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Roma il 26 gennaio 2018

Indice

1. DDL S. 1701 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1701	4
1.2.2. Testo approvato 1701 (Bozza provvisoria)	89
1.3. Trattazione in Commissione	90
1.3.1. Sedute	91
1.3.2. Resoconti sommari	92
1.3.2.1. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)	93
1.3.2.1.1. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 72 (pom.) del 25/02/2020	94
1.3.2.1.2. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 79 (pom.) del 16/06/2020	101
1.4. Trattazione in consultiva	110
1.4.1. Sedute	111
1.4.2. Resoconti sommari	112
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	113
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 80 (pom., Sottocomm. pareri) del 19/05/2020	114
1.4.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	116
1.4.2.2.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 285 (pom.) del 03/06/2020	117
1.4.2.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 287 (pom.) del 09/06/2020	128
1.5. Trattazione in Assemblea	141
1.5.1. Sedute	142
1.5.2. Resoconti stenografici	143
1.5.2.1. Seduta n. 237 dell'08/07/2020	144

1. DDL S. 1701 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1701
XVIII Legislatura

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Roma il 26 gennaio 2018

Titolo breve: *Ratifica Convenzione Italia-Colombia doppie imposizioni*

Iter

8 luglio 2020: approvato definitivamente. Legge

Successione delle letture parlamentari

[C.1769](#)

approvato

S.1701

approvato definitivamente. Legge

Legge n. [92/20](#) del 17 luglio 2020, GU n. 194 del 4 agosto 2020.

Iniziativa Governativa

Ministro degli affari esteri e coop. inter.le [Enzo Moavero Milanesi](#) (Governo [Conte-I](#))

Di concerto con

Ministro della giustizia [Alfonso Bonafede](#) , Ministro dell'economia e finanze [Giovanni Tria](#)

Natura

ordinaria

Ratifica trattati internazionali.

Presentazione

Trasmesso in data **5 febbraio 2020**; annunciato nella seduta n. 188 del 6 febbraio 2020.

Classificazione TESEO

RATIFICA DEI TRATTATI , DOPPIA IMPOSIZIONE SUI REDDITI , COLOMBIA

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Gianluca Ferrara](#) ([M5S](#)) (dato conto della nomina il 25 febbraio 2020) .

Relatore di maggioranza Sen. [Gianluca Ferrara](#) ([M5S](#)) nominato nella seduta pom. n. 79 del 16 giugno 2020 .

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Assegnazione

Assegnato alla [3^a Commissione permanente \(Affari esteri, emigrazione\)](#) in sede referente l'11 febbraio 2020. Annuncio nella seduta n. 189 dell'11 febbraio 2020.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), 14^a (Unione europea)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1701

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1701

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale** (MOAVERO MILANESI)

di concerto con il **Ministro della giustizia** (BONAFEDE)

e con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (TRIA)

(V. Stampato Camera n. 1769)

approvato dalla Camera dei deputati il 5 febbraio 2020

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 5 febbraio 2020

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Roma il 26 gennaio 2018

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Roma il 26 gennaio 2018.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 della Convenzione stessa.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

CONVENZIONE

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI COLOMBIA PER ELIMINARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI
IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI E LE ELUSIONI FISCALI

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia,

nell'intento di concludere una Convenzione per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito senza creare opportunità di non imposizione o di ridotta imposizione attraverso l'evasione o l'elusione fiscale (ivi comprese pratiche di *treaty-shopping* finalizzate ad ottenere gli sgravi previsti nella presente Convenzione a beneficio indiretto di residenti di Stati terzi),

hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I

CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE

Articolo 1

SOGGETTI

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Articolo 2

IMPOSTE CONSIDERATE

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente, e nel caso dell'Italia, per conto delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

a) per quanto concerne l'Italia:

1. l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
2. l'imposta sul reddito delle società;
3. l'imposta regionale sulle attività produttive;

ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte

(qui di seguito indicate quali "imposta italiana").

b) per quanto concerne la Colombia:

- l'imposta sul reddito e complementari (*"impuesto sobre la renta y complementarios"*)

(qui di seguito indicate quali "imposta colombiana").

4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che saranno istituite dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta, o in sostituzione, delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche sostanziali alle rispettive legislazioni fiscali.

Capitolo II

DEFINIZIONI

Articolo 3

DEFINIZIONI GENERALI

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

a) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale considerata come zona all'interno della quale l'Italia, in conformità con la propria legislazione e con il diritto internazionale, può esercitare diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonché delle acque sovrastanti;

b) il termine "Colombia" designa la Repubblica di Colombia e, usato in senso geografico, comprende il territorio terrestre, sia continentale che insulare, lo spazio aereo, le zone marine e sottomarine, e altri elementi su cui la Colombia esercita la propria sovranità, i propri diritti sovrani o la propria giurisdizione ai sensi della Costituzione colombiana del 1991 e della propria legislazione, e in conformità con il diritto internazionale, ivi compresi i trattati internazionali applicabili.

c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, a seconda del contesto, l'Italia o la Colombia;

d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società e ogni altra associazione di persone;

e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;

f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;

g) l'espressione "traffico internazionale" indica qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile operino esclusivamente tra località situate in uno Stato contraente e l'impresa che effettua l'attività di trasporto per mezzo della nave o aeromobile non sia un'impresa di detto Stato;

h) l'espressione "autorità competente" designa:

(i) in Italia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

(ii) in Colombia, il Ministro delle Finanze e del Credito Pubblico o i suoi rappresentanti autorizzati;

i) il termine "nazionali" designa:

(i) le persone fisiche che hanno la nazionalità o la cittadinanza di uno Stato contraente;

e

(ii) le persone giuridiche, le *partnership* o le associazioni costituite in conformità con la legislazione in vigore in uno Stato contraente.

(j) l'espressione "fondo pensione riconosciuto" di uno Stato designa un'entità o organismo costituito in detto Stato che viene trattato come un soggetto separato ai sensi della legislazione fiscale di detto Stato e:

(i) che è costituito e gestito esclusivamente o quasi esclusivamente per amministrare o fornire benefici pensionistici e prestazioni accessorie o complementari alle persone fisiche e che è regolamentato in quanto tale da detto Stato o da una delle sue suddivisioni politiche o autorità locali, o

(ii) che è stabilito e gestito esclusivamente o quasi esclusivamente per investire fondi a beneficio di entità o organismi di cui alla lettera (i).

2. Per l'applicazione delle disposizioni della Convenzione in qualunque momento da parte di uno Stato contraente, le espressioni ivi non definite hanno, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, il significato che a esse è attribuito in quel momento dalla legislazione di detto Stato relativamente alle imposte cui la Convenzione si applica, prevalendo ogni significato attribuito dalle leggi fiscali applicabili di detto Stato sul significato dato all'espressione nell'ambito di altre leggi di detto Stato.

Articolo 4

RESIDENTE

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata a imposta a motivo del suo domicilio, della sua residenza, del suo luogo di costituzione, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga, e comprende anche detto Stato contraente, ogni sua suddivisione politica o ente locale, nonché un fondo pensione riconosciuto di detto Stato. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate a imposta in detto Stato contraente soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato contraente.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:

a) detta persona è considerata residente solo dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, è considerata residente solo dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);

b) se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non dispone di un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente solo dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;

c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente solo dello Stato contraente del quale ha la nazionalità;

d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per determinare di comune accordo lo Stato contraente di cui tale persona è considerata residente ai fini della presente Convenzione con particolare riguardo alla sede della sua direzione effettiva, al luogo in cui è stata costituita o altrimenti creata e ad ogni altro elemento pertinente. In mancanza di tale accordo, detta persona non ha diritto ad alcun beneficio o esenzione d'imposta previsti dalla Convenzione.

STABILE ORGANIZZAZIONE

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:

- a) una sede di direzione;
- b) una succursale;
- c) un ufficio;
- d) un'officina;
- e) un laboratorio; e
- f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o altro luogo relativo alla ricerca o allo sfruttamento di risorse naturali.

3. L'espressione "stabile organizzazione" comprende anche:

a) un cantiere, un progetto di costruzione, di assemblaggio o installazione o le attività di supervisione ad essi collegate, ma solo se la durata di tale cantiere, progetto o attività oltrepassa 183 giorni;

b) la prestazione di servizi, ivi compresi i servizi di consulenza, da parte di un'impresa tramite dipendenti o altro personale assunto dall'impresa a tale scopo, ma soltanto quando le attività di tale natura si protraggono (per lo stesso progetto o un progetto correlato) all'interno di uno Stato contraente per un periodo o periodi che oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso dell'anno fiscale considerato.

4. Nonostante le precedenti disposizioni del presente Articolo, non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:

- a) si fa uso di un'installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;
- b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
- c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
- d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
- e) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di effettuare, per l'impresa, qualsiasi altra attività;
- f) una sede fissa di affari è utilizzata per qualsiasi combinazione di attività di cui alle lettere da (a) a (e),

a condizione che tale attività o, nel caso di cui alla lettera f), l'attività complessiva della sede fissa di affari, sia di carattere preparatorio o ausiliario.

4.1 Il paragrafo 4 non si applica a una sede fissa di affari che viene utilizzata o gestita da un'impresa se la stessa impresa o un'impresa strettamente correlata svolge attività d'impresa nella stessa sede o in un'altra sede nello stesso Stato contraente e

- a) quella sede o altra sede costituisce una stabile organizzazione per l'impresa o l'impresa strettamente correlata ai sensi delle disposizioni del presente Articolo, oppure
- b) l'attività complessiva risultante dalla combinazione delle attività svolte dalle due imprese nella stessa sede, o dalla stessa impresa o imprese strettamente correlate nelle due sedi, non è di carattere preparatorio o ausiliario,

a condizione che le attività d'impresa svolte dalle due imprese nella stessa sede, o dalla stessa impresa o imprese strettamente correlate nelle due sedi, costituiscano funzioni complementari che fanno parte di un'operazione industriale o commerciale coerente.

5. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, ma fatte salve le disposizioni del paragrafo 6, se una persona agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa e, in tal modo, conclude abitualmente contratti, o abitualmente svolge il ruolo principale che porta alla conclusione di contratti, che sono regolarmente conclusi senza modifiche essenziali da parte dell'impresa, e detti contratti sono

- a) in nome dell'impresa, o
- b) per il trasferimento della proprietà, o per la concessione del diritto d'uso, di beni di tale impresa o che l'impresa ha il diritto di utilizzare, o
- c) per la fornitura di servizi da parte di tale impresa,

si considera che tale impresa abbia una stabile organizzazione in quello Stato contraente in relazione ad ogni attività intrapresa dalla suddetta persona per l'impresa, salvo il caso in cui le attività di detta persona siano limitate a quelle indicate nel paragrafo 4, le quali, se esercitate per mezzo di una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare questa sede fissa una stabile organizzazione ai sensi delle disposizioni di detto paragrafo.

6. Il paragrafo 5 non si applica quando la persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente svolge la propria attività nel primo Stato contraente in qualità di agente indipendente e agisce per l'impresa nell'ambito di tale ordinaria attività. Tuttavia, quando una persona agisce esclusivamente o quasi esclusivamente per conto di una o più imprese alle quali è strettamente correlata, tale persona non è considerata un agente indipendente ai sensi del presente paragrafo in relazione ad alcuna di tali imprese.

7. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la propria attività in questo altro Stato contraente (a mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

8. Ai fini del presente Articolo, una persona è strettamente correlata ad una impresa se, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze, una ha il controllo dell'altra o entrambe sono sotto il controllo delle stesse persone o imprese. In ogni caso, una persona o un'impresa è considerata strettamente

correlata ad una impresa se una possiede direttamente o indirettamente più del 50 per cento delle partecipazioni nell'altra (o, nel caso di una società, più del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del valore delle azioni della società o della partecipazione nella società), o se un'altra persona o impresa possiede, direttamente o indirettamente, più del 50 per cento della partecipazione (o, nel caso di una società, più del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del valore delle azioni della società o della partecipazione nella società) nella persona e nell'impresa.

Capitolo III

IMPOSIZIONE DEI REDDITI

Articolo 6

REDDITI IMMOBILIARI

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente deriva da beni immobili (inclusi i redditi delle attività agricole o forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato contraente.

2. L'espressione "beni immobili" ha il significato che ad essa è attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti e altre risorse naturali; le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra utilizzazione di beni immobili.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa, nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

Articolo 7

UTILI DELLE IMPRESE

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato contraente, a meno che l'impresa non svolga un'attività industriale o commerciale nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa che sono attribuibili alla stabile organizzazione in conformità con le disposizioni del paragrafo 2 sono imponibili nell'altro Stato contraente.

2. Ai fini del presente Articolo e dell'Articolo 22, gli utili che sono attribuibili in ciascuno Stato contraente alla stabile organizzazione di cui al paragrafo 1 sono gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti, in particolare nelle sue operazioni con altre parti dell'impresa, se si fosse trattato di un'impresa distinta e indipendente che svolge attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe, tenendo conto delle funzioni svolte, dei beni utilizzati e dei rischi assunti dall'impresa attraverso la stabile organizzazione e attraverso le altre parti dell'impresa.

3. Qualora, in conformità con il paragrafo 2, uno Stato contraente proceda a rettificare gli utili attribuibili ad una stabile organizzazione di un'impresa di uno degli Stati contraenti e di conseguenza assoggetti a tassazione gli utili dell'impresa che sono stati tassati nell'altro Stato contraente, detto altro Stato contraente, nella misura necessaria ad eliminare la doppia imposizione su tali utili, effettua un'apposita rettifica dell'importo dell'imposta applicata su tali utili. Nella determinazione di tale rettifica, le autorità competenti degli Stati contraenti si consultano tra loro, se necessario.

4. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri Articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali Articoli non sono modificate da quelle del presente Articolo.

Articolo 8

NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA INTERNAZIONALE

1. Gli utili che un'impresa di uno Stato contraente deriva dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto in detto Stato contraente.

2. Ai fini del presente Articolo, gli utili che un'impresa di uno Stato contraente deriva dall'esercizio di navi o di aeromobili, in traffico internazionale, comprendono:

- a) gli utili derivanti dal noleggio a scafo nudo di navi o aeromobili; e
- b) gli utili derivanti dalla utilizzazione, manutenzione o noleggio di container (inclusi rimorchi e relative attrezzature per il trasporto di container) impiegati per il trasporto di beni o merci, se tale noleggio o tale utilizzazione, manutenzione o noleggio sono accessori rispetto all'esercizio di navi o di aeromobili in traffico internazionale.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (*pool*), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

IMPRESE ASSOCIATE

1. Allorché

- a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o
- b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente,

e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

2. Allorché uno Stato contraente include tra gli utili di un'impresa di detto Stato contraente – e di conseguenza assoggetta a tassazione – gli utili sui quali un'impresa dell'altro Stato contraente è stata sottoposta a tassazione in detto altro Stato contraente e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati realizzati dall'impresa del primo Stato contraente se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che si sarebbero convenute tra imprese indipendenti, tale altro Stato contraente effettua un'apposita rettifica dell'importo dell'imposta ivi applicata su tali utili. Nella determinazione di tale rettifica, occorre tenere conto delle altre disposizioni della presente Convenzione e le autorità competenti degli Stati contraenti si consultano tra loro, se necessario.

Articolo 10

DIVIDENDI

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato contraente.

2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma se il beneficiario effettivo dei dividendi è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere:

- a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario effettivo è una società (diversa da una *partnership*) che detiene direttamente almeno il 20 per cento del capitale della società che paga i dividendi;
- b) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario effettivo è un fondo pensione riconosciuto;
- c) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi.

Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione delle presenti limitazioni.

3. Le disposizioni del paragrafo 2 non si applicano:

- a) ai dividendi pagati da una società residente della Colombia con utili che non sono stati assoggettati all'imposta sul reddito a livello della società in conformità alla legislazione della Colombia; o
- b) quando gli utili di un residente dell'Italia che sono attribuibili ad una stabile organizzazione in Colombia non sono stati assoggettati a tassazione in Colombia in conformità alla legislazione colombiana, e tali utili, all'atto del loro trasferimento dalla Colombia, sono considerati come equivalenti ai dividendi in conformità alla legislazione della Colombia.

Tali dividendi o utili equivalenti ai dividendi sono invece imponibili in Colombia ad un'aliquota non superiore al 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi o utili equivalenti ai dividendi.

4. Ai fini del presente Articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato contraente di cui è residente la società distributrice.

5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure svolga in detto altro Stato contraente una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricollegi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, sono applicabili, a seconda dei casi, le disposizioni degli Articoli 7 o 14.

6. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o a meno che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricollegi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situate in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

Articolo 11

INTERESSI

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, gli interessi provenienti da uno Stato contraente sono imponibili anche in detto Stato in conformità con la legislazione di tale Stato, ma se il beneficiario effettivo degli interessi è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere:

- a) il 5 per cento dell'ammontare lordo degli interessi se il beneficiario effettivo è un organismo statutario o un'agenzia di finanziamento all'esportazione;
- b) il 5 per cento dell'ammontare lordo degli interessi se il beneficiario effettivo è un fondo pensione riconosciuto;
- c) il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi in tutti gli altri casi.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno Stato contraente ed il cui beneficiario effettivo è un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato se il residente è:

- a) uno Stato contraente, una sua suddivisione politica o ente di diritto pubblico, ivi compresa la Banca Centrale di detto Stato;
oppure tali interessi sono pagati:
- b) dallo Stato da cui gli interessi provengono o da una sua suddivisione politica o ente locale; o
- c) in relazione a un prestito, una richiesta di debito o un credito dovuto o effettuato, fornito, garantito o assicurato da detto Stato o una sua suddivisione politica o ente locale; o
- d) su una vendita a credito di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o su una vendita a credito di beni o merci da parte di un'impresa di uno Stato contraente ad un'impresa dell'altro Stato contraente; o
- e) in relazione a prestiti o crediti di qualsiasi natura concessi da una banca, ma soltanto se il prestito o credito considerato è concesso per un periodo non inferiore a tre anni; o
- f) da una istituzione finanziaria di uno Stato contraente ad una istituzione finanziaria dell'altro Stato contraente.

4. Ai fini del presente Articolo, il termine "interessi" designa i redditi dei crediti di qualsiasi natura, garantiti o non da ipoteca e recanti o meno una clausola di partecipazione agli utili e, in particolare, i redditi dei titoli del debito pubblico e i redditi delle obbligazioni di prestiti, compresi i premi ed altri frutti relativi a tali titoli od obbligazioni, nonché i redditi assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i

redditi provengono. Le penalità di mora per ritardato pagamento non costituiscono pagamenti di interessi ai fini del presente Articolo. Il termine "interessi" non include alcun elemento considerato come dividendo ai sensi delle disposizioni dell'Articolo 10.

5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o svolga in detto altro Stato una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, sono applicabili, a seconda dei casi, le disposizioni degli Articoli 7 o 14.

6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è detto Stato, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità è stato contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente Articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità con la legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 12

CANONI

1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e il cui beneficiario effettivo è un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, i canoni provenienti da uno Stato contraente sono imponibili anche in detto Stato in conformità alla legislazione di tale Stato, ma se il beneficiario effettivo dei canoni è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.

3. Ai fini del presente Articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso, o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche ivi comprese le pellicole cinematografiche e le pellicole o registrazioni utilizzate per trasmissioni radiofoniche o televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o svolga in detto altro Stato una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, sono applicabili, a seconda dei casi, le disposizioni degli Articoli 7 o 14.

5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è detto Stato, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità è stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni, e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto dell'uso, diritto o informazione per i quali sono stati pagati, eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente Articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità con la legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 13

UTILI DI CAPITALE

1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente deriva dall'alienazione di beni immobili di cui all'Articolo 6 e situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato contraente.

3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili utilizzati nel traffico internazionale da parte di un'impresa di uno Stato contraente che svolge l'esercizio di dette navi o aeromobili o di beni mobili relativi all'esercizio di dette navi o aeromobili, sono imponibili soltanto in detto Stato contraente.

4. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di azioni o partecipazioni comparabili, quali partecipazioni in una *partnership* o in un *trust*, sono imponibili nell'altro Stato contraente se:

- a) in qualsiasi momento nel corso dei 365 giorni che precedono l'alienazione, tali azioni o partecipazioni comparabili hanno derivato più del 50 per cento del loro valore direttamente o indirettamente da beni immobili, come definiti nell'Articolo 6, situati in detto altro Stato contraente; o
- b) in qualsiasi momento durante i 365 giorni che precedono tale alienazione, l'alienante ha posseduto, direttamente o indirettamente, azioni, partecipazioni comparabili o altri diritti che rappresentano il 10 per cento o più del capitale di una società che è residente dell'altro Stato contraente, ma l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare degli utili. Tuttavia, il presente paragrafo non si applica agli utili derivanti dall'alienazione o dallo scambio di azioni nell'ambito di una riorganizzazione societaria esente da imposta, di una fusione, di una scissione o di una operazione analoga.

5. Gli utili ricavati da un fondo pensione che è un residente di uno Stato contraente dall'alienazione di azioni, partecipazioni comparabili o altri diritti di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 4 sono imponibili nell'altro Stato contraente ma l'imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento dell'ammontare degli utili.

6. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati nei paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.

PROFESSIONI INDIPENDENTI

1. I redditi che una persona fisica residente di uno Stato contraente deriva dall'esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato contraente. Tuttavia, tali redditi sono imponibili anche nell'altro Stato contraente:

a) se egli dispone abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività; in tal caso, sono imponibili in detto altro Stato unicamente i redditi imputabili a detta base fissa;

b) se egli soggiorna nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi che ammontano a, o che oltrepassano, in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso dell'anno fiscale considerato; in tal caso, sono imponibili in detto Stato unicamente i redditi derivati dalle sue attività svolte in detto altro Stato.

2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Articolo 15

LAVORO SUBORDINATO

1. Salve le disposizioni degli Articoli 16, 18 e 19 i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tale titolo sono imponibili in detto altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

- a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o che termini nel corso dell'anno fiscale considerato, e
- b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e
- c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente Articolo, le remunerazioni percepite da un residente di uno Stato contraente in corrispettivo di un lavoro subordinato, svolto come membro effettivo dell'equipaggio a bordo di navi o aeromobili impiegati in traffico internazionale, ad eccezione del caso in cui sia svolto a bordo di una nave o aeromobile esercitati esclusivamente all'interno dell'altro Stato contraente, sono imponibili soltanto nel primo Stato.

4. I pagamenti effettuati in virtù di un'attività dipendente in uno Stato contraente, quali indennità di fine rapporto o altra somma forfetaria relativa a tale attività dipendente, sono imponibili soltanto in detto Stato contraente.

Articolo 16

COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

I compensi degli amministratori e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione o di analogo organo di una società residente dell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.

Articolo 17

ARTISTE SPORTIVI

1. Nonostante le disposizioni degli Articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.

2. Quando il reddito derivante da prestazioni personali svolte da un artista di spettacolo o da uno sportivo, in tale qualità, è attribuito ad una persona diversa dall'artista di spettacolo o dallo sportivo medesimi, detto reddito può essere tassato, nonostante le disposizioni degli Articoli 7, 14 e 15, nello Stato contraente in cui le prestazioni dell'artista di spettacolo o dello sportivo sono svolte.

Articolo 18

PENSIONI

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'Articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato contraente.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano allorché il beneficiario dei redditi non è assoggettato ad imposizione relativamente a tali redditi nello Stato di cui è residente e in conformità alla legislazione di detto Stato. In tal caso, tali redditi sono imponibili nello Stato dal quale provengono.

3. L'espressione "altre remunerazioni analoghe" indica i pagamenti di fondi pensione o piani pensionistici cui possono partecipare persone fisiche per ottenere prestazioni pensionistiche, laddove tale fondo pensione o piano pensionistico sia regolamentato in conformità con la legislazione di detto Stato contraente e riconosciuto come tale ai fini fiscali.

Articolo 19

FUNZIONI PUBBLICHE

1. a) I salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o suddivisione o ente, sono imponibili soltanto in detto Stato.

b) Tuttavia, tali salari, stipendi e altre remunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se i servizi vengono resi in detto Stato e la persona fisica è un residente di detto Stato che:
 - (i) ha la nazionalità di detto Stato; o
 - (ii) non è divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.
2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o suddivisione o ente, sono imponibili soltanto in detto Stato.

b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di detto Stato e ne abbia la nazionalità.
3. Le disposizioni degli Articoli 15, 16, 17 e 18 si applicano ai salari, agli stipendi, alle pensioni pagati in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.

Articolo 20

STUDENTI

1. Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato contraente al solo scopo di compiere i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate al di fuori di detto Stato contraente.

2. I benefici previsti dal presente Articolo sono applicabili soltanto per un periodo non superiore a sei anni consecutivi a partire dalla data del suo arrivo nel primo Stato.

Articolo 21

ALTRI REDDITI

1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli Articoli precedenti della presente Convenzione, sono imponibili soltanto in detto Stato contraente.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili secondo la definizione di cui al paragrafo 2 dell'Articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene produttivo del reddito si ricollegli effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni degli Articoli 7 o 14.

3. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra le persone che hanno svolto le attività da cui ritraggono i redditi di cui al paragrafo 1, il pagamento per tali attività eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra persone indipendenti, le disposizioni del paragrafo 1 si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente del pagamento è imponibile in conformità con la legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della Convenzione.

4. Nonostante le disposizioni precedenti del presente Articolo, gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente che non sono stati trattati negli Articoli precedenti della presente Convenzione e provenienti dall'altro Stato contraente sono imponibili anche nell'altro Stato contraente.

Capitolo IV

METODI PER ELIMINARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE

Articolo 22

ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE

1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafi del presente Articolo.

2. Per quanto concerne l'Italia:

I residenti dell'Italia che ricavano elementi di reddito che, in conformità con le disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Colombia, possono includere tali elementi di reddito nella base imponibile sulla quale sono applicate le imposte in Italia, ai sensi delle disposizioni applicabili della legislazione italiana.

In tal caso, l'Italia deve ammettere in detrazione dall'imposta così calcolata le imposte sui redditi pagate in Colombia, ma la detrazione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Tuttavia, nessuna detrazione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia, in conformità alla legislazione italiana, ad imposizione mediante ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d'imposta, su richiesta o meno del beneficiario del reddito.

3. Per quanto concerne la Colombia:

Quando un residente della Colombia percepisce un reddito che, in conformità alle disposizioni della presente Convenzione può essere tassato in Italia, la Colombia autorizza una detrazione dall'imposta sul reddito di detto residente di un importo pari all'imposta italiana pagata, tenuto conto delle limitazioni previste e dei requisiti stabiliti dalla legislazione fiscale della Colombia. Tuttavia, tale detrazione non può eccedere la quota parte di imposta sul reddito, calcolata prima della detrazione, che è attribuibile, a seconda dei casi, al reddito imponibile in Italia.

4. Se, in conformità con una disposizione della Convenzione, i redditi derivati da un residente di uno Stato contraente sono esenti da imposta in detto Stato, tale Stato può tuttavia, nel calcolare l'imposta sugli altri redditi di detto residente, tenere in considerazione i redditi esentati.

Capitolo V

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Articolo 23

NON DISCRIMINAZIONE

1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione, in particolare con riguardo alla residenza. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell'Articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

2. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo a uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'Articolo 9, del paragrafo 7 dell'Articolo 11 o del paragrafo 6 dell'Articolo 12, gli interessi, i canoni e le altre spese pagati da una impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, alle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati pagati ad un residente del primo Stato contraente.

4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione o obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato contraente.

5. Le disposizioni del presente Articolo non possono essere interpretate nel senso di impedire alla Colombia di applicare un'imposta così come descritta nel paragrafo 3 dell'Articolo 10.

Articolo 24

PROCEDURA AMICHEVOLE

1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il proprio caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nel paragrafo 1 dell'articolo 23, a quella dello Stato contraente di cui ha la nazionalità. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notifica della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione.

2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. Ogni accordo raggiunto sarà applicato a prescindere dai termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati contraenti.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti.

5. Quando,

(a) ai sensi del paragrafo 1, una persona ha sottoposto il proprio caso all'autorità competente di uno Stato contraente sulla base del fatto che le misure di uno o di entrambi gli Stati contraenti sono risultate per quella persona in un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, e

(b) le autorità competenti non sono in grado di raggiungere un accordo per risolvere il caso ai sensi del paragrafo 2 entro due anni dalla data in cui esso è stato sottoposto all'autorità competente dell'altro Stato contraente,

ogni questione irrisolta derivante dal caso stesso sarà sottoposta ad arbitrato se le due autorità competenti e la persona così convengono, a condizione che la persona convenga per iscritto di essere vincolata dalla decisione della commissione arbitrale. Tuttavia, tali questioni irrisolte non saranno sottoposte ad arbitrato se una decisione sulle stesse è già stata pronunciata da un organo giudiziario o amministrativo di uno dei due Stati. La decisione arbitrale sarà vincolante per entrambi gli Stati contraenti e sarà attuata a prescindere dai termini previsti dalle legislazioni nazionali di detti Stati. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione del presente paragrafo.

Articolo 25

SCAMBIO DI INFORMAZIONI

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni presumibilmente rilevanti per applicare le disposizioni della presente Convenzione o per l'amministrazione o l'applicazione delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere e denominazione prelevate per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o dei loro enti locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non viene limitato dagli Articoli 1 e 2.

2. Le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato contraente e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi inclusi l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte, o del controllo delle attività precedenti. Le persone o autorità sopra citate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi. Nonostante quanto sopra, le informazioni ricevute da uno Stato contraente possono essere utilizzate per altri fini, se tali informazioni possono essere utilizzate per tali altri fini secondo le legislazioni di entrambi gli Stati contraenti e l'autorità competente dello Stato che le fornisce ha autorizzato tale utilizzo.

3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo:

- a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;
- b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;
- c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale, oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

4. Se le informazioni sono richieste da uno Stato contraente in conformità con il presente Articolo, l'altro Stato contraente utilizzerà i poteri di cui esso dispone per raccogliere le informazioni richieste, anche qualora detto altro Stato non necessiti di queste informazioni per i propri fini fiscali. L'obbligo di cui al periodo che precede è soggetto alle limitazioni previste dal paragrafo 3, ma tali limitazioni non possono essere in nessun caso interpretate nel senso di permettere ad uno Stato contraente di rifiutarsi di fornire informazioni solo perché lo stesso non ne ha un interesse ai propri fini fiscali.

5. Le disposizioni del paragrafo 3 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso che uno Stato contraente possa rifiutare di fornire le informazioni solo in quanto le stesse sono detenute da una banca, da un'altra istituzione finanziaria, da un mandatario o una persona che opera in qualità di agente o fiduciario o perché dette informazioni si riferiscono a partecipazioni in una persona.

Articolo 26

ASSISTENZA NELLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE

1. Gli Stati contraenti si presteranno reciproca assistenza nella riscossione dei crediti tributari. Tale assistenza non viene limitata dagli articoli 1 e 2. Le autorità competenti degli Stati contraenti possono stabilire, di comune accordo, le modalità di applicazione del presente Articolo.

2. Ai fini del presente Articolo l'espressione "credito tributario" designa un importo dovuto in relazione ad imposte di ogni genere e denominazione prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali, nella misura in cui la relativa imposizione non è contraria alla presente Convenzione o a ogni altro strumento del quale gli Stati contraenti sono parti, nonché gli interessi, le sanzioni amministrative e i costi di riscossione o cautelari relativi a detto importo.

3. Qualora un credito tributario di uno Stato contraente possa essere escusso in base alle leggi di tale Stato contraente ed è dovuto da una persona che, in quel momento, non può, in base alle leggi di tale Stato contraente, impedirne la riscossione, detto credito tributario, su richiesta dell'autorità competente di tale Stato contraente, è ammesso per la riscossione dall'autorità competente dell'altro Stato contraente. Tale credito tributario è riscosso dall'altro Stato contraente in conformità alle disposizioni della propria legislazione applicabili in materia di riscossione delle proprie imposte come se il credito tributario fosse un credito tributario di tale altro Stato contraente.

4. Qualora un credito tributario di uno Stato contraente sia un credito nei confronti del quale tale Stato può, in base alla propria legislazione, adottare misure cautelari allo scopo di garantirne la riscossione, tale credito tributario, su richiesta dell'autorità competente di tale Stato, è ammesso ai fini delle misure cautelari dall'autorità competente dell'altro Stato contraente. Tale altro Stato contraente adotta le misure cautelari relative a detto credito tributario in conformità alle disposizioni della propria legislazione come se il credito tributario fosse un credito tributario di detto altro Stato contraente anche qualora, nel momento in cui tali misure sono applicate, il credito tributario non sia escutibile nel primo Stato contraente o sia dovuto da una persona che ha il diritto di impedirne la riscossione.

5. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 3 e 4, un credito tributario ammesso da uno Stato contraente ai fini del paragrafo 3 o 4 non è, in tale Stato contraente, soggetto ai limiti temporali, né ad esso sono accordati i privilegi applicabili ad un credito tributario in virtù della legislazione di detto Stato contraente in ragione della sua natura in quanto tale. Inoltre, ad un credito tributario ammesso da uno Stato contraente ai fini del paragrafo 3 o 4 non sono accordati, in tale Stato contraente, i privilegi applicabili a detto credito tributario ai sensi della legislazione dell'altro Stato contraente.

6. Le procedure relative all'esistenza, la validità o l'importo del credito tributario di uno Stato contraente non possono essere oggetto di contestazione innanzi all'autorità giudiziaria o agli organi amministrativi dell'altro Stato contraente.

7. Qualora, in un qualsiasi momento successivo ad una richiesta effettuata da uno Stato contraente ai sensi del paragrafo 3 o 4 e prima del momento in cui l'altro Stato contraente abbia riscosso e rimesso il relativo credito tributario al primo Stato contraente, il relativo credito tributario cessa di essere:

- a) nel caso di una richiesta ai sensi del paragrafo 3, un credito tributario del primo Stato contraente che può essere escusso in base alle leggi di tale Stato contraente e che è dovuto da una persona che, in quel momento, non può, in base alle leggi di tale Stato contraente, impedirne la riscossione, o
- b) nel caso di una richiesta ai sensi del paragrafo 4, un credito tributario del primo Stato contraente nei confronti del quale tale Stato contraente può, in base alla propria legislazione, adottare misure cautelari allo scopo di garantirne la riscossione.

le autorità competenti del primo Stato contraente devono comunicare senza indugio tale circostanza all'autorità competente dell'altro Stato contraente e, a discrezione dell'altro Stato contraente, il primo Stato contraente sospende o ritira la propria richiesta.

8. Le disposizioni del presente Articolo non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo:

- a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione e alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;
- b) di adottare misure che sarebbero contrarie all'ordine pubblico;
- c) di fornire assistenza se l'altro Stato contraente non ha posto in essere tutte le misure ragionevoli di riscossione o cautelari, a seconda dei casi, a sua disposizione in base alla propria legislazione o prassi amministrativa;
- d) di fornire assistenza nei casi in cui l'onere amministrativo per tale Stato contraente è chiaramente sproporzionato ai benefici ritratti dall'altro Stato contraente.

Articolo 27

MEMBRI DELLE MISSIONI DIPLOMATICHE E DEGLI UFFICI CONSOLARI

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri delle missioni diplomatiche o degli uffici consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.

Articolo 28

RIMBORSI

1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate su richiesta dell'interessato che è un residente dell'altro Stato contraente qualora il diritto di riscuotere dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.

2. Le istanze di rimborso, da prodursi entro i termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso, salvo per i casi in cui sia stato raggiunto un accordo ai sensi della procedura amichevole prevista dall'Articolo 24, devono essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente che certifica la sussistenza delle condizioni richieste per aver diritto ai benefici previsti dalla Convenzione.

Articolo 29

DIRITTO AI BENEFICI

Nonostante le disposizioni della presente Convenzione, un beneficio ai sensi della presente Convenzione non può essere concesso in relazione ad un elemento di reddito se è ragionevole concludere, tenuti presenti tutti i fatti e tutte le circostanze pertinenti, che l'ottenimento di tale beneficio era uno degli scopi principali di qualsiasi intesa o transazione che ha portato direttamente o indirettamente a tale beneficio, a meno che non sia stabilito che la concessione di tale beneficio in queste circostanze sarebbe conforme con l'oggetto e lo scopo delle pertinenti disposizioni della presente Convenzione.

Capitolo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 30

ENTRATA IN VIGORE

1. Ciascuno degli Stati contraenti notificherà all'altro per iscritto, attraverso i canali diplomatici, il completamento delle procedure interne richieste dalla propria legislazione per l'entrata in vigore della presente Convenzione.

2. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data dell'ultima di tali notifiche, e avrà efficacia:

(i) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte sulle somme pagate o accreditate a non residenti, il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la presente Convenzione entra in vigore, e

(ii) con riferimento a tutte le altre imposte, per i periodi fiscali che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la presente Convenzione entra in vigore, ma soltanto con riferimento alla quota di reddito maturata dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, le disposizioni dell'Articolo 24 (Procedura amichevole), dell'Articolo 25 (Scambio di informazioni) e dell'Articolo 26 (Assistenza nella riscossione delle imposte) hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione.

Articolo 31

DENUNCIA

1. La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno Stato contraente. Ciascuno Stato contraente può denunciare la presente Convenzione, per via diplomatica, notificandone per iscritto la cessazione almeno sei mesi prima della fine di ogni anno solare successivo all'anno di entrata in vigore della presente Convenzione.

2. In tale caso, la presente Convenzione cesserà di avere effetto:

- (i) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte per le somme pagate o accreditate successivamente alla fine dell'anno solare nel quale è stata notificata la denuncia, e
- (ii) con riferimento a tutte le altre imposte, per i periodi fiscali che iniziano dopo la fine di tale anno.

3. In caso di denuncia, lo Stato contraente sarà vincolato dalle disposizioni del paragrafo 2 dell'Articolo 25 con riferimento a qualsiasi informazione ottenuta ai sensi della presente Convenzione.


IN FEDE DI CIÒ i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione.

FATTA a ~~ROMA~~ il 26/01/2018 in duplice originale, ciascuno nelle lingue italiana, spagnola e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza sull'interpretazione o sull'applicazione, prevarrà il testo inglese.

Per il Governo della
Repubblica Italiana



Per il Governo della
Repubblica di Colombia



PROTOCOLLO

All'atto della firma della Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, gli Stati contraenti hanno concordato le seguenti disposizioni che formano parte integrante della Convenzione.

1. Con riferimento all'Articolo 2, paragrafo 3 (a):
ove, ai sensi delle disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi che prevedono l'Imposta sul Reddito d'Impresa (IRI), il contribuente che ne ha titolo opti per quest'ultima, essa si applica in luogo dell'imposta italiana sul reddito delle persone fisiche, in regime di tassazione separata con l'aliquota dell'imposta sul reddito delle società.

2. Con riferimento all'Articolo 3, paragrafo 1(j), ai fini della Convenzione, l'espressione "fondo pensione riconosciuto" indica:

- a) nel caso dell'Italia, un fondo pensione sotto la supervisione della *Commissione di vigilanza sui fondi pensione - COVIP*;
- b) nel caso della Colombia, i fondi pensione regolamentati dalla Legge 100 del 1993 e relative disposizioni che la modificano o la sostituiscono, amministrati o gestiti dalle *Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantía* che sono soggetti alla vigilanza della *Superintendencia Financiera de Colombia* e soggetti alle disposizioni di cui alla Parte 2 del Decreto n. 2555 del 2010 (fondi pensione obbligatori) ed inoltre i fondi pensione regolamentati al Capitolo VI della Parte V del *Estatuto Orgánico del Sistema Financiero* amministrati da enti soggetti alla vigilanza della *Superintendencia Financiera de Colombia* (fondi pensione volontari) e successive modifiche.

3. In relazione all'Articolo 4:

con riferimento al paragrafo 1:

Resta inteso che l'espressione "residente di uno Stato contraente" indica inoltre:

- a) un fondo pensione riconosciuto;
- b) un fondo per il trattamento di quiescenza; e
- c) - nel caso dell'Italia: le entità elencate nella "Anagrafe delle ONLUS" e "ONLUS di diritto" costituite ai sensi delle relative leggi italiane.

- nel caso della Colombia: le entità inserite e classificate nello speciale regime delle entità senza fini di lucro, ai sensi del "Título VI del Libro Primero" del Codice Tributario Colombiano, e le disposizioni che lo modificano o lo sostituiscono.

con riferimento al paragrafo 3:

tuttavia, l'assenza di una decisione da parte delle autorità competenti non impedirà al contribuente di essere considerato residente di ciascuno Stato contraente a fini diversi dalla concessione delle esenzioni o sgravi previsti dalla Convenzione per detta persona. In tal caso, si applica la normativa fiscale nazionale di ciascuno Stato contraente.

4. In relazione all'Articolo 8:

L'Articolo 8 della Convenzione sostituirà le disposizioni della "Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Colombia per evitare la doppia imposizione sui redditi e sul patrimonio afferenti all'esercizio della navigazione marittima ed aerea" – "*Convenio entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Italiana, para evitar la doble tributación sobre las rentas y sobre el patrimonio derivados del ejercicio de la navegación marítima y aérea*" firmata a Bogotá il 21 dicembre 1979 nella misura in cui quelle disposizioni sono incompatibili con il presente Articolo.

5. Con riferimento all'Articolo 11, paragrafo 2 (a), le espressioni "organismo statutario" e "agenzia di finanziamento all'esportazione" indicano :

- a) in Italia, la Cassa Depositi e Prestiti - CDP, l'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero - SACE, la Società italiana per le imprese all'estero - Simest;
- b) in Colombia, il Bancoldex S.A., la Financiera de Desarrollo Nacional S.A. - FDN, la Financiera del Desarrollo Territorial S.A. - FINDETER.

a condizione che al capitale di tali entità lo Stato partecipi direttamente in una percentuale non inferiore all'80 per cento o indirettamente in una percentuale non inferiore al 60 per cento.

6. Con riferimento agli Articoli 10, 11 e 12:

Qualora, successivamente alla data di entrata in vigore della presente Convenzione, entri in vigore una Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra uno degli Stati contraenti e uno Stato terzo che prevede aliquote d'imposta inferiori (compresa l'aliquota zero) a quelle previste dalla presente Convenzione, tale Stato contraente informa senza indugio l'altro Stato contraente al fine di concludere un Protocollo recante modifica alla presente Convenzione.

7. Con riferimento all'Articolo 18:

L'espressione "pensioni e altre remunerazioni analoghe" indica le pensioni derivanti da pagamenti in considerazione di cessato impiego e le remunerazioni corrisposte in relazione a precedenti professioni indipendenti.


8. Con riferimento all'Articolo 21, paragrafo 4:

Resta inteso che i servizi di assistenza tecnica, i servizi tecnici e i servizi di consulenza rientrano nell'ambito applicativo degli Articoli 5, 7 e 14 della presente Convenzione.


IN FEDE DI CIÒ, i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Protocollo,

Fatto a ^{ROMA} 26/10/18 in duplice originale, ciascuno nelle lingue italiano, spagnolo e inglese tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza sull'interpretazione o sull'applicazione, il testo inglese prevale.

Per il Governo della
Repubblica Italiana



Per il Governo della
Repubblica di Colombia



CONVENTION

BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF COLOMBIA FOR THE ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND THE PREVENTION OF TAX EVASION AND AVOIDANCE

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Colombia,

Intending to conclude a Convention for the elimination of double taxation with respect to taxes on income without creating opportunities for non-taxation or reduced taxation through tax evasion or avoidance (including through treaty-shopping arrangements aimed at obtaining reliefs provided in this Convention for the indirect benefit of residents of third States),

Have agreed as follows:

Chapter I

SCOPE OF THE CONVENTION

Article I

PERSONS COVERED

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

Article 2

TAXES COVERED

1. This Convention shall apply to taxes on income imposed on behalf of a Contracting State, and in the case of Italy, on behalf of its political subdivisions or its local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.

2. There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income or on elements of income including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, taxes on the total amounts of wages or salaries paid by enterprises, as well as taxes on capital appreciation.

3. The existing taxes to which the Convention shall apply are in particular:

(a) in the case of Italy:

- 1 - the personal income tax (l'imposta sul reddito delle persone fisiche);
- 2 - the corporate income tax (l'imposta sul reddito delle società);
- 3 - the regional tax on productive activities (l'imposta regionale sulle attività produttive);

whether or not they are collected by withholding at source.

(hereinafter referred to as "Italian tax").

(b) in the case of Colombia:

- impuesto sobre la renta y complementarios (income tax and its complementary)

(hereinafter referred to as "Colombian tax").

4. The Convention shall apply also to any identical or substantially similar taxes that are imposed after the date of signature of the Convention in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any significant changes that have been made in their taxation laws.

Chapter II

DEFINITIONS

Article 3

GENERAL DEFINITIONS

I. For the purposes of this Convention, unless the context otherwise requires:

- (a) the term "Italy" means the Italian Republic and includes any area beyond the territorial waters which is designated as an area within which Italy, in compliance with its legislation and in conformity with International Law, may exercise sovereign rights in respect of the exploration and exploitation of the natural resources of the seabed, the subsoil and the superjacent waters;
- (b) the term "Colombia" designates the Republic of Colombia and, used in a geographical sense, includes its land territory, both continental and insular, its airspace, sea and submarine areas, and other elements over which it exercises sovereignty, sovereign rights or jurisdiction under the Colombian Constitution of 1991 and its laws, and in accordance with international law, including applicable international treaties;
- (c) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State " mean Italy or Colombia, as the context requires;
- (d) the term "person" includes an individual, a company and any other body of persons;
- (e) the term "company" means any body corporate or any entity that is treated as a body corporate for tax purposes;
- (f) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;
- (g) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft except when the ship or aircraft is operated solely between places in a Contracting State and the enterprise that operates the ship or aircraft is not an enterprise of that State;
- (h) the term "competent authority" means:
 - (i) in the case of Italy, the Ministry of Economy and Finance;

(ii) in the case of Colombia, the Minister of Finance and Public Credit or his authorised representative;

(i) the term "national" means:

- (i) any individual possessing the nationality or citizenship of that Contracting State; and
- (ii) any legal person, partnership or association deriving its status as such from the laws in force in that Contracting State;

(j) the term "recognized pension fund" of a State means an entity or arrangement established in that State that is treated as a separate person under the taxation laws of that State and:

- (i) that is established and operated exclusively or almost exclusively to administer or provide retirement benefits and ancillary or incidental benefits to individuals and that is regulated as such by that State or one of its political subdivisions or local authority or
- (ii) that is established and operated exclusively or almost exclusively to invest funds for the benefit of entities or arrangements referred to in subparagraph (i).

2. As regards the application of the Convention at any time by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the law of that State for the purposes of the taxes to which the Convention applies, any meaning under the applicable tax laws of that State prevailing over a meaning given to the term under other laws of that State.

Article 4

RESIDENT

1. For the purposes of this Convention, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the laws of that Contracting State, is liable to tax therein by reason of that person's domicile, residence, place of incorporation, place of management or any other criterion of a similar nature, and also includes that Contracting State and any political subdivision or local authority thereof as well as a recognized pension fund of that Contracting State. This term, however, does not include any person who is liable to tax in that Contracting State in respect only of income from sources in that Contracting State.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows:

(a) he shall be deemed to be a resident only of the Contracting State in which he has a permanent home available to him. If he has a permanent home available to him in both Contracting States, he shall be deemed to be a resident only of the Contracting State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);

(b) if the Contracting State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either Contracting State, he shall be deemed to be a resident only of the Contracting State in which he has an habitual abode;

(c) if he has an habitual abode in both Contracting States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident only of the Contracting State of which he is a national;

(d) if he is a national of both Contracting States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, the competent authorities of the Contracting States shall endeavour to determine by mutual agreement the Contracting State of which such person shall be deemed to be a resident for the purposes of this Convention, having regard to its place of effective management, the place where it is incorporated or otherwise constituted and any other relevant factors. In the absence of such agreement, such person shall not be entitled to any relief or exemption from tax provided by the Convention.

Article 5

PERMANENT ESTABLISHMENT

1. For the purposes of this Convention, the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term "permanent establishment" includes especially:

- a) a place of management;
- b) a branch;
- c) an office;
- d) a factory;
- e) a workshop, and
- f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of exploration for or exploitation of natural resources.

3. The term "permanent establishment" also encompasses:

- a) A building site, a construction, assembly or installation project or supervisory activities in connection therewith, but only if such site, project or activities last more than 183 days;
- b) The furnishing of services, including consultancy services, by an enterprise through employees or other personnel engaged by the enterprise for such purpose, but only if activities of that nature continue (for the same or a connected project) within a Contracting State for a period or periods aggregating more than 183 days in any twelve-month period commencing or ending in the fiscal year concerned.

4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term "permanent establishment" shall be deemed not to include:

- (a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;
- (b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;
- (c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;
- (d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise;

(e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity;

(f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in subparagraphs *a)* to *e)*,

provided that such activity or, in the case of subparagraph f), the overall activity of the fixed place of business, is of a preparatory or auxiliary character.

4.1 Paragraph 4 shall not apply to a fixed place of business that is used or maintained by an enterprise if the same enterprise or a closely related enterprise carries on business activities at the same place or at another place in the same Contracting State and

(a) that place or other place constitutes a permanent establishment for the enterprise or the closely related enterprise under the provisions of this Article, or

(b) the overall activity resulting from the combination of the activities carried on by the two enterprises at the same place, or by the same enterprise or closely related enterprises at the two places, is not of a preparatory or auxiliary character,

provided that the business activities carried on by the two enterprises at the same place, or by the same enterprise or closely related enterprises at the two places, constitute complementary functions that are part of a cohesive business operation.

5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2 but subject to the provisions of paragraph 6, where a person is acting in a Contracting State on behalf of an enterprise and, in doing so, habitually concludes contracts, or habitually plays the principal role leading to the conclusion of contracts that are routinely concluded without material modification by the enterprise, and these contracts are:

(a) in the name of the enterprise; or

(b) for the transfer of the ownership of, or for the granting of the right to use, property owned by that enterprise or that the enterprise has the right to use; or

(c) for the provision of services by that enterprise,

that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that Contracting State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph.

6. Paragraph 5 shall not apply where the person acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State carries on business in the first-mentioned Contracting State as an independent agent and acts for the enterprise in the ordinary course

of that business. Where, however, a person acts exclusively or almost exclusively on behalf of one or more enterprises to which it is closely related, that person shall not be considered to be an independent agent within the meaning of this paragraph with respect to any such enterprise.

7. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other Contracting State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

8. For the purposes of this Article a person or enterprise is closely related to an enterprise if, based on all the relevant facts and circumstances, one has control of the other or both are under the control of the same persons or enterprises. In any case, a person or enterprise shall be considered to be closely related to an enterprise if one possesses directly or indirectly more than 50 per cent of the beneficial interest in the other (or, in the case of a company, more than 50 per cent of the aggregate vote and value of the company's shares or the beneficial equity interest in the company) or if another person or enterprise possesses directly or indirectly more than 50 per cent of the beneficial interest (or, in the case of a company, more than 50 per cent of the aggregate vote and value of the company's shares or the beneficial equity interest in the company) in the person and the enterprise.

Chapter III

TAXATION OF INCOME

Article 6

INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.
2. The term "immovable property" shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources; ships and aircraft shall not be regarded as immovable property.
3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.
4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to the income from immovable property used for the performance of independent personal services.

Article 7

BUSINESS PROFITS

1. Profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that Contracting State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits that are attributable to the permanent establishment in accordance with the provisions of paragraph 2 may be taxed in that other Contracting State.

2. For the purposes of this Article and Article 22, the profits that are attributable in each Contracting State to the permanent establishment referred to in paragraph 1 are the profits it might be expected to make, in particular in its dealings with other parts of the enterprise, if it were a separate and independent enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions, taking into account the functions performed, assets used and risks assumed by the enterprise through the permanent establishment and through the other parts of the enterprise.

3. Where, in accordance with paragraph 2, a Contracting State adjusts the profits that are attributable to a permanent establishment of an enterprise of one of the Contracting States and taxes accordingly profits of the enterprise that have been charged to tax in the other Contracting State, that other Contracting State shall, to the extent necessary to eliminate double taxation on these profits, make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged on those profits. In determining such adjustment, the competent authorities of the Contracting States shall if necessary consult each other.

4. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

Article 8

INTERNATIONAL SHIPPING AND AIR TRANSPORT

1. Profits of an enterprise of a Contracting State from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in that Contracting State.
2. For the purposes of this Article, profits of an enterprise of a Contracting State from the operation of ships or aircraft in international traffic include:
 - a) profits from the rental on a bareboat basis of ships or aircraft; and
 - b) profits from the use, maintenance or rental of containers (including trailers and related equipment from the transport of containers) used for the transport of goods or merchandise; where such rental or such use, maintenance or rental, as the case may be, is incidental to the operation of ships or aircraft in international traffic.
3. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

Article 9

ASSOCIATED ENTERPRISES

1. Where

- (a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or
- (b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State.

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that Contracting State — and taxes accordingly — profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other Contracting State and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned Contracting State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other Contracting State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Convention and the competent authorities of the Contracting States shall if necessary consult each other.

Article 10

DIVIDENDS

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed:

- (a) 5 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company (other than a partnership) which holds directly at least 20% of the capital of the company paying the dividends
- (b) 5 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a recognized pension fund;
- (c) 15 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of these limitations.

3. The provisions of paragraph 2 shall not apply:

- a) to dividends paid by a company resident of Colombia out of profits that have not been subject to tax on income at the level of the company according to the laws of Colombia; or
- b) where profits of a resident of Italy attributable to a permanent establishment in Colombia have not been subject to tax in Colombia according to the laws of Colombia, and such profits, upon transfer out of Colombia, are treated as dividend equivalents according to the laws of Colombia.

Instead, such dividends or dividend equivalents may be taxed in Colombia at a rate not exceeding 15 per cent of the gross amount of the dividends or the dividend equivalents.

4. The term "dividends" as used in this Article means income from shares, "jouissance" shares or "jouissance" rights, mining shares, founders' shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income treated as income from shares by the

taxation laws of the Contracting State of which the company making the distribution is a resident.

5. The provisions of paragraphs 1, 2 and 3 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident through a permanent establishment situated therein or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

6. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

Article 11

INTEREST

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, interest arising in a Contracting State may also be taxed in that State according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the interest is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed:

- a) 5 per cent of the gross amount of the interest if the beneficial owner is a statutory body or an export financing agency;
- b) 5 per cent of the gross amount of the interest if the beneficial owner is a recognized pension fund;
- c) 10 per cent of the gross amount of the interest in all other cases.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest arising in a Contracting State and beneficially owned by a resident of the other Contracting State shall be taxable only in that other State where that resident is:

- a) a Contracting State, a political subdivision or a public law entity thereof, including the Central Bank of that State;
or that interest is paid;
- b) by the State in which the interest arises or by a political subdivision, a local authority; or
- c) in respect of a loan, debt-claim or credit that is owed to, or made, provided, guaranteed or insured by, that State or a political subdivision or local authority; or
- d) on the sale on credit of any industrial, commercial or scientific equipment or on the sale on credit of any goods or merchandise by an enterprise of a Contracting State to an enterprise of the other Contracting State; or
- e) in respect of any loan or credit of whatever kind granted by a bank, but only if the loan or credit concerned is granted for a period not less than three years; or
- f) by a financial institution of a Contracting State to a financial institution of the other Contracting State.

4. The term "interest" as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures as well as other income that is subjected to the same taxation treatment as income from money lent by the laws of the Contracting State in which the income arises. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article. The term shall not include any item which is treated as a dividend under the provisions of Article 10.

5. The provisions of paragraphs from 1 to 3 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political or administrative subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 12

ROYALTIES

1. Royalties arising in a Contracting State and beneficially owned by a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.
2. However, royalties arising in a Contracting State may also be taxed in that State according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the royalties is a resident of the other Contracting State the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the royalties.
3. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films, or films or tapes used for radio or television broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.
4. The provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.
5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State where the payer is that State itself, a political or administrative subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or fixed base in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.
6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 13

CAPITAL GAINS

1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other Contracting State.

3. Gains that an enterprise of a Contracting State that operates ships or aircraft in international traffic derives from the alienation of such ships or aircraft, or from movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft, shall be taxable only in that Contracting State.

4. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of shares or comparable interests, such as interests in a partnership or trust, may be taxed in the other Contracting State if:

- a) at any time during the 365 days preceding the alienation, these shares or comparable interests derived more than 50 per cent of their value directly or indirectly from immovable property, as defined in Article 6, situated in that other Contracting State; or
- b) at any time during the 365 days preceding such alienation, the alienator owned, directly or indirectly, shares, comparable interests or other rights representing 10 per cent or more of the capital of a company that is resident of that other Contracting State, but the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the amount of the gains. However, this paragraph does not apply to gains derived from the alienation or exchange of shares in the framework of a tax free reorganization of a company, a merger, a division or a similar operation.

5. Gains derived by a pension fund that is a resident of a Contracting State from the alienation of shares, comparable interests or other rights referred to in subparagraphs (a) and (b) of paragraph 4 may be taxed in the other Contracting State but the tax so charged shall not exceed 5 per cent of the amount of the gains.

6. Gains from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs 1, 2, 3
4 and 5, shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

Article 14

INDEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Income derived by an individual who is a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable only in that Contracting State. However, such income may also be taxed in the other Contracting State:

- a) if he has a fixed base regularly available in the other Contracting State for purpose of performing the activities; in that case, only so much of the income as is attributable to that fixed base may be taxed in that other State;
- b) if he is present in the other Contracting State for a period or periods amounting to or exceeding in the aggregate 183 days in any 12 month period commencing or ending in the fiscal year concerned; in that case, only so much of the income as is derived from the activities performed in that other State may be taxed in that State.

2. The term "professional services" includes, especially, independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

Article 15

DEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Subject to the provisions of Articles 16, 18 and 19, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other Contracting State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:

(a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any twelve month period commencing or ending in the fiscal year concerned, and

(b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other Contracting State, and

(c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other Contracting State.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment, as a member of the regular complement of a ship or aircraft, that is exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic, other than aboard a ship or aircraft operated solely within the other Contracting State, shall be taxable only in the first-mentioned State.

4. Payments derived by virtue of an employment in a Contracting State as severance payment or other similar lump sum related to that employment shall be taxable only in that Contracting State.

Article 16

DIRECTORS' FEES

Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors or a similar organ of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

Article 17

ENTERTAINERS AND SPORTSPERSONS

1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsman, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsman in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsman himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsman are exercised.

Article 18

PENSIONS

1. Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19, pensions and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State shall be taxable only in that Contracting State.
2. The provisions of paragraph 1 shall not apply if the recipient of the income is not subject to tax in respect of such income in the State of which he is a resident and according to the laws of that State. In such a case, such income may be taxed in the State where it arises.
3. Other similar remuneration means payments out of a pension fund or a pension scheme in which individuals may participate in order to secure retirement benefits, where such fund or scheme is regulated in accordance with the laws of that Contracting State and recognized as such for tax purposes.

Article 19

GOVERNMENT SERVICE

1. a) Salaries, wages and other similar remuneration paid by a Contracting State or a political or administrative subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.

b) However, such salaries, wages and other similar remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the individual is a resident of that State who:
 - (i) is a national of that State; or
 - (ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.
2. a) Pensions paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a political or administrative subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.

b) However, such pensions shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of, that State.
3. The provisions of Articles 15, 16, 17, and 18 shall apply to salaries, wages, pension in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political or administrative subdivision or a local authority thereof.

Article 20

STUDENTS

1. Payments which a student or business apprentice who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned Contracting State solely for the purpose of his education or training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in that Contracting State, provided that such payments arise from sources outside that Contracting State.
2. The benefits of this Article shall extend only for a period not exceeding six consecutive years from the date of his arrival in the first-mentioned State.

Article 21

OTHER INCOME

1. Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Convention shall be taxable only in that Contracting State.
2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.
3. Where, by reason of a special relationship between the persons who have carried on activities from which income referred to in paragraph 1 are derived, the payment for such activities exceeds the amount which would have been agreed upon by independent persons, the provisions of paragraph 1 shall apply only to the last mentioned amount. In such case, the excess part of the payment shall remain taxable according to the law of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of the Convention.
4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, items of income of a resident of a Contracting State not dealt with in the foregoing Articles of this Convention and arising in the other Contracting State may also be taxed in that other Contracting State.

Chapter IV

METHODS FOR ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

Article 22

ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

1. It is agreed that double taxation shall be avoided in accordance with the following paragraphs of this Article.

2. In the case of Italy:

Residents of Italy deriving items of income which, in accordance with the provisions of this Convention, may be taxed in Colombia, may include such items of income in the tax base upon which taxes are imposed in Italy, subject to the applicable provisions of the Italian law.

In such a case, Italy shall allow as a deduction from the tax so computed the income taxes paid in Colombia but the deduction shall not exceed the proportion of the Italian tax attributable to such items of income that such items bear to the entire income.

However, no deduction shall be allowed in cases where, in accordance with Italian laws, the item of income is subjected in Italy to a final withholding tax or to substitute taxation at the same rate as the final withholding tax, whether at the request of the recipient or otherwise.

3. In the case of Colombia:

Where a resident of Colombia derives income which, in accordance with the provisions of this Convention, may be taxed in Italy, Colombia shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident, an amount equal to Italian tax paid, due regard being had to the limitations provided by and the requirements set under the tax laws of Colombia. Such deduction shall not, however, exceed that part of the income tax, as computed before the deduction is given, which is attributable, as the case may be, to the income which may be taxed in Italy.

4. Where in accordance with any provision of the Convention income derived by a resident of a Contracting State is exempt from tax in that State, such State may nevertheless, in calculating the amount of tax on the remaining income of such resident, take into account the exempted income.

Chapter V

SPECIAL PROVISIONS

Article 23

NON DISCRIMINATION

1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances, in particular with respect to residence, are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States.

2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities. This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.

3. Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9, paragraph 7 of Article 11, or paragraph 6 of Article 12, apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned Contracting State.

4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned Contracting State are or may be subjected.

5. Nothing in this Article shall be construed as preventing Colombia from imposing a tax as described in paragraph 3 of Article 10.

Article 24

MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE

1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 23, to that of the Contracting State of which he is a national. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Convention.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Convention. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Contracting States.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Convention.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs.

5. Where,

(a) under paragraph 1, a person has presented a case to the competent authority of a Contracting State on the basis that the actions of one or both of the Contracting States have resulted for that person in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, and

(b) the competent authorities are unable to reach an agreement to resolve that case pursuant to paragraph 2 within two years from the presentation of the case to the competent authority of the other Contracting State,

any unresolved issues arising from the case shall be submitted to arbitration if the two competent authorities and the person so agree, provided that the person agrees in writing to be bound by the decision of the arbitration commission. These unresolved issues shall not, however, be submitted to arbitration if a decision on these issues has already been rendered by a court or administrative tribunal of either State. The arbitration decision shall be binding on both Contracting States and shall be implemented notwithstanding any time

limits in the domestic laws of these States. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this paragraph.

Article 25

EXCHANGE OF INFORMATION

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Convention or to the administration or enforcement of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their political subdivisions or local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention. The exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2.

2. Any information received under paragraph 1 by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that Contracting State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, the determination of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph 1, or the oversight of the above. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. Notwithstanding the foregoing, information received by a Contracting State may be used for other purposes when such information may be used for such other purposes under the laws of both Contracting States and the competent authority of the supplying State authorises such use.

3. In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

- a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;
- b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;
- c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information the disclosure of which would be contrary to public policy (*ordre public*).

4. If information is requested by a Contracting State in accordance with this Article, the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though that other Contracting State may not need such information for its own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph 3 but in no case shall such limitations be construed to permit a

Contracting State to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information.

5. In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person.

Article 26

ASSISTANCE IN THE COLLECTION OF TAXES

1. The Contracting States shall lend assistance to each other in the collection of revenue claims. This assistance is not restricted by Articles 1 and 2. The competent authorities of the Contracting States may by mutual agreement settle the mode of application of this Article.

2. The term "revenue claim" as used in this Article means an amount owed in respect of taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their political subdivisions or local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to this Convention or any other instrument to which the Contracting States are parties, as well as interest, administrative penalties and costs of collection or conservancy related to such amount.

3. When a revenue claim of a Contracting State is enforceable under the laws of that Contracting State and is owed by a person who, at that time, cannot, under the laws of that Contracting State, prevent its collection, that revenue claim shall, at the request of the competent authority of that Contracting State, be accepted for purposes of collection by the competent authority of the other Contracting State. That revenue claim shall be collected by that other Contracting State in accordance with the provisions of its laws applicable to the enforcement and collection of its own taxes as if the revenue claim were a revenue claim of that other Contracting State.

4. When a revenue claim of a Contracting State is a claim in respect of which that Contracting State may, under its law, take measures of conservancy with a view to ensure its collection, that revenue claim shall, at the request of the competent authority of that Contracting State, be accepted for purposes of taking measures of conservancy by the competent authority of the other Contracting State. That other Contracting State shall take measures of conservancy in respect of that revenue claim in accordance with the provisions of its laws as if the revenue claim were a revenue claim of that other Contracting State even if, at the time when such measures are applied, the revenue claim is not enforceable in the first-mentioned Contracting State or is owed by a person who has a right to prevent its collection.

5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 3 and 4, a revenue claim accepted by a Contracting State for purposes of paragraph 3 or 4 shall not, in that Contracting State, be subject to the time limits or accorded any priority applicable to a revenue claim under the laws of that Contracting State by reason of its nature as such. In addition, a revenue claim accepted by a Contracting State for the purposes of paragraph 3 or 4 shall not, in that Contracting State, have any priority applicable to that revenue claim under the laws of the other Contracting State.

6. Proceedings with respect to the existence, validity or the amount of a revenue claim of a Contracting State shall not be brought before the courts or administrative bodies of the other Contracting State.

7. Where, at any time after a request has been made by a Contracting State under paragraph 3 or 4 and before the other Contracting State has collected and remitted the

relevant revenue claim to the first-mentioned Contracting State, the relevant revenue claim ceases to be

a) in the case of a request under paragraph 3, a revenue claim of the first-mentioned Contracting State that is enforceable under the laws of that Contracting State and is owed by a person who, at that time, cannot, under the laws of that Contracting State, prevent its collection, or

b) in the case of a request under paragraph 4, a revenue claim of the first-mentioned Contracting State in respect of which that Contracting State may, under its laws, take measures of conservancy with a view to ensure its collection

the competent authority of the first-mentioned Contracting State shall promptly notify the competent authority of the other Contracting State of that fact and, at the option of the other Contracting State, the first-mentioned Contracting State shall either suspend or withdraw its request.

8. In no case shall the provisions of this Article be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;

b) to carry out measures which would be contrary to public policy (*ordre public*);

c) to provide assistance if the other Contracting State has not pursued all reasonable measures of collection or conservancy, as the case may be, available under its laws or administrative practice;

d) to provide assistance in those cases where the administrative burden for that Contracting State is clearly disproportionate to the benefit to be derived by the other Contracting State.

Article 27

MEMBERS OF DIPLOMATIC MISSIONS AND CONSULAR POSTS

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of members of diplomatic missions or consular posts under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

Article 28

REFUNDS

1. Taxes withheld at the source in a Contracting State will be refunded by request of the taxpayer which is a resident of the other Contracting State if the right to collect the said taxes is affected by the provisions of this Convention.
2. Claims for refund, which shall be made within the time limit fixed by the law of the Contracting State which is obliged to make the refund except for cases in which an agreement has been reached under the Mutual Agreement Procedure provided by Article 24, shall be accompanied by an official certificate of the Contracting State of which the taxpayer is a resident certifying the existence of the conditions required for being entitled to the benefits provided for by the Convention.

Article 29

ENTITLEMENT TO BENEFITS

Notwithstanding any provisions of this Convention, a benefit under this Convention shall not be granted in respect of an item of income if it is reasonable to conclude, having regard to all relevant facts and circumstances, that obtaining that benefit was one of the principal purposes of any arrangement or transaction that resulted directly or indirectly in that benefit, unless it is established that granting that benefit in these circumstances would be in accordance with the object and purpose of the relevant provisions of this Convention.

Chapter VI

FINAL PROVISIONS

Article 30

ENTRY INTO FORCE

1. Each of the Contracting States shall notify the other in writing, through diplomatic channels, of the completion of the internal procedures required by its laws for the bringing into force of this Convention.

2. This Convention shall enter into force on the date of the later of these notifications, and shall thereupon have effect:

- (i) in respect of taxes withheld at source on amounts paid or credited to non-residents, on or after the first day of January of the calendar year following that in which this Convention enters into force, and
- (ii) in respect of all other taxes, for fiscal years beginning on or after the first day of January of the calendar year following that in which this Convention enters into force, but only in respect of the part of the income that accrues after the entry into force of this Convention.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, the provisions of Article 24 (Mutual agreement procedure), Article 25 (Exchange of information) and Article 26 (Assistance in the collection of taxes) shall have effect from the date of entry into force of this Convention.

Article 31

TERMINATION

1. This Convention shall remain in force until terminated by a Contracting State. Either Contracting State may terminate this Convention, through diplomatic channels, by giving written notice of termination at least six months before the end of any calendar year after the year of entry into force of this Convention.

2. In such event, this Convention shall cease to have effect:


- (i) in respect of taxes withheld at source for amounts paid or credited after the end of the calendar year in which the notice of termination is given, and
- (ii) in respect of all other taxes, for fiscal years beginning after the end of that year.

3. In the event of termination, the Contracting Party shall remain bound by the provisions of Paragraph 2 of Article 25 with respect to any information obtained under this Convention.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized thereto, have signed this Convention.


Done at Rome on 26/01/88 in two originals, each in the Italian, Spanish and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence on interpretation or application, the English text shall prevail.

For the Government of
the Italian Republic



.....

For the Government of
the Republic of Colombia



.....

PROTOCOL

On signing the Convention between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Colombia for the elimination of double taxation with respect to taxes on income and the prevention of tax evasion and avoidance, the Contracting States have agreed on the following provisions which shall form an integral part of the Convention.

1. With reference to Article 2, paragraph 3 (a):
Upon election of the eligible taxpayer under the provisions of the Income Tax Code providing for the Tax on Business Income - *Imposta sul reddito di impresa* (IRI), the latter applies in place of the Italian personal income tax, under separate taxation at the corporate tax rate.
2. With reference to Article 3, paragraph 1 (j), for the purposes of the Convention, the term "recognized pension fund" means:
 - a) in the case of Italy, a pension fund supervised by the *Commissione di vigilanza sui fondi pensione - COVIP*;
 - b) in the case of Colombia, the pension funds regulated by Law 100 of 1993 and the provisions that modify or substitute it, administered or managed by *Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantia* who are subject to the surveillance of the *Superintendencia Financiera de Colombia* and subject to the rules provided for in Part 2 of Decree 2555 of 2010 (mandatory pension funds) and those pension funds regulated in Chapter VI of Part V of the *Estatuto Orgánico del Sistema Financiero* administered by entities subject to the surveillance of the *Superintendencia Financiera de Colombia* (voluntary pension funds) and any subsequent modification thereof.

3. In relation to Article 4:

with reference to paragraph 1:

It is understood that the term "resident of a Contracting State" also includes:

- a) a recognized pension fund;
- b) a severance fund; and
- c) - in the case of Italy: the entities listed in the "Anagrafe delle ONLUS" and "ONLUS di diritto" established according to the relevant Italian laws.

- in the case of Colombia: the entities admitted and classified into the Not-for-profit special regime, pursuant to the "Titulo VI del Libro Primero" of the Colombian Tax Code, and the provisions that modify or substitute it.

with reference to paragraph 3:

the absence of a determination by the competent authorities will not, however, prevent the taxpayer from being considered a resident of each Contracting State for purposes other than granting treaty reliefs or exemptions to that person. In such case the domestic tax law of each Contracting State applies.

4. In relation to Article 8:

Article 8 of the Convention will supersede the provisions of the “Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Colombia per evitare la doppia imposizione sui redditi e sul patrimonio afferenti all’esercizio della navigazione marittima ed aerea” – “Convenio entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Italiana, para evitar la doble tributación sobre las rentas y sobre el patrimonio derivados del ejercicio de la navegación marítima y aérea” signed at Bogota on 21 December 1979 to the extent those provisions are incompatible with this Article.

5. In relation to Article 11, paragraph 2 letter a) the terms “statutory body” and “export financing agency” mean :

- a) in Italy, Cassa Depositi e Prestiti - CDP, Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero - SACE, Società italiana per le imprese all’estero - Simest;
- b) in Colombia, Bancoldex S.A., Financiera de Desarrollo Nacional S.A. - FDN, Financiera del Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER.

provided that the capital of such entities is directly participated by the State in a percentage not less than 80 per cent or is indirectly participated by the State in a percentage not less than 60 per cent.

6. In relation to Articles 10, 11 and 12:

If, after the entry into force of this Convention, a Convention for the avoidance of double taxation between one of the Contracting States and a third State enters into force containing lower tax rates (including zero tax rates) than those provided for under this Convention, the Contracting States shall swiftly inform the other Contracting State with a view to conclude a Protocol amending this Convention.

7. In relation to Article 18:

The term “pensions and other similar remuneration” means pensions derived from payments in consideration of past employment and remunerations that are paid with respect to previous independent personal services.


8. In relation to Article 21, paragraph 4:

It is understood that technical assistance services, technical services and consulting services are covered by Articles 5, 7 and 14 of this Convention.


IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, duly authorised thereto, have signed this Protocol.

Done at Roma on 26/01/18 in two originals, each in the Italian, Spanish and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence on interpretation or application, the English text shall prevail.

For the Government of
the Italian Republic



For the Government of
the Republic of Colombia



1.2.2. Testo approvato 1701 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1701

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, l'8 luglio 2020, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Roma il 26 gennaio 2018

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Roma il 26 gennaio 2018

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Roma il 26 gennaio 2018.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 della Convenzione stessa.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1701
XVIII Legislatura

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Roma il 26 gennaio 2018

Titolo breve: *Ratifica Convenzione Italia-Colombia doppie imposizioni*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede referente

[N. 72 \(pom.\)](#)

25 febbraio 2020

[N. 79 \(pom.\)](#)

16 giugno 2020

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 3[^] Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)

1.3.2.1.1. 3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 72 (pom.) del 25/02/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)
MARTEDÌ 25 FEBBRAIO 2020
72^a Seduta

Presidenza del Presidente
PETROCELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale
Ricardo Antonio Merlo.

La seduta inizia alle ore 14,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il **PRESIDENTE** ricorda che il primo punto all'ordine del giorno dell'odierna seduta reca l'interrogazione n. 3-01316 presentata dalla senatrice Garavini sulle pensioni dei contrattisti del Ministero secondo la legge locale olandese.

Si tratta di una interrogazione a risposta orale, assegnata alla Commissione Affari esteri, ai sensi dell'articolo 147 del Regolamento del Senato.

Per il Governo è stato chiamato a rispondere Ricardo Antonio Merlo, sottosegretario per gli affari esteri e la cooperazione internazionale.

Ricorda all'interrogante che, secondo l'articolo 149 del Regolamento, dopo la dichiarazione del rappresentante del Governo, ella può replicare per dichiarare se sia o no soddisfatto per un tempo complessivo che non può eccedere i cinque minuti.

Il sottosegretario MERLO, in merito a quanto richiesto dalla senatrice interrogante, osserva che la tutela previdenziale degli impiegati a contratto in servizio presso le rappresentanze diplomatiche all'estero è assicurata nelle forme previste dalla normativa locale. Così prevede il Decreto del Presidente della Repubblica, che disciplina l'organizzazione del Ministero degli Affari esteri, n. 18 del 1967, all'articolo 158.

L'articolo 158 consentirebbe, nel caso la normativa non preveda forme di tutela previdenziale o statuisca in modo manifestamente insufficiente, di stipulare un'assicurazione presso enti italiani o stranieri. La Ragioneria Generale dello Stato ha, però, più volte ribadito che non è consentito stipulare trattamenti previdenziali diversi ove il sistema locale non consenta di sottrarsi al trattamento base in quanto obbligatorio. E questo è proprio il caso della pensione di vecchiaia statale olandese, che è obbligatoria.

La Ragioneria Generale dello Stato potrebbe autorizzare il Ministero degli Affari esteri e della

cooperazione internazionale a pagare fondi pensionistici complementari, in aggiunta alla pensione di base olandese, solo se fosse dimostrata l'esistenza di una norma olandese imperativa in tale senso. I capitoli di bilancio per la tutela previdenziale sono, infatti, destinati unicamente a spese di natura obbligatoria.

La Farnesina ha avuto conferma, tramite l'Ambasciata a L'Aja, della non obbligatorietà del trattamento integrativo riconosciuto dalla quasi totalità dei datori di lavoro olandesi, come del resto ricordato dalla Senatrice interrogante.

Il Sottosegretario conclude rilevando che è in corso un approfondimento al fine di studiare ogni possibile soluzione alternativa che consenta, nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, della normativa olandese e delle condizioni imposte dagli Organi di controllo, di garantire a tale personale un trattamento pensionistico adeguato e soddisfacente.

La senatrice [GARAVINI](#) (*IV-PSI*) invita a proseguire sulla via prospettata dal Sottosegretario in maniera da trovare una soluzione adeguata per i suddetti contrattisti, considerato anche il numero esiguo delle persone direttamente interessate al problema.

Successivamente il presidente [PETROCELLI](#) ricorda che l'ordine del giorno dell'odierna seduta reca anche l'interrogazione n. 3-01321, già 4-02643, presentata dalla senatrice Garavini, sulla tutela dei dipendenti a contratto delle rappresentanze italiane in Germania.

Ribadisce che si tratta di una interrogazione a risposta orale, assegnata alla Commissione affari esteri, ai sensi dell'articolo 147 del Regolamento del Senato.

Per il Governo è stato chiamato a rispondere il Sottosegretario per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Ricardo Antonio Merlo.

Ricorda alla interrogante che, secondo l'articolo 149 del Regolamento, dopo la dichiarazione del rappresentante del Governo, ella può replicare per dichiarare se sia o no soddisfatta per un tempo complessivo che non può eccedere i cinque minuti.

Il sottosegretario MERLO, in merito a quanto richiesto dalla senatrice interrogante, fa presente che il Regolamento CE 883/2004 sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale stabilisce che gli impiegati delle rappresentanze diplomatiche italiane negli altri Stati membri dell'Unione europea, nello Spazio Economico Europeo e in Svizzera, attualmente soggetti al regime di sicurezza sociale italiano, dovranno transitare al sistema del Paese in cui lavorano a partire dal 1° maggio 2020, interrompendo quindi l'iscrizione al regime INPS.

Secondo il Regolamento, i dipendenti possono fare espressa opzione per rimanere soggetti al solo sistema italiano, anche oltre il termine del 1° maggio 2020. Per permettere tale deroga è tuttavia necessaria la conclusione di un accordo bilaterale tra l'Italia e il Paese dove prestano servizio. La competenza a stipulare l'accordo è del Ministero del lavoro.

Al fine di facilitare la conclusione di tali accordi, e, quindi, esonerare i dipendenti a contratto iscritti INPS dall'imperativa applicazione del regime di sicurezza sociale locale, il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale ha avviato, a partire dal 2014, un dialogo con le competenti Autorità degli altri Paesi Ue, dello Spazio Economico Europeo e della Svizzera.

Le autorità tedesche hanno sinora dichiarato la volontà di concedere ai contrattisti a legge locale la possibilità di rimanere iscritti all'INPS, oltre il 1° maggio 2020, solo per coloro che andranno in pensione entro il 30 aprile 2025. Per superare questo limite, l'Ambasciata a Berlino ha incontrato, il 17 gennaio scorso, il locale Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Il Governo tedesco ha fermamente ribadito la propria posizione, confermando la possibilità di deroga solo ai dipendenti il cui pensionamento è previsto entro il 30 aprile 2025, con qualche limitatissima possibilità di ulteriori eccezioni nel caso in cui tale termine venga superato solo di qualche mese.

Per quanto concerne, invece, la diversa posizione degli impiegati con contratto regolato dalla legge italiana, attualmente destinatari di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, nel 2015, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale inviò uno specifico quesito all'Avvocatura

generale dello Stato sulla adattabilità dei loro contratti al sistema locale.

L'Avvocatura confermò la possibilità per il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale di dare vita ad un contratto ibrido, modificando parzialmente il contratto a legge italiana, "...ivi introducendo clausole di sicurezza sociale disciplinate dalla normativa locale, in base a quanto previsto dalla normativa europea di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale...". I contratti a legge italiana degli impiegati che non dovessero rientrare nella deroga parziale concessa dalle autorità tedesche dovranno, quindi, essere adattati per recepire questa normativa.

L'applicazione del Regolamento UE 883/2004 comporta spese inderogabili e obbligatorie, alle quali il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale farà fronte sulla base di quanto previsto dalla legge, attingendo al capitolo per il pagamento degli oneri sociali a carico dell'Amministrazione, a prescindere dalla quantificazione degli importi.

Quanto, infine, al punto sollevato dall'interrogante circa la tutela degli stipendi dei dipendenti a contratto della rete diplomatica in Germania, assunti prima del 1° maggio 2010, i parametri stabiliti dall'articolo 157 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 consentono eventualmente di rivedere la retribuzione a prescindere dal regime fiscale o previdenziale applicato, nei limiti delle risorse finanziarie previste nella legge di bilancio.

La senatrice [GARAVINI](#) (*IV-PSI*) replica riservandosi di verificare, in dettaglio, la risposta fornita dal Governo, considerato anche il carattere estremamente tecnico del tema.

Il presidente [PETROCELLI](#) dichiara conclusa la procedura informativa.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sulla Conferenza sul futuro dell'Europa

Il presidente [PETROCELLI](#) dà conto preliminarmente degli esiti dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, tenutosi la scorsa settimana, ovvero martedì 18 febbraio, in cui è stata disaminata la possibilità che anche la commissione esteri del Senato prenda parte all'indagine conoscitiva dal titolo "Conferenza sul futuro dell'Europa", già deliberata dalla Presidente del Senato e che vede, al momento, coinvolte le Commissioni politiche UE dei due rami del Parlamento.

Ricorda che, durante la predetta riunione, è stata presa in considerazione la circostanza che, il prossimo 9 maggio, sarà avviata la Conferenza sul futuro dell'Europa, prefigurata, peraltro, da una Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo del 22 gennaio scorso, in cui si preconizza l'esigenza di promuovere un ruolo attivo e determinante dei cittadini europei, dei rappresentanti della società civile e dei Parlamenti nazionali per rilanciare il processo di cooperazione europea.

Trattandosi, quindi, di decidere se è opportuno prendere parte a tale indagine, il Presidente propone di richiedere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'autorizzazione a partecipare alla suddetta indagine conoscitiva.

Il senatore [MALAN](#) (*FIBP-UDC*) esprime il favore della propria parte politica affinché anche la Commissione esteri del Senato venga associata a tale rilevante indagine conoscitiva.

Il senatore [IWOBI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ribadisce quanto già detto in sede di Ufficio di Presidenza, ovvero l'opportunità del coinvolgimento della Commissione esteri a tale indagine.

Anche il senatore [ALFIERI](#) (*PD*) manifesta la volontà del proprio Gruppo di inserire la 3a Commissione del Senato in tale approfondimento.

Identico avviso esprime il senatore [FERRARA](#) (*M5S*), secondo cui è cruciale prevedere la partecipazione all'indagine della Commissione esteri del Senato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#), quindi, chiede ai commissari di esprimersi.

La Commissione, unanime, delibera favorevolmente sulla proposta del Presidente.

IN SEDE REFERENTE

(1700) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica federale di Etiopia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Addis Abeba il 10 aprile 2019, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il senatore [ALFIERI](#) (PD), relatore, illustra il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dell'Accordo fra l'Italia e l'Etiopia sulla cooperazione nel settore della difesa fatto nell'aprile del 2019.

Ricorda, innanzitutto, che un'intesa tra Italia ed Etiopia di analogo contenuto, già sottoscritta nel 1998, non poté entrare in vigore a causa del sopraggiungere del conflitto tra Etiopia ed Eritrea e del conseguente embargo disposto dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sulla vendita e sulla fornitura di armi e di materiale militare ai due Paesi belligeranti. La situazione di tensione tra Etiopia ed Eritrea ha peraltro, trovato il suo epilogo a seguito della decisione del Primo Ministro etiope, Abiy Ahmed, di abolire, nel giugno 2018, lo stato di emergenza, di accettare l'Accordo di pace promosso dalle Nazioni Unite, e di arrivare il 9 luglio 2018 alla sottoscrizione, insieme al Presidente dell'Eritrea, Isaias Afwerki, di una Dichiarazione congiunta di pace e amicizia fra i due Paesi.

Il Relatore tiene ad evidenziare, inoltre, che l'Etiopia, ad oggi, rappresenta il Paese che, nel mondo, contribuisce maggiormente alle operazioni di *peacekeeping* delle Nazioni Unite, partecipando - con un personale di 6.639 persone, prevalentemente a carattere militare - a quattro missioni, rispettivamente UNISFA (United Nations Interim Security Force for Abyei), in un'area contesa fra il Sudan e il Sud Sudan, UNIMISS (United Nations Mission in South Sudan), nel Sud Sudan, UNAMID (United Nations-African Union Mission in Darfur), nella zona del Darfur, e MINUSMA (United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali), in Mali.

L'intesa bilaterale all'esame, che ricalca analoghi provvedimenti già discussi dalla Commissione e che discende da un preciso impegno politico assunto da parte del Governo italiano nei confronti delle autorità di Addis Abeba, risponde all'esigenza di definire un'adeguata cornice giuridica entro cui avviare forme strutturate di cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi, al fine di consolidare le rispettive capacità difensive e di indurre positivi effetti indiretti in alcuni settori produttivi e commerciali delle rispettive economie.

L'Accordo, composto da un breve preambolo e da 13 articoli, dopo aver offerto un quadro delle definizioni utilizzate (articolo 1) e aver enunciato l'obiettivo dell'Intesa (articolo 2), individua negli ambiti della difesa e della sicurezza, della formazione, delle operazioni di sostegno alla pace e di altri settori di interesse comune, le aree di cooperazione (articolo 3). Fra le modalità con cui la cooperazione bilaterale potrà realizzarsi sono annoverate l'organizzazione di visite reciproche di delegazioni, gli scambi di esperienze, la partecipazione a corsi ed addestramenti, la promozione di conoscenze e abilità, le operazioni di sostegno alla pace, la promozione di servizi sanitari militari e il supporto ad iniziative commerciali inerenti prodotti e servizi per la difesa (articolo 4).

I successivi articoli dell'Accordo disciplinano gli aspetti finanziari derivanti dalla cooperazione (articolo 6), i requisiti legali e le questioni giurisdizionali (articolo 7), le problematiche connesse al risarcimento di eventuali danni provocati dal personale inviato (articolo 8), nonché le modalità per il trattamento delle informazioni classificate (articolo 10).

Di rilievo è altresì l'articolo 9 relativo alla cooperazione nel campo dei materiali per la difesa, che, oltre a prevedere l'impegno delle Parti a salvaguardia dei risultati delle attività intellettuali, stabilisce che le attività nel settore dei prodotti e della politica di approvvigionamento della Difesa, dello sviluppo dei prodotti e degli equipaggiamenti militari potranno assumere le modalità della ricerca

scientifico, dello scambio di esperienze, della fornitura di equipaggiamenti militari nell'ambito di programmi comuni e nel rigoroso rispetto delle legislazioni nazionali sull'importazione e l'esportazione di prodotti ad uso militare.

L'intesa bilaterale disciplina infine le modalità di risoluzione delle eventuali controversie interpretative o applicative dell'Accordo (articolo 11), la possibilità di emendarne i contenuti o di integrarli mediante protocolli aggiuntivi (articolo 12), l'entrata in vigore, la durata e il termine (articolo 13).

Il disegno di legge di ratifica si compone di 5 articoli. Con riferimento agli oneri economici, l'articolo 3 del disegno di legge li valuta in 5.304 euro ad anni alterni a decorrere dal 2020. L'articolo 4 del disegno di legge pone altresì una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che ad eventuali oneri addizionali derivanti dall'attuazione dell'intesa bilaterale si dovrà fare fronte con apposito provvedimento legislativo.

Il Relatore conclude la sua esposizione osservando che l'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il presidente [PETROCELLI](#) ringrazia il relatore per la esaustiva relazione ed apre la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1701) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Roma il 26 gennaio 2018, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il senatore [FERRARA](#) (M5S), relatore, illustra il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica della Convenzione del gennaio 2018 tra l'Italia e la Colombia per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali. L'Accordo bilaterale, in particolare, è finalizzato a disciplinare gli aspetti fiscali relativi alle relazioni economiche e finanziarie poste in essere fra l'Italia e la Colombia, al fine di eliminare il fenomeno della doppia imposizione e di realizzare un'equilibrata ripartizione della materia imponibile tra i due Stati. Come si legge nella relazione che accompagna il testo, il quadro giuridico stabile che, con la sua ratifica, ne deriverà, oltre a tutelare gli interessi generali rientranti nella competenza dell'amministrazione finanziaria italiana, consentirà alle imprese italiane di operare in Colombia in condizioni pienamente concorrenziali rispetto agli operatori economici di altri Paesi ad economia avanzata, offrendo condizioni di certezza anche per gli investitori della controparte in Italia. L'intesa bilaterale, che si conforma agli *standard* più recenti del modello elaborato dall'OCSE nonché a quelli derivanti dalle raccomandazioni del progetto dell'OCSE-G20 in materia di contrasto dei fenomeni di elusione e spostamento artificioso delle basi imponibili, si compone di 31 articoli e di un Protocollo. Esso trova applicazione nei riguardi delle persone fisiche e giuridiche residenti negli Stati contraenti (articolo 1), limitatamente - per la parte italiana - all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), all'imposta sul reddito delle società (IRES) e all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (articolo 2).

L'Accordo definisce il concetto di residenza (articolo 4), di stabile organizzazione (articolo 5) e di utili di impresa (articolo 7), accogliendo il principio generale in base a cui gli utili di impresa sono imponibili nello Stato di residenza dell'impresa stessa, ad eccezione dei redditi prodotti per il tramite di una organizzazione stabile. Il testo disciplina, quindi, le modalità di tassazione dei redditi immobiliari (articolo 6), degli utili derivanti da navigazione marittima e aerea (articolo 8), dei dividendi (articolo

10), degli interessi (articolo 11), delle royalties (articolo 12) e delle plusvalenze (articolo 13). I successivi articoli disciplinano, inoltre, il trattamento fiscale relativo ai redditi derivanti da professioni indipendenti (articolo 14), da lavoro subordinato (articolo 15), sui compensi degli amministratori (articolo 16) e da quelli per attività di artisti e sportivi (articolo 17).

In materia di pensioni, la Convenzione (articolo 18) prevede la tassazione esclusiva nello Stato di residenza del percettore, analogamente al principio contenuto nel modello di convenzione dell'OCSE, mentre per le remunerazioni derivanti dallo svolgimento di funzioni pubbliche stabilisce di regola la tassazione nello Stato della fonte, salvo il caso che i servizi siano resi nell'altro Stato contraente e la persona fisica vi sia residente e ne abbia la nazionalità oppure non sia divenuta residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi (articolo 19).

Per quanto attiene ai meccanismi intesi ad evitare le doppie imposizioni continua il Relatore - l'Accordo prevede (articolo 22), per entrambe le Parti, il ricorso al metodo di imputazione ordinaria. I successivi articoli dispongono quindi un principio di non discriminazione (articolo 23), una procedura amichevole per la risoluzione di eventuali casi di imposizione non conformi alla Convenzione (articolo 24), lo scambio di informazioni fra le autorità per l'applicazione dell'intesa bilaterale (articolo 25) - prevedendo il superamento del criterio dell'interesse delle informazioni per l'amministrazione finanziaria dello Stato richiesto nonché del segreto bancario -, le modalità di reciproca assistenza nella riscossione dei crediti tributari (articolo 26), l'intangibilità dei privilegi fiscali previsti per agenti diplomatici e funzionari consolari (articolo 27) e una procedura di rimborso per i casi garantiti di ritenute ridotte (articolo 28).

Il disegno di legge di ratifica si compone di 3 articoli. La relazione al disegno di legge evidenzia, inoltre, come dalla ratifica dell'accordo in esame non deriveranno effetti per l'erario italiano.

Il Relatore conclude la sua esposizione osservando che il testo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il presidente [PETROCELLI](#) ringrazia il relatore per la esaustiva relazione ed apre la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1705) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Montevideo il 1° marzo 2019, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S), relatrice, dà conto del disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica della Convenzione tra l'Italia e l'Uruguay per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, sottoscritta nel marzo del 2019.

Ricorda che l'Uruguay, Paese dell'America meridionale di 3,5 milioni di abitanti, stretto fra Brasile e Argentina, vanta con l'Italia profondi legami e crescenti rapporti sul piano economico, finanziario e commerciale, anche in ragione del fatto che la sua popolazione è composta per oltre il quaranta per cento da cittadini di origine italiana e che sul suo territorio risiede una comunità di circa 90 mila italiani.

La Convenzione oggi all'esame della Commissione, nel quadro del più generale ampliamento della rete di convenzioni stipulate dall'Italia, introduce i presupposti giuridici per l'eliminazione dei fenomeni di doppia imposizione sui redditi e per la realizzazione di un'equilibrata ripartizione della materia imponibile fra i due Stati contraenti. Il testo, che si conforma agli standard più recenti del modello

elaborato dall'OCSE, nonché a quelli derivanti dalle raccomandazioni del progetto dell'OCSE-G20 in materia di contrasto dei fenomeni di elusione e spostamento artificioso delle basi imponibili, si compone di 30 articoli e di un Protocollo.

Più in dettaglio - prosegue la Relatrice - dopo aver delimitato la sfera soggettiva di applicazione della Convenzione alle persone fisiche e giuridiche residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti (articolo 1), la Convenzione definisce il proprio ambito di applicazione, prevedendo, per la parte italiana, che l'elenco delle imposte italiane soggette alle disposizioni convenzionali includa le imposte sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle società (IRES) e l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (articolo 2). Dopo aver offerto un quadro delle definizioni e dello status di residenti (articolo 4) e di stabile organizzazione (articolo 5), il testo disciplina le modalità di imposizione per i redditi immobiliari (articolo 6), per gli utili d'impresa (articolo 7) per i redditi derivanti da navigazione marittima ed aerea internazionale (articolo 8), e per i redditi di capitale (interessi, dividendi, canoni e utili da capitale) (articoli 10-13). Come sottolinea la relazione che accompagna il provvedimento, le aliquote massime di prelievo che possono essere fissate dallo Stato della fonte sono conformi a quelle concordate dall'Uruguay nelle convenzioni con altri Paesi europei (in particolare con Germania, Spagna, Regno Unito e Belgio), consentendo in questo modo agli investitori italiani di operare in condizioni paritarie rispetto ai maggiori competitori europei. Ulteriori disposizioni disciplinano il trattamento fiscale in relazione ai redditi derivanti da una professione indipendente (articolo 14), da lavoro subordinato (articolo 15), dai compensi di amministratori di società (articolo 16) e da attività artistiche o sportive (articolo 17), mentre in materia di pensioni, la Convenzione accoglie il principio generale della tassazione esclusiva nello Stato di residenza del percettore, analogamente a quanto previsto dal modello di Convenzione dell'OCSE (articolo 18). Altre norme riguardano la materia dei redditi derivanti dallo svolgimento di funzioni pubbliche (articolo 19) - imponibili esclusivamente nello Stato pagatore - e l'esenzione, a certe condizioni, per le somme ricevute da studenti e apprendisti per spese relative al proprio mantenimento, istruzione e formazione professionale (articolo 20). Con riferimento ai metodi per eliminare le doppie imposizioni, ai sensi dell'articolo 22 trova applicazione, per quanto concerne l'Italia, il metodo di imputazione ordinaria, con la limitazione per ciascuno Stato, prevista dal legislatore nazionale nel caso di redditi prodotti in più Stati esteri, che limita altresì l'ammontare del credito relativo all'imposta estera alla quota di imposta italiana attribuibile agli elementi di reddito imponibili in Uruguay, nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Da ultimo, la Relatrice segnala che la Convenzione, con riferimento alla questione dello scambio di informazioni, conformandosi al più recente parametro internazionale in materia di cui all'articolo 26 del modello di Convenzione dell'OCSE, prevede il superamento del criterio dell'interesse delle informazioni per l'amministrazione finanziaria dello Stato richiesto, nonché del segreto bancario (articolo 25).

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. Le minori entrate derivanti dall'attuazione del provvedimento vengono valutate dall'articolo 3 in 67.000 euro annui a decorrere dal 2021.

La Relatrice conclude la sua esposizione osservando che l'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il presidente [PETROCELLI](#) ringrazia la Relatrice per la esaustiva relazione ed apre la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

1.3.2.1.2. 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 79 (pom.) del 16/06/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)
MARTEDÌ 16 GIUGNO 2020
79ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PETROCELLI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Merlo.

La seduta inizia alle ore 15,30.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il presidente [PETROCELLI](#) ricorda che il primo punto all'ordine del giorno dell'odierna seduta reca l'interrogazione n. 3-01610 presentata dal senatore Alfieri ed altri sulla fine dell'embargo contro la Siria per contrastare la crisi sanitaria da Covid-19.

Si tratta di una interrogazione a risposta orale, assegnata alla Commissione Affari esteri, ai sensi dell'articolo 147 del Regolamento del Senato.

Per il Governo è stato chiamato a rispondere Ricardo Antonio Merlo, sottosegretario per gli affari esteri e la cooperazione internazionale.

Ricorda all'interrogante che, secondo l'articolo 149 del Regolamento, dopo la dichiarazione del Rappresentante del Governo, egli può replicare per dichiarare se sia o no soddisfatto per un tempo complessivo che non può eccedere i cinque minuti.

Il sottosegretario MERLO ringrazia preliminarmente i senatori Alfieri, Ferrara e Comincini perché la loro interrogazione permette di fare chiarezza su una questione da tempo oggetto di articolate campagne di disinformazione.

Ricorda, quindi, che l'apparato sanzionatorio adottato dall'Unione Europea in relazione alla crisi siriana è stato introdotto, a partire dal 2011, come risposta ai crimini contro l'umanità perpetrati dal regime, tra cui, solo per citarne alcuni, arresti arbitrari di centinaia di migliaia di siriani, donne e minori inclusi, sequestri di persona ad opera degli organi di sicurezza, torture e uccisioni di detenuti senza processi legittimi, bombardamenti su obiettivi civili, distruzione intenzionale di scuole, ospedali e altre infrastrutture, uso di armi chimiche. In mancanza di cambiamenti nella condotta del regime,

l'apparato sanzionatorio è stato più volte prorogato, al momento fino al 1 giugno 2021.

Sottolinea che le misure restrittive in vigore non impediscono né limitano l'assistenza umanitaria legata all'emergenza Covid-19. Come evidenziato dalla stessa Commissione Europea, nelle linee guida sulla Siria emanate lo scorso 11 maggio, restano infatti espressamente consentiti l'esportazione, il finanziamento, l'uso e la fornitura alla popolazione di attrezzature sanitarie - inclusi ossigeno, respiratori, dispositivi di protezione individuale e ventilatori polmonari - medicinali e ogni altro articolo medico-sanitario utile per combattere la pandemia.

Nel caso in cui altre restrizioni, come il congelamento di fondi di determinate persone fisiche o entità soggette a sanzioni UE, rischiano di limitare indirettamente le suddette forniture, specifiche eccezioni umanitarie permettono di effettuare transazioni anche con soggetti listati. A questo proposito, le Autorità italiane competenti restano a piena disposizione per fornire agli operatori che ne facciano richiesta indicazioni e chiarimenti sul funzionamento delle misure restrittive e per concedere eventuali deroghe.

La campagna di disinformazione abilmente condotta dal regime e, soprattutto, da ben noti attori esterni, ha l'obiettivo di accreditare l'idea che le sanzioni UE aggravino l'impatto del Covid-19 sulla popolazione civile. Proprio per contrastare la diffusione di notizie inesatte e distorte, nelle scorse settimane, l'Italia ha attivamente sostenuto in ambito UE una campagna di sensibilizzazione a tutti i livelli finalizzata a fornire un'informazione corretta e trasparente sui meccanismi dell'apparato sanzionatorio. L'iniziativa si è articolata su tre direttrici principali: passi dell'Unione Europea nei confronti degli organi e delle agenzie del sistema ONU; vasta azione di comunicazione destinata al grande pubblico tramite la diffusione di un video sull'argomento; pubblicazione delle già citate linee guida sulle misure restrittive per la Siria a favore di banche, operatori finanziari e ONG affinché possano meglio comprenderne le possibili esenzioni umanitarie.

Oltre a questo, dinnanzi ai rischi potenzialmente drammatici posti dal Covid-19 in un Paese martoriato da più di nove anni di guerra civile e privo di un sistema sanitario in grado di rispondere alla pandemia, l'Italia ha subito fornito un aiuto concreto alla popolazione, riorientando i propri interventi umanitari ovunque ciò sia stato possibile. Inoltre, si è da poco organizzato un trasporto umanitario per le strutture dell'OMS di Mersin, in Turchia, dal Deposito di Pronto Intervento Umanitario delle Nazioni Unite di Brindisi con un carico di materiale e di kit medico-sanitari a sostegno della popolazione sfollata nell'area di Idlib.

Tutto questo testimonia la ferma determinazione del Governo a fare quanto in suo potere per alleviare le sofferenze dei civili siriani. Si tratta di un imperativo morale che orienta l'azione italiana fin dall'inizio del conflitto, ma che si avverte oggi con ancor più impellenza dinanzi alla pandemia. L'Italia non smetterà di batterci fino al raggiungimento di una soluzione politica inclusiva, in linea con la risoluzione ONU n. 2254 e in grado di porre fine ad una ferita aperta per tutta la Comunità internazionale.

Il senatore [ALFIERI](#) (PD), nell'esprimere apprezzamento per l'articolata risposta del Rappresentante del Governo, tiene a ribadire, in particolare, l'esigenza, veicolata dall'interrogazione stessa, di una presenza attiva dell'Italia in un Paese come la Siria, martoriato da nove anni di guerra civile e le cui sofferenze sono state acuite dall'emergenza sanitaria causata dal Covid-19.

IN SEDE REFERENTE

(1087) *Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per il rinnovo a tempo indeterminato dell'Accordo tra il Ministero della difesa italiano e il Ministero della difesa macedone sulla cooperazione nel campo della difesa del 9 maggio 1997, fatto a Skopje il 3 febbraio e il 23 agosto 2017*

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 febbraio.

Il presidente [PETROCELLI](#), nel chiudere la discussione generale, comunica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Il senatore [ALFIERI](#) (PD), relatore, illustra, quindi, l'emendamento 3.1, pubblicato in allegato.

Verificata la presenza del numero legale, il [PRESIDENTE](#) pone, quindi, in votazione l'emendamento 3.1, che risulta approvato.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente [PETROCELLI](#), pone, quindi, ai voti il mandato al relatore Alfieri a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, così come modificato, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(1384) Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, fatto a Strasburgo il 10 ottobre 2018

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 febbraio.

Il presidente [PETROCELLI](#), nel chiudere la discussione generale, comunica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente [PETROCELLI](#), appurata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato al relatore Airola a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(1701) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Roma il 26 gennaio 2018, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 febbraio.

Il presidente [PETROCELLI](#), nel chiudere la discussione generale, comunica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente [PETROCELLI](#), appurata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato al relatore Ferrara a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(1702) *Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003*, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 maggio.

Il presidente [PETROCELLI](#), nel chiudere la discussione generale, comunica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente [PETROCELLI](#), appurata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato al relatore Alfieri a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(1763) *Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze Armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno ad obbligazioni internazionali contratte con la Santa Sede*
(Esame e rinvio)

Il senatore [ALFIERI](#) (PD), relatore, illustra il disegno di legge recante la ratifica dello Scambio di Lettere del febbraio 2018 tra l'Italia e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze Armate. L'Intesa bilaterale, negoziata da una Commissione paritetica conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge n. 121 del 1985 di ratifica dell'Accordo del febbraio 1984 di revisione del Concordato lateranense, è volta ad aggiornare la disciplina dell'assistenza spirituale dei militari cattolici delle Forze armate e lo *status* dei cappellani militari alla luce dell'evoluzione storica, politica e normativa nel frattempo determinatasi, nonché ad apportare le conseguenti modifiche al codice dell'ordinamento militare.

Il testo dell'Intesa, composto di 14 articoli, individua, innanzitutto, le funzioni svolte dai Cappellani a favore dei militari cattolici e delle rispettive famiglie, nonché i mezzi e gli strumenti che sono messi a loro disposizione per l'assolvimento delle funzioni stesse (articoli 1-2). Delinea, inoltre, lo stato giuridico dei Cappellani come figura autonoma rispetto all'organizzazione militare, stabilendo che essi abbiano piena libertà di esercizio del loro ministero, che risiedano in una delle sedi di servizio loro assegnate, ma che accedano ai gradi militari per assimilazione e non per integrazione nella gerarchia militare, ovvero attraverso un meccanismo che porti ad una certa corrispondenza fra le posizioni dei gradi militari e quelle esercitate dai religiosi preposti a tali compiti di assistenza spirituale, senza che questo comporti identificazione con la struttura e l'organizzazione militare (articoli 5-11). In particolare l'Intesa, che affida la direzione e il coordinamento del servizio di assistenza spirituale all'Ordinario militare, nominato dal Presidente della Repubblica su designazione della Santa Sede (articolo 4), prevede che il Cappellano non possa esercitare poteri di comando o direzione e avere poteri di amministrazione nell'ambito delle Forze armate, che non porti armi e indossi, di regola, l'abito ecclesiastico proprio, salvo situazioni speciali nelle quali sia necessaria la divisa militare (articolo 5). Viene altresì determinato, nel quadro del riassetto complessivo delle Forze armate, in 162 unità - a fronte delle 204 attuali - l'organico complessivo dei Cappellani militari che vengono, secondo una autonoma tabella ministeriale, assimilati - dall'Ordinario militare sino al Cappellano militare di complemento - ai gradi gerarchici militari, dal Tenente Generale sino al Sottotenente di complemento

(articolo 6). L'Intesa definisce inoltre le modalità e le forme di avanzamento dei Cappellani (articolo 7), il loro rapporto di impiego (articolo 8) e i relativi trattamenti economico e previdenziale (articoli 9 e 10). In particolare la progressione economica, a partire dal livello di assimilazione al grado di Sottotenente di complemento, è ulteriormente ridotta rispetto a quella degli ufficiali in servizio permanente effettivo e limitato a non più di dieci unità l'accesso al grado di Tenente colonnello. Viene quindi stabilito che i Cappellani militari non siano soggetti al codice e al regolamento di disciplina militare, né alla giurisdizione penale militare se non in caso di mobilitazione totale o parziale o di servizio all'estero (articolo 11). Vengono altresì definiti un sistema sanzionatorio specifico per i casi di infrazione delle regole disciplinari e dei doveri di servizi (articolo 12), nonché le modalità per la sospensione o cessazione dall'impiego dei Cappellani (articoli 12-13).

Il disegno di legge di ratifica dello Scambio di Lettere si compone di 7 articoli. L'articolo 3 reca le norme di adeguamento dell'ordinamento italiano alle disposizioni previste dall'Intesa bilaterale, novellando in particolare il Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 con riferimento all'assistenza spirituale ai militari cattolici, allo svolgimento del servizio, alla nomina dell'Ordinario militare e del Vicario generale, ed agli altri aspetti strumentali, organizzativi, giurisdizionali, retributivi e pensionistici dell'attività dei Cappellani militari.

Il Capo II del disegno di legge reca ulteriori disposizioni di adeguamento dell'ordinamento interno ad obbligazioni internazionali contratte con la Santa Sede mediante Scambi di Lettere intervenuti fra il 2006 e il 2008, rispettivamente in materia di informazione alle autorità ecclesiastiche sull'avvio del procedimento penale che riguardi un ecclesiastico o un religioso del culto cattolico (articolo 4), e in materia di assunzione della testimonianza di cardinali (articolo 5).

Con riferimento agli oneri economici, l'articolo 6 del disegno di legge di ratifica pone una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione della misura normativa non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La relazione che accompagna il provvedimento evidenzia, peraltro, come la riduzione degli oneri a carico dello Stato in relazione all'assistenza spirituale alle Forze armate rappresenti uno dei principali obiettivi dell'intervento normativo.

Il relatore conclude rilevando che lo Scambio di Lettere in titolo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il presidente [PETROCELLI](#) ringrazia il relatore per l'esauriente relazione svolta ed apre la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133 ([n. 177](#))

(Osservazioni alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [FERRARA](#) (*M5S*), relatore, illustra lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica di cui all'Atto del Governo n. 177, su cui la Commissione è chiamata ad esprimere, entro il prossimo 24 giugno, delle osservazioni a beneficio della Commissione Affari costituzionali sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica di cui all'Atto del Governo n. 177.

Ricorda che della materia la 3a Commissione si è già occupata nella seduta dello scorso 5 novembre mese, in occasione dell'esame, in sede consultiva, dell'Atto Senato 1570 di conversione in legge del

decreto-legge n. 105 del 2019, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, formulando nella circostanza alla 1a Commissione un parere favorevole. In particolare, il decreto-legge n. 105 è finalizzato prioritariamente ad assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, nonché degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato il cui malfunzionamento, interruzione o utilizzo improprio possa procurare un pregiudizio per la sicurezza del Paese, attraverso l'istituzione di un perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e la previsione di misure idonee a garantire i necessari *standard* di sicurezza rivolti a minimizzare i rischi.

Lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame, prosegue il relatore, è volto a dare attuazione a due previsioni contenute nel decreto-legge n. 105 del 2019, in particolare definendo le modalità e i criteri procedurali di individuazione delle amministrazioni pubbliche, degli enti e operatori pubblici e privati inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica che saranno tenuti al rispetto delle misure e degli obblighi previsti in materia, nonché i criteri con cui i soggetti individuati saranno tenuti a predisporre e ad aggiornare l'elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di rispettiva pertinenza rilevanti per le finalità della normativa introdotta dal decreto-legge stesso.

Composto di 12 articoli, suddivisi in quattro Capi, lo schema di decreto offre innanzitutto (articolo 1) un quadro delle definizioni utilizzate. Al comma 1, lettera *d*), in particolare, si richiama, sotto la denominazione "amministrazioni CISR", le amministrazioni che, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 124 del 2007 di riforma dell'*intelligence* italiana, partecipano al Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), l'organismo di consulenza e deliberazione sugli indirizzi e le finalità generali della politica dell'informazione per la sicurezza, tra i cui membri figura anche il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Il testo delinea, quindi, le modalità e i criteri procedurali per l'individuazione dei soggetti da includere nel perimetro (articoli 2, 3 e 4). In particolare, esso individua i soggetti che esercitano funzioni essenziali e servizi essenziali ai fini di quanto previsto dal decreto-legge, includendovi anche il riferimento alla sicurezza esterna, alla difesa dello Stato e alle relazioni internazionali, ai servizi essenziali (articolo 2). Ai fini dell'inclusione nel perimetro nazionale, vengono individuati settori di attività dei soggetti che esercitino funzioni e servizi essenziali, fra cui viene indicato quello governativo, che richiama le attività delle amministrazioni CISR, ivi incluso il MAECI (articolo 3). La Relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, precisa, a tal riguardo, che con riferimento al settore governativo, ciascuna delle amministrazioni CISR individuerà, nell'ambito delle proprie attività o riconducibili alla propria sfera di competenza nell'ambito governativo, le amministrazioni o gli enti che esercitano funzioni essenziali dello Stato o che svolgono servizi essenziali.

Il Capo II dello schema di decreto (articoli 4-6) disciplina le modalità e i criteri procedurali di individuazione di amministrazioni pubbliche, enti e operatori pubblici e privati inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. Il testo normativo, in particolare, declina le modalità e i criteri procedurali che consentiranno alle amministrazioni coinvolte, incluso il MAECI, l'individuazione dei soggetti da includere nel perimetro (articolo 4), e la predisposizione dell'elenco di tali soggetti (articolo 5).

L'articolo 6 dispone l'istituzione del Tavolo interministeriale per l'attuazione del perimetro di sicurezza nazionale quale organo presieduto da un vice direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e composto da due rappresentanti di ciascuna delle amministrazioni CISR e da un rappresentante di ciascuna delle due Agenzie informazioni e sicurezza, in possesso di competenze tecnico-specialistiche in materia di sicurezza cibernetica di cui lo stesso CISR tecnico - composto a sua volta dai dirigenti apicali designati dai Ministeri membri del Comitato - possa avvalersi nella fase attuativa della normativa.

Il successivo Capo III dello schema di decreto (articoli 7-9) definisce i criteri per la predisposizione - da parte dei soggetti inclusi nel perimetro - e l'aggiornamento degli elenchi delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di rispettiva pertinenza, nonché per la loro trasmissione.

Da ultimo il Capo IV (articoli 10-12) reca, fra le altre, disposizioni sulla tutela delle informazioni, disponendo che l'elencazione dei soggetti da includere nel perimetro e gli elenchi relativi all'insieme di reti, sistemi informativi e servizi informatici (beni ICT), comprensivi della descrizione dell'architettura e della componentistica, nonché dell'analisi del rischio, siano sottoposti ad idonee misure di sicurezza (articolo 10).

L'analisi tecnico-normativa allegata al provvedimento - conclude il relatore - evidenzia come in esso non si ravvisino elementi di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, né con altri obblighi internazionali.

Il presidente [PETROCELLI](#) ringrazia il relatore per l'esauriente relazione svolta ed apre la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di poteri speciali, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 (n. 178)
(Osservazioni alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [MARILOTTI](#) (M5S), relatore, spiega che la Commissione è chiamata ad esprimere, entro il prossimo 24 giugno, delle osservazioni a beneficio della Commissione Bilancio sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di poteri speciali di cui all'Atto del Governo n. 178.

Composto di 15 articoli, lo schema di decreto è diretto a individuare, nell'ambito dei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2019/452 istitutivo di un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea, i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale ulteriori rispetto a quelli già individuati con altri decreti adottati ai sensi del decreto-legge n. 21 del 2012, provvedimento quest'ultimo che ha disciplinato la materia dei poteri speciali esercitabili dal Governo nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché in alcuni ambiti ritenuti di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni. Ricorda che fra i più recenti decreti già approvati in tale ambito si annoverano anche il decreto-legge n. 23 del 2020, che reca misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, il decreto-legge n. 22 del 2019 di disciplina dell'esercizio dei poteri speciali inerenti le reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G, e il decreto-legge n. 105 del 2019 che ha esteso l'ambito operativo delle norme in tema di poteri speciali esercitabili dal Governo nei settori strategici, coordinandolo con l'attuazione del già richiamato [Regolamento \(UE\) 2019/452](#) in materia di controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea.

Lo schema di decreto in esame, dopo aver definito il proprio oggetto (articolo 1), presenta un quadro dei termini utilizzati nel provvedimento, definendo le nozioni di "infrastrutture critiche", "tecnologie critiche", "fattori produttivi critici", "informazioni critiche" e "rapporti di rilevanza strategica". Il testo, riprendendo i concetti di criticità e di rilevanza strategica di cui al Regolamento europeo già richiamato e in attuazione dell'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge n. 21 del 2012, precisa come tali infrastrutture, tecnologie, fattori produttivi, informazioni e rapporti di rilevanza strategica, per qualificarsi come "critici", debbano intendersi come essenziali per il mantenimento delle funzioni vitali della società, della salute, della sicurezza e del benessere economico e sociale della popolazione (articolo 2).

I successivi articoli, individuano i beni e i rapporti rilevanti ai fini dell'applicabilità dell'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge n. 21 del 2012 nei settori rispettivamente dell'energia (per infrastrutture per materiali nucleari o radioattivi, depositi costieri di greggio e prodotti petroliferi, piattaforme, ecc.) (articolo 3), dell'acqua (per infrastrutture per captazione, potabilizzazione e

distribuzione di acqua potabile, di acque ad uso irriguo e le fognature) (articolo 4), e della salute (articolo 5).

L'articolo 6 segnala le informazioni e i dati personali rilevanti ai fini dell'applicabilità della normativa sui poteri speciali di cui al decreto-legge n. 21 del 2012, individuando nel trattamento, nell'archiviazione e in materia di accesso e controllo di dati e di informazioni sensibili, un elenco di informazioni rientranti in tale ambito. Ricorda, in particolare, i dati relativi alle infrastrutture critiche, quelli relativi al censimento e al monitoraggio della sicurezza delle opere pubbliche, i dati raccolti tramite sistemi di navigazione satellitare per la tracciatura di campi, di mari e di bacini idrici, e per la composizione biochimica del suolo agricolo, oltre ai dati raccolti tramite i sistemi relativi alla gestione ed al controllo del trasporto aereo, marittimo, ferroviario, rapido di massa e stradale, nonché quelle riguardanti la gestione e il monitoraggio dei flussi dei passeggeri e delle merci. Vengono annoverati altresì i dati relativi alle attività di gestione dei mercati all'ingrosso e del mercato finale del gas naturale dell'energia elettrica e degli idrocarburi e quelli raccolti e gestiti tramite i sistemi informativi degli uffici giudiziari.

A sua volta, l'articolo 7 individua i beni e i rapporti rilevanti ai fini dell'applicabilità dei poteri speciali nel settore delle infrastrutture elettorali, precisando come in esso sia compresa la piattaforma Sistema Informativo Elettorale (SIEL) presso il Ministero dell'interno per la raccolta e la diffusione dei dati elettorali, a fini divulgativi, concernenti le elezioni dei membri del Parlamento europeo, della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, degli organi elettivi delle Regioni e degli enti locali, nonché delle consultazioni referendarie disciplinate dalla Costituzione.

Gli ulteriori articoli sono finalizzati ad individuare i beni e i rapporti rilevanti ai fini dell'applicabilità dei poteri speciali esercitabili nei settori rispettivamente finanziario, creditizio e assicurativo (articolo 8), dell'intelligenza artificiale, della robotica, dei semiconduttori, della cibersicurezza, delle nanotecnologie e delle biotecnologie (tra cui il *machine learning*, le tecnologie critiche applicate alla manifattura avanzata, i sistemi di *BigData & Analytics*, i sistemi di navigazione satellitare, ecc.) (articolo 9), delle infrastrutture e delle tecnologie aerospaziali non militari (articolo 10), per l'approvvigionamento di fattori produttivi in ambito siderurgico e nel settore agroalimentare (articolo 11) e per i prodotti a duplice uso, civile e militare (articolo 12).

L'articolo 13 individua alcune esclusioni dall'ambito di operatività della normativa, prevedendo che i poteri speciali si applichino nella misura in cui le esigenze sottese al relativo esercizio non siano adeguatamente garantite da una specifica regolamentazione di settore e che l'esercizio dei poteri speciali non si applichi ad alcune operazioni infragrupo riguardanti, fra le altre, fusioni, scissioni, incorporazioni, il trasferimento della sede sociale in un Paese non appartenente all'Unione europea, il mutamento dell'oggetto sociale, lo scioglimento della società o la modifica di clausole statutarie, salvo che non vi sia la minaccia di un grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti ovvero un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico.

Di rilievo è anche l'articolo 14 che disciplina il procedimento amministrativo dei poteri speciali alla luce delle modifiche apportate, prevedendo che la composizione del gruppo di coordinamento, già istituito nel 2014, sia integrata con i rappresentanti dei Ministeri competenti in relazione alla specificità della materia o dell'operazione.

Da ultimo, il relatore segnala che dall'attuazione del provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato (articolo 15).

Il presidente [PETROCELLI](#) ringrazia il relatore per l'esauriente relazione svolta ed apre la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1087](#)

Art. 3

3.1

IL RELATORE

Sostituire l'articolo 3, comma 1, con il seguente:

Art. 3

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2 e 4 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 1.603 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2020 e a euro 840 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1701
XVIII Legislatura

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Roma il 26 gennaio 2018

Titolo breve: *Ratifica Convenzione Italia-Colombia doppie imposizioni*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 80 \(pom.\)](#)

19 maggio 2020

Sottocomm. pareri

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 285 \(pom.\)](#)

3 giugno 2020

[N. 287 \(pom.\)](#)

9 giugno 2020

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 80 (pom., Sottocomm. pareri) del 19/05/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 19 MAGGIO 2020
80ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
[BORGHESI](#)

La seduta inizia alle ore 13,25.

(1700) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica federale di Etiopia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Addis Abeba il 10 aprile 2019*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1701) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Roma il 26 gennaio 2018*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1705) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le*

evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Montevideo il 1° marzo 2019, approvato dalla
Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 13,35.

1.4.2.2. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 285 (pom.) del 03/06/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 3 GIUGNO 2020
285ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1829) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 6ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La relatrice [CONZATTI](#) (IV-PSI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che è stata trasmessa per le vie brevi la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato. Nella relazione tecnica aggiornata, viene anche evidenziato che alcune modifiche apportate agli articoli 1, 12 e 13 estendono l'ambito di operatività dei fondi ivi previsti. Si tratta, rispettivamente: di un fondo, con una dotazione di un miliardo di euro per l'anno 2020, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze a copertura delle garanzie concesse dalla Sace e dalla Cassa depositi e prestiti; del Fondo solidarietà mutui "prima casa" (cosiddetto "Fondo Gasparrini"); del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese. Nel rassicurare circa il fatto che tali modifiche non determineranno in via diretta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica - dal momento che alle ulteriori esposizioni si farà fronte nei limiti della disponibilità dei fondi - viene, tuttavia, rappresentata la possibilità di un più rapido utilizzo degli stessi e la conseguente necessità di futuri rifinanziamenti. Per l'approfondimento di dettaglio dei profili finanziari delle singole disposizioni, rinvia alla Nota n. 152/2020 del Servizio del bilancio.

Il sottosegretario di Stato Simona Flavia MALPEZZI consegna formalmente la relazione tecnica aggiornata positivamente verificata.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*), nel criticare lo scarso lasso temporale a disposizione per l'approfondimento della relazione tecnica aggiornata, osserva come si sia parlato molto dei contenuti del decreto-legge in esame e dei presunti 400 miliardi di euro da esso stanziati. Tuttavia, tale cifra deve più correttamente riferirsi all'ulteriore indebitamento posto a carico delle aziende private.

Ne consegue come il decreto-legge sia improntato all'indebitamento delle aziende sia pure con la garanzia statale: si tratta di una scelta che non vede la condivisione del Gruppo della Lega.

Il PRESIDENTE osserva incidentalmente come la relazione tecnica aggiornata sia stata trasmessa informalmente dal Governo già lo scorso 1° giugno e sia stata messa a disposizione, per le vie brevi, ai membri della Commissione bilancio.

Soffermandosi sui rilievi contenuti nella relazione tecnica riguardanti le modifiche apportate agli articoli 1, 12 e 13, ribadisce come il rifinanziamento dei fondi ivi disciplinati possa rendersi necessario soltanto qualora le ulteriori esposizioni eccedano la disponibilità dei fondi stessi.

In assenza di ulteriori interventi, la relatrice [CONZATTI](#) (*IV-PSI*) propone pertanto l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dall'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

La rappresentante del GOVERNO si esprime in senso conforme alla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere viene posta ai voti ed approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1829) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La relatrice [CONZATTI](#) (*IV-PSI*) riepiloga la propria illustrazione già svolta ai fini dell'espressione del parere per la Commissione di merito, proponendo di ribadire anche per l'Assemblea la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dall'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

La rappresentante del GOVERNO si esprime in senso conforme alla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere viene posta ai voti ed approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1786) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta COVID-19

(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con presupposto. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 maggio.

La relatrice [ACCOTO](#) (M5S) illustra la seguente proposta di parere sul testo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e preso atto degli elementi informativi trasmessi dal Governo, secondo cui: in relazione all'articolo 2, che dispone l'adeguamento della disciplina dell'ordinamento penitenziario di cui alla legge n. 354 del 1975, inerente alla materia della concessione di permessi e dell'applicazione della misura della detenzione domiciliare, si assicura che le attività degli organi preposti al rilascio dei predetti pareri si concretizzano in attività rientranti nei compiti e nelle funzioni istituzionali ordinarie, senza aggravio di oneri per la finanza pubblica; con riferimento all'articolo 3, recante previsioni normative sul deposito e sulla comunicazione in forma telematica di atti e documenti giudiziari, viene confermata la sostenibilità degli interventi di informatizzazione in ambito penale attraverso le risorse finanziarie indicate nella relazione tecnica per le spese di funzionamento e di investimento per l'innovazione tecnologica in materia informatica e telematica dell'intera amministrazione della giustizia; con riguardo all'articolo 6 sugli oneri per il tracciamento informatico dei contatti ravvicinati dei soggetti contagiati dal coronavirus, si rappresenta che è stata stipulata una specifica convenzione tra il Commissario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza, il Ministero della salute, il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio e la SOGEI Spa volta ad istituire un piattaforma unica nazionale per la gestione del sistema di allerta Covid-19. Al riguardo, viene specificato che la SOGEI si è impegnata a provvedere alle attività connesse alla convenzione con le risorse umane e tecniche nella propria disponibilità e a operare a titolo gratuito; sempre in merito all'articolo 6, si fa presente che all'acquisizione, per conto della SOGEI, dei beni e servizi eventualmente occorrenti per lo svolgimento delle predette attività provvederà il Commissario straordinario sostenendo i relativi oneri nei limiti della dotazione individuata dal comma 7 del medesimo articolo 6; nel presupposto che le risorse di cui all'articolo 6, comma 7 (1,5 milioni di euro per il 2020) già versate sull'apposita contabilità speciale intestata al Commissario siano ancora disponibili e che il loro utilizzo non pregiudichi interventi già avviati o programmati a valere sulle medesime somme, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo."

Il sottosegretario di Stato Simona Flavia MALPEZZI esprime un avviso conforme alla relatrice.

Interviene la senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az), per segnalare criticità di ordine finanziario in merito all'articolo 1 del provvedimento in esame che richiederebbe l'assunzione di personale specializzato e formato per l'espletamento dei relativi adempimenti tecnici: a tale riguardo, rammenta che il proprio gruppo ha presentato l'emendamento 1.3.

Con riguardo invece agli articoli 2 e 3 ribadisce la necessità che le opportune cure mediche vengano garantite in sede di regime di detenzione, evitando la scarcerazione di detenuti condannati per gravi reati.

Il PRESIDENTE osserva come la relazione tecnica al decreto-legge specifichi il carattere ordinamentale dell'articolo 1, motivandone l'invarianza di oneri per la finanza pubblica.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento e verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere avanzata dalla relatrice, viene approvata.

La relatrice [ACCOTO](#) (M5S) illustra quindi gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 1, che occorre richiedere la relazione tecnica per verificare la corretta quantificazione degli oneri della proposta 1.3, che prevede che ogni singola procura debba essere dotata di personale specializzato e formato per l'espletamento dei relativi adempimenti tecnici funzionali alla realizzazione delle finalità del decreto legislativo n. 216 del 2017 (disposizioni in materia di intercettazioni). Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 1.0.2 che riduce da dieci a sette anni la durata massima del collocamento fuori ruolo dei magistrati e avvocati dello Stato. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 2, richiede la relazione tecnica sulla proposta 2.0.1 del Governo, che comunque risulta sostanzialmente corrispondente al decreto-legge n. 29 del 2020 (A.S. 1799) all'esame della Commissione giustizia. Richiede la relazione tecnica per verificare la corretta quantificazione degli oneri e la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura dell'emendamento 2.0.3 che esonera gli assegnatari di alloggi collettivi di servizio per il personale del Corpo di polizia penitenziaria dal pagamento degli oneri accessori per l'utilizzo degli stessi alloggi. Occorre valutare, anche attraverso l'acquisizione di apposita relazione tecnica, la portata finanziaria dell'emendamento 2.0.4 che modifica la disciplina sulla destinazione alle pubbliche amministrazioni di immobili già adibiti ad edilizia giudiziaria. Chiede chiarimenti sulla portata finanziaria della proposta 2.0.10 recante l'interpretazione autentica della norma in base alla quale il personale della polizia penitenziaria ha facoltà di pernottare in caserma a titolo gratuito, compatibilmente con la disponibilità di locali. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.

Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 3, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 3.56 che disciplina i rapporti tra Equitalia Giustizia Spa e Poste Italiane, ai fini della gestione dei flussi finanziari che affluiscono sul conto acceso presso la Tesoreria dello Stato e intestato alla medesima Equitalia Giustizia. Comportano minori entrate gli analoghi emendamenti 3.60, 3.61 e 3.62. Richiede la relazione tecnica per verificare gli effetti finanziari dell'emendamento 3.0.3. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 4, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 4.13 che inserisce i collegamenti da remoto con gli avvocati tra i contenuti delle misure che i responsabili degli uffici giudiziari sono tenuti ad adottare per lo svolgimento delle udienze nel periodo di emergenza epidemiologica, nonché come modalità di trattazione delle controversie nel processo amministrativo. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 5, richiede la relazione tecnica sulle analoghe proposte 5.1, 5.4, 5.5 e 5.6, relative al controllo della Corte dei conti sui contratti secretati e ai giudizi pensionistici, anche al fine di verificarne la compatibilità con la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 7 del decreto-legge. Comporta maggiori oneri l'emendamento 5.0.1. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 5.0.3 riguardante il trattenimento e il richiamo in servizio di medici e magistrati. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 5.

Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 6, occorre valutare la compatibilità delle proposte 6.2 e 6.0.1 con il limite massimo delle risorse (1,5 milioni di euro per il 2020) utilizzate a copertura dal comma 7 dell'articolo 6. Sembra comportare maggiori oneri la proposta 6.26 che, sopprimendo il limite temporale del 2020 nell'utilizzo dell'applicazione e della piattaforma, trasforma l'onere a regime. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 6.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 7, comportano maggiori oneri le proposte 7.0.2 e 7.0.5. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il sottosegretario di Stato Simona Flavia MALPEZZI chiede di tenere accantonato l'esame degli emendamenti segnalati dalla relatrice riferiti agli articoli 1, 4 e 6, sui quali è in corso un approfondimento istruttorio.

In merito alle proposte emendative riferite all'articolo 2, consegna la relazione tecnica,

positivamente verificata, sull'emendamento 2.0.1, mentre chiede l'accantonamento delle altre proposte emendative segnalate all'articolo 2.

Passando agli emendamenti all'articolo 3, concorda con l'onerosità delle proposte 3.60, 3.61 e 3.62, mentre chiede di accantonare i rimanenti emendamenti all'articolo 3.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 5, esprime un avviso contrario, per maggiori oneri, sull'emendamento 5.0.1, chiedendo invece di accantonare gli altri emendamenti all'articolo 5 segnalati dalla relatrice.

Da ultimo, con riguardo agli emendamenti segnalati dalla relatrice all'articolo 7, concorda con l'onerosità delle proposte 7.0.2 e 7.0.5.

La relatrice [ACCOTO](#) (M5S) propone di tenere accantonato l'esame della proposta 2.0.1, in relazione alla quale sono stati preannunciati subemendamenti.

La senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) chiede chiarimenti circa la valutazione di onerosità degli emendamenti 7.0.2 e 7.0.5.

Il PRESIDENTE osserva come l'emendamento 7.0.5 preveda l'obbligo anche per strutture pubbliche di installare sistemi di videosorveglianza.

In merito invece all'emendamento 7.0.2, osserva come esso preveda ulteriori adempimenti a carico del Tribunale per i minorenni, che potrebbero non essere compatibili con l'invarianza di oneri, suggerendo comunque l'accantonamento della proposta per un approfondimento.

La relatrice [ACCOTO](#) (M5S), alla luce del dibattito svoltosi, propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.60, 3.61, 3.62, 5.0.1 e 7.0.5. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti, ad eccezione delle proposte 1.3, 1.0.2, 2.0.1, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.10, 3.56, 3.0.3, 4.13, 5.1, 5.4, 5.5, 5.6, 5.0.3, 6.2, 6.0.1, 6.26 e 7.0.2, sulle quali l'esame resta sospeso. L'esame è altresì sospeso sugli ulteriori emendamenti dei relatori 1.0.5, 2.0.11 e 2.0.12, nonché sui subemendamenti riferiti all'emendamento 2.0.1."

Posta in votazione, la proposta di parere risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1800) Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, recante misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con presupposti e condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 26 maggio.

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e preso atto degli elementi informativi forniti dal Governo, da cui risulta che: in relazione al comma 2 dell'articolo 1, viene confermato che la riduzione del fondo di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 196 del 2009 non compromette le finalità dello stesso, facendosi altresì presente che l'utilizzo di tale fondo a copertura si è consolidato negli anni, trovando riscontro positivo nell'esame parlamentare di diversi

provvedimenti; con riferimento ai successivi commi 5 e 6, si assicura che tutte le regioni e le province autonome, a seguito di audizione preliminare, sulla base del primo sintetico protocollo metodologico, hanno deciso di partecipare all'indagine, condividendone scopi e metodologia, e viene data indicazione, mediante tabella, delle regioni che, a seguito dell'ulteriore definizione dei dettagli dell'indagine, hanno deciso di avvalersi del supporto della Croce Rossa Italiana, e di quelle che invece effettueranno tali attività con le risorse disponibili a legislazione vigente, ricorrendo ai propri centri; con riguardo al comma 15, secondo e terzo periodo, si conferma la disponibilità delle risorse in capo alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario nonché l'assenza di pregiudizi a carico di interventi avviati o programmati da parte del medesimo Commissario, e si assicura che l'onere per la conservazione dei campioni, pari a 45.000 euro annui per cinque anni, graverà sulle risorse della medesima contabilità speciale; in merito al comma 14, che autorizza l'Istat a conferire dieci incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa, per i profili di quantificazione degli oneri vengono forniti elementi di dettaglio attraverso il richiamo alla disciplina interna e la predisposizione di una scheda tecnica illustrativa; per i profili di copertura, si precisa che le risorse saranno garantite da risparmi di spesa rinvenibili all'interno del bilancio dell'Istat per il tramite di apposite variazioni, non essendo necessario attingere all'avanzo libero di bilancio, fornendosi al riguardo ulteriori elementi informativi sul bilancio di previsione 2020; si concorda infine con l'introduzione del riferimento all'esercizio finanziario 2020 in relazione all'autorizzazione della spesa di 385.000 euro; nel presupposto della sostenibilità degli oneri, per le regioni che hanno scelto di ricorrere ai propri centri per le indagini di cui ai commi 5 e 6, con le risorse disponibili a legislazione vigente, richiamandosi al riguardo quanto stabilito dall'articolo 19 della legge 196 del 2009; nel presupposto, altresì, della adeguata e coerente modulazione temporale della copertura relativa alle autorizzazioni di spesa di cui al secondo e terzo periodo del comma 15 dell'articolo 1, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, al comma 14 dell'articolo 1, dopo le parole: "385.000 euro", delle seguenti: "per l'anno 2020".

Rappresenta quindi la necessità di evitare che il parere sul testo impatti sulla valutazione di alcune proposte emendative, ricordando al riguardo che gli adempimenti legati all'effettuazione dei test sierologici saranno svolti in tutta Italia, sulla base però di modalità differenziate. Infatti, in quattordici regioni tale servizio sarà svolto dalla Croce Rossa Italiana e in quattro regioni dalle strutture regionali a ciò deputate, mentre, in altre tre regioni, vi sarà una gestione mista da parte della Croce Rossa Italiana e delle strutture regionali.

Ferma restando la congruità delle coperture del decreto-legge, sarebbe quindi opportuno chiarire per quali motivi sia disposto un finanziamento di 1,7 milioni di euro in favore della Croce Rossa Italiana quando il medesimo servizio, in alcune regioni, verrà svolto dalle strutture regionali senza la destinazione di risorse aggiuntive.

Il sottosegretario di Stato Simona Flavia MALPEZZI evidenzia come i rilievi formulati dal relatore siano alla base dell'emendamento 1.7 sul quale la valutazione attuale del Ministero dell'economia e delle finanze è contraria anche in considerazione del fatto che lo svolgimento degli adempimenti del decreto è rimesso alla Croce rossa che svolge le proprie funzioni anche attraverso personale volontario. Rappresenta comunque la disponibilità ad un approfondimento sulla questione sollevata dal relatore e ripresa nell'emendamento 1.7, anche al fine di acquisire l'avviso del Ministero della salute.

Il RELATORE ritiene necessario un approfondimento, proprio in considerazione del fatto che viene disposto uno stanziamento di 1,7 milioni di euro in favore della Croce Rossa, mentre vi sono quattro regioni che si faranno carico dell'attuazione del decreto con risorse proprie.

Il sottosegretario di Stato Simona Flavia MALPEZZI esprime quindi un avviso conforme sul parere del relatore riguardante il testo del decreto-legge.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta ai voti ed approvata.

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) illustra quindi gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare, eventualmente con apposita relazione tecnica, l'emendamento 1.1, che sostituisce la realizzazione di un'apposita piattaforma tecnologica con l'adeguamento degli strumenti informatici a disposizione del Ministero della salute. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 1.3 (che prevede risorse aggiuntive per analisi sierologiche per i familiari del personale sanitario) e 1.4 (che dispone risorse aggiuntive per analisi sierologiche per gli operatori sanitari). Occorre valutare, eventualmente con apposita relazione tecnica, gli effetti finanziari dell'emendamento 1.7, che sostituisce, ai fini della verifica della disponibilità dei singoli all'effettuazione delle analisi sierologiche, la Croce Rossa Italiana con i Dipartimenti di prevenzione delle ASL. Occorre valutare l'emendamento 1.11 che prevede che il consenso all'utilizzo dei dati sia effettuato attraverso l'invio e la restituzione dell'informativa a mezzo raccomandata. Occorre valutare, altresì, la portata finanziaria della proposta 1.16 che obbliga i soggetti i cui campioni risultano positivi a sottoporsi al test molecolare basato sull'identificazione di RNA virale. Occorre valutare, inoltre, l'emendamento 1.19 che sopprime il comma 14, al fine di appurare se l'Istat sia in grado di attuare i compiti previsti dall'articolo 1 a prescindere dal conferimento degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria prevista dall'emendamento 1.20, ferma restando la necessità di sostituire la parola "economiche" con "finanziarie". Richiede la relazione tecnica sugli identici emendamenti 1.0.1 e 1.0.2 in materia di stabilizzazione del personale sanitario. Non ha osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Simona Flavia MALPEZZI riepiloga le considerazioni precedentemente svolte sull'emendamento 1.7, ribadendo allo stato una valutazione contraria, ferma restando la disponibilità ad un approfondimento istruttorio.

Con riguardo all'emendamento 1.1 rappresenta la necessità di acquisire la relazione tecnica ai fini della corretta quantificazione degli oneri.

In merito agli emendamenti 1.3 e 1.4, formula un avviso contrario per maggiori oneri. Esprime quindi un avviso contrario sugli emendamenti 1.11 e 1.16 per assenza di relazione tecnica.

Formula invece un avviso non ostativo sugli emendamenti 1.19, 1.0.1 e 1.0.2. Sulla proposta 1.20 formula un avviso di nulla osta, concordando con la necessità di sostituire la parola: "economiche" con: "finanziarie".

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) propone pertanto l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.3, 1.4, 1.11 e 1.16. Sull'emendamento 1.20, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione della parola: "economiche" con la seguente: "finanziarie". Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti, ad eccezione della proposta 1.7, su cui l'esame resta sospeso."

Posta in votazione, la proposta di parere del relatore viene approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1745) FERRAZZI ed altri. - Disposizioni per favorire i processi di riciclaggio del polietilentereftalato utilizzato negli imballaggi per alimenti
(Parere alla 13ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, trattandosi di disposizioni di contenuto ordinamentale, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario di Stato Simona Flavia MALPEZZI si riserva di acquisire l'avviso del Governo sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1384) Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, fatto a Strasburgo il 10 ottobre 2018

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario di Stato Simona Flavia MALPEZZI si riserva di acquisire l'avviso del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1403) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Quito il 25 novembre 2015

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [MANCA](#) (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, attesa la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 3 del disegno di legge in esame, che occorre chiedere conferma che dal libero trasferimento delle eccedenze di introiti, spettante ai vettori aerei designati da ciascuna Parte Contraente, di cui all'articolo 15 dell'Accordo, non derivino effetti di minor gettito.

Il sottosegretario di Stato Simona Flavia MALPEZZI fornisce rassicurazioni circa l'assenza di effetti di minor gettito.

Il relatore [MANCA](#) (*PD*), alla luce della rassicurazione fornita dal Governo, propone pertanto l'approvazione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere risulta approvata.

(1508) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo di Giamaica per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocolli, fatto a Kingston il 19 gennaio 2018, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [FANTETTI](#) (*FIBP-UDC*), alla luce della rassicurazione fornita dal Governo, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare l'opportunità di acquisire, ove disponibili, i dati delle dichiarazioni 2019, riferite all'anno di imposta 2018, al fine di verificare la perdurante assenza di effetti sul gettito.

Il sottosegretario di Stato Simona Flavia MALPEZZI conferma che dall'analisi delle dichiarazioni dei redditi del 2019, riferiti all'anno di imposta 2018, non emergono variazioni dei flussi reddituali, confermando l'invarianza del gettito.

Il relatore [FANTETTI](#) (*FIBP-UDC*) propone pertanto l'approvazione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(1588) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana, fatto a Roma il 13 febbraio 2019; b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana di assistenza giudiziaria reciproca in materia penale, fatto a Roma il 13 febbraio 2019

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il senatore [DAMIANI](#) (*FIBP-UDC*), in sostituzione del relatore Saccone, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre chiedere conferma che dagli articoli 7, 8 e 14 del Trattato di estradizione, considerati onerosi dall'articolo 3 del disegno di legge e non contemplati dalla relazione tecnica, non derivino ulteriori oneri rispetto alla legislazione vigente. Analoga conferma si chiede per l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Trattato di assistenza giudiziaria relativo alle spese per le autorità competenti riferite all'articolo 10, comma 3. Inoltre, chiede conferma della congruità dello stanziamento per la copertura degli oneri connessi alle comparizioni mediante videoconferenza, di cui all'articolo 12 del Trattato di assistenza giudiziaria. Da ultimo, pur rientrando il provvedimento in esame nell'elenco dei cosiddetti "accantonamenti slittati" ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge di contabilità, occorre valutare comunque l'aggiornamento della decorrenza temporale dell'onere e della relativa copertura all'annualità 2020 e al triennio 2020-2022.

Il sottosegretario di Stato Simona Flavia MALPEZZI fornisce rassicurazioni circa il fatto che dalle prescrizioni di cui agli articoli 7, 8 e 14 del Trattato di estradizione non deriveranno oneri nuovi o maggiori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente.

Con riferimento all'articolo 21, comma 1, lettera c), del Trattato di assistenza giudiziaria assicura che gli oneri previsti sono già contemplati nell'ambito delle spese di missione, non gravando ulteriormente sulla finanza pubblica.

In merito poi all'articolo 12 del Trattato di assistenza giudiziaria sul sistema delle videoconferenze, conferma la corretta quantificazione dell'onere e la congruità della relativa copertura.

Concorda infine con l'aggiornamento della decorrenza temporale degli oneri e della copertura finanziaria di cui all'articolo 3 del disegno di legge.

Sulla base dell'interlocuzione tenutasi con la rappresentante del Governo, il senatore [DAMIANI](#) (*FIBP-UDC*), in funzione di relatore, propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modificazioni, da apportare all'articolo 3, comma 1: le parole: "dall'anno 2019", siano sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "dall'anno 2020"; le parole: "bilancio triennale 2019-2021", siano sostituite dalle seguenti: "bilancio triennale 2020-2022"; le parole: "per l'anno 2019", siano sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2020".".

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere risulta approvata.

(1701) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Roma il 26 gennaio 2018*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [CALANDRINI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che sarebbe opportuno, al fine di confermare l'invarianza degli effetti sul gettito, acquisire, ove disponibile, l'aggiornamento delle stime riferite alle dichiarazioni fiscali relative all'anno 2016, sulla base dei dati delle dichiarazioni riguardanti periodi di imposta più recenti.

Il sottosegretario di Stato Simona Flavia MALPEZZI si riserva di fornire le risposte ai rilievi illustrati dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1385) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materie di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019*
(Parere alla 3ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 26 maggio.

Il sottosegretario di Stato Simona Flavia MALPEZZI mette a disposizione una nota istruttoria sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1721) *Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019*
(Relazione alla 14ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 maggio.

Il sottosegretario di Stato Simona Flavia MALPEZZI mette a disposizione una nota istruttoria sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1812) *Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*
(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 26 maggio.

Il sottosegretario Simona Flavia MALPEZZI fa presente che sul provvedimento in titolo si è in attesa di elementi istruttori dalle amministrazioni ministeriali competenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

1.4.2.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 287 (pom.) del 09/06/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 9 GIUGNO 2020
287ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 19,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(1745) FERRAZZI ed altri. - Disposizioni per favorire i processi di riciclaggio del polietilentereftalato utilizzato negli imballaggi per alimenti
(Parere alla 13ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 giugno.

Il relatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) riepiloga la relazione svolta lo scorso 3 giugno, ribadendo che, alla luce del carattere ordinamentale del provvedimento, non sembrerebbero emergere criticità di ordine finanziario.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA fa presente come sia in corso una verifica istruttoria da parte della Ragioneria generale dello Stato finalizzata a valutare gli eventuali riflessi del provvedimento sul gettito atteso dalla cosiddetta *plastic tax*.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) evidenzia come le preoccupazioni espresse dalla rappresentante del Governo possano essere superate dal momento che viene paventato soltanto un possibile onere indiretto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1800) Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, recante misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2
(Parere alla 12ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) illustra gli ulteriori emendamenti 1.12 (testo 2), 1.200 e 1.0.100, nonché il subemendamento 1.200/1, riferiti al disegno di legge in titolo.

Per quanto di competenza, fa presente che non vi sono osservazioni sugli emendamenti 1.12 (testo 2) e 1.200, nonché sul subemendamento 1.200/1. Con riguardo alla proposta 1.0.100, che incrementa da sei a quindici unità il limite massimo di incarichi a tempo determinato che il Ministero della difesa può conferire per il profilo di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica, richiede la relazione tecnica per verificare la corretta quantificazione degli oneri, nonché conferma della disponibilità e della natura di parte corrente delle risorse poste a copertura degli oneri.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA concorda con il relatore circa l'assenza di oneri derivanti dagli emendamenti 1.12 (testo 2) e 1.200, nonché dal subemendamento 1.200/1.

Consegna poi la relazione tecnica positivamente verificata sulla proposta 1.0.100.

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti 1.12 (testo 2), 1.200, 1.200/1 e 1.0.100, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Posta in votazione, la proposta di parere risulta approvata.

(1800) Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, recante misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo con presupposti e condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti)

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, proponendo di ribadire il seguente parere già espresso per la Commissione di merito: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e preso atto degli elementi informativi forniti dal Governo, da cui risulta che: in relazione al comma 2 dell'articolo 1, viene confermato che la riduzione del fondo di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 196 del 2009 non compromette le finalità dello stesso, facendosi altresì presente che l'utilizzo di tale fondo a copertura si è consolidato negli anni, trovando riscontro positivo nell'esame parlamentare di diversi provvedimenti; con riferimento ai successivi commi 5 e 6, si assicura che tutte le regioni e le province autonome, a seguito di audizione preliminare, sulla base del primo sintetico protocollo metodologico, hanno deciso di partecipare all'indagine, condividendone scopi e metodologia, e viene data indicazione, mediante tabella, delle regioni che, a seguito dell'ulteriore definizione dei dettagli dell'indagine, hanno deciso di avvalersi del supporto della Croce Rossa Italiana, e di quelle che invece effettueranno tali attività con le risorse disponibili a legislazione vigente, ricorrendo ai propri centri; con riguardo al comma 15, secondo e terzo periodo, si conferma la disponibilità delle risorse in capo alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario nonché l'assenza di pregiudizi a carico di interventi avviati o programmati da parte del medesimo Commissario, e si assicura che l'onere per la conservazione dei campioni, pari a 45.000 euro annui per cinque anni, graverà sulle risorse della medesima contabilità speciale; in merito al comma 14, che autorizza l'Istat a conferire dieci incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa, per i profili di quantificazione degli oneri vengono forniti elementi di dettaglio attraverso il richiamo alla disciplina interna e la predisposizione di una scheda tecnica illustrativa; per i profili di copertura, si precisa che le risorse saranno garantite da risparmi di spesa rinvenibili all'interno del

bilancio dell'Istat per il tramite di apposite variazioni, non essendo necessario attingere all'avanzo libero di bilancio, fornendosi al riguardo ulteriori elementi informativi sul bilancio di previsione 2020; si concorda infine con l'introduzione del riferimento all'esercizio finanziario 2020 in relazione all'autorizzazione della spesa di 385.000 euro; nel presupposto della sostenibilità degli oneri, per le regioni che hanno scelto di ricorrere ai propri centri per le indagini di cui ai commi 5 e 6, con le risorse disponibili a legislazione vigente, richiamandosi al riguardo quanto stabilito dall'articolo 19 della legge 196 del 2009; nel presupposto, altresì, della adeguata e coerente modulazione temporale della copertura relativa alle autorizzazioni di spesa di cui al secondo e terzo periodo del comma 15 dell'articolo 1, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, al comma 14 dell'articolo 1, dopo le parole: "385.000 euro", delle seguenti: "per l'anno 2020".

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.3, 1.4, 1.7, 1.11 e 1.16. Sull'emendamento 1.20, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione della parola: "economiche", con la seguente: "finanziarie".

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

(1786) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta COVID-19

(Parere alla 2a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 giugno.

La relatrice [ACCOTO](#) (M5S) fa presente che si tratta degli emendamenti accantonati nella seduta del 4 giugno e delle ulteriori riformulazioni, nonché dei subemendamenti agli emendamenti dei relatori riferiti al disegno di legge in titolo.

Per quanto di competenza, con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 1, fa presente che non vi sono osservazioni sull'emendamento dei relatori 1.0.5. Osserva che non vi sono osservazioni sui subemendamenti 1.0.5/1, 1.0.5/2 e 1.0.5/3. Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 2, fa presente che è stato segnalato dal Governo l'emendamento 2.8, che eleva da settanta a settantacinque anni l'età per poter accedere alla detenzione domiciliare. Chiede poi conferma che le misure per il reinserimento sociale di cui al subemendamento 2.0.1/13 possano essere attuate con le risorse a legislazione vigente. Richiede la relazione tecnica per verificare la corretta quantificazione degli oneri e la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura dell'emendamento 2.0.3 che esonera gli assegnatari di alloggi collettivi di servizio per il personale del Corpo di polizia penitenziaria dal pagamento degli oneri accessori per l'utilizzo degli stessi alloggi. Osserva che non vi sono osservazioni sulla proposta 2.0.1/10/1. Rileva che occorre valutare, anche attraverso l'acquisizione di apposita relazione tecnica, la portata finanziaria dell'emendamento 2.0.4 che modifica la disciplina sulla destinazione alle pubbliche amministrazioni di immobili già adibiti ad edilizia giudiziaria.

Chiede poi chiarimenti sulla portata finanziaria della proposta 2.0.10 recante l'interpretazione autentica della norma in base alla quale il personale della polizia penitenziaria ha facoltà di pernottare in caserma a titolo gratuito, compatibilmente con la disponibilità di locali. Rileva che non vi sono

osservazioni sugli emendamenti dei relatori 2.0.11 e 2.0.12. Non vi sono inoltre osservazioni sui subemendamenti 2.0.11/1 e 2.0.11/2.

Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 3, osserva che sono stati segnalati dal Governo gli identici emendamenti 3.35 e 3.59 che prevedono la possibilità di disporre la mediazione finalizzata alla risoluzione delle controversie civili, anche sulla base di appositi protocolli di intesa tra gli uffici giudiziari, l'ordine degli avvocati, le associazioni professionali e le università. Rileva inoltre che non vi sono osservazioni sull'emendamento 3.0.2 (testo 2). Richiede la relazione tecnica per verificare gli effetti finanziari dell'emendamento 3.0.3. Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 4, fa presente che occorre valutare la portata finanziaria della proposta 4.13 che inserisce i collegamenti da remoto con gli avvocati tra i contenuti delle misure che i responsabili degli uffici giudiziari sono tenuti ad adottare per lo svolgimento delle udienze nel periodo di emergenza epidemiologica, nonché come modalità di trattazione delle controversie nel processo amministrativo.

Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 5, richiede la relazione tecnica sulle analoghe proposte 5.1, 5.4, 5.5 e 5.6, relative al controllo della Corte dei conti sui contratti secretati e ai giudizi pensionistici, anche al fine di verificarne la compatibilità con la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 7 del decreto-legge. Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 6, fa presente che non vi sono osservazioni sulla proposta 6.1 (testo 2). Rileva che occorre valutare la compatibilità della proposta 6.2 con il limite massimo delle risorse (1,5 milioni di euro per il 2020) utilizzate a copertura dal comma 7 dell'articolo 6. Osserva che sono stati segnalati dal Governo gli emendamenti 6.7 (secondo cui il Ministero della salute deve individuare un soggetto responsabile per la protezione dei dati personali), 6.8 (che individua nel Ministero della salute il responsabile della cancellazione dei dati) e 6.10 (in base al quale il Ministro della salute assicura la conservazione separata delle eventuali informazioni aggiuntive che possano influire sull'attribuzione dei dati a un interessato specifico).

Segnala che sembra comportare maggiori oneri la proposta 6.26 che, sopprimendo il limite temporale del 2020 nell'utilizzo dell'applicazione e della piattaforma, trasforma l'onere a regime. E' stato inoltre segnalato dal Governo l'emendamento 6.31 che prevede che il Ministero della salute assicuri le iniziative e gli investimenti necessari al potenziamento del sistema di individuazione dei contagiati e di rilevamento della loro evoluzione sanitaria. Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 7, fa presente che occorre verificare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui alla proposta 7.0.2 (testo 2). Osserva che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 7.0.5 (testo 2), al fine di verificare la corretta quantificazione degli oneri e la congruità della copertura.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA con riferimento agli emendamenti all'articolo 1 segnalati dalla relatrice anche nelle precedenti sedute, esprime un avviso contrario sulla proposta 1.3 (testo 2) per inidoneità della copertura, mentre chiede di accantonare l'emendamento 1.0.5, sul quale si è in attesa di una relazione tecnica.

Si esprime in senso non ostativo sui subemendamenti 1.0.5/1, 1.0.5/2 e 1.0.5/3.

La senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) chiede di accantonare l'esame dell'emendamento 1.3 (testo 2), in vista di una possibile riformulazione.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA si sofferma quindi sugli emendamenti all'articolo 2 segnalati dalla relatrice anche nelle precedenti sedute, esprimendo un avviso non ostativo sulle proposte 2.8, 2.0.1/10/1, 2.0.4, 2.0.11, 2.0.12, 2.0.11/1 e 2.0.11/2.

Si esprime in senso contrario sull'emendamento 2.0.1/13 per mancanza di relazione tecnica, mentre chiede di accantonare la proposta 2.0.3 sulla quale si è in attesa di acquisire la relazione tecnica.

Da ultimo, si esprime in senso contrario sull'emendamento 2.0.10.

Passando all'esame degli emendamenti all'articolo 3 segnalati dalla relatrice anche nelle precedenti sedute, si esprime in senso non ostativo sulle proposte 3.35, 3.59, 3.0.2 (testo 2) e 3.0.3.

In merito all'articolo 4, formula un avviso contrario sulla proposta 4.13, per assenza di relazione tecnica.

In merito agli emendamenti all'articolo 5, subordina l'avviso non ostativo sulle proposte 5.1, 5.4 e 5.5 all'inserimento di una modifica volta a specificare le modalità di esercizio del controllo svolto dalla Corte dei Conti. Si esprime, invece, in senso non ostativo sull'emendamento 5.6.

Relativamente agli emendamenti all'articolo 6, concorda con l'assenza di osservazioni sulla proposta 6.1 (testo 2), mentre formula un avviso contrario, per mancanza di relazione tecnica, sugli emendamenti 6.2, 6.7, 6.8, 6.10 e 6.31. Sull'emendamento 6.26 esprime un avviso contrario per oneri non correttamente quantificati né coperti.

In merito agli emendamenti segnalati all'articolo 7, formula un avviso contrario sulla proposta 7.0.2 (testo 2), rilevando la necessità di acquisire la relazione tecnica per suffragare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria.

L'avviso è altresì contrario sull'emendamento 7.0.5 (testo 2), in quanto la copertura finanziaria risulta già utilizzata da un'altra disposizione di legge.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) interviene sull'emendamento 7.0.2 (testo 2) chiedendone l'accantonamento, dal momento che esso disciplina attività già svolte dalle strutture giudiziarie esistenti, ossia i tribunali per i minorenni, attraverso le risorse umane e finanziarie a loro disposizione. Ne consegue l'infondatezza delle perplessità del Governo sulla sostenibilità della clausola di neutralità finanziaria.

Con riferimento all'emendamento 7.0.5 (testo 2), fa presente che esso reca una misura indispensabile che corrisponde al contenuto di due disegni di legge volti a predisporre sistemi di videosorveglianza nelle strutture educative e assistenziali.

Chiede quindi al Governo di collaborare nella formulazione di una copertura finanziaria adeguata.

Il senatore [ZULIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ricorda che, durante il precedente Governo, la maggioranza aveva individuato le risorse finanziarie adeguate a finanziare un fondo destinato alla predisposizione degli strumenti di videosorveglianza.

Chiede quindi all'attuale maggioranza e al Governo uno sforzo di sincerità, dal momento che le risorse finanziarie possono essere facilmente individuate, se sussiste la volontà politica di portare avanti tali iniziative.

Ricorda peraltro che i sistemi di videosorveglianza sono utili a tutelare i diritti delle persone più deboli e dei bambini, giudicando peraltro infondati i timori, pur legittimi, di una violazione della *privacy*.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA fa presente che il proprio avviso contrario esula da valutazioni di merito, ma si basa sulla constatazione tecnica derivante dal fatto che l'emendamento 7.0.5 (testo 2) utilizza, come mezzo di copertura, risorse già utilizzate da un'altra previsione normativa.

La senatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede quale sia stata la destinazione delle risorse messe a disposizione dalla precedente maggioranza per i sistemi di videosorveglianza, rappresentando l'esigenza indilazionabile di garantirne un celere utilizzo.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA rammenta come le risorse a cui fanno riferimento i senatori del Gruppo della Lega siano utilizzate a copertura dell'articolo 5-*septies* del decreto-legge n. 32 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019, in materia di sistemi di videosorveglianza a tutela di minori ed anziani. Ne consegue come un diverso utilizzo di tali risorse richieda prioritariamente la modifica della suddetta disposizione.

Il senatore [ZULIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*), nel ringraziare la rappresentante del Governo per le spiegazioni fornite, invita il Governo e la maggioranza ad assumere una linea politica chiara circa l'installazione dei sistemi di videosorveglianza nelle scuole e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) osserva incidentalmente che la predisposizione di strumenti di

videosorveglianza può risultare utile anche nell'ambito degli interventi di contrasto dell'emergenza epidemiologica.

Il [PRESIDENTE](#) reputa opportuno mantenere una valutazione contraria sull'emendamento 7.0.5 (testo 2), ferma restando la possibilità di valutarne ulteriori riformulazioni.

Con riguardo all'emendamento 7.0.2 (testo 2), accoglie la richiesta di accantonamento avanzata dal senatore Pillon, per un supplemento istruttorio.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) osserva come l'emendamento 7.0.2 (testo 2) comporti comunque, in capo al tribunale per i minorenni, l'esercizio di attività circostanziate che potrebbero risultare incompatibili con la clausola di invarianza finanziaria.

Alla luce del dibattito svoltosi, la relatrice [ACCOTO](#) (M5S) propone pertanto l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti accantonati nella seduta del 4 giugno, le ulteriori riformulazioni e i subemendamenti agli emendamenti dei relatori, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.0.1/13, 2.0.10, 4.13, 6.2, 6.7, 6.8, 6.10, 6.26, 6.31 e 7.0.5 (testo 2). Sull'emendamento 5.1, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, al comma 1-bis, dopo il primo periodo, del seguente: "La predetta Sezione centrale si avvale di una struttura di supporto di livello non dirigenziale, nell'ambito della vigente dotazione organica del personale amministrativo e della magistratura contabile.". Sull'emendamento 5.4, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, al comma 1-bis, dopo il primo periodo, del seguente: "La predetta Sezione centrale si avvale di una struttura di supporto di livello non dirigenziale, nell'ambito della vigente dotazione organica del personale amministrativo e della magistratura contabile.". Sull'emendamento 5.5, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, al comma 1-bis, dopo il primo periodo, del seguente: "La predetta Sezione centrale si avvale di una struttura di supporto di livello non dirigenziale, nell'ambito della vigente dotazione organica del personale amministrativo e della magistratura contabile.". Il parere è non ostativo sugli emendamenti 1.0.5/1, 1.0.5/2, 1.0.5/3, 2.8, 2.0.1/10/1, 2.0.4, 2.0.11, 2.0.12, 2.0.11/1, 2.0.11/2, 3.35, 3.59, 3.0.2 (testo 2), 3.0.3, 5.6 e 6.1 (testo 2). L'esame resta sospeso sulle proposte 1.3 (testo 2), 1.0.5, 2.0.3 e 7.0.2 (testo 2).

La senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) dichiara il voto contrario del proprio Gruppo.

Messa in votazione, la proposta di parere risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1786) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta COVID-19

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo con presupposto. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La relatrice [ACCOTO](#) (M5S) propone di ribadire anche per l'Assemblea il parere sul testo del provvedimento in titolo già espresso per la Commissione di merito: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e preso atto degli elementi informativi trasmessi dal Governo, secondo cui: in relazione all'articolo 2, che dispone

l'adeguamento della disciplina dell'ordinamento penitenziario di cui alla legge n. 354 del 1975, inerente alla materia della concessione di permessi e dell'applicazione della misura della detenzione domiciliare, si assicura che le attività degli organi preposti al rilascio dei predetti pareri si concretizzano in attività rientranti nei compiti e nelle funzioni istituzionali ordinarie, senza aggravio di oneri per la finanza pubblica; con riferimento all'articolo 3, recante previsioni normative sul deposito e sulla comunicazione in forma telematica di atti e documenti giudiziari, viene confermata la sostenibilità degli interventi di informatizzazione in ambito penale attraverso le risorse finanziarie indicate nella relazione tecnica per le spese di funzionamento e di investimento per l'innovazione tecnologica in materia informatica e telematica dell'intera amministrazione della giustizia; con riguardo all'articolo 6 sugli oneri per il tracciamento informatico dei contatti ravvicinati dei soggetti contagiati dal coronavirus, si rappresenta che è stata stipulata una specifica convenzione tra il Commissario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza, il Ministero della salute, il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio e la SOGEI Spa volta ad istituire un piattaforma unica nazionale per la gestione del sistema di allerta Covid-19. Al riguardo, viene specificato che la SOGEI si è impegnata a provvedere alle attività connesse alla convenzione con le risorse umane e tecniche nella propria disponibilità e a operare a titolo gratuito; sempre in merito all'articolo 6, si fa presente che all'acquisizione, per conto della SOGEI, dei beni e servizi eventualmente occorrenti per lo svolgimento delle predette attività provvederà il Commissario straordinario sostenendo i relativi oneri nei limiti della dotazione individuata dal comma 7 del medesimo articolo 6; nel presupposto che le risorse di cui all'articolo 6, comma 7 (1,5 milioni di euro per il 2020) già versate sull'apposita contabilità speciale intestata al Commissario siano ancora disponibili e che il loro utilizzo non pregiudichi interventi già avviati o programmati a valere sulle medesime somme, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo."

La senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) annuncia il voto contrario del proprio Gruppo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dalla relatrice.

(1443) RUFÀ ed altri. - *Modifica al decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, in materia di destinazione del 5 per mille alla Guardia di finanza, alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri o al Corpo nazionale dei vigili del fuoco*

(1521) RUFÀ ed altri. - *Modifica al decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, in materia di destinazione del 5 per mille alla Guardia di finanza, alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco o al Corpo di polizia penitenziaria*

(Parere alla 6ª Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice [BOTTICI](#) (M5S) illustra il testo unificato in titolo e i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che il testo unificato non indica la quantificazione dell'onere previsto in termini di minori entrate, limitandosi a disporre che a tali oneri si provveda a decorrere dall'anno 2021, utilizzando l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 154, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015), ossia l'autorizzazione di spesa per la liquidazione della quota del 5 per mille (pari a 520 milioni di euro per l'anno 2021 e 525 milioni di euro annui a decorrere dal 2022). Al riguardo, ricorda, inoltre, che il comma 1.1 dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità e finanza pubblica) dispone che, in ogni caso, per la copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate, non possono essere utilizzate le risorse derivanti dall'autorizzazione di spesa concernente la quota del cinque per mille del gettito dell'imposta

sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 1, comma 154, della legge n. 190 del 2014, che risultino effettivamente utilizzate sulla base delle scelte dei contribuenti. Sarebbe quindi necessario, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, acquisire la relazione tecnica recante la stima della quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento, in termini di minori entrate, oltre ai dati sull'effettivo utilizzo, sulla base delle scelte dei contribuenti, della menzionata autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 154, della legge n. 190 del 2014. Relativamente agli emendamenti, occorre acquisire la relazione tecnica sulla proposta 1.1, che estende la possibilità di esercitare l'opzione del cinque per mille anche a favore del personale dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare. Occorre valutare la portata normativa ed acquisire la relazione tecnica anche sull'emendamento 1.2, che sembra vincolare fino al 70 per cento della quota del cinque per mille al finanziamento del fondo assistenza per il personale in servizio.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA fa presente che i profili di criticità finanziaria evidenziati dalla relatrice richiedono, in via preliminare, la risoluzione di una questione interpretativa circa gli effetti del testo unificato all'esame della Commissione finanze. Infatti, se lo scopo del provvedimento si esaurisce nell'indicare un'ulteriore finalizzazione dell'istituto del 5 per mille, le perplessità di ordine finanziario potrebbero essere superate da una modifica all'articolo 2, comma 2, del testo unificato volta a precisare il rispetto del limite dell'autorizzazione di spesa per il 5 per mille. Se invece il testo unificato fosse finalizzato ad estendere in via generale l'ambito applicativo dell'istituto del cinque per mille Irpef, sarebbe necessario acquisire un'apposita relazione tecnica. Rappresenta quindi l'intenzione del Governo di contribuire, presso la Commissione finanze, alla risoluzione della questione interpretativa illustrata.

La relatrice [BOTTICI](#) (M5S) ringrazia la rappresentante del Governo per i chiarimenti forniti, assicurando che si farà carico, presso la Commissione di merito, di contribuire all'individuazione di una soluzione rispetto alla questione in esame. Ritiene quindi opportuno, per il momento, non procedere alla richiesta formale di relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1087) Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per il rinnovo a tempo indeterminato dell'Accordo tra il Ministero della difesa italiano e il Ministero della difesa macedone sulla cooperazione nel campo della difesa del 9 maggio 1997, fatto a Skopje il 3 febbraio e il 23 agosto 2017

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore [DAMIANI](#) (FIBP-UDC) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che l'Accordo prevede visite ufficiali ed incontri operativi da svolgersi alternativamente in Italia e in Macedonia tra le rispettive delegazioni. La relazione tecnica stima un onere annuo di euro 1.603 negli anni in cui l'Italia è parte ospitata e di euro 840 negli anni in cui l'Italia è parte ospitante. Per quanto di competenza, con riguardo all'articolo 3 del disegno di legge, recante la copertura finanziaria, fa presente che risulta necessario, trattandosi di oneri di missione, sostituire le parole: "pari a", con le seguenti: "valutati in". Inoltre, allo scopo di confermare la corretta alternanza degli oneri nella clausola di copertura, osserva che il Governo dovrebbe assicurare che il primo anno gli incontri tra le rispettive delegazioni si terranno in Macedonia. Infine, pur rientrando il provvedimento nell'elenco dei cosiddetti "accantonamenti slittati", ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge di contabilità, rileva che occorre comunque valutare l'aggiornamento della decorrenza temporale dell'onere e della relativa copertura all'anno 2020 per gli oneri corrispondenti a euro 1.603 ad anni alterni e all'anno 2021 per quelli corrispondenti a euro 840 ad anni alterni, nonché adeguare il

riferimento dei fondi speciali al bilancio triennale 2020-2022 e all'esercizio finanziario 2020.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA concorda con il relatore circa la necessità di modificare l'articolo 3, aggiornando la decorrenza temporale dell'onere e della copertura, nonché di formulare l'onere come previsione di spesa. Fornisce poi rassicurazione circa il fatto che, nel primo anno, gli incontri delle delegazioni si svolgeranno in Macedonia.

Il relatore [DAMIANI](#) (*FIBP-UDC*) propone, pertanto, l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione dell'articolo 3, comma 1, con il seguente: "1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2 e 4 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 1.603 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2020 e a euro 840 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.".

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

(1702) Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [ZULIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, l'opportunità di chiedere conferma che alle eventuali procedure di arbitrato di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *b*), del Protocollo si possa far fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA conferma l'adeguatezza degli ordinari stanziamenti di bilancio al fine di attuare le eventuali procedure di arbitrato.

Il relatore [ZULIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) propone, quindi, l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

(1384) Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, fatto a Strasburgo il 10 ottobre 2018
(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 giugno.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA concorda con la valutazione non ostativa già espressa dal relatore.

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) propone pertanto l'espressione di un parere di nulla osta.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

(1385) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materie di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019*

(Parere alla 3a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 giugno.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, da cui risulta che: con riferimento all'articolo 3 del disegno di legge, si esprime un avviso favorevole all'aggiornamento della copertura finanziaria al bilancio triennale 2020-2022 e si chiarisce che, qualora l'entrata in vigore di verificchi nel 2020, gli effetti finanziari si produrranno dal 2021; con riguardo all'articolo 10 dell'Accordo, in tema di dividendi, si osserva che le disposizioni previste dal paragrafo 5, in relazione all'esenzione della tassazione, risultano invariate rispetto alla normativa vigente, e pertanto non si producono variazioni di gettito; rispetto all'articolo 11 dell'Accordo, in tema di interessi, in relazione alle esenzioni di imposta previste dai paragrafi 3 e 4, si osserva che dall'analisi dei flussi finanziari rilevati dalle dichiarazioni fiscali non è possibile prevedere e valutare tale evoluzione dello scenario di riferimento, e che la disposizione prevista dal paragrafo 8 risulta invariata rispetto alla normativa vigente, non producendosi pertanto variazioni di gettito; con riferimento all'articolo 12 dell'Accordo, in materia di canoni, per quanto riguarda i possibili effetti di sostituzione che potrebbero derivare da ipotizzabili trasferimenti di produzione da aziende domestiche verso aziende estere cinesi, si evidenzia che dall'analisi dei flussi finanziari rilevati dalle dichiarazioni fiscali non è possibile prevedere e valutare tale evoluzione dello scenario di riferimento; si rappresenta poi che la disposizione prevista dal paragrafo 6 risulta invariata rispetto alla normativa vigente, e pertanto non si producono variazioni di gettito; in relazione all'articolo 13 dell'Accordo, sugli utili di capitale, si fa presente che l'Accordo in parola non introduce sostanziali variazioni rispetto alla convenzione vigente, e pertanto non si producono variazioni di gettito; per quanto attiene l'articolo 18 dell'Accordo, in tema di pensioni, viene evidenziato che non si dispone in Anagrafe tributaria di elementi utili a rispondere alle osservazioni poste; con riguardo all'articolo 22, concernente gli altri redditi, si rappresenta che l'Accordo ha soppresso, rispetto alla vigente convenzione, il comma che prevede la tassazione di redditi non esclusiva da parte di uno dei due Stati contraenti per le somme erogate a soggetti residenti nell'altro Stato, e si ritiene che tale soppressione non comporti variazioni di imposizione e quindi di gettito; con riferimento all'articolo 27 dell'Accordo, sullo scambio di informazioni, si concorda con l'inserimento, nell'articolo 3 del disegno di legge, di specifica clausola di invarianza; rilevato che, in relazione alle disposizioni in materia di interessi, canoni e pensioni, non risulta possibile, dall'analisi dei flussi finanziari, prevedere e valutare l'evoluzione dello scenario di riferimento, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modificazioni: all'articolo 3, comma 1, le parole: "a decorrere dall'anno 2020" siano sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2021", le parole: "bilancio triennale 2019-2020" siano sostituite dalle seguenti: "bilancio triennale 2020-2021", e le parole: "per l'anno 2019" siano sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2020"; all'articolo 3, dopo il comma 2, sia inserito il seguente: "3. Alle attività previste dall'articolo 27 dell'Accordo di cui all'articolo 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.".

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA esprime un avviso conforme rispetto alla proposta di

parere illustrata dalla relatrice.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che, dalla lettura della proposta di parere avanzata dalla relatrice, emergano alcuni aspetti meritevoli di un approfondimento. Peraltro, l'attuale emergenza epidemiologica potrebbe comportare un superamento delle condizioni in presenza delle quali era stato sottoscritto l'Accordo nel marzo del 2019.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (*M5S*), nel manifestare disponibilità ad ogni richiesta di approfondimento, osserva come il provvedimento in esame sia finalizzato a prevenire casi di evasione ed elusione fiscale, facilitando la reciprocità degli investimenti tra l'Italia e la Repubblica popolare cinese.

Peraltro, la difficoltà a reperire tutti i dati deriva anche dall'oggettiva impossibilità di effettuare stime precise sull'insieme delle attività che potranno rientrare nell'ambito applicativo dell'Accordo.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA fa presente che, sulla base dei dati storici disponibili, non sono in atto evoluzioni che facciano prevedere variazioni dei flussi di reddito tali da richiedere nuove coperture.

Il [PRESIDENTE](#) osserva incidentalmente come non sia possibile, a titolo esemplificativo, stimare con precisione quanti cittadini italiani si recheranno a lavorare in Cina nei prossimi anni o viceversa.

Reputa poi opportuno consentire ai senatori un approfondimento della proposta di parere.

Il senatore [ZULIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) si sofferma sulle implicazioni del disegno di legge in esame in rapporto all'attività dei laboratori cinesi presenti in Italia, richiamando a tale riguardo recenti esperienze verificatesi nella provincia di Verona e giudicando opportuno un supplemento di riflessione da parte della Commissione bilancio.

La RELATRICE rammenta come il disegno di legge in esame sia finalizzato a migliorare la normativa vigente sulla prevenzione dell'evasione ed elusione fiscale, anche attraverso un adeguamento alle migliori pratiche internazionali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1701) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Roma il 26 gennaio 2018, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 giugno.

La rappresentante del GOVERNO avverte che i dati relativi alle dichiarazioni fiscali 2019, concernenti l'anno di imposta 2018, confermano le risultanze delle precedenti annualità e la conseguente invarianza di gettito.

Il presidente [PESCO](#) (*M5S*) in sostituzione del relatore Calandrini, propone pertanto l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

(1799) Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29, recante misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo terroristico o mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa o con finalità di terrorismo, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati

(Parere alla 2a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 26 maggio.

Il relatore **PRESUTTO** (M5S) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi presentati dal Governo, preso atto che: con riferimento alle norme di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, ove si dispone che il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza (art. 2) o il pubblico ministero (art. 3), nel caso di provvedimenti di assegnazione del beneficio della detenzione domiciliare o degli arresti domiciliari in ragione dell'emergenza Covid-19, debbano predisporre un'attività istruttoria e di sorveglianza funzionale alla valutazione della permanenza dei motivi legati all'emergenza, anche attraverso il supporto della polizia giudiziaria e di personale sanitario, sono fornite rassicurazioni sulla sostenibilità degli adempimenti previsti attraverso l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente; relativamente all'articolo 3, comma 2, che consente al giudice di disporre accertamenti o perizie sullo stato di salute dell'imputato, ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca oppure di conferma della misura sostitutiva della custodia cautelare in carcere, viene confermata la sostenibilità degli adempimenti previsti dalla norma mediante l'utilizzo delle risorse previste a legislazione vigente; in merito all'articolo 4, che interviene sulle modalità di effettuazione dei colloqui dei detenuti condannati, internati o imputati nel periodo dal 19 maggio al 30 giugno 2020, consentendone lo svolgimento "da remoto", si rappresenta che trattasi di interventi le cui attività sono state già ampiamente sperimentate ed attuate e le cui spese di funzionamento potranno trovare idonea copertura finanziaria attraverso apposite rimodulazioni delle previsioni di spesa dei capitoli di bilancio dell'amministrazione penitenziaria; viene confermata la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 6, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo."

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA si esprime in senso conforme al relatore, sottolineando che il provvedimento in esame è destinato a confluire nel decreto legge n. 28 (disegno di legge 1786), attraverso l'emendamento governativo 2.0.1.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta del relatore.

(1812) Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 giugno.

La relatrice [CONZATTI](#) (*IV-PSI*) riepiloga la propria precedente relazione, ricordando che erano stati richiesti al Governo elementi volti a suffragare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 3, comma 3.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA conferma che alle misure di attuazione derivanti dal decreto legge in esame potrà farsi fronte attraverso l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La relatrice [CONZATTI](#) (*IV-PSI*) propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo".

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta della relatrice.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [BOTTICI](#) (*M5S*) sollecita il Governo a trasmettere la relazione tecnica sul disegno di legge n. 727 sul riordino della normativa sul trasporto aereo, richiesta da questa Commissione lo scorso 17 febbraio, sottolineando l'urgenza del provvedimento, anche alla luce delle prospettive riguardanti l'Alitalia.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente [PESCO](#) avverte che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 10 giugno 2020, già convocata alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 21,10.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1701
XVIII Legislatura

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Roma il 26 gennaio 2018

Titolo breve: *Ratifica Convenzione Italia-Colombia doppie imposizioni*

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta

[N. 237](#)

8 luglio 2020

Attività (esito)

Discussione generale

Autorizzata la relazione orale.

Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.

Trattazione articoli

Esame art. *da 1 a 3*.

Voto finale

Esito: **approvato definitivamente**

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 237 dell'08/07/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- XVIII LEGISLATURA -----

237a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
MERCOLEDÌ 8 LUGLIO 2020

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI,
indi del vice presidente LA RUSSA,
del vice presidente TAVERNA,
del vice presidente CALDEROLI
e del vice presidente ROSSOMANDO

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 239 del 14 luglio 2020
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,32).

Si dia lettura del processo verbale.

PISANI Giuseppe, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sulla scomparsa di Ennio Morricone

PRESIDENTE. (Il Presidente e l'Assemblea si levano in piedi). Signori senatori, desidero invitare quest'Assemblea a riunirsi in un momento di solenne raccoglimento in ricordo del maestro Ennio Morricone, genio italiano che è stato e continuerà a essere la colonna sonora di un'Italia che ha conquistato il mondo con la forza della musica.

Persona di incredibile sensibilità e profonda poesia, Ennio Morricone possedeva quella meravigliosa capacità di riuscire a plasmare le note per trasformarle in emozioni, sensazioni e immagini uniche di valore universale. Arrangiatore, musicista, compositore, direttore d'orchestra, ha saputo fare della versatilità la sua vera forza e il tratto distintivo di una produzione artistica monumentale. Nessuno come Ennio Morricone è riuscito a declinare insieme il linguaggio della musica con quello della narrazione cinematografica, diventando il più grande compositore di colonne sonore di tutti i tempi; quel cinema che, dagli esordi con l'amico di infanzia Sergio Leone ai successi hollywoodiani, ne ha

consacrato l'immortalità artistica con due premi Oscar, 10 David di Donatello, 11 Nastri d'argento e un Leone d'oro alla carriera. Eppure il successo ottenuto a livello nazionale e internazionale, i tanti riconoscimenti, i premi e le numerose onorificenze ricevute in più di settant'anni di carriera non sono mai stati per Ennio Morricone un punto di arrivo, ma solo tappe, certamente emozionanti, di una vita interamente dedicata all'arte e alla musica.

Il suo era un talento naturale, spontaneo, ispirato da una irrefrenabile voglia di raccontare e di raccontarsi, un talento costantemente alimentato dalla curiosità di conoscere, comprendere, capire, scoprire e sperimentare sempre nuovi generi, nuove melodie, nuove sonorità.

Ricordo ancora con affetto la sua commozione l'11 gennaio scorso quando, in questa Aula legislativa, ha ricevuto il premio Genio ed eccellenza italiana nel mondo; l'emozione genuina di un gigante dell'arte che non ha mai perso la sua umanità e che proprio per questo è in grado di far sognare ad occhi aperti tante generazioni. Con la sua scomparsa l'Italia rimane orfana di un'autentica icona della cultura contemporanea, un poeta di armonie e bellezze che ha dato tantissimo alla storia della musica, e che nella storia della musica resterà come vanto italiano nel mondo.

In memoria del maestro Ennio Morricone, vi invito a osservare un minuto di silenzio. *(L'Assemblea osserva un minuto di raccoglimento. Vivi, prolungati applausi).*

[LANIECE](#) *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[LANIECE](#) *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Signor Presidente, quando si celebra la scomparsa di qualcuno, il rischio di cadere nella retorica è sempre dietro l'angolo: il rischio delle iperboli, delle definizioni altisonanti e degli aggettivi più impattanti. Oggi non corriamo questo rischio: Ennio Morricone è stato davvero uno dei più grandi musicisti del '900 e simbolo di quel genio italico che, da Leonardo in poi, racconta l'unicità del nostro Paese; è stato davvero colui che ha fatto conoscere ed amare la cultura e il cinema italiano in tutto il mondo.

La sua grandezza sta nell'aver rivoluzionato il ruolo della musica nel cinema, che prima di lui era chiamata a un compito minore. Morricone l'ha resa un'opera di alta sartoria, un abito cucito su misura dei protagonisti per farne cogliere tutte le sfumature emotive. Come non ricordare il tema di Elena in «Nuovo cinema paradiso», quando il protagonista ripercorre nostalgicamente il suo passato e rammenta la donna tanto amata? Come non ricordare le musiche di «Novecento» o «C'era una volta in America», che uscirono ben presto dai confini cinematografici per evocare nell'immaginario sociale precisi periodi della nostra storia recente?

Con Morricone ci lascia un esempio vivo di quanto sia artefatta la suddivisione tra cultura alta e popolare: questo vale soprattutto per la musica, che può davvero toccare le corde di tutti, senza distinzioni culturali, generazionali o di provenienza geografica.

Fu veramente un musicista completo: il maestro non ebbe paura di confrontarsi con la musica leggera o popolare, cimentandosi con quella contemporanea di avanguardia, fino alla composizione di sinfonie e grandi colonne sonore, in un crescendo rossiniano, che lo porterà a toccare livelli artistici di valore assoluto.

La sua lettera di commiato ci restituisce l'immagine di una persona che, nonostante i suoi straordinari successi, non ha mai smarrito per un attimo le cose che davvero contano nella vita: l'amore per la propria famiglia, il senso dell'amicizia, la necessità di fare un piccolo passo indietro rispetto al personaggio per rimettere fino in fondo al centro la sua persona.

Morricone ci lascia uno straordinario tesoro, che adesso spetta a noi custodire e trasmettere alle future generazioni, a tutti coloro che amano il cinema, la musica, e a quelli che un domani si chiederanno qual è il posto della cultura italiana nel mondo. Ma credo che non ce ne sarà bisogno: l'opera di Morricone continuerà a vivere e forse - come ha detto il grande regista Tarantino - davvero verrà ricordato e celebrato come il Mozart di questo nostro tempo.

Che la terra ti sia lieve, maestro. Grazie di cuore per tutto quello che ci hai lasciato! *(Applausi).*

[LA RUSSA](#) *(FdI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[LA RUSSA](#) *(FdI)*. Signor Presidente, commemorare Ennio Morricone credo sia inutile, perché la sua

grandezza non ha bisogno di parole, non ha bisogno di ricordi. La sua grandezza sta nella sua opera, nella sua musica, nelle emozioni che ha saputo suscitare in tutti noi, nessuno escluso.

È inutile elencare i brani che hanno segnato la nostra vita o almeno momenti importanti della vita di tutti, credo. In particolare, ho voluto prendere la parola per una piccolissima testimonianza. Ricoprivo immeritadamente il ruolo di Ministro della difesa, e il 4 novembre di ogni anno, in piazza del Popolo, avevo deciso di celebrare quella data - data della festa delle Forze armate e dell'unità nazionale - con un grande concerto. Per l'ultimo di questi, poco prima che cadesse il Governo Berlusconi, mi rivolsi a Ennio Morricone per sapere se avesse voluto dirigerlo lui. Sapevo certamente che, ammesso che avesse manifestato apertamente idee politiche, sicuramente non le aveva mai manifestate per la mia parte politica. Ma Ennio Morricone mi rispose che se c'era da onorare le istituzioni lui era sempre pronto: ha dato a me - e credo a tutti - una lezione da parte di chi viveva per la musica, regalava musica. Ma la grandezza nell'arte quasi sempre si accompagna con una grande presenza di spirito e di animo, che in quella circostanza mi dimostrò. Il suo concerto fu come sempre splendido, e le note della sua musica mi risuonano ancora, non solo nella testa, ma soprattutto nel cuore. Onore a Ennio Morricone! (*Applausi*).

[DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-LeU*). Signor Presidente, lei ha detto bene: l'Italia e il mondo hanno perso un grandissimo musicista, un grande cineasta e un grande artista. Certo, il nostro Paese vanta una brillantissima tradizione di musicisti che hanno firmato splendide colonne sonore e hanno riscosso meritati successi; ma Ennio Morricone è stato tra loro forse il più importante e il più grande, perché nessuno come lui ha saputo attraversare ogni sorta di confine artistico, spaziale, generazionale.

Diplomato in diverse specializzazioni al conservatorio di Santa Cecilia, era certamente un musicista colto e sofisticato che nella sua lunga vita non ha mai abbandonato la composizione classica. Ma era un maestro capace anche di scrivere canzoni che hanno segnato un'epoca e che forse proprio per questo hanno resistito all'urto del tempo; sono passate di generazione in generazione e diventate dei classici. Chi non conosce, anche tra i più giovani, canzoni a modo loro eterne, come «Sapore di sale» oppure «Se telefonando»? Ennio Morricone era un maestro di musica classica, ma conosceva l'importanza della canzone popolare, che rispettava profondamente. Se c'è una concezione democratica dell'arte, nessuno ha saputo incarnarla meglio di lui. Il grande successo arrivò nel 1964, con le colonne sonore dei film western del suo ex compagno di scuola Sergio Leone. Aveva già scritto musica per il cinema e in seguito avrebbe firmato la colonna sonora di oltre 500 film.

Ma parlare di Ennio Morricone come di un musicista capace di aggiungere qualcosa di più ai film ai quali ha collaborato sarebbe assolutamente riduttivo. Di molti di questi film, e in particolare di quelli di Sergio Leone, Morricone è in effetti coautore. Quei capolavori sono in debito con lui quasi quanto con il regista; senza la sua musica, sarebbero un'altra cosa. Cosa sarebbe appunto «C'era una volta in America»? Cosa sarebbero altri film senza la sua musica? Morricone è stato allo stesso tempo musicista e cineasta. Forse anche qui agiva quella concezione aperta e democratica dell'arte che gli permetteva di muoversi sul confine tra suoni e immagini, trovando spesso il perfetto punto d'equilibrio. Ennio è stato uno degli artisti italiani di maggiore successo e importanza nel mondo. Ha collaborato con registi di enorme importanza in tutto il mondo, è stato premiato con Oscar, con quattro Golden Globe e con 10 David di Donatello, ma è rimasto sempre un musicista italiano, legato al suo Paese e, sino all'ultimo, al cinema del suo Paese. Era italiano e cosmopolita. Ma il confine più importante che l'arte di Morricone ha saputo abbattere è quello generazionale: musicisti di diverse nazionalità e di diverse generazioni hanno portato sul palco la sua musica. Molti complessi *rock* hanno aperto i loro concerti con la musica di Ennio Morricone, gli hanno dedicato canzoni, hanno riconosciuto il loro debito con lui. Tra le funzioni dell'arte, creare ponti non è certo l'ultima per importanza: ponti tra diversi linguaggi e forme di espressione, tra cultura alta e cultura popolare, tra Paesi diversi, tra generazioni diverse. Pochi lo hanno fatto tanto bene e in tanti ambiti diversi come Ennio Morricone. Per questo è giusto che oggi non solo l'Italia, ma tutto il mondo lo saluti e lo ringrazi. Grazie maestro! (*Applausi*).

[ROJC](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROJC (PD). Signor Presidente, molti hanno parlato di Ennio Morricone. Ricordando il grande maestro, mi viene in mente un pensiero di Modest Musorgskij, che dice come la melodia, il suono che non costituisca memoria di una nazione o di un amico assente segna la nazione dei morti. Credo che Ennio Morricone, con la sua raffinata capacità di parlare con il suo linguaggio musicale a ognuno di noi, a tutti, e nello specifico di creare un connubio strettissimo tra le varie arti, anche con la settima arte, abbia avuto la capacità di sviluppare quel grande pensiero evocativo che tutta la grande arte possiede. L'umanità nel suo sviluppo ha creato prima il ritmo e poi la melodia, prima ancora della parola; Ennio Morricone lo ha saputo esprimere.

Allievo di quel grande rivoluzionario che è stato Goffredo Petrassi, ha in qualche modo colto il linguaggio raffinato, ma, come poc'anzi è stato detto, ha dato a tutti la capacità di comprendere cosa siano la musica e la poesia. La poesia, dice Claudio Magris, è un biglietto su una sedia vuota, lasciata vuota da un amico. Forse abbiamo riempito quella sedia, lasciata vuota, con la poesia della musica di Ennio Morricone. Grazie maestro! (*Applausi*).

[COMINCINI](#) (IV-PSI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMINCINI (IV-PSI). Signor Presidente, di fronte ad un gigante come Ennio Morricone non possiamo non chiederci cosa sia l'arte: l'arte è qualsiasi attività dell'uomo rivolta ad esaltare il talento e la capacità espressiva. Sicuramente Ennio Morricone aveva entrambe queste doti: un talento naturale innato e una capacità espressiva tesa a comunicare emozioni. L'arte, in fondo, è questo: è qualcosa che ci emoziona, ci fa sognare, ci fa riflettere e ci fa pensare. Ennio Morricone ha saputo fare tutto questo nella propria lunghissima attività artistica.

Mi ha molto impressionato il necrologio che egli stesso ha scritto per la sua morte, che in qualche modo è una sintesi perfetta della sua personalità: una sensibilità caratterizzata da semplicità umana, unita, ovviamente, come abbiamo detto, ad una innata intelligenza artistica. In quel necrologio, come in una sua composizione, in un crescendo finale potente, il maestro lascia in fondo ciò che ci trasmette essere per lui più caro, che non è il suo genio, non sono le sue composizioni e la sua lunghissima attività artistica: ciò che gli costa di più lasciare è sua moglie, la signora Maria, alla quale ovviamente vanno le condoglianze di noi tutti. Il maestro Morricone non scrive che gli dispiace lasciare questa vita o le sue opere, ma che gli dispiace abbandonare «l'amore straordinario che ci ha tenuto insieme». Trovo questa cosa bellissima e ci dice della straordinarietà di un uomo, che non può che sposarsi con una straordinaria capacità artistica, con una sensibilità ed una umanità che ha saputo trasmettere grandissime emozioni. Non c'è nel suo necrologio alcun riferimento alle sue composizioni, alle sue capacità, alla sua musica, ai suoi successi e alla sua gloria, ma soltanto alle relazioni e anche in questo credo che il maestro Morricone ci lasci un insegnamento grandissimo e ci trasmetta un'opera straordinaria: il senso della vita sono le relazioni e gli affetti. Credo che quest'uomo mite, semplice, che ha saputo non farsi grande degli straordinari successi che in quest'Aula abbiamo ricordato in molti, quest'uomo autentico e geniale, anche sul punto di morte, ci lasci un dono ed una composizione davvero straordinaria in questo suo necrologio. Resta un grande del nostro tempo: come forse nessun altro ha saputo segnare la musica, attraversando quella popolare, quella leggera, quella sinfonica e le composizioni cinematografiche, come ricordava il Presidente. Egli ha segnato il nostro tempo, lasciando un'impronta indelebile, che sarà ricordata sicuramente per lunghissimo tempo. (*Applausi*).

[CANGINI](#) (FIBP-UDC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANGINI (FIBP-UDC). Signor Presidente, intervengo per unire la voce di Forza Italia alle parole della Presidenza, nel ricordare un grande italiano che ha reso grande il proprio Paese nel mondo e ha reso grande l'arte musicale, che non sempre si realizza e sboccia in Patria. Purtroppo è tipico del nostro Paese, soprattutto nel mondo della cultura e dell'arte, assistere a grandi talenti nazionali, che fioriscono non in Patria, ma all'estero.

Abbiamo commemorato in quest'Aula la figura del maestro Zeffirelli, figura immortale, ma che è stata

riconosciuta oltre confine prima ancora che essere riconosciuta in Patria. Non è stato questo il caso del maestro Morricone, che ha avuto la straordinaria genialità di imporsi al mondo utilizzando un canone estero, il *western*, il film *western*, declinato però all'italiana e nobilitato attraverso un'attenzione che normalmente il cinema ancora non aveva messo: la colonna sonora come protagonista del film, non come sottofondo o come base musicale in attesa che i protagonisti e gli attori riempiano gli spazi vuoti del silenzio con le loro parole.

La musica è diventata protagonista grazie a Morricone, è rimasta protagonista nella cinematografia mondiale ed è stata una musica potente. Questo è stato lo straordinario talento del genio di Morricone: rendere potente la musica cinematografica grazie a un'orchestrazione sinfonica che non aveva precedenti nella storia del cinema, che ha fatto scuola e che è rimasta nella nostra memoria. C'è un po' dell'arte di Ennio Morricone in ciascuno di noi perché nei nostri ricordi c'è sempre qualcosa legato a una pellicola cinematografica e, nella maggior parte delle pellicole cinematografiche che noi ricordiamo e che suscitano in noi qualcosa, c'erano le note di Ennio Morricone.

Il suo talento è inarrivabile probabilmente e ha fatto scuola, la potenza sinfonica che ha espresso nella sua vita non aveva un corrispettivo nelle sue qualità umane. Io ricordo, come è stato fatto da altri, le ultime parole destinate al pubblico che ci ha lasciato, quel «non voglio disturbare» nel momento in cui disponeva funerali privati. È una sensibilità, un'attenzione, una dolcezza d'altri tempi, ma è anche un segno di forza, la forza di un uomo che ha sempre messo la propria arte e il proprio talento al centro; non la figura dell'artista, non la propria figura, non la propria immagine, ma la propria arte. Quindi morendo lui, resta l'arte e la figura non schiaccia l'arte. Un grande italiano senz'altro. (*Applausi*).

[BORGONZONI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGONZONI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, potrei iniziare questo discorso raccontando quanto Morricone abbia fatto grande il nostro Paese. Penso che non esista Stato o luogo in questo mondo dove non sia conosciuta la sua musica, ma per far questo non bisogna certo essere grandi esperti di musica. Penso altresì che il Presidente ci abbia ben raccontato quanto sia stato grande, poliedrico e cosa abbia fatto nella sua vita.

Potrei sicuramente raccontare, come penso ognuno di noi in quest'Aula, quanto abbia pianto, sorriso, mi sia emozionata ascoltando le sue musiche; quanto sicuramente con i suoi film egli ci abbia spiegato come le note e i suoni possano raccontare al pari delle immagini. Penso, ad esempio, alla delicatezza e alla suggestione che ci lasciava in film come «Nuovo Cinema Paradiso». Potrei raccontare tutto questo. Condivido poi totalmente una frase che lui ha ripetuto tantissime volte: «Io penso che quando fra cento, duecento anni, vorranno capire come eravamo, è proprio grazie alla musica da film che lo scopriranno».

Penso però che tutto questo sarebbe molto limitativo perché stiamo parlando di un genio. Negli interventi che mi hanno preceduto ho ascoltato qualcuno dire che, nella sua immensità, è andato oltre la musica, oltre il racconto, quello più semplice che magari possiamo fare e che tutti potrebbero fare.

Per me ci ha lasciato in eredità anche dei grandi insegnamenti di vita. Io ne voglio citare due in particolare. Uno è rivolto ai più giovani, uno è rivolto a chi governa: chi governa ora, ma chi governa sempre.

Sono due grandi insegnamenti e probabilmente dovremmo farne tesoro, perché se oggi in quest'Aula ci limitassimo solo a dire quanto è stato grande sottolineeremmo solamente una cosa che è sotto gli occhi di tutti.

Nell'amore, come nell'arte, la costanza è tutto; non so se esiste il colpo di fulmine o l'intuizione soprannaturale; so che esistono la tenuta, la coerenza, la serietà, la durata e la fedeltà. Questa frase dovrebbe essere impressa nella testa dei più giovani (anche in tutti noi, ma sicuramente nei più giovani), perché ci insegna come le scorciatoie non possano bastare. Si può essere geni, magari si può essere grandi in quello che amiamo fare, ma senza la tenacia, senza quella voglia indomita di portare avanti un proprio sogno lavorando notte e giorno, non si può arrivare da nessuna parte. Questo è un grande insegnamento e forse è più grande anche delle magnifiche musiche che ha composto.

L'altro grande insegnamento, che per me dovremmo tutti tenere bene in mente, è stato espresso in

occasione di un'offerta della Rai, che forse tutti voi in quest'Aula ricordate, quando gli hanno detto: ci sono 10.000 euro per lei e per l'orchestra. Lui ha risposto: ora io posso anche decidere di lavorare *gratis* per la TV del mio Paese, ma i musicisti vanno rispettati. Incidere una colonna sonora con un'orchestra costa 20.000, 30.000, 40.000 euro, non posso chiedere ai musicisti di suonare a loro spese. Con questa risposta ha voluto insegnarci il rispetto del lavoro e peraltro, chiamando la Rai TV di Stato, ha sottolineato l'importanza e la sua voglia di riconoscere lo Stato, di lavorare per uno Stato che forse ogni tanto poco l'ha riconosciuto. Dall'altra parte, però, ci racconta come il lavoro sia fondamentale e sarebbe da ipocriti oggi, in quest'Aula, raccontare solo il grande artista che era e non decidere, magari tutti assieme, di investire in suo onore più soldi proprio per le maestranze, per i tanti artisti, per quel mondo dello spettacolo che lui tanto amava, che ora lo sta onorando e che noi, investendo troppo poco nella cultura, non onoriamo.

Impariamo quindi da questo grande genio a essere persone più grandi e migliori anche noi (*Applausi*).

[PERILLI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERILLI (M5S). Signor Presidente, anche io a nome del Gruppo MoVimento 5 Stelle esprimo cordoglio e tristezza per la scomparsa del maestro Ennio Morricone. Mi permetta però anche di portare un ricordo personale, perché io ho conosciuto Ennio Morricone grazie a mio padre, che aveva una grande e lunga amicizia con Sergio Leone, ed ho vissuto - posso dire anche con età giusta direi - *il set* e la lavorazione del film «C'era una volta in America».

Ho quindi conosciuto Ennio Morricone, una persona molto schiva ma, come è stato ricordato, di una delicatezza e di una sensibilità fuori dal comune. Ho avuto anche l'impressione che in certi momenti avesse una timidezza e un rispetto molto profondo della persona, non importa se bambino, adulto o ragazzo, col quale veniva a discutere di cinema; egli cercava infatti di rispondere con grandissimo tatto a domande che si possono fare con curiosità. Questo ovviamente aggiunge moltissimo rispetto a una persona che ho conosciuto quando era in rapporto con il regista Sergio Leone da tantissimi anni; erano amici di scuola, c'è ancora una foto qui a Roma in un locale che li ritrae sui banchi di scuola. È molto impressionante: due persone che hanno avuto in dote il talento e il genio e che hanno percorso strade parallele fino a unirsi in un sodalizio. È stato ricordato, ma vale la pena farlo, perché viene ancora studiata in tutte le università la simbiosi perfetta che c'è tra la narrazione musicale e cinematografica per immagini, anche attraverso il montaggio, che è qualcosa di assolutamente inedito; è una ricetta che io ho definito infallibile, quasi magica, signor Presidente, che molti nel cinema hanno cercato di replicare, ma nessuno ci è riuscito. Nel mondo del cinema ci sono altri sodalizi ben duraturi, pensiamo ad Hitchcock, pensiamo a Spielberg con John Williams, però quello tra Sergio Leone ed Ennio Morricone secondo me attinge al loro vissuto, al loro rapporto, alla grande intesa che avevano nel vedere il cinema, nel sognare.

Ricordiamoci che lo stesso Sergio Leone veniva da Trastevere ed è riuscito a rappresentare il mondo dei *gangster* americani o comunque a raccontare l'America e la frontiera americana con uno sguardo e un'ironia tutta romana, ma con grande credibilità, con grande maestria. Sfido chiunque a non ritenere che «C'era una volta in America» - è stato trasmesso pochi giorni fa - sia uno dei più grandi, forse il più grande capolavoro del cinema (*Applausi*), senza nulla togliere ad altri grandissimi registi, ma è un fatto emotivo.

E vengo al secondo discorso: i temi di Ennio Morricone nascono sicuramente come colonne sonore che accompagnano bellissime immagini, ma sono qualcosa che accompagna le nostre emozioni. Credo che le colonne sonore di Ennio Morricone - tra le più importanti quelle dei film di Sergio Leone, di «Nuovo Cinema Paradiso», di «Mission», un film straordinario, capace di cogliere la grandezza della spiritualità, con una colonna sonora che è riuscita a commentare musicalmente la natura unita alla spiritualità, l'ascesi, qualcosa di veramente irrealizzabile - abbiano travalicato il cinema e siano entrate nelle nostre coscienze, nel nostro vissuto, diventando le colonne sonore delle nostre vite. Le emozioni hanno infatti la grandissima capacità di essere attivate ovviamente dalle immagini, ma anche dal suono.

Ennio Morricone aveva poi una notevole fiducia verso i talenti, i debuttanti, i giovani; cioè, nonostante

fosse una persona con una carriera straordinaria, già ipercelebrata - com'è stato ricordato ha vinto numerosissimi premi - non si tirava indietro nell'offrire la propria collaborazione a giovani registi. È stato lo stesso Ennio Morricone a dire che, con la scomparsa di Sergio Leone, nonostante un mondo fatto di musica e di suoni che gli riempivano la vita, si trovava a dover affrontare un grande silenzio. Così è anche per noi oggi con la sua morte.

Mi fa piacere che il MoVimento 5 Stelle di Roma abbia subito presentato una mozione per intitolare l'Auditorium Parco della musica alla memoria del maestro Ennio Morricone. *(Applausi)*.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1491) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004; b) Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 10,13)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1491, già approvato dalla Camera dei deputati.

I relatori, senatori Ferrara e Mirabelli, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore Ferrara.

FERRARA, relatore. Signor Presidente, l'Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge, già approvato con modifiche dalla Camera dei deputati, recante ratifica ed esecuzione di due Protocolli emendativi, rispettivamente della Convenzione di Parigi del 1960 e della Convenzione di Bruxelles del 1963 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare.

Quale relatore della 3a Commissione, ricordo che la Convenzione di Parigi sulla responsabilità civile di parti terze nel campo dell'energia nucleare, adottata nell'ambito dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, costituisce il primo strumento internazionale sui profili relativi alla responsabilità civile per danni derivanti da incidente nucleare e detta regole uniformi da adottare negli Stati che ne sono parte, attualmente in numero di 15.

Dopo essere stata emendata con l'adozione di appositi protocolli nel 1964 e nel 1982, la Convenzione di Parigi è stata sottoposta a misure emendative nel 2004 mediante il protocollo oggetto della presente ratifica, negoziato per migliorare la compensazione dei danni causati da incidenti nucleari.

Presidenza del vice presidente LA RUSSA (ore 10,15)

(Segue FERRARA, relatore). Il secondo protocollo oggetto della presente ratifica è invece finalizzato ad emendare la Convenzione di Bruxelles del 1963, la quale, complementare alla Convenzione di Parigi del 1960 e di cui l'Italia è parte contraente, è stata adottata allo scopo di fornire risorse finanziarie ulteriori per risarcire i danni derivanti da incidente nucleare.

Il protocollo emendativo della suddetta Convenzione di Bruxelles, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004 e non ancora in vigore, giacché attualmente ratificato da tre Paesi rispetto ai sei prescritti, ribadisce il principio cardine della Convenzione di Parigi per cui la responsabilità civile viene posta esclusivamente a carico dell'esercente di un impianto nucleare per usi pacifici e ne definisce altresì l'ambito di applicazione, richiedendo che la responsabilità dei danni incombano all'esercente di un impianto nucleare situato nel territorio di un Paese contraente e che tali danni siano stati subiti nel territorio delle zone marittime situate al di là del mare territoriale, oppure nella zona economica esclusiva di un Paese contraente.

Il disegno di legge di ratifica si compone di cinque articoli. L'articolo 4, che reca le disposizioni finanziarie, dispone la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni dei protocolli. I protocolli non presentano profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e con gli altri obblighi internazionali assunti dal nostro Paese. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Mirabelli.

[MIRABELLI](#), *relatore*. Rinuncio ad intervenire.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza ne prende atto.

Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

[GARAVINI](#) (*IV-PSI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[GARAVINI](#) (*IV-PSI*). Signor Presidente, a nome del Gruppo Italia Viva dichiaro il voto favorevole sul disegno di legge di ratifica al nostro esame e anche sui successivi.

[ALFIERI](#) (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[ALFIERI](#) (*PD*). Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto favorevole sul disegno di legge in esame e sulle successive ratifiche da parte del Gruppo Partito Democratico, dal momento che su di esse vi sono stati in Commissione affari esteri un ampio dibattito e un'ampia condivisione.

[AIROLA](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[AIROLA](#) (*M5S*). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo MoVimento 5 Stelle.

[AIMI](#) (*FIBP-UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[AIMI](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, intervengo per comunicare il voto favorevole sulla ratifica del Protocollo sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare da parte del Gruppo Forza Italia. Auspichiamo che questa sia anche l'occasione per un protagonismo positivo dell'Italia sullo scenario internazionale.

Chiedo altresì di poter consegnare il testo scritto del mio intervento relativo alle successive ratifiche, sulle quali (ad eccezione che sulla 1385) annuncio fin d'ora il voto favorevole del Gruppo Forza Italia.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza autorizza lei e in tal senso i senatori che ne hanno fatto richiesta.

[LUCIDI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[LUCIDI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, anch'io dichiaro il voto favorevole sul disegno di legge di ratifica da parte del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione e preannuncio il voto favorevole su tutte le altre ratifiche, fatta salva la 1385.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza l'autorizza in tal senso.

[LUCIDI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Va bene, Presidente.

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1379) Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo della

Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, firmata a Quito il 23 maggio 1984, fatto a Quito il 13 dicembre 2016 (Relazione orale) (ore 10,23)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1379.

Il relatore, senatore Ferrara, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

FERRARA, relatore. Signor Presidente, l'Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge recante ratifica del Protocollo sottoscritto nel dicembre 2016 di modifica della Convenzione del 1984 tra l'Italia e l'Ecuador per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali.

Tale Protocollo è finalizzato ad aggiornare e ad adeguare la definizione delle imposte previste dalla Convenzione bilaterale del 1984 e dal relativo Protocollo ai più recenti *standard* internazionali, recependo, in particolare, le disposizioni del modello OCSE in relazione alla portata di utilizzo delle informazioni oggetto di scambio e al relativo perimetro operativo.

L'intento sotteso al provvedimento è quello di intensificare la cooperazione amministrativa tra i due Paesi in materia di scambio di informazioni, conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione e all'elusione fiscale.

Il disegno di legge di ratifica si compone di tre articoli e non prevede oneri economici aggiuntivi per il bilancio dello Stato. L'accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e con gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Ricordo che i senatori Garavini, Alfieri, Aimi e Lucidi hanno già dichiarato il loro voto favorevole.

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1701) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Roma il 26 gennaio 2018 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 10,26)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1701, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Ferrara, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

FERRARA, relatore. Signor Presidente, come lei ha detto l'Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica della Convenzione del gennaio 2018 tra Italia e Colombia per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul

reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali.

L'accordo bilaterale, in particolare, è finalizzato a disciplinare gli aspetti fiscali relativi alle relazioni economiche e finanziarie posti in essere fra l'Italia e la Colombia, al fine di eliminare il fenomeno della doppia imposizione e di realizzare una equilibrata ripartizione della materia imponibile tra i due Stati.

Come si legge nella relazione che accompagna il testo, il quadro giuridico stabile che con la sua ratifica ne deriverà, oltre a tutelare gli interessi generali rientranti nella competenza dell'amministrazione finanziaria italiana, consentirà alle imprese italiane di operare in Colombia in condizioni pienamente concorrenziali rispetto agli operatori di altri Paesi ad economia avanzata, offrendo condizioni di certezza anche per investitori della controparte in Italia.

L'intesa bilaterale, che si conforma agli standard più recenti del modello dell'OCSE, nonché a quelli derivanti dalla raccomandazione del progetto dell'OCSE G20 in materia di contrasto ai fenomeni di elusione e spostamento artificioso delle basi imponibili, si compone di 31 articoli e di un protocollo.

In conclusione si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

MARILOTTI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Per intervenire dovrebbe scendere, senatore Marilotti.

Comunque questa norma prima o poi dovremo farla decadere perché a tutto c'è un limite! (*Applausi*).

MARILOTTI (M5S). Signor Presidente, a nome del Gruppo MoVimento 5 Stelle dichiaro il voto favorevole sia a questo sia agli altri provvedimenti oggi in esame.

PRESIDENTE. Ricordo che i senatori Garavini, Alfieri, Aimi e Lucidi hanno già dichiarato il proprio voto favorevole.

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1509) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica ed audiovisiva tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria, con Allegato, fatto a Roma il 25 maggio 2015 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 10,31)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1509, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Airola, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

AIROLA, relatore. Signor Presidente, la ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica ed audiovisiva tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Bulgaria, con allegato fatto a Roma il 25 maggio 2015, approvato già dalla Camera dei deputati, è un protocollo d'intesa bilaterale classico, che rientra nell'ambito degli accordi volti al rafforzamento della cooperazione culturale tra il nostro Paese e la Bulgaria.

Signor Presidente, chiedo l'autorizzazione eventualmente ad allegare il testo scritto della relazione al Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso.

AIROLA (M5S). Signor Presidente, mi consenta altresì di fare una riflessione finale. L'auspicio è che lo scambio tra i Paesi sia reale e non sia invece un'occasione per delocalizzare magari produzioni italiane con soldi pubblici all'estero, come spesso è successo in questo Paese.

Per il resto siamo d'accordo con la ratifica di questo Accordo.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Ricordo che i senatori Garavini, Alfieri, Aimi, Lucidi e Marilotti hanno già dichiarato il proprio voto favorevole.

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1384) Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, fatto a Strasburgo il 10 ottobre 2018 (Relazione orale) (ore 10,33)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1384.

Il relatore, senatore Airola, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

AIROLA, relatore. Signor Presidente, essendo un argomento delicato, mi permetto di sottolineare alcuni punti importanti di questa ratifica. Il provvedimento interviene sulla Convenzione n. 108 del 1981 del Consiglio d'Europa, ed è uno dei più importanti strumenti vincolanti per la protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato dei dati personali. Il protocollo è composto da un preambolo, da 40 articoli e da una appendice; è frutto di un lungo lavoro negoziale svolto nel più ampio contesto delle riforme degli strumenti internazionali di protezione dei dati personali e parallelamente alla riforma della legislazione sulla protezione dei dati dell'Unione europea.

Questo aggiornamento normativo ha consentito di ampliare la definizione di dato personale; di introdurre nuove categorie di dati, da quelli genetici a quelli biometrici; di consolidare le garanzie e i diritti azionabili dall'interessato per il controllo delle proprie informazioni e l'esercizio l'autodeterminazione; di accrescere la responsabilità del titolare e del responsabile del trattamento e di centralizzare la *governance* e il controllo sul rispetto e la conformità dei trattamenti.

Concludo dicendo che il disegno di legge di ratifica si compone di cinque articoli e che l'articolo 4 pone una clausola di invarianza finanziaria. In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Ricordo che i senatori Garavini, Alfieri, Aimi, Lucidi e Marilotti hanno già dichiarato il proprio voto favorevole. Il senatore Ferrara non aveva preso la parola in merito, ma dichiara il suo voto favorevole senza intervenire.

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1508) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Giamaica per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocolli, fatto a Kingston il 19 gennaio 2018 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 10,37)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1508, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Airola, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

AIROLA, relatore. Signor Presidente, siamo di fronte ad un classico protocollo di accordo per l'eliminazione delle doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito. Non ci sono profili particolari rispetto agli *standard* di altre ratifiche simili a questa.

Chiedo, pertanto, alla Presidenza l'autorizzazione a consegnare il testo scritto della relazione.

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso.

Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Ricordo che i senatori Garavini, Alfieri, Aimi, Lucidi e Marilotti hanno già dichiarato il proprio voto favorevole.

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1606) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo*

della Repubblica del Ciad sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 26 luglio 2017
(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 10,39)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1606, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Petrocelli, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

[PETROCELLI](#), *relatore*. Signor Presidente, si tratta di un accordo che, anche in questo caso, ricalca analoghi provvedimenti già esaminati sia in Commissione che in Aula e che discende da un preciso impegno da parte del Governo italiano nei confronti delle autorità di N'Djamena.

Risponde all'esigenza di definire la cornice giuridica entro cui rafforzare la cooperazione bilaterale nel settore della difesa, anche al fine di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza, inclusa - non è indifferente - la lotta contro l'immigrazione irregolare e il terrorismo.

Non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con aumento dell'Unione europea e con altri obblighi internazionali sottoscritti dall'Italia.

Si propone, pertanto, l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

[PRESIDENTE](#). Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Ricordo che i senatori Garavini, Alfieri, Aimi, Lucidi e Marilotti hanno già dichiarato il proprio voto favorevole.

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1607) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione militare e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Congo, fatto a Roma il 27 giugno 2017
(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 10,42)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1607, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Petrocelli, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

[PETROCELLI](#), *relatore*. Signor Presidente, si tratta di un accordo finalizzato ad incrementare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Stati, nell'intento di consolidare le rispettive capacità difensive, ma anche di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza.

Il testo individua il campo d'applicazione e le modalità di attuazione della cooperazione militare e tecnica, con particolare riferimento alla formazione dei militari congolesi, all'acquisizione di equipaggiamenti, all'assistenza in materia di sanità e allo scambio di informazioni strategiche, oltre che

alla possibilità di stipulare ulteriori intese tecniche.

Si compone in tutto di 5 articoli e, poiché anche in questo caso non ci sono profili d'incompatibilità con tutte le normative nazionali e dell'Unione europea e gli impegni internazionali, ne propongo l'approvazione da parte dell'Assemblea.

[PRESIDENTE](#). Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Ricordo che i senatori Garavini, Alfieri, Aimi, Lucidi e Marilotti hanno già dichiarato il proprio voto favorevole.

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1385) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019 (Relazione orale) (ore 10,45)*

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1385.

Il relatore, senatore Petrocelli, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

[PETROCELLI](#), *relatore*. Signor Presidente, questa ratifica riguarda un provvedimento che serve a eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte di reddito e a prevenire le evasioni e le elusioni fiscali con protocollo.

Il disegno di legge che esaminiamo intende porsi come aggiornamento dell'attuale disciplina bilaterale sugli aspetti di fiscalità diretta nelle relazioni economiche e fiscali tra i due Paesi e ne adegua, quindi, le disposizioni ai più recenti *standard* internazionali, in particolare assumendo a modello prevalente la convenzione elaborata nell'ambito dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico; quindi, è volto a realizzare una più efficace azione di contrasto all'evasione fiscale internazionale.

L'accordo si compone di 30 articoli e di un protocollo e, una volta entrato in vigore - tengo a sottolinearlo - consentirà alle imprese italiane di operare nella Repubblica Popolare cinese in condizioni migliori e in posizione concorrenziale rispetto alle aziende di altri Paesi europei. Inoltre, consentirà agli investitori cinesi in Italia di avere maggiori certezze operative.

Si tratta di un disegno di legge che si compone di 4 articoli e, con riferimento agli oneri economici, l'articolo 3 li valuta in 13,353 milioni a decorrere dal 2021; non presenta profili di incompatibilità né con la normativa nazionale né con l'ordinamento dell'Unione europea né con altri obblighi internazionali sottoscritti dall'Italia.

Si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

[PRESIDENTE](#). Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Lucidi. Ne ha facoltà.

LUCIDI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, approfitto di questo momento anche perché i lavori stanno scorrendo in maniera abbastanza veloce, quindi possiamo prenderci un po' di tempo per riflettere sull'accordo che andiamo a ratificare. Perché dico questo?

Si tratta apparentemente di un normalissimo accordo fiscale tra due Paesi, lo ha detto anche il relatore. D'altra parte, ne abbiamo ratificati tanti in quest'Aula nel corso degli anni e già questa mattina. Ho preso appunti e abbiamo, infatti, già ratificato lo stesso tipo di accordo con la Colombia, con la Giamaica e con l'Uruguay. Sono tutti accordi simili, come ha ricordato il relatore, basati su uno schema. E, in generale, per questo tipo di ratifiche non viene fatta una discussione generale.

Questa mattina non abbiamo fatto la discussione generale e anche le dichiarazioni di voto sono abbastanza rapide o perlomeno non sono estese nella maniera alla quale siamo abituati. Tuttavia, signor Presidente, signori membri del Governo, ma - soprattutto - cari colleghi della maggioranza, questo accordo apparentemente simile a tanti altri non è affatto simile a tutti gli altri.

Il disegno di legge, l'unico di cui ho conservato il frontespizio, è molto importante perché ratifica un accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica Popolare cinese, fatto a Roma il 23 marzo 2019.

Vorrei leggere il titolo del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materie di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019». Ricordiamoci questa data: 23 marzo 2019. Perché è importante questa data? Per un fatto a sua volta molto importante: il 23 marzo 2019 il Governo italiano siglava il *memorandum of understanding* tra la Repubblica italiana e la Repubblica cinese. Io propongo adesso all'Assemblea di cambiare il nome di questo documento e di chiamarlo *memorandum of misunderstanding*, visto che non l'avete capito, visto che è arrivato in Aula e non ve ne siete accorti. Al numero 4 dei 19 accordi previsti è riportato l'unico accordo istituzionale: «Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materie di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali».

Qual è il punto? Il punto è che questo disegno di legge, che stiamo per approvare al fine di ratificare un accordo, riguarda l'unico accordo della cosiddetta via della seta che avrà un passaggio parlamentare. In tutto sono 19 accordi istituzionali e 10 accordi fra *partner* commerciali; questo è l'unico accordo, l'unico documento, l'unico atto che prevede un passaggio parlamentare. Qualche giorno fa, il Capogruppo del Movimento 5 Stelle Ferrara ha giustamente contestato il suo Governo perché ha presentato una relazione sull'*import-export* di armi poco trasparente e non fruibile, denunciando una sorta di esautorazione e di depauperamento del nostro potere di parlamentari. Questo secondo me sta accadendo anche in questo momento.

Io vorrei sottolineare questo aspetto; mi rivolgo a lei, signor Presidente, mi rivolgo al Governo e mi rivolgo anche ai membri della maggioranza e ai miei ex colleghi. La via della seta, che era stata sbandierata come uno di quegli accordi e di quei momenti che avrebbero risollevato le sorti del Paese, è arrivata qui in Aula; ma voi non ve ne siete accorti. Per me è interessante capire il motivo per cui non ve ne siete accorti, e ve lo posso dimostrare. Nella relazione fatta dal relatore questa mattina, pochi istanti fa, non sono stati minimamente citati né il *memorandum of understanding*, né la via della seta. Anche in Commissione, sia nella relazione che durante tutto l'*iter* del provvedimento, non sono stati mai citati né il *memorandum of understanding*, né la via della seta. Questo mi sembra molto strano, visto che si tratta di un momento che ci era stato consegnato come epocale, un momento che vedeva siglati accordi per 2,5 miliardi di euro, che qualche mese fa sembravano risolutori delle sorti del Paese. Adesso fanno un po' sorridere rispetto alla pioggia di miliardi che arriveranno, da quello che ci state raccontando: 1.000 o 2.000 miliardi, come se fossero veramente bruscolini.

L'interrogativo che mi sono posto riguarda il motivo per cui non ve ne siete accorti. Ci potrebbero essere molte teorie. Disattenzione? Superficialità? Inadeguatezza? Ingenuità? Non lo so. Forse troppa fatica per leggere quattro pagine di accordo. Non lo so; però resta il fatto che non ve ne siete accorti. Io penso invece che probabilmente voi abbiate un forte imbarazzo nel citare il progetto via della seta, per un motivo fondamentale, cioè perché tale progetto è fundamentalmente morto.

Non siete stati in grado di portarlo avanti, di svilupparlo e di portarlo a termine.

È notizia di qualche giorno fa che il porto di Genova, a causa anche dei problemi di trasporto, verrà abbandonato (ed era parte fondamentale dell'Accordo per la via della seta). Stanno emergendo di giorno in giorno criticità sulle nostre relazioni con la Cina: ricordo da ultimo le prese di posizione durissime di Regno Unito e Francia contro il progetto 5G e contro la società Huawei. Arrivano poi notizie quotidiane su critiche e ostacoli a tutto il progetto della via della seta, lungo il percorso, da parte delle popolazioni locali.

Non so quale sia la teoria giusta e il motivo reale per cui non vi siete accorti di questo fatto e non l'avete utilizzato per scopi politici e propagandistici, ma resta il fatto che non ve ne siete accorti. Questa superficialità va denunciata, perché secondo me uno dei problemi della maggioranza consiste proprio nell'essere superficiale nell'affrontare i temi. Quindi credo che l'Accordo in oggetto avrebbe dovuto essere trattato in maniera estremamente differente e più accorta e che avrebbe dovuto essere dibattuto in maniera più consona all'importanza che riveste, essendo - lo ripeto - l'unico Accordo facente parte della via della seta che arriverà all'esame dell'Assemblea.

Riservandomi di intervenire successivamente in sede di dichiarazione di voto, concludo dicendo che trovo ingiustificato il motivo per cui l'unico Accordo facente parte della via della seta - progetto che, come abbiamo detto, è ormai morto - che arriva all'esame dell'Assemblea non viene discusso, perché i membri della maggioranza e in particolare del MoVimento 5 Stelle non se ne sono accorti. *(Applausi)*.

[RAUTI](#) (Fdi). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[RAUTI](#) (Fdi). Signor Presidente, chiediamo che le votazioni riferite al disegno di legge n. 1385, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare Cinese, vista la delicata e controversa materia, vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Ciò è consentito dal Regolamento, senatrice Rauti.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Il relatore e il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Procediamo alla votazione dell'articolo 1.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta avanzata dalla senatrice Rauti risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta avanzata dalla senatrice Rauti risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta avanzata dalla senatrice Rauti risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta avanzata dalla senatrice Rauti risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

URSO (Fdl). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URSO (*Fdl*). Signor Presidente, ho chiesto di intervenire in questa sede a nome del Gruppo Fratelli d'Italia per motivare la nostra astensione politica alla ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materie di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali. Come i colleghi ben sanno, quella al nostro esame è una materia di politica commerciale, una delle poche materie rimaste allo Stato. Fino a pochi anni fa erano sostanzialmente due le materie su cui i singoli Stati potessero firmare con l'Unione europea accordi comunque di natura commerciale. Uno era il Trattato sulla doppia imposizione fiscale e, l'altro, il Trattato sulla protezione degli investimenti. Con l'ultimo Trattato dell'Unione europea però la protezione degli investimenti è passata di competenza esclusiva dell'Unione. Sono rimasti invece i Trattati sulla doppia imposizione fiscale, che sono appunto, in quanto fiscali, di competenza degli Stati e sono abitualmente trattati che servono a rendere competitive le imprese dei singoli Stati rispetto ai mercati che si aprono, come certamente è stato - e imparzialmente lo è ancora - il grande mercato della Repubblica popolare cinese.

Per queste ragioni abitualmente noi siamo favorevoli nel merito di questa tipologia dei trattati; riconosciamo infatti che la Repubblica popolare cinese è un *partner* commerciale molto importante per il nostro Paese, non è tra i più importanti perché ce ne sono altri, come gli Stati Uniti, la Germania, la Francia e tanti altri con cui abbiamo un interscambio commerciale e una cooperazione industriale molto più significativa. Certamente però è un *partner* importante e tanto più lo potrà essere nei prossimi anni. Perché allora ci asteniamo invece di votare a favore, pur condividendo nel merito il Trattato?

Lo facciamo perché è stato realizzato all'interno di una serie di accordi di natura prettamente politica, che hanno cambiato la postura e il quadro delle alleanze internazionali del nostro Paese quando il Presidente della Repubblica popolare cinese segretario generale del Partito comunista cinese e, di conseguenza, capo di tutti gli altri poteri cinesi, è giunto in Italia ed è stato accolto come un trionfatore dall'allora Governo Conte 1; mi riferisco al quadro dei cosiddetti accordi sulla via della seta, che solo l'Italia tra i grandi Paesi europei, del G7 e del mondo ha subito, sottomettendosi al dominio esplicito dalla Cina attraverso di essi.

In quel contesto sono apparsi ambigui quegli accordi e tutto il resto, tanto è vero che poi nella stessa maggioranza col tempo si è compreso il problema: basta leggere i giornali di oggi in riferimento alla svolta che il Partito Democratico sembra imprimere al Governo sulla questione della tecnologia cinese nell'ambito del 5G. Capiamo e comprendiamo che ora è in corso un ravvedimento operoso da parte della maggioranza forse anche rispetto all'atteggiamento da tenere nei confronti della Repubblica Popolare Cinese. Se possibile, vogliamo far comprendere che una cosa è avere riguardo, attenzione, rispetto e stipulare accordi di natura commerciale con un *partner* importante sul piano commerciale come la Cina, altra cosa è considerare la Cina come gli Stati Uniti o come gli altri Paesi europei, perché resta oggi più di ieri un avversario sistemico dell'Italia, dell'Europa e dell'Occidente. È un avversario sistemico oggi più di ieri perché, dall'elezione di Xi a segretario generale del partito comunista cinese, e di conseguenza a tutte le altre cariche che ricopre, la postura della Repubblica popolare cinese è profondamente cambiata. Mentre nei primi anni 2000, quando è entrata nell'Organizzazione mondiale del commercio, la Cina aveva una postura di apertura dei propri mercati

alle imprese e, se volete, anche alla cultura occidentale, dall'ascesa di Xi ha cambiato atteggiamento, perché egli ha vinto il confronto interno nel partito comunista cinese su una linea politica, strategica e programmatica di imperialismo. Voi sapete bene che in quel momento si confrontavano due linee politiche: quella della sinistra interna era teorizzata da Bo Xilai, precedentemente ministro del commercio, che pensava di proseguire l'insegnamento di Deng Xiaoping sulla crescita interna del Paese per colmare i divari e le povertà interne. Questa era la Cina di Deng Xiaoping, quella che si apriva al mondo, quella delle prime zone economiche speciali di Shenzhen e poi delle altre. Quella Cina, che era un grande mercato anche per noi, nel frattempo è cambiata e, da mercato per le imprese europee, è diventata industria mondiale e noi a nostra volta siamo diventati mercato della loro industria.

Soprattutto però è cambiata perché Xi ha imposto una strategia non di crescita interna, ma di crescita esterna sul piano militare, politico, tecnologico, infrastrutturale ed anche economico. Ciò si materializza anche nel cambiamento dello statuto del partito comunista cinese, laddove nel preambolo è stata inserita la via della seta come via per il dominio mondiale; subito dopo è stata cambiata la Costituzione cinese e anche al suo interno è stata inserita la via della seta come via per il dominio mondiale. Ciò si esplica sia nel fatto che la Cina si riarma con la costruzione di portaerei, sia nel fatto che sono state realizzate basi navali militari all'estero lungo la via della seta (come a Gibuti), sia nel fatto che essa manifesta una politica aggressiva nei confronti dei vicini per la conquista di spazi territoriali marittimi e terrestri.

E si esplica, ancora, nella sua postura nei confronti di Taiwan, diventata aggressiva, così come nella sua postura interna nei confronti delle minoranze - che delinea il quadro di uno Stato totalitario e non soltanto autoritario, che controlla ogni cosa all'interno e presuppone di poter controllare ogni cosa all'esterno - nonché nei fatti di Hong Kong, dove la Cina ha cambiato stravolgendo gli accordi internazionali di ventisette anni fa che lasciavano ad Hong Kong, per un lungo periodo di cinquant'anni, le sue prerogative di libertà civili, personali ed economiche, che la Cina ha calpestato con la nuova legislazione sulla sicurezza nazionale.

Non comprendere questo, che la Cina di Xi non è la Cina di Deng Xiaoping e che il cambiamento di postura - da crescita interna che aveva bisogno di noi a crescita esterna nel dominio nei nostri confronti - significa per noi, per l'Europa e per l'Occidente che la grande sfida dei prossimi anni sarà tra la nostra cultura delle libertà e la loro volontà di dominio nel mondo, calpestando quelle libertà.

(Applausi).

Dobbiamo dunque differenziare in maniera netta tra la Cina quale *partner* commerciale e la Cina come avversario sistemico. E questo è doveroso.

Per questo chiedo che quest'Assemblea si esprima il prima possibile anche sulle mozioni che tutelano le libertà e le prerogative di Hong Kong, perché Hong Kong oggi è come Berlino ieri. Noi tutti siamo cittadini di Hong Kong perché, se lì la Cina riesce a calpestare gli accordi internazionali e a reprimere ogni forma di libertà, se lo fa ad Hong Kong e noi glielo consentiamo, vuol dire che domani lo farà anche a Roma e anche in Europa e non possiamo permettercelo. *(Applausi).*

CASINI *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASINI *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Signor Presidente, colleghi, sono grato al senatore Urso perché affrontiamo un tema su cui bisogna finalmente cercare di fare chiarezza da parte di chi si occupa di politica estera. Se infatti sul tema del rapporto con la Cina noi facciamo demagogia o propaganda elettorale, non arriveremo mai a capo di un problema che esiste, quello cioè delle alleanze geopolitiche del nostro Paese.

Innanzitutto, sgombriamo per favore il campo da questo disegno di legge. Quello che ci apprestiamo a votare è frutto di un accordo firmato tra il Governo precedente, i cui azionisti erano Lega e 5 Stelle, ed è un accordo ineccepibile, che non può non essere votato, perché corrisponde agli interessi nazionali. Credo che lo stesso senatore Urso, che ha fatto un intervento intelligentemente critico dal suo punto di vista - io lo condivido fino a un certo punto, anzi, per alcuni aspetti non lo condivido - abbia sgombrato il campo dal tema che è concretamente oggi sul tappeto nel momento in cui ha detto che su

questo accordo non ha fatto rilievi di alcun tipo.

Premesso dunque che il tema non è l'accordo, la questione è il rapporto con la Cina.

Io sostengo un Governo che ha come Ministro degli affari esteri un esponente del MoVimento 5 Stelle. Tuttavia, se adesso io esamino la politica estera tradizionale dei 5 Stelle, vi devo dire sinceramente che ho non un dissenso, ma cento, a partire dalle posizioni che i 5 Stelle hanno espresso in passato sul Venezuela o anche sulla Cina. In questa sede, però, non posso fare una raccolta giornalistica sul passato.

Io devo stare agli atti della politica governativa che il Ministro degli esteri ha portato avanti in questi mesi. Se sto agli atti e sono in buona fede, non posso mai pensare che il Ministro degli affari esteri - perché non l'ha fatto - abbia parificato la Cina alle alleanze geopolitiche dell'Italia e cioè agli Stati Uniti d'America. Capisco che retoricamente il senatore Urso è ricorso a questo per spiegare che non sono la stessa cosa, ma non possiamo fare un processo alle intenzioni.

Il Ministro degli affari esteri ha espressamente detto in molte sedi, a partire da interventi pubblici ai giornali, che la posizione dell'Italia è di avere un'amicizia forte con Russia e Cina, ma che non si possono confondere le alleanze strategiche e geopolitiche dell'Italia con i rapporti con la Russia e con la Cina. Su questo il Parlamento è tutto d'accordo. Poi, se vogliamo dividerci per far polemiche finte, possiamo dividerci.

Tutti noi vogliamo essere in rapporti buoni con la Cina e con la Russia: sono interlocutori diversi. Che cos'è *one belt, one road*, la via della seta? Probabilmente un'opera amichevole sul mondo che sta facendo la Cina e ha interessi strategici che possono essere confliggenti con quelli dell'Europa o con quelli dell'Italia, però per certi versi ci sono anche collaborazioni da sviluppare. Qui il tema è delicato, ad esempio sotto il profilo delle tecnologie, perché riguarda il rapporto tra l'Occidente e la Cina, tra l'Europa e la Cina. Non servono fughe in avanti, ma serve una concertazione europea, perché è chiaro che non possiamo dare le chiavi della nostra tecnologia in mano ai cinesi. Non possiamo dare un patrimonio informativo al governo cinese: questo sarebbe assolutamente autolesionista e infatti i governi europei si stanno interrogando su molti *dossier* che sono aperti.

Però, colleghi, nel preannunciare a nome del Gruppo per le Autonomie il voto favorevole all'Accordo stipulato tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese, dobbiamo stare ai fatti: questo Governo e questo Ministro degli affari esteri hanno confermato la tradizionale politica dell'Italia e non hanno fatto confusione nel rapporto tra gli alleati storici e la Cina o la Russia. Vi ricordate la Prima Repubblica e lo scontro ideologico prima della caduta del muro di Berlino? Noi con la Russia (allora la Cina era una potenza defilata) abbiamo sempre tenuto rapporti. Addirittura le grandi aziende italiane come la FIAT fecero Togliattigrad e fecero gli stabilimenti in Russia. Eppure c'era la Guerra fredda, eppure eravamo tagliati noi e loro dalla presenza di un muro di Berlino e della cortina di ferro, ma l'Italia è rimasta coerentemente nell'Alleanza atlantica, successivamente ha installato gli euromissili con Craxi e Cossiga, ma ha sempre cercato di sviluppare una politica di amicizia con la Russia.

Oggi questo deve valere anche con la Cina e deve valere per l'Europa, perché il rapporto con scelte delicate di uso della tecnologia cinese noi dobbiamo concertarlo in sede europea, perché non avrebbe senso un no o un sì italiano diverso da quello francese o tedesco, perché siamo una massa critica importante se stiamo assieme. Se procediamo in ordine sparso siamo formiche irrilevanti in un'epoca di globalizzazione.

Credo che su questo tema sia giusto che il Parlamento si esprima, perché questo non è un accordo così come tanti altri che possiamo ratificare rapidamente, ma è giusto anche che mettiamo i puntini sulle i ed evitiamo che nascano polemiche su questioni che a mio parere ci vedono molto più uniti di quello che sembra. (*Applausi*).

[MALAN \(FIBP-UDC\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MALAN \(FIBP-UDC\)](#). Signor Presidente, come è stato detto, questo accordo è opportuno. Non possiamo lasciare le nostre aziende, le tante aziende italiane che svolgono attività economica con la Cina, in una situazione in cui possano essere in svantaggio concorrenziale rispetto ad altre aziende di

altri Paesi europei o comunque occidentali, che invece hanno l'accordo contro la doppia imposizione. Tuttavia, sappiamo che le relazioni con la Cina non sono simmetriche, ma asimmetriche, non soltanto per la dimensione della manifattura cinese, ma anche per una serie di elementi, tra cui il mancato rispetto dei diritti umani da parte della Cina nei suoi territori, che comporta evidentemente un grande vantaggio concorrenziale per l'impresa cinese: dal punto di vista dei costi, per applicare prezzi su cui poi si sviluppa la competizione internazionale, è molto meglio avere lavoratori senza diritti, né quelli prettamente lavorativi, né quelli civili e di libertà; così si gestisce più facilmente la situazione.

Non abbiamo garanzie da parte cinese sulla copiatura e sulla violazione della proprietà intellettuale. Non abbiamo garanzie formali, ma purtroppo abbiamo la certezza fattuale che queste cose avvengono. Quante volte è successo ad aziende italiane di fare accordi con un'azienda cinese - che è inevitabilmente legata al Partito comunista cinese - e trovarsi poi il loro manufatto copiato esattamente uguale e proposto a un prezzo nettamente inferiore?

Non ci può essere una vera simmetria se non c'è da parte del Governo italiano una posizione chiara sulla questione cinese. Non possiamo certo pensare di non avere scambi commerciali con la Cina; sarebbe impensabile. Ma il Governo deve assumere una posizione chiara nella politica internazionale. Le nostre aziende, anche i nostri singoli cittadini che si recano in Cina, non potranno mai avere la copertura che il Governo cinese dà alle proprie aziende: può fare quello che vuole, le sue aziende possono vendere sottocosto, perché tanto hanno una copertura tale che possono benissimo farlo a livello strategico. Poi, una volta che hanno fatto fallire le aziende concorrenti italiane o comunque non cinesi, possono riportare i prezzi ai livelli di mercato precedenti, magari anche di più.

Noi non potremo mai chiedere questo al nostro Governo; ma di avere una posizione chiara rispetto alla Cina, questo sì. Occorre avere uno schieramento chiaro. Giustamente il presidente Casini ha detto che il Governo ha chiarito che la nostra amicizia con la Cina non pregiudica e non cambia la nostra posizione, lo schieramento dell'Italia in senso atlantico nell'ambito dei Paesi democratici. Sì, ma non bastano le parole, né in un senso, né nell'altro.

La settimana scorsa, al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite c'è stato un voto molto importante sulla questione dei diritti umani, con riferimento alla legge sulla sicurezza di Hong Kong, che praticamente distrugge i trattati firmati a suo tempo, anche dal Governo cinese, per la transizione dalla vecchia situazione (quando Hong Kong era sotto la sovranità del Regno Unito) alla sovranità della Repubblica Popolare Cinese. Ma quel trattato prevedeva un lungo periodo in cui i due sistemi sarebbero stati realmente separati e una serie di diritti sarebbero stati comunque garantiti ai cittadini di Hong Kong. La nuova legge sulla sicurezza di Hong Kong ha distrutto completamente quel trattato, ha distrutto la libertà dei cittadini di quella città e mette in pericolo qualunque straniero che si rechi a Hong Kong, che rischia di essere arrestato perché, magari non lì, magari nel suo Paese, magari in Italia, ha espresso critiche nei confronti del Governo cinese, nei confronti della sua feroce repressione contro le dimostrazioni a favore della libertà che ci sono state a Hong Kong.

Il Governo australiano ha sconsigliato ai suoi cittadini di fare viaggi in Cina, perché si rischia l'arresto arbitrario sulla base di quella legge e sulla base di episodi già accaduti.

Allora è giusto che il Governo coltivi rapporti economici con la Cina, ma deve schierarsi chiaramente. La settimana scorsa, quando si è trattato di votare alle Nazioni Unite, erano state presentate due mozioni: la prima era promossa da Cuba - guarda caso - a forte sostegno del Governo di Pechino, e la seconda promossa dal Regno Unito che denunciava la violazione dei diritti umani da parte della polizia di Hong Kong strettamente sostenuta dal Governo cinese. Ebbene, è in una occasione come quella che si fa vedere da che parte si sta e si dimostra se si è veramente schierati con il blocco occidentale, con i Paesi per la libertà, oppure con il Governo cinese. Ebbene, in quella occasione l'Italia si è astenuta. Non ha votato contro la proposta di Cuba di pieno sostegno al Governo cinese. D'altra parte, sono due Paesi con lo stesso sistema, al contrario di Cina e Hong Kong. Cuba e Cina sono entrambe dittature comuniste, ma non si vota contro, per non disturbare i signori cubani e soprattutto perché non vogliamo disturbare i signori cinesi.

Quando il Regno Unito ha proposto la sua mozione di denuncia della violazione dei diritti umani ci si è astenuti. Centinaia di giovani sono stati arrestati, malmenati e alcuni anche uccisi dalla polizia. Tutti

si ricordano di quello che è accaduto a Minneapolis, ma a quanto pare quello che succede a Hong Kong non interessa a nessuno. Tra la polizia che schiaccia la libertà dei dimostranti di Hong Kong, che arresta centinaia di persone solo perché manifestano le loro idee, e chi li arresta, ci si astiene. *(Applausi)* Questo non vuol dire che siamo amici della Cina, ma siamo nel blocco occidentale. Ciò vuol dire che siamo, nella migliore delle ipotesi, ambigui. E, quando tra l'oppresso e l'oppressore non ti schieri, di fatto stai con l'oppressore, gli dici di andare avanti perché l'oppresso non si può difendere.

Noi chiediamo al Governo italiano di assumere una posizione chiara che non vuol dire intervenire per tranquillizzare. La tecnica con la quale si finge di essere amici dell'uno e dell'altro Paese, che avrebbe l'obiettivo di mantenere l'amicizia con entrambi, rischia di renderci nemici tutti e due.

È necessaria una posizione chiara, così come sarebbe necessaria una posizione chiara sul Venezuela. Sono queste le cose che dicono da che parte stai. *(Applausi)*. Non basta dire che siamo sempre da parte del Patto atlantico. Se l'Italia è stato l'unico Paese ad avere impedito all'Unione europea di prendere una posizione chiara sul Venezuela, quello è schierarsi. *(Applausi)*. Non basta poi dire che siamo tanto amici dell'Alleanza atlantica.

Noi esprimiamo pieno sostegno alle nostre aziende e vorremmo che lo esprimesse anche il Governo. Ci asteniamo per chiedere al Governo di assumere una posizione chiara e non ambigua e dunque, di fatto, favorevole alla Cina, che vuole trasferire il suo sistema di controllo sistematico, poliziesco, nevrotico della vita dei singoli cittadini, mettendo completamente sotto controllo tutte le loro mosse e tutte le loro spese (un modello che, a quanto pare, piace non solo in Cina).

Noi, invece, siamo dall'altra parte: siamo per la libertà, siamo per la democrazia, siamo per la tutela dei diritti individuali *(Applausi)*. E siamo anche per la tutela dei diritti delle nostre aziende di non vedersi copiati i propri prodotti e di non subire la concorrenza sleale fatta da chi trascura e ignora i diritti dei lavoratori e dei cittadini in generale. *(Applausi)*.

LUCIDI (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIDI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, membri del Governo, colleghi, siamo in fase di dichiarazione di voto. Accolgo con favore il fatto che questa mattina, che sembrava dover scorrere tranquillamente verso l'ora di pranzo, si sia invece un po' animata e sia diventata - per così dire - più effervescente.

Molte cose sono state dette e sostanzialmente sono tutte condivisibili. In questa fase di dichiarazione di voto, però, tornerei al punto originale, e cioè cercare di capire il motivo per cui stiamo dibattendo il disegno di legge in esame in maniera un po' contrastante con quella che era l'usanza di questa Assemblea.

Ci sono due aspetti, come sempre uno di metodo e uno di merito. Il senatore Casini, che ho avuto la fortuna di avere come Presidente di Commissione nella scorsa legislatura, ha fatto delle osservazioni importanti e io vorrei puntualizzare qualche aspetto. Fare politica estera, nella mia modestissima esperienza, significa anche sapersi porre sullo scenario internazionale sempre e comunque nella maniera più adeguata. Non a caso il Ministero degli affari esteri è - a mio modestissimo giudizio - uno dei Ministeri che prepara i fascicoli e i *dossier* in maniera estremamente rigorosa e adeguata, per consentire alle nostre delegazioni, ai nostri rappresentanti e ai nostri Ministri di potersi muovere agevolmente nell'ambito di uno scenario estremamente complesso, tecnico e difficile da gestire.

Dico questo perché, in realtà, molto spesso - lo abbiamo notato in passato - il nostro atteggiamento in politica estera è stato estremamente contraddittorio e soprattutto - per quello che mi riguarda - non è stato coerente con la funzione di Governo della settima potenza del mondo che fa parte saldamente di un'Alleanza atlantica.

Aggiungo anche un altro elemento, sempre di metodo. Sono intervenuto in discussione generale e sono seguite delle dichiarazioni di voto da parte dei Gruppi - ne seguiranno altre e sarà interessante sentirle - ma qui c'è un grande assente, e lo dico a lei, signor Presidente, rivolgendomi però indirettamente a tutti i miei colleghi, anche a quelli che sono intervenuti, ossia i senatori Casini, Malan e Urso. Ripeto che qui c'è un grande assente: quello odierno era l'unico momento che avevamo a disposizione in Senato per poter discutere della via della seta - questo atto riguarda infatti la via della seta - e il grande assente

è il Governo italiano, il quale non soltanto non si è presentato con il Ministro che ha firmato quegli accordi e che poteva in questa sede raccontarci in che stato si trova la via della seta, ma i suoi rappresentanti presenti in Aula questa mattina non ci hanno degnato neanche di un minimo di replica e non ci hanno detto se la via della seta è morta, è moribonda, sta benino o si sta riprendendo. Potevano spiegarci qualcosa, ma così non è stato. Secondo me, questo è un grande segno di superficialità e di atteggiamento scostante nei confronti di un argomento fondamentale come quello della politica estera. Tra l'altro, stiamo scoprendo in queste ore - lo stiamo facendo, ad esempio, nel corso di un affare assegnato - come il tanto decantato multilateralismo sia al suo tramonto. Quello che infatti stiamo notando nel corso delle audizioni che stiamo svolgendo in Commissione esteri è che ci sono delle contrapposizioni fortissime tra schieramenti che vanno contro tutto quello per cui si è lavorato, ossia il famoso multilateralismo. Stiamo assistendo a delle contrapposizioni fortissime (Israele-Palestina, mondo arabo-mondo occidentale), e questo sta emergendo in tutte le sue contraddizioni proprio nella nostra Commissione.

La prima domanda che pertanto dobbiamo porci è per quale motivo il Governo viene in quest'Aula e non ci dice niente su un Accordo così importante e fondamentale per il nostro futuro. Ritengo che questo sia un atteggiamento estremamente grave.

Veniamo ora alla dichiarazione di voto specifica sull'Accordo. È stato detto che quello in esame è un Accordo commerciale e sostanzialmente fiscale, e il Gruppo Lega-Salvini *Premier* è ovviamente a favore di tutte le aziende che stanno operando in tutti i territori internazionali, e quindi anche in quello cinese, che per noi - è evidente - è un grande mercato.

Ma accanto a questo ci sono tutti i ragionamenti fatti finora. Questo Accordo andava inquadrato per ciò che è, ovvero un grande scenario, una grande proposta che - contrariamente a quanto affermato - non è stata ben gestita a livello di politica estera durante gli accordi del 23 marzo 2019, per il forte sbilanciamento non affrontato in maniera opportuna a livello politico dall'allora nostro Ministro degli affari esteri e del suo *entourage*, ma io mi sento di denunciare in politica estera e, che, ovviamente, una ben nota ragion di Stato ha più volte riportato nei giusti binari.

Siamo favorevoli alla semplificazione e alla possibilità per le nostre aziende, i nostri imprenditori e i cittadini che lavorano all'estero di trarne beneficio in qualsiasi scenario. E, quindi, saremmo ovviamente favorevoli a questo Accordo, come lo siamo stati e lo saremmo in uno scenario normale. Abbiamo però capito che lo scenario non è normale e siamo quindi contrari alla superficialità con cui si affronta una materia estremamente delicata come la politica estera.

Per queste ragioni, dichiaro il voto di astensione del Gruppo Lega-Salvini *Premier*. (*Applausi*).

[GALLICCHIO](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GALLICCHIO](#) (*M5S*). Signor Presidente, colleghi, membri del Governo, l'Accordo di cui stiamo parlando - come sappiamo - ha l'obiettivo di disciplinare gli aspetti di fiscalità diretta concernenti le relazioni economiche e finanziarie tra l'Italia e il grande *partner* commerciale, la Cina. Mira, in particolare, a eliminare i fenomeni di doppia imposizione sui redditi, nonché a rendere equilibrata la ripartizione della materia imponibile tra i due Paesi.

Esso attualizza e adegua i suddetti aspetti ai più recenti *standard* internazionali rispetto al precedente Accordo del 1986 e include i requisiti obbligatori derivanti dalle raccomandazioni del progetto OCSE-G20 in materia di contrasto ai fenomeni di elusione e spostamento artificioso delle basi imponibili. Accoglie, inoltre, le disposizioni contenute nel modello ONU, che andranno, pertanto, a integrare il precedente quadro giuridico di riferimento nei vari e vasti settori della fiscalità perché di questo stiamo parlando. È inutile andare ad aprire altri scenari che poco hanno a che fare con questo argomento ben tecnico. Finalmente detta criteri dirimenti, chiari, precisi ed equilibrati. Questo è un grande vantaggio per chi ha letto l'Accordo in esame.

In estrema sintesi, voglio sottolineare - a differenza di quanto è stato detto in discussione generale da alcuni - che questo quadro complessivo di aggiornamento della normativa fiscale permetterà importanti risultati. In primo luogo, le imprese italiane potranno operare in Cina in condizioni migliori e in posizione concorrenziale rispetto alle imprese degli altri Stati europei che hanno concluso un

accordo fiscale con la Cina. Grazie a questo Accordo, inoltre, ci sarà maggiore certezza per gli investitori cinesi in Italia, ma soprattutto maggiore certezza per gli investitori italiani in Cina.

Un altro importante obiettivo da non sottovalutare è che con tale Accordo si tutelano, altresì, gli interessi generali rientranti nella competenza dell'amministrazione finanziaria italiana.

Questi sono gli obiettivi e i vantaggi che il nostro Paese può raggiungere con l'Accordo in esame e quindi, a nome del Gruppo MoVimento 5 Stelle, dichiaro il voto favorevole al presente Accordo fiscale tra Italia e Cina. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ricordo che i senatori Garavini e Alfieri hanno già dichiarato il proprio voto favorevole.

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1704) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 25 novembre 2009* (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*) (**ore 11,41**)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1704, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Petrocelli, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

PETROCELLI, relatore. Signor Presidente - come lei ha già detto, si tratta della ratifica di un Accordo che riguarda la promozione e la protezione degli investimenti stipulati dall'Italia in particolare con un Paese dell'area ex sovietica, finalizzato a creare un quadro giuridico di riferimento volto a incoraggiare e conferire garanzie agli investitori dei due Paesi.

Poiché l'Accordo, come gli altri, non presenta profili d'incompatibilità, propongo all'Assemblea di esprimere un voto favorevole in merito.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Ricordo che i senatori Garavini, Alfieri, Aimi, Lucidi e Airola hanno già dichiarato il loro voto favorevole.

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1403) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Quito il 25 novembre 2015* (*Relazione orale*) (**ore 11,45**)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1403.

La relatrice, senatrice Pacifico, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

[PACIFICO](#), *relatrice*. Signor Presidente, l'Assemblea è chiamata a esaminare il disegno di legge recante la ratifica dell'Accordo sui servizi di trasporto aereo sottoscritto nel novembre del 2015 dall'Italia e dall'Ecuador, che risulta in linea con la normativa dell'Unione europea in materia e si inserisce in un contesto precedentemente non regolato da intese tra le autorità aeronautiche dei due Paesi.

L'Accordo è finalizzato a regolamentare i servizi aerei bilaterali, anche al fine di concorrere a rafforzare i legami esistenti tra le due economie, nonché ad apportare vantaggi ai vettori aerei, agli aeroporti, ai passeggeri, agli spedizionieri e all'industria del turismo.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

[PRESIDENTE](#). Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Ricordo che i senatori Garavini, Alfieri, Aimi, Lucidi e Airola hanno già dichiarato il loro voto favorevole.

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1703) Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; c) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 16 dicembre 2016 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 11,46)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1703, già approvato dalla Camera dei deputati.

La relatrice, senatrice Pacifico, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

[PACIFICO](#), *relatrice*. Signor Presidente, l'Assemblea è chiamata a esaminare il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dei tre trattati sottoscritti dall'Italia e dalla Colombia nel dicembre 2016, rispettivamente sulla estradizione, sull'assistenza giudiziaria in materia penale e sul trasferimento delle persone condannate.

I trattati oggetto della presente ratifica si inseriscono nell'ambito degli strumenti finalizzati all'intensificazione e alla regolamentazione puntuale e dettagliata dei rapporti di cooperazione dell'Italia con gli Stati non appartenenti all'Unione europea, con l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto al fenomeno della criminalità.

Pertanto, si chiede l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

[PRESIDENTE](#). Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Mallegni. Ne ha facoltà.

[MALLEGNI](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, segnalo a lei come ai membri del Governo - rilevo le preoccupazioni del collega Lucidi - con tutto il rispetto per il Sottosegretario, l'assenza del Ministro competente su una questione così significativa come quella dei trattati.

Signor Presidente, sento un gracchiare alla mia destra e non so di cosa si tratti.

PRESIDENTE. Non superiore alla media, senatore Mallegni. Non si senta così importante. Prego, prosegua. (*Applausi*).

MALLEGNI (*FIBP-UDC*). Dicevo che mi dispiace che in questa occasione così importante, in cui la maggioranza aveva anche la preoccupazione di non avere i numeri sufficienti per approvare alcuni dei Trattati, tra ieri e oggi, e quindi oggettivamente potevano far comodo i consensi e i voti dell'opposizione, il Governo abbia inviato un Sottosegretario - lo rispetto, lo saluto e lo ringrazio di essere qui con noi - mentre ovviamente il Ministro è assente, così come del resto anche il Ministro della giustizia è assente.

Nel 2018 quest'Assemblea, con mia grande soddisfazione, ha approvato un trattato di reciprocità, sottoscritto dal Governo qualche anno prima, relativamente all'estradizione, anche per reati fiscali come l'evasione, tra l'Italia e gli Emirati Arabi Uniti. Ora, non sto a ricordare all'Aula chi è scappato negli Emirati Arabi Uniti: illustri cognati di illustri rappresentanti di questa meravigliosa Nazione, che hanno occupato alti scranni delle istituzioni di questo Paese. Ma non si tratta solo di costui o costoro; anche imprenditori che hanno truffato altri imprenditori, che hanno lasciato sul lastrico migliaia di famiglie, che sono scappati e se ne stanno comodamente seduti al sole degli Emirati Arabi Uniti.

Mi chiedo e vorrei chiedere ai Ministri degli affari esteri e della giustizia: che approviamo a fare questi trattati in quest'Aula? C'è stata poco fa una discussione seppur modesta sulla Cina, per questioni oggettivamente importanti. Ma che discutiamo a fare di questi temi all'interno della Camera e del Senato? Perché firmiamo trattati? Perché il Governo si impegni. Perché addirittura oggi, con l'approvazione dei documenti in esame, diciamo al Capo dello Stato di sottoscrivere trattati internazionali, se poi i vari cognati, amici e cugini prendono comodamente il sole durante il periodo invernale e usufruiscono dell'aria condizionata durante il periodo estivo, noncuranti di quanto hanno lasciato in Patria?

I trattati in questione riguardano in particolare la questione dell'evasione fiscale, con valenza penale; per reati superiori a un anno di reclusione lo Stato che ha emanato la sentenza ha il dovere di richiedere che quei signori rientrino a casa per scontare la pena. Io chiedo formalmente, attraverso il Sottosegretario, approfittando anche della presenza del Vice Ministro della salute, che è persona per bene, e attraverso la Presidenza, di sapere come mai incontro stabilmente una serie di soggetti - ho un'attività e come si vede non scappo, ma torno regolarmente in Italia - sempre al ristorante. Come mai quei signori vivono comodamente là, pur avendo sulle spalle condanne passate in giudicato a tre, a nove o a undici anni? Come mai non chiediamo loro di tornare in Italia a scontare la pena? I signori che stanno fuori di qua e si chiamano cittadini italiani poi possono pensare che facciamo qui dentro le buffonate, più che all'esterno. Se noi dobbiamo impiegare le giornate...

[PRESIDENTE](#). Collega Mallegni, raramente il Regolamento viene violato sulla natura dell'argomento in discussione, così come sta facendo lei. La pregherei di tornare sull'argomento.

[MALLEGNI](#) (*FIBP-UDC*). Ma come, signor Presidente? Io non lo sto violando. Noi stiamo parlando di un trattato di reciprocità penale e fiscale.

PRESIDENTE. Con la Colombia.

MALLEGNI (*FIBP-UDC*). Io le faccio il parallelo con uno Stato con cui abbiamo approvato un trattato nel 2018 e lei mi dice che non c'entra nulla?

PRESIDENTE. Poco.

MALLEGNI (*FIBP-UDC*). Ah sì? Ma come poco? C'entra proprio preciso!

PRESIDENTE. Va bene, prosegua.

MALLEGNI (*FIBP-UDC*). Non vorrei averla disturbata per aver trattato del signor Tulliani. Spero di non aver danneggiato la sua mattinata.

PRESIDENTE. La pregherei di non dire sciocchezze.

MALLEGNI (*FIBP-UDC*). Appunto, siccome lei mi interrompe, prima non avevo fatto nomi, ma ora li faccio. E comunque ci sono anche altre personalità.

Quindi, dico la verità. Spero che il Governo si impegni - faccio una battuta agli amici del MoVimento 5 Stelle - affinché le parole «onestà, onestà, onestà!», che condivido al 100 per cento, siano applicate anche quando si sta al Governo e si faccia rientrare qualche cognato, qualche delinquente, per cacciarlo in galera e si butti la chiave. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Senatore Mallegni, le ricordo che se ha da porre delle questioni, lo può fare con lo strumento delle interrogazioni e non attraverso richieste in questa sede rivolte al rappresentante del Governo o a me.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Poiché il relatore non intende intervenire in sede di replica, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

[DEL RE](#), *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*. Signor Presidente, vorrei soltanto chiarire alcuni punti. Si tratta di un Trattato di estradizione: credo che, quando si affrontano tematiche del parere, sia bene attenersi all'argomento che stiamo trattando, con molta precisione. Vorrei dire anche che l'Accordo al nostro esame, ovviamente, è finalizzato a rafforzare la cooperazione giudiziaria penale bilaterale e a rendere più efficace il contrasto alla criminalità transnazionale, proprio utilizzando gli strumenti oggi disponibili.

Vorrei anche dire, molto brevemente, che, per quanto riguarda il trasferimento delle persone condannate, l'Accordo è proprio inteso a consentire ai cittadini detenuti in Italia e in Colombia di scontare la pena nel proprio Paese di origine. Per darvi qualche dato concreto, vi posso dire che il numero di cittadini colombiani detenuti in Italia è pari a 107 ed è superiore di circa otto volte a quello degli italiani detenuti in Colombia, che ad oggi sono 13.

Quindi, la ratifica dei tre trattati costituisce un importante tassello nella cooperazione bilaterale, in un quadro generale di ottimi rapporti tra l'Italia e la Colombia, che naturalmente è stato testimoniato anche dalla visita, nell'aprile 2019, del presidente Casellati.

Attenendoci pertanto ai fatti, quello in esame appare evidentemente un ottimo Accordo.

[PRESIDENTE](#). Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Ricordo che i senatori Garavini, Alfieri, Aimi, Lucidi e Airola hanno già dichiarato il loro voto favorevole.

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1588) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana, fatto a Roma il 13 febbraio 2019; b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana di assistenza giudiziaria reciproca in materia penale, fatto a Roma il 13 febbraio 2019 (Relazione orale) (ore 11,59)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1588.

Il relatore, senatore Marilotti, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

[MARILOTTI](#), *relatore*. Signor Presidente, i due Accordi bilaterali rientrano nell'ambito di quell'azione di intensificazione e regolamentazione dei rapporti di cooperazione giudiziaria con alcuni Stati non appartenenti all'Unione europea, che l'Italia persegue da anni, anche in ragione della necessità di rendere più efficace il contrasto nei confronti della criminalità organizzata.

Il primo dei due Trattati in esame è finalizzato a migliorare la cooperazione fra i due Paesi in materia di estradizione, impegnando le parti a consegnarsi reciprocamente e su domanda persone ricercate che si trovino nel proprio territorio, per dar corso a un procedimento penale, ovvero al fine di consentire l'esecuzione di una condanna definitiva.

Il secondo Trattato, quello relativo all'assistenza giudiziaria reciproca in materia penale, è finalizzato a disciplinare la cooperazione giudiziaria penale bilaterale. L'adozione di tale norma è stata imposta dalla progressiva estensione dei rapporti tra i due Paesi e dalla pregressa assenza dei trattati bilaterali in materia.

Il disegno di legge di ratifica dei due trattati si compone di cinque articoli. Gli oneri economici complessivi derivanti da questo provvedimento sono valutati in 125.505 euro annui.

I due Trattati in esame non presentano profili di incompatibilità con la normativa nazionale esistente, con l'ordinamento europeo e con gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge al nostro esame.

[PRESIDENTE](#). Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Ricordo che i senatori Garavini, Alfieri, Aimi, Lucidi e Airola hanno già dichiarato il loro voto favorevole.

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

È approvato.

Presidenza del vice presidente TAVERNA (ore 12,02)

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1087) *Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per il rinnovo a tempo indeterminato dell'Accordo tra il Ministero della difesa italiano e il Ministero della difesa macedone sulla cooperazione nel campo della difesa del 9 maggio 1997, fatto a Skopje il 3 febbraio e il 23 agosto 2017 (Relazione orale) (ore 12,03)*

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1087.

Il relatore, senatore Alfieri, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

[ALFIERI](#), *relatore*. Signor Presidente, il provvedimento al nostro esame concerne la ratifica e l'esecuzione non di un accordo, ma di uno scambio di note che mira a prorogare a tempo indeterminato un Accordo fatto nel 1997 con la Repubblica della Macedonia del Nord, che ha funzionato nella cooperazione in ambito della difesa in un'area per noi strategica, come quella dei Balcani. Non ha costi

rilevanti, trattandosi di 1.600 euro in un anno e 840 nell'altro, e quindi in maniera alternata. Non ci sono problemi di rispetto con gli obblighi internazionali e con la normativa nazionale.

Per tali ragioni se ne propone all'Assemblea l'approvazione.

[PRESIDENTE](#). Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Ricordo che i senatori Garavini, Alfieri, Aimi, Lucidi e Airola hanno già dichiarato il loro voto favorevole.

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

[\(1702\) Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003 \(Approvato dalla Camera dei deputati\) \(Relazione orale\) \(ore 12,05\)](#)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1702, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Alfieri, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

[ALFIERI](#), relatore. Signor Presidente, si tratta di una ratifica di un protocollo del 2003, peraltro già entrato in vigore nel 2009. Dal punto di vista del regolamento europeo sostanzialmente noi avevamo già recepito tutti gli effetti attraverso la normativa comunitaria; si tratta solo di allineare questo, che è un protocollo fatto nell'ambito delle Nazioni Unite, al lavoro già fatto da noi all'interno del diritto comunitario per quanto riguarda i registri sulle emissioni di sostanze nocive in aria e in acqua. Si tratta, quindi, di un passaggio formale che ci allinea anche alla normativa prevista dalle convenzioni delle Nazioni Unite.

Per questo motivo, non essendoci incompatibilità con la normativa italiana, con gli obblighi internazionali e, a maggior ragione, con la normativa comunitaria, se ne propone l'approvazione all'Assemblea.

[PRESIDENTE](#). Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Ricordo che i senatori Garavini, Alfieri, Aimi, Lucidi e Airola hanno già dichiarato il loro voto favorevole.

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1510) Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza alle partite di calcio ed altri eventi sportivi, fatta a Saint-Denis il 3 luglio 2016 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 12,07)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1510, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Alfieri, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

ALFIERI, relatore. Signor Presidente, quella in esame è la ratifica di una convenzione fatta all'interno del Consiglio d'Europa, una delle classiche convenzioni fatte in quell'ambiente, per armonizzare di fatto le normative dei singoli Stati europei. È stata fatta anche con i rappresentanti della Federazione internazionale di calcio (FIFA), dell'Unione europea delle federazioni calcistiche europee (UEFA), delle associazioni professionistiche insieme all'Interpol e all'Unione europea per favorire l'accesso agli eventi sportivi negli stadi in maniera ordinata, promuovendo una strategia e un approccio integrato e condiviso tra i soggetti pubblici e privati coinvolti nell'organizzazione di eventi sportivi.

Il disegno di legge di ratifica si compone di cinque articoli; l'onere economico complessivo è di 27.000 euro a decorrere dal 2019. Anche in questo caso non ci sono problemi dal punto di vista della compatibilità normativa sia con gli obblighi internazionali sia con la normativa nazionale, quindi si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Ricordo che i senatori Garavini, Alfieri, Aimi, Lucidi e Airola hanno già dichiarato il loro voto favorevole.

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1700) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica federale di Etiopia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Addis Abeba il 10 aprile 2019 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 12,09)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1700, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Alfieri, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

ALFIERI, relatore. Signor Presidente, si tratta della ratifica di un accordo importante fatto dal Governo precedente in un'area per noi importante e strategica come l'Etiopia, in sostegno e in cooperazione con il *premier* Abiy, che ha aperto una fase nuova di collaborazione nel Corno d'Africa. Ricordo che tra gli Stati africani l'Etiopia è sicuramente quello che contribuisce di più alle operazioni di *peacekeeping*, di mantenimento della pace, nel continente africano e il suo apporto è uno dei maggiori in assoluto, con quasi 7.000 soldati, impegnati soprattutto nel Darfur, nel Sud del Sudan, ma anche in Mali. Da questo punto di vista, la cooperazione fra i due Paesi è sicuramente strategica e importante, con un classico accordo di cooperazione nell'ambito della difesa per la collaborazione tra le Forze armate e tra industrie della difesa.

Non ci sono incompatibilità con gli obblighi internazionali e con la normativa italiana e se ne propone quindi l'approvazione all'Assemblea.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Ricordo che i senatori Garavini, Alfieri, Aimi, Lucidi e Airola hanno già dichiarato il loro voto favorevole.

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1705) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Montevideo il 1° marzo 2019 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 12,12)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1705, già approvato dalla Camera dei deputati.

La relatrice, senatrice Maiorino, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

MAIORINO, relatrice. Signor Presidente, onorevoli colleghe, onorevole colleghi, l'Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica

della Convenzione tra l'Italia e l'Uruguay per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, sottoscritta nel marzo del 2019. Tale Convenzione, nel quadro del più generale ampliamento delle reti di Convenzioni stipulate dall'Italia, introduce presupposti giuridici per l'eliminazione dei fenomeni di doppia imposizione sui redditi e per la realizzazione di un'equilibrata ripartizione della materia imponibile fra i due Stati contraenti.

Il testo, che si conforma agli *standard* più recenti del modello elaborato dall'OCSE, nonché a quelli derivanti dalle raccomandazioni del progetto OCSE/G20 in materia di contrasto ai fenomeni di elusione e spostamento artificioso delle basi imponibili, si compone di trenta articoli e di un Protocollo.

Il disegno di legge di ratifica si compone di quattro articoli.

Le minori entrate derivanti dall'attuazione del provvedimento vengono valutate, dall'articolo 3, in 67.000 euro annui a decorrere dal 2021.

L'accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e con gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

In conclusione, si propone pertanto l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

[PRESIDENTE](#). Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Ricordo che i senatori Garavini, Alfieri, Aimi, Lucidi e Airola hanno già dichiarato il loro voto favorevole.

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

È approvato.

Deliberazione sulla costituzione in giudizio del Senato della Repubblica in un conflitto di attribuzione (ore 12,14)

Discussione e approvazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la deliberazione sulla costituzione in giudizio del Senato della Repubblica in un conflitto di attribuzione.

Con ricorso depositato il 19 dicembre 2019, la corte di appello di Brescia ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica in ordine alla deliberazione con la quale l'Assemblea, nella seduta del 10 gennaio 2017, ha dichiarato l'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni rese dall'onorevole Gabriele Albertini nell'ambito di un procedimento penale pendente dinanzi alla stessa corte di appello di Brescia.

Il ricorso è stato dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza del 7 aprile 2020 n. 82, depositata in cancelleria il successivo 24 aprile. Tale ordinanza è stata notificata al Senato il 16 giugno 2020.

Nella seduta del 24 giugno 2020 la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha espresso a maggioranza parere favorevole alla costituzione in giudizio del Senato dinanzi alla Corte costituzionale per resistere nel citato conflitto di attribuzione (*Doc. IV-quater*, n. 4).

Ha chiesto di intervenire il vice presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, senatore Cucca. Ne ha facoltà.

[CUCCA](#) (*IV-PSI*). Signor Presidente, cercherò di essere breve e chiedo già alla Presidenza l'autorizzazione a depositare la relazione, affinché sia allegata al Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

[CUCCA](#) (*IV-PSI*). È una cosa un po' complicata: parliamo qui del conflitto di attribuzione che è stato sollevato dalla Corte d'appello di Brescia nei confronti del Senato della Repubblica a seguito di una deliberazione del Senato, adottata nella scorsa legislatura, il 10 gennaio 2017. Con questa deliberazione è stato approvato il documento *IV-quater* n. 4.

Il ricorso è stato proposto nell'ambito del giudizio di impugnazione che è promosso dalla parte civile, il dottore Alfredo Robledo, avverso la sentenza del tribunale ordinario di Brescia del 3 febbraio 2017, che aveva assolto il senatore Gabriele Albertini da due reati distinti di calunnia. Il senatore avrebbe accusato il dottor Robledo di vari reati, tra cui soppressione, distruzione e occultamento di atti pubblici e di abuso d'ufficio, depositando una memoria in data 22 ottobre 2012 nel corso delle indagini preliminari del procedimento penale n. 3856 del 2010 dinanzi al tribunale di Milano, nel quale il senatore è stato sentito in qualità di testimone. Inoltre, sempre il senatore Albertini avrebbe accusato il magistrato di reati tra cui abuso d'ufficio, omissioni, violenze private e intralcio alla giustizia.

In verità, questa vicenda aveva occupato quest'Assemblea la scorsa legislatura a più riprese e, ancora, in precedenza aveva occupato la Giunta delle immunità e delle elezioni parlamentari con alterne vicende che non sto qui a riportare per brevità di tempo, perché in effetti la vicenda era nata quando il senatore Albertini era eurodeputato. Ci furono una serie di pronunce a seguito di un procedimento civile intentato dal dottor Robledo nei confronti del senatore Albertini nel periodo in cui era eurodeputato per un risarcimento di danni a seguito di una presunta diffamazione e successivamente, con una serie di dichiarazioni di incompetenze reciproche tra l'Europarlamento e il Senato della Repubblica, a motivo delle date in cui queste vicende si erano sviluppate. Dopo una serie di pronunce sfavorevoli era intervenuto poi il procedimento penale; a seguito di quel procedimento e, insisto, dopo alterne vicende nell'ambito della Giunta delle immunità e delle elezioni del Senato, si era pervenuti alla dichiarazione, nell'ambito del procedimento penale, di insindacabilità dell'operato del senatore Albertini, il quale a più riprese aveva dato dimostrazione in maniera assolutamente esaustiva, con numerosi atti di sindacato ispettivo, del fatto che lui avesse trattato la materia *intra moenia*. Pertanto, la Giunta delle immunità e delle elezioni aveva proposto all'Assemblea di dichiarare l'insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Albertini e così l'Assemblea si era pronunciata.

Questa è la storia, in maniera molto succinta, delle vicende che hanno visto impegnato il Senato per ciò di cui oggi ci occupiamo, perché a seguito di quella pronuncia, per l'appunto, la corte d'appello di Brescia ha impugnato il provvedimento davanti alla Corte costituzionale.

Oggi dobbiamo decidere se affidare all'Avvocatura la difesa del Senato dinanzi alla Corte costituzionale.

Seguendo la prassi che abbiamo sempre seguito (abbiamo affrontato un altro caso anche recentemente in quest'Aula), credo abbiamo il dovere di difendere le prerogative del Senato e le decisioni assunte dal Senato. Pertanto, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deciso di proporre all'Assemblea di provvedere alla difesa del Senato dinanzi alla Corte costituzionale e in questo senso ci presentiamo ora al giudizio dell'Assemblea.

[PRESIDENTE](#). Sulle conclusioni della Giunta può prendere la parola un oratore per Gruppo per non più di dieci minuti.

[GRASSO](#) (*Misto-LeU*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GRASSO](#) (*Misto-LeU*). Signor Presidente, colleghi, il relatore ha già illustrato i termini della questione. Il ricorso è stato proposto nell'ambito del giudizio di impugnazione promosso dalla parte civile, il magistrato dottor Alfredo Robledo, avverso la sentenza del tribunale di Brescia del 3 febbraio 2017, che aveva assolto il senatore Gabriele Albertini da due diversi reati di calunnia aggravata. La prima delle condotte calunniose attribuite ad Albertini, commesse a Milano il 22 ottobre 2012,

consisterebbe nell'aver falsamente accusato il magistrato Alfredo Robledo di una serie di reati nel corso delle indagini preliminari svolte nei suoi confronti. Il secondo reato di calunnia sarebbe stato commesso attraverso un esposto, sempre a firma del senatore Albertini, indirizzato il 22 ottobre 2012 al Ministro della giustizia quale titolare dell'azione disciplinare. Nell'esposto, l'esponente avrebbe accusato il dottor Robledo della commissione di una serie di reati, sempre durante lo svolgimento di indagini, ma stavolta nell'ambito di procedimenti a carico di soggetti diversi dall'esponente.

I motivi a sostegno del conflitto di attribuzione consistono, secondo la Corte di appello di Brescia, nel fatto che effettivamente Gabriele Albertini, all'epoca dei fatti, ovvero in data 22 ottobre 2012, non rivestiva ancora la carica di senatore, avendo assunto tale carica nel marzo 2013, e poi nella asserita carenza del nesso funzionale delle opinioni manifestate da Albertini con l'attività parlamentare, atteso che tali dichiarazioni riguardano processi penali, in relazione ai quali non sembra che ci possa essere alcuna connessione con l'attività legislativa.

Come già precisato, la corte di appello di Brescia ha dunque ritenuto necessario promuovere il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, con riguardo alla ricordata deliberazione del Senato della Repubblica di insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Albertini, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Naturalmente non è questa la sede per riprendere il merito delle questioni poste, ma in questa fase deve essere valutata soltanto la legittimazione del Senato della Repubblica ad essere parte nel presente conflitto, quale organo competente a dichiarare, in modo definitivo, la propria volontà in ordine all'applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, restando comunque impregiudicata la questione relativa alla competenza del Senato medesimo a pronunciarsi sulle specifiche dichiarazioni che hanno dato origine al conflitto, tenuto conto che quando sono state rese tali dichiarazioni Albertini non era ancora senatore.

Pertanto, si ravvede l'opportunità che il Senato venga comunque rappresentato dinanzi alla Corte costituzionale in ordine alle proprie prerogative e quindi, a nome del Gruppo Liberi e Uguali, annuncio il voto favorevole rispetto alla costituzione in giudizio del Senato. (*Applausi*).

[ROSSOMANDO](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSOMANDO (PD). Signor Presidente, mi limiterò a poche parole solo per rendere edotti i colleghi. In questo, come in un altro caso su cui abbiamo votato recentemente, si tratta di stabilire se il Senato debba costituirsi in giudizio per difendere una decisione che è stata presa a maggioranza in Aula.

L'intendimento mio e del mio Gruppo è che, in linea generale, le decisioni prese in Aula debbano sempre essere difese, lasciando un margine di eccezionalità per singoli casi specifici. In questo caso riteniamo che la decisione possa e debba essere difesa davanti alla Corte costituzionale.

Pertanto, mi limito a osservare - posto che sia il senatore Cucca che il collega Grasso hanno già delineato i termini della questione - che la complessità della vicenda aveva portato la Giunta ad esprimersi anche sulla natura del rapporto tra la funzione di parlamentare europeo e la funzione di parlamentare italiano, individuando, in questo caso, una contiguità e ricorrendo ad un collegamento, ai sensi dell'articolo 81 del codice penale, che consentiva al Senato di poter decidere e ritenersi competente in questo specifico caso, ritenendo sussistente l'insindacabilità anche per una serie di attività e di condotte esercitate dal senatore Albertini quando, appunto, era senatore.

Per tutti questi motivi preannuncio il voto favorevole del Gruppo Partito Democratico alla deliberazione al nostro esame.

[STEFANI](#) (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, stiamo ancora parlando di una questione complicata e molto articolata che aveva già interessato a lungo i lavori della Giunta e di quest'Aula nel corso della precedente legislatura, dato che i procedimenti da discutere erano diversi: si trattava di un procedimento civile e di un procedimento penale e non solo. Infatti la questione inizialmente parte da un esposto inviato il 22 ottobre 2012 dal senatore Albertini al Ministro della giustizia. Comunque non

si tratta solo di quello ma di tutta la vicenda giudiziaria fra il senatore - che fu europarlamentare e ancora prima sindaco di Milano - e il procuratore Alfredo Robledo. È una vicenda molto articolata sulla quale non siamo chiamati, ovviamente, ad esprimerci se non limitatamente all'argomento di interesse della Giunta e di quest'Aula.

Va da sé, però, anche per una migliore chiarezza delle decisioni che si assumeranno oggi in Aula, che la relazione che fu redatta dalla senatrice Filippin nel corso della precedente legislatura, aveva ben espresso la posizione sia della Giunta che dell'Assemblea per quanto riguarda l'insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Albertini. Non si trattava solo dell'esposto presentato al Ministro della giustizia, che era solo un capitolo di una lunga sequenza di atti e di reazioni che hanno visto il magistrato e il senatore confrontarsi, in un rapporto giudiziario che ha avuto sfaccettature anche abbastanza aspre.

Ricordiamo comunque che il senatore Albertini aveva presentato anche un esposto al Consiglio superiore della magistratura nel 2013 e che nel 2014 aveva presentato un'interrogazione al Ministro della giustizia alla quale aveva avuto anche delle risposte. Inoltre, il senatore aveva anche compiuto tutta una serie di atti tipici del mandato parlamentare, ben 38, come è stato ricordato in quella relazione. Dunque, a suo tempo, le decisioni del relatore si basarono sul fatto che non vi era solo questo iniziale esposto al Ministro della giustizia, ma un insieme di condotte che non avevano che precisato il fatto in sé e che sono proseguite, anche quando il senatore Albertini aveva assunto le vesti di senatore e non solo di europarlamentare.

Abbiamo anche lungamente dibattuto, al tempo, su una corretta interpretazione del protocollo n. 7 per i privilegi e le immunità dell'Unione europea, che impone che i membri del Parlamento europeo beneficino sul territorio nazionale delle immunità riconosciute ai membri del Parlamento del loro Paese, norme che hanno una certa complessità nelle loro interpretazioni. La Giunta si è dilungata ad esaminare e discutere questi temi nella precedente legislatura e l'Aula altresì, e si sono prese delle decisioni che oggi hanno originato questo ricorso che ha sollevato un conflitto di attribuzione.

In tal senso, a prescindere dalle considerazioni sul merito della vicenda, che non spettano a questa Assemblea, noi della Lega-Salvini Premier riteniamo di sostenere e ribadire le motivazioni sottese alle decisioni prese. Pertanto, anche noi sottolineiamo il nostro voto favorevole a che il Senato si costituisca nel giudizio che è stato sollevato per il conflitto di attribuzione. Questo non per difendere il singolo senatore e il singolo individuo, ma per difendere le decisioni assunte in questa sede.

(Applausi).

[GALLICCHIO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLICCHIO (M5S). Signor Presidente, membri del Governo, colleghi, oggi l'Assemblea è chiamata a pronunciarsi, come sappiamo, in merito alla costituzione in giudizio del Senato della Repubblica in seguito al conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sollevato dalla Corte d'appello di Brescia, in relazione alla delibera del 10 gennaio 2017 con la quale fu dichiarata l'insindacabilità delle dichiarazioni rese dal senatore Gabriele Albertini nell'ambito di un procedimento penale per calunnia aggravata. A primo impatto si potrebbe ritenere opportuno, come già detto in quest'Aula, che il Senato venga in ogni caso rappresentato dinanzi alla Corte costituzionale, a prescindere dal caso da trattare. Si potrebbe pensare: perché l'istituzione non deve essere presente in quella sede?

La questione cambia, però, se si esamina in dettaglio il caso oggetto del nostro lavoro di oggi. Bisogna chiedersi: costituirsi in giudizio significa semplicemente esserci oppure vuol dire presentare la memoria di costituzione, resistere, sostenere una tesi e difendere le ragioni opposte a quelle del giudice rimettente dinanzi alla Corte costituzionale? Il significato, quindi, cambia. Difatti, costituirsi in questo giudizio vuol dire voler difendere una deliberazione che estende il perimetro delle insindacabilità parlamentari per le opinioni espresse *extra moenia*. Direi che è una deliberazione che inventa il perimetro dell'insindacabilità parlamentare, perché questa è una deliberazione che si basa su una ipotesi di reato, la calunnia aggravata verso un magistrato, commessa quando Albertini difettava dello *status* di senatore, che ricopriva all'epoca dei fatti (2012) la carica di parlamentare europeo e non quella di senatore. Parliamo, dunque, di un fatto accaduto l'anno prima che fosse eletto senatore

(2013).

Pertanto, se la commissione del reato risale a un periodo precedente la sua elezione a senatore, come possono le sue successive attività parlamentari configurare la prerogativa dell'insindacabilità *ex* articolo 68 della Costituzione? Questo è un importante aspetto da considerare ai fini della nostra decisione, soprattutto se si considerano anche altri aspetti strettamente correlati a questo. Infatti, per ben tre volte il Parlamento europeo su questa vicenda negò l'insindacabilità ad Albertini per l'assenza del nesso funzionale tra l'attività politica e ciò che dichiarò *extra moenia*.

Per di più, anche il Senato, nel 2014, per la stessa questione in merito al giudizio civile si dichiarò incompetente, proprio perché Albertini, al momento del fatto, non era senatore.

Arrivò poi il processo penale e il senatore Albertini, dopo aver chiesto l'immunità al Parlamento europeo e ricevuto un secco no, avanzò la stessa istanza al Senato, interamente sostitutiva della precedente, chiedendo che gli fosse riconosciuta da noi l'insindacabilità per le opinioni espresse, ai sensi dell'articolo 68.

Il Senato, infine, dopo una travagliata fase in Giunta, che portò anche al cambio del relatore (che si rifiutò di continuare), finì per riconoscere il nesso funzionale e la sussistenza dell'insindacabilità con una motivazione imbarazzante, giacché arrivò addirittura a sostenere - cito testualmente la frase della relatrice - «le altre trentotto dichiarazioni di Albertini, tutte compiute nell'ambito degli atti tipici ai sensi della legge n. 140 n. 2003, parti di un tutto che nel merito e proceduralmente ricadrebbero in quella "medesimezza del disegno criminoso" che l'articolo 81 del codice penale individua quale elemento decisivo per parlarsi di un reato continuato».

La relatrice arriva, quindi, a concedere la prerogativa *ex* articolo 68 della Costituzione sulla base della continuità della condotta di Albertini tra quando non era senatore e quando è divenuto tale, richiamando finanche il reato continuato. Tra l'altro, questa bizzarra decisione fu allora presa dalla Giunta dopo alcune dichiarazioni rilasciate a mezzo stampa proprio dal senatore Albertini, secondo le quali - narro semplicemente quanto fu allora evidenziato nel successivo dibattito - l'insindacabilità fu il prezzo politico da pagare per l'appoggio al Governo, che, in caso contrario, non avrebbe avuto i numeri necessari per essere sorretto qui in Senato. Questa fu l'interpretazione che si diede a quelle dichiarazioni: uno scambio. Su questo, chi voterà si non vorrà riparare ora all'errore commesso allora. Concludendo il mio intervento e prescindendo dalle interpretazioni allora date alla stampa, posso affermare con forza che, in tutta questa storia, è stata consentita un'applicazione impropria e scorretta dell'articolo 68, comma 1, della Costituzione che, come è noto, è stato introdotto per tutelare l'attività del parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni e non certo per neutralizzare possibili reati commessi nel passato. Così facendo, si crea un precedente veramente pericoloso, quale quello di allestire uno scudo che consenta di commettere taluni reati, continuarli e reiterarli basta che poi ti fai eleggere in Parlamento. A me sembra del tutto evidente che qui non ci sia alcuna dichiarazione del Senato da difendere; casomai, è necessario il contrario.

A nome del Gruppo parlamentare MoVimento 5 Stelle, pertanto, preannuncio il voto contrario a che Senato si costituisca in giudizio per sostenere una decisione così improvida.

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari in senso favorevole alla costituzione in giudizio del Senato della Repubblica dinanzi alla Corte costituzionale per resistere nel predetto conflitto di attribuzione sollevato dalla corte d'appello di Brescia.

Sono approvate.

Dispongo la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Sono approvate.

La Presidenza si intende pertanto autorizzata a conferire mandato, per la costituzione e la rappresentanza in giudizio del Senato, ad uno o più avvocati del libero foro.

Tenuto conto dell'andamento dei lavori e dell'orientamento condiviso dai Capigruppo, sospendo la seduta fino alle ore 16,30.

(La seduta, sospesa alle ore 12,40, è ripresa alle ore 16,31).

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

Discussione dalla sede redigente dei disegni di legge:

(1250) Deputati LAZZARINI ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Lazzarini ed altri; Pini ed altri)

(184) RIZZOTTI ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale

(302) BOLDRINI ed altri. - Disposizioni in materia di riconoscimento della cefalea primaria cronica quale malattia sociale

(Relazione orale) (ore 16,31)

Approvazione del disegno di legge n. 1250

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dalla sede redigente dei disegni di legge nn. 1250, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Lazzarini ed altri; Pini ed altri, 184 e 302.

La relatrice, senatrice Fregolent, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

FREGOLENT, relatrice. Signor Presidente, colleghi, i provvedimenti che stiamo esaminando sono volti al riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale. Voglio precisare fin da subito che non si parla del semplice mal di testa passeggero. La cefalea cronica, così definita perché caratterizzata da continuità nel tempo e dal fatto che non se ne individuano le cause manifeste, è una malattia invalidante vera e propria ed è molto più diffusa di quanto si possa immaginare. Essa può limitare o compromettere gravemente la capacità di far fronte agli impegni familiari e lavorativi e comporta costi economici e sociali ingenti.

Per avere qualche dato di riferimento basti sapere che, secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, la cefalea cronica è ai primi posti tra le malattie invalidanti e figura purtroppo tra le prime dieci cause di disabilità al mondo. La cefalea nelle sue forme primarie, ovvero emicrania, cefalea tensiva e cefalea a grappolo, colpisce in media il 12 per cento circa degli individui, manifestandosi prevalentemente nel periodo più produttivo della vita della persona. È evidente pertanto che i costi della malattia sono di tipo sia diretto che indiretto, essendo i primi riferibili alle spese relative alla diagnosi e al trattamento e i secondi ovviamente riferibili all'incidenza delle assenze sul lavoro e alla conseguente ridotta produttività.

Do un dato: in Italia, ad esempio, la spesa sanitaria annua, che per ogni emicranico episodico ammonta a circa 800 euro, sale a più di 2.600 euro (quindi a più del triplo) per ogni paziente con emicrania cronica. I dati Istat sulla diffusione della cronicità per classi di età smontano anche un altro luogo comune, quello che individua la cronicità come un problema della terza età. La cefalea invece riguarda il 10,6 per cento delle persone tra i venticinque e i quarantaquattro anni e l'8,1 per cento degli *over* settantacinque; nelle donne addirittura essa ricorre tre volte più frequentemente che negli uomini.

Proprio alla luce di queste premesse risulta evidente come il provvedimento in oggetto sia molto atteso. Già nel 2011 l'allora consigliere della Regione Veneto onorevole Arianna Lazzarini fu promotrice di una proposta di legge, che il Consiglio regionale, il 20 ottobre dello stesso anno, approvò per la sua presentazione alle Camere. Nonostante numerose iniziative analoghe presentate presso entrambi i rami del Parlamento, anche nella scorsa legislatura, la materia non è stata trattata presso le competenti Commissioni. Per tali ragioni, colleghi, questo è un giorno importante per i tanti malati in attesa di un segnale concreto da parte delle istituzioni.

Il provvedimento è frutto di un contenuto condiviso, essendo stato approvato dai rappresentanti di tutti i Gruppi parlamentari presso la XII Commissione affari sociali della Camera dei deputati; quindi è frutto di un lavoro di squadra, al di là delle appartenenze partitiche. Esso si compone di un articolo unico, il cui comma 1 prevede che la cefalea primaria cronica, accertata da almeno un anno nel paziente mediante diagnosi effettuata da uno specialista del settore presso un centro accreditato per la diagnosi e la cura delle cefalee che ne attesti l'effetto invalidante, sia riconosciuta come malattia

sociale per le precipue finalità indicate nel successivo comma 2 e nelle forme specificatamente allegate, ovvero dell'emigrania cronica e ad alta frequenza, della cefalea cronica quotidiana con o senza uso eccessivo di farmaci analgesici, della cefalea a grappolo cronica, dell'emigrania parossistica cronica, della cefalea nevralgiforme unilaterale di breve durata con arrossamento oculare e lacrimazione e infine dell'emigrania continua.

Il successivo comma 2 dispone che, con apposito decreto predisposto dal Ministro della salute, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, siano individuati i progetti finalizzati a sperimentare metodi innovativi di presa in carico delle persone affette da cefalea nelle forme di cui al precedente comma 1, nonché i criteri e le modalità con cui le Regioni possono provvedere all'attuazione dei menzionati i progetti. Evidenzio che tale comma è stato modificato durante i lavori in XII Commissione alla Camera dei deputati, a seguito delle criticità sugli aspetti di carattere finanziario evidenziati dalla Commissione bilancio con riferimento al testo precedente, che rinviava la predisposizione della disciplina a un decreto del Ministero della salute, che, a sua volta, avrebbe dovuto adeguare il testo del Ministero della sanità del 20 dicembre 1961 recante l'elenco delle forme morbose da qualificare come malattie sociali.

Il nuovo comma 2, oltre a superare tali problematiche, appare ancora più coerente con la competenza legislativa regionale concorrente in materia di tutela della salute, in quanto prevede che il predetto decreto, da adottare previa intesa come precedentemente detto, individui criteri e modalità per l'attuazione dei progetti innovativi per il trattamento delle cefalee. Il rispetto dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, è stato rilevato anche dalla Commissione affari costituzionali e dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali, nei pareri rispettivamente espressi. Si tratta quindi di un testo snello e idoneo a dare finalmente una prima risposta ai tantissimi pazienti che sono in attesa. Dalla sperimentazione, infatti, possono derivare novità positive per i pazienti, ma anche, nel medio-lungo termine, un risparmio di spesa nell'ambito delle modalità di gestione della presa in carico dei soggetti affetti dalla patologia in oggetto.

Vi è quindi l'auspicio che i decreti del Ministro della salute vengano adottati in tempi brevi e che la legislazione in materia possa essere successivamente implementata anche attraverso lo stanziamento di risorse da destinare specificatamente a progetti di sperimentazione. Da ultimo, ribadisco la reale esigenza di venire incontro alle aspettative di coloro che soffrono quotidianamente a causa di una patologia che, pur coinvolgendo ampie fasce di popolazione ed avendo tutte le caratteristiche di una malattia cronica invalidante, troppo spesso, purtroppo, è considerata invisibile. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

SILERI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Signor Presidente, colgo l'occasione per segnalare che, nell'esame del disegno di legge oggi all'attenzione dell'Assemblea, i lavori della XII Commissione della Camera dei deputati e della 12^a Commissione del Senato, nonché di tutte le Commissioni che in sede consultiva hanno dato il loro contributo, sono stati svolti con la massima correttezza nei rapporti tra i Gruppi parlamentari, al fine di garantire la necessaria dialettica parlamentare e il dovuto confronto istituzionale tra Parlamento e Governo. Quindi, oggi, tutto ciò ci consente di procedere all'esame conclusivo, molto atteso, del disegno di legge in esame. Ringrazio pertanto, a nome del Governo, i Presidenti delle due Commissioni di merito, i relatori - che sia alla Camera dei deputati che al Senato si sono adoperati con il massimo livello di professionalità e competenza - e tutti i componenti delle Commissioni di merito. Un apprezzamento particolare va anche al lavoro degli Uffici delle Commissioni.

La cefalea primaria cronica - la senatrice Fregolent ha già ampiamente elencato i meriti del disegno di legge in esame - è una malattia sociale, nelle forme dell'emigrania cronica ad alta frequenza, della cefalea cronica quotidiana (con o senza uso eccessivo di farmaci analgesici) della cefalea a grappolo cronica, dell'emigrania parossistica cronica, della cefalea nevralgiforme unilaterale di breve durata con arrossamento oculare e lacrimazione, nonché dell'emigrania continua. Va innanzitutto evidenziato come la cefalea cronica primaria costituisca davvero una patologia invalidante. La senatrice Fregolent

ha elencato alcune delle problematiche, ma le percentuali probabilmente sono molto più alte. Si tratta di patologie che vengono misconosciute dal paziente stesso, spesso mal diagnosticate dai medici e senza una giusta diagnosi anche la cura risulta difficile.

Si tratta di un gruppo di patologie molto invalidanti. Solo per darvi qualche cifra, in Italia circa il 12 per cento della popolazione ne è affetta e tale percentuale per l'emigrata raggiunge il 25 per cento nelle donne in età fertile, il che significa che circa 7 milioni di persone, prevalentemente donne, ne soffrono. Questo ha ovviamente anche delle implicazioni economiche importanti. Si stima che l'assenza dal lavoro si avvicini a 12 milioni di giornate perse ogni anno - un numero veramente importante - con una perdita economica che nella nostra Nazione sfiora i 3 miliardi di euro. Occorre quindi pensare all'emigrata e al gruppo di patologie di cui stiamo parlando oggi come un impegno davvero significativo per il nostro Paese. In Europa la succitata cifra sfiora addirittura i 20 miliardi di euro all'anno. Quindi è opportuno notare come dalla patologia in esame derivino aspetti sicuramente invalidanti e conseguenze che si riflettono sulla vita personale e relazionale nonché sulla capacità lavorativa di coloro che ne sono affetti. Vi è un notevole calo della produttività, più del 20 per cento dei pazienti riferisce di aver subito una riduzione del rendimento scolastico o lavorativo superiore al 50 per cento.

È quindi per questo motivo che è sorta l'esigenza di qualificare questo disturbo come una malattia sociale e farla oggetto di una specifica normativa. In particolare il disegno di legge oggi in esame, per il quale auspico l'unanimità, si rivolge ai soggetti affetti da cefalea primaria cronica accertata da almeno un anno, attraverso una visita specialistica compiuta in un centro accreditato per la diagnosi e la cura di tale patologia che ne attesti davvero l'effetto invalidante.

Infine, per quanto concerne l'impatto finanziario, corre l'obbligo di evidenziare l'assenza di nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica derivanti dalla previsione normativa in esame.

L'aspetto innovativo del presente disegno di legge riguarda l'individuazione di appositi progetti di ricerca finalizzati a sperimentare la presa in carico dei soggetti affetti dalle citate patologie. In particolare, con decreto del Ministro della salute, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, verranno individuati i predetti progetti. Saranno inoltre definiti i criteri e le modalità con cui le Regioni dovranno attuare gli stessi. Il tutto, come già evidenziato, senza maggiori o nuovi oneri per la finanza pubblica.

In conclusione e in estrema sintesi, la finalità del provvedimento normativo oggi in approvazione è volto alla creazione di un percorso diagnostico-terapeutico uniforme su tutto il territorio nazionale.

(Applausi).

PRESIDENTE. Poiché il disegno di legge n. 1250, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, si compone del solo articolo 1, passiamo alla votazione finale.

LANIECE (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANIECE (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Signor Presidente, signor Sottosegretario, due brevi considerazioni su un provvedimento che va a toccare una problematica di tipo sanitario enorme per la nostra popolazione. Il Sottosegretario ha già fornito dei dati importanti, come anche la relatrice, senatrice Fregolent, sulla ricaduta della nostra popolazione. Addirittura se noi consideriamo anche le cefalee muscolo-tensive, raggiungiamo la cifra di 20-24 milioni di abitanti di persone ogni anno interessate da questo problema, quindi addirittura un terzo della popolazione.

Si tratta di un passo importante perché riconoscere la cefalea come malattia sociale vuol dire venire incontro a tantissime persone che sono colpite da questa patologia che crea un'invalidità enorme. Non è sicuramente il primo passo per quanto riguarda la presa in carico di questi pazienti. Sappiamo che è stata già istituita una giornata nazionale, il 19 maggio e che tutte le ASL e tutti i centri ospedalieri più importanti dispongono di centri per le cefalee ormai da anni.

Per quanto riguarda la terapia, oltre a quelle classiche (triptani, FANS e cortisonici) si stanno provando e testando farmaci con anticorpi monoclonali che speriamo possano far fare un passo in avanti soprattutto per la qualità di vita di questi pazienti. Credo però che per non ripetere quello che è stato

già detto dai colleghi e dal Sottosegretario, un aspetto sul quale bisognerà soffermarsi come legislatori è quello che coinvolge l'aspetto medico-legale, i punteggi e le commissioni di invalidità. Questo è un argomento che, tra l'altro, abbiamo trattato oggi in 7a Commissione quando abbiamo reso il parere alla 12a Commissione sul disegno di legge riguardante l'epilessia. Io ho sottolineato come ci sia un *vulnus* importante per quanto riguarda l'aggiornamento dei punteggi di invalidità. Noi sappiamo che il tutto è regolato dal decreto ministeriale del 5 febbraio 1992, recante le tabelle alle quali fanno riferimento le commissioni che devono poi erogare l'invalidità. Ci sono delle tabelle INPS che servono da linee guida, però dal punto di vista medico-legale noi dobbiamo riferirci al decreto ministeriale 5 febbraio 1992 che deve essere completamente aggiornato. Sommessamente ho allora detto che bisogna cercare di fare un ragionamento globale quando si parla di cefalea, di fibromialgia, di epilessia; oltretutto nella fase postcritica dell'epilessia il 50 per cento dei pazienti ha cefalea, quindi sono problemi che si intersecano, in quanto la fibromialgia può dare cefalea muscolo-tensiva e dunque avrebbe senso fare un discorso legislativo importante, cioè rivedere e aggiornare le tabelle di invalidità. Infatti, quello che interessa è il riconoscimento dell'*handicap*, dell'invalidità per queste persone affinché abbiano la possibilità di curarsi e di distaccarsi dal lavoro in modo adeguato, perché sappiamo benissimo che spesso le cefalee si risolvono stando a casa tranquilli, al buio e senza sollecitazioni.

Io vorrei solo lasciare questa sollecitazione: cerchiamo di fare un discorso globale su tutte queste patologie a grande ricaduta, quindi cercando di andare a rivedere i punteggi e le modalità di erogazione dell'invalidità.

Naturalmente, il Gruppo Per le Autonomie che rappresento è assolutamente favorevole al disegno di legge in esame e pertanto annuncio il mio voto favorevole (*Applausi*).

[ZAFFINI](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ZAFFINI](#) (*FdI*). Signor Presidente, approda all'esame dell'Assemblea questo provvedimento che arriva dall'altro ramo del Parlamento. Diciamo subito che in Commissione abbiamo votato a favore del disegno di legge e anticipo che faremo lo stesso in Aula, quindi anticipo il nostro voto favorevole su un testo che non stravolge l'assetto del Servizio sanitario nazionale.

Si tratta di un provvedimento atteso, giusto, da mettere in campo, ma non è la soluzione ai mali che affliggono il nostro Servizio sanitario nazionale e, a caduta, i servizi sanitari regionali, che invece andranno affrontati con provvedimenti di sistema.

C'è il solito *mantra*, questo *mood* che viene applicato a tutti i provvedimenti, «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»; addirittura nella nota breve elaborata dagli Uffici in cinque righe di spiegazione viene ripetuto per ben due volte, Presidente, qualora i colleghi non avessero ben capito che rispetto a questo non dobbiamo spendere un euro. È qualcosa che ha poco a che fare con la politica; io aspetto ancora di vedere provvedimenti in grado di dispiegare effetti e che non comportino nuovi o maggiori oneri; a me perlomeno non sono conosciuti quindi aspetto di conoscerli prossimamente. Peraltro, su questo tema il sottosegretario Sileri ha anticipato che la cefalea primaria cronica, questa malattia veramente invalidante, ha costi sociali quantificabili per circa 3 miliardi di euro. Reputo, quindi, che qualora avessimo potuto decidere di destinare qualche risorsa per investire in questi progetti, a beneficio evidentemente dei servizi sanitari regionali e delle Regioni (perché di questo ci sarà bisogno, è del tutto evidente che questo è un provvedimento di contorno, in quanto il tema si inserisce nell'ambito della materia concorrente Stato-Regioni e quindi andranno stabiliti degli accordi, ma soprattutto andranno perfezionati dei protocolli di presa in carico e dei progetti innovativi a carico delle Regioni), non sarebbe stato poi così male, posto che effettivamente il costo sociale di queste malattie invalidanti è assolutamente rilevante e chiaro.

Come ho detto, sul tema della sanità poco è stato prodotto dai lavori della Commissione che fino a questo momento sono approdati in Aula; mi auguro che nei prossimi mesi e nei prossimi giorni possano approdare in Aula invece provvedimenti di sistema in grado di affrontare effettivamente i grandi temi della sanità nazionale.

Ho già annunciato il nostro voto favorevole e vorrei, Presidente, concludere con un auspicio, che non è una digressione sul tema ma rientra perfettamente al suo interno: che il Governo smetta di far venire il

mal di testa ai cittadini italiani, cosa che puntualmente sta accadendo. (*Applausi*). Penso soprattutto agli operai che attendono da marzo la cassa integrazione, penso ai commercianti che sono stati obbligati a chiudere e devono versare l'acconto della Tari, ed è inutile che prosegua nel fare la lista dei malcapitati affetti da grave mal di testa a causa dell'attività di questo Governo. Va molto bene quindi votare questo testo di legge, ma sarebbe molto bene anche che il Governo - sottosegretario Sileri, approfitti della sua presenza perché lei se ne faccia promotore - smetta di far venire il mal di testa agli italiani, perché di questo ci sarebbe veramente bisogno. (*Applausi*).

PARENTE (*IV-PSI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARENTE (*IV-PSI*). Signor Presidente, con l'approvazione di questo provvedimento sul riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale daremo una risposta concreta a centinaia di persone che purtroppo ne soffrono, alle associazioni che spesso le rappresentano e ai loro familiari. Il provvedimento, naturalmente, consta di un solo articolo ed è, come ricordava la relatrice senatrice Fregolent, atteso da due legislature, forse tre, anzi i colleghi che da anni si occupano di questo tema mi dicono addirittura da quattro legislature. È quindi un provvedimento molto atteso.

Nel primo ed unico articolo di questo disegno di legge, si parla di diagnosi, perché naturalmente questa è fondamentale, in quanto questa malattia deve essere accertata nel paziente da più di un anno e la diagnosi deve essere effettuata da uno specialista del settore presso un centro accreditato dai centri di specializzazione per la cefalea (nel lasso di tempo in cui ancora non disponevamo di una legge sono infatti sorti moltissimi centri specializzati su questo tema). La diagnosi è molto importante, è fondamentale, essendo questa la terza malattia invalidante del sistema nervoso nel mondo. Quando riconosciamo una malattia sociale, riconosciamo anche dei benefici alle persone che ne soffrono, quindi è ancora più importante fare una diagnosi precisa anche per accertare la cefalea come primaria e quindi non come sintomo di un'altra malattia. La diagnosi, quindi, è al centro di questo provvedimento. Il fatto che questa sia una malattia invalidante è l'altro tema fondamentale. I colleghi che mi hanno preceduto ricordavano le statistiche: ne soffrono di più le persone giovani, quindi quelle in età da lavoro, addirittura i bambini a scuola e quindi è una malattia sociale molto rilevante che impatta moltissimo sul mondo del lavoro. Basti pensare che i sintomi sono nausea, vomito, sensibilità alla luce e al suono - quindi ci sono delle persone che non sono in grado di andare al lavoro - e soprattutto che si perde molto la concentrazione. Per questo si tratta di un provvedimento fondamentale. C'è una recente ricerca del Censis che parla anche di impatto psicologico della cefalea, nelle persone che ne soffrono e nelle loro famiglie. Ne soffrono di più le donne e anche questo è un tema molto importante.

Nel secondo comma, come ricordava il Sottosegretario, la legge - non poteva non farlo rientrando la sanità tra le materie di legislazione concorrente - parla appunto di un decreto da emanarsi entro centottanta giorni da parte del Governo, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, per progetti sperimentali di metodi innovativi per la cefalea primaria.

Signor Sottosegretario, ci abbiamo messo tanto a fare questa legge e ora ci auguriamo che il Governo, in questa fase, si impegni subito per il decreto attuativo insieme alle Regioni. Lei usava una parola importante: «uniforme», affinché questo percorso diagnostico-terapeutico sia uniforme in tutto il territorio nazionale. Questo è stato un problema per tutti gli ambiti, ma l'uniformità dell'accesso, anche alle cure, e del riconoscimento della cefalea è molto importante.

Dell'ultima questione abbiamo già discusso nelle settimane precedenti a proposito di provvedimenti in seguito al Covid-19, ed è la necessità di rafforzare la medicina di territorio. Questo aspetto è già presente nel primo articolo del decreto rilancio e noi dobbiamo, a mio avviso, andare in questa direzione. Si parlava di provvedimenti di sistema perché anche per affrontare la cefalea cronica noi abbiamo sicuramente bisogno di *équipe* preparate sul territorio, come del rafforzamento delle aggregazioni funzionali territoriali, che sono già previste dal contratto. Un gruppo di medici specialisti, infatti, che va dal neurologo allo psichiatra, all'oculista, all'otorino, al cardiologo e al dentista, possono affrontare al meglio questo tema della cefalea cronica. Gli interventi di sistema devono quindi andare in questa direzione per affrontare questa malattia.

Naturalmente, la giornata di oggi, con l'approvazione del riconoscimento della cefalea primaria come

malattia sociale, è importante. Il mio Gruppo voterà convintamente a favore di tale provvedimento e penso che il valore aggiunto importante sia che tutte le forze politiche lo votano e che tutte le forze politiche si sono impegnate in questa direzione, sia in Commissione che in Aula, e soprattutto alla Camera.

Ritengo che quanto meno ci dividiamo sulla salute tanto più procuriamo un bene al nostro Paese.

[BOLDRINI](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOLDRINI (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, inizio con un riferimento a quanto afferma la coordinatrice dell'associazione dei cefalalgici in merito alla cefalea, che parla di una vita molto complicata e del fatto che spesso non si trova ascolto e si pensa che si stiano trovando scuse. Questo è quello che i malati di cefalea hanno trovato sempre, fino a oggi, perché l'inclusione della cefalea primaria cronica come malattia sociale non era ancora avvenuta. Quindi, l'individuazione di metodi innovativi (e ce ne sono molti, che si stanno sperimentando e cominciano ad avere anche buoni frutti) non aveva ancora avuto un riconoscimento.

Quindi, rispetto a questa penosa condizione che vi ho citato prima, oggi, se vogliamo, come Parlamento, possiamo raggiungere due grandi obiettivi, approvando definitivamente il testo unificato. Devo dire davvero grazie ai colleghi, anche della Camera, che hanno presentato due testi, uno della Lega e uno del Partito Democratico, ma li hanno unificati e hanno votato un testo unico tutti insieme. Questo testo, arrivato qui da noi al Senato e, grazie anche in questo caso alla volontà di tutti i nostri colleghi, lo abbiamo approvato senza introdurre nessun cambiamento, ritenendolo già un testo esaustivo rispetto a quanto noi abbiamo bisogno.

Questo testo era arrivato quasi all'approvazione, ma il Covid ne ha fermato purtroppo l'*iter*. Il provvedimento era infatti all'ordine del giorno della seduta dello scorso 11 marzo, ma abbiamo dovuto cambiare i nostri programmi.

Come hanno già detto i colleghi, la cefalea non è un semplice mal di testa (quello di cui soffriamo tutti e che magari qualcuno ha anche oggi qui), bensì una malattia molto più invalidante e con dei costi sociali ed economici davvero non indifferenti. È la terza malattia più diffusa nel mondo, anche se - lo dicevo prima - è francamente sottovalutata e quasi sminuita e minimizzata. La difficile convivenza con i sintomi dolorosi che prova chi ne soffre non ha quindi trovato mai una soluzione definitiva.

Come è stato detto prima, in Italia la spesa sanitaria connessa alla cefalea è enorme. Chi non ha una cefalea frequente spende circa 800 euro l'anno, mentre chi soffre di una cefalea frequente arriva a spendere oltre 2.000 euro, quindi una cifra importante, e sappiamo che di queste persone ci dobbiamo prendere cura.

Tra l'altro - lo abbiamo già detto in alcuni passaggi - la cefalea è la cosiddetta malattia di genere, perché rispetto agli uomini le donne che ne soffrono sono tre volte di più ed essa è ancora più impattante perché colpisce nel periodo fertile e lavorativo, con tutti gli effetti che ne conseguono (in particolare dover affrontare in maniera stancante la vita quotidiana con la famiglia e il lavoro, cui spesso non si riesce purtroppo ad andare). Chi soffre di cefalea cronica vive una vita di continue sofferenze, con il fastidio verso la luce e l'essere costretto ad abusare di farmaci, non riuscendo a trovare ancora adesso un farmaco che possa lenire il dolore in maniera definitiva.

A questo punto abbiamo un altro problema: visto che la cefalea non è stata considerata, né censita, abbiamo il dovere di disporre di una diagnosi e un'anamnesi accurate e giuste al fine di poter poi rilevare i dati. Questo è il tema.

Questa è la quarta legislatura - lo ha detto prima la collega - in cui il Parlamento prova ad affrontare il tema. Ci abbiamo provato in tanti; in Senato sia io, che la senatrice Rizzotti abbiamo presentato un disegno di legge. Si tratta di un tema che sta molto a cuore a tutti noi. Dopo questa lunga e ponderata riflessione, dobbiamo quindi dare ai cittadini una risposta certa e concreta, anzitutto con il riconoscimento della malattia sociale, perché ne ha tutte le caratteristiche. Se andate a vedere la descrizione di cosa è una malattia sociale, vi accorgete che la cefalea ne possiede tutte le caratteristiche. Tuttavia - mi riferisco all'articolo 1, comma 2, del provvedimento - per essere certi che si è di fronte a questa malattia serve almeno un anno di controllo del paziente mediante diagnosi che

ne attesti l'effetto invalidante. Dobbiamo pertanto prevedere un adeguato monitoraggio. Anche per questo motivo, il provvedimento non è supportato al momento da un finanziamento: dobbiamo prima capire di quanto abbiamo bisogno e - poi - ci assumeremo sicuramente l'impegno di sostenere la misura anche finanziariamente.

Questo lavoro di accertamento viene svolto dalle strutture competenti (sappiamo che in tutta Italia ci sono centri di riconoscimento della cefalea), attraverso il lavoro di specialisti, neurologi e farmacologi con competenze specifiche assolutamente fondamentali per individuare la cefalea.

Inserire la cefalea nell'elenco delle malattie sociali rappresenta pertanto il primo passo nella giusta direzione per la tutela sociale e lavorativa nei confronti di questo numero molto significativo di malati. Vi dicevo che ci si propone di dare alla cefalea riconoscimento a livello nazionale. Si tratta di una cosa importante, perché alcune Regioni hanno già riconosciuto la cefalea attraverso regolamenti (addirittura anche con il riconoscimento dell'invalidità), però noi siamo qui perché vogliamo una legge valida sull'intero territorio nazionale cui tutti possano appellarsi. Quello che stiamo operando è un passaggio obbligatorio. La cefalea deve essere diagnosticata in maniera certa e riconosciuta attraverso il coinvolgimento dei centri specializzati. Ciò ci permetterà di avere dati più chiari e una stima più corretta per capire l'impatto epidemiologico sulla popolazione.

Quindi, questo è un primo passo importante, anche perché quello successivo riguarderà sicuramente il tema dei LEA: se dobbiamo riconoscere la malattia e vederne l'impatto sulla popolazione, conseguentemente dovremo affrontare la questione di un finanziamento al Servizio sanitario nazionale. Occorre dare al paziente tutti i necessari procedimenti, quindi una diagnosi precoce ed efficace, un'attività di prevenzione e di sensibilizzazione.

È una malattia sociale che, visto e considerato il tema della territorialità della sanità di cui si è parlato anche prima, è necessario approcciare fin da subito, dal primo sentore, in modo tale che si faccia anche prevenzione, proprio per evitare che ci siano una moltitudine di pazienti in cerca di luoghi dove trovare una risposta certa.

Oggi credo che il Parlamento stia lavorando per migliorare la qualità della vita delle persone che soffrono di questa patologia, dando corso al disegno di legge al nostro esame che mi auguro verrà approvato, come è stato fatto alla Camera, all'unanimità. Credo infatti che stiamo davvero rendendo un servizio ai nostri cittadini e li stiamo ascoltando. Questo è ciò che dobbiamo fare. Sono contenta del fatto che siamo arrivati alla fine di un percorso molto lungo che ci ha portato a raggiungere un primo traguardo importante, perché se quello che fa e che deve fare la politica è migliorare la qualità della vita dei cittadini, e soprattutto - come in questo caso - di chi soffre di patologie come quella qui trattata, dobbiamo essere orgogliosi di ciò che stiamo facendo oggi. Per questo dichiaro il voto favorevole del Partito Democratico al disegno di legge al nostro esame. (*Applausi*).

[RIZZOTTI \(FIBP-UDC\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[RIZZOTTI \(FIBP-UDC\)](#). Signor Presidente, sono passati più di vent'anni da quando è stata presentata per la prima volta in Parlamento una proposta di legge finalizzata al riconoscimento della cefalea cronica primaria come malattia sociale. A partire dalla XIII legislatura e poi nelle successive, fino a quella attuale, abbiamo sempre voluto portare l'attenzione delle Camere sulla necessità di riconoscere questa grave patologia invalidante come malattia cronica, ma non è mai stato avviato l'*iter*. Spero che finalmente oggi, dopo vent'anni, si possa approvare questo importante provvedimento.

La proposta di legge oggi in esame si compone di un articolo e due commi ed è finalizzata a riconoscere la cefalea cronica come malattia sociale. Per giungere al riconoscimento è stato detto che è necessario che la patologia sia stata accertata almeno da un anno, con diagnosi effettuata da uno specialista del settore presso un centro accreditato per la diagnosi e la cura delle cefalee. L'attestazione dell'effetto indica che la malattia è in grado di limitare o compromettere gravemente la capacità di far fronte agli impegni di famiglia e di lavoro. Vi ricordo che per essere definita sociale, una malattia deve presentare caratteristiche come alta incidenza, larga diffusione nella popolazione e rilevanza dal punto di vista statistico in termini di morbilità su vasta scala e deve presentare una continuità nel tempo per cui si registra un dispendio di risorse pubbliche per assistenza sanitaria e pertanto un danno economico

individuale e collettivo.

Secondo l'OMS la cefalea è ai primi posti tra le malattie invalidanti ed è una patologia capace di limitare o compromettere la propria capacità lavorativa. A differenza di quanto si possa immaginare, comporta comunque ingenti costi economici e sociali sia diretti che indiretti. I primi riguardano le spese per la diagnosi, il trattamento, le visite ambulatoriali, i ricoveri in ospedale e le indagini diagnostiche mentre i costi indiretti sono riferiti all'incidenza delle assenze sul lavoro e alla ridotta produttività.

Alla Camera sono state fatte alcune modifiche: la prima ha riscritto il comma 2 che, nell'attuale riformulazione, dispone che il Ministro della salute, con proprio decreto, che spero sia anche rapido, individui i progetti finalizzati a sperimentare metodi innovativi di presa in carico delle persone affette da cefalea primaria cronica, nonché criteri e modalità con cui le Regioni attuano questi progetti.

Nella versione iniziale, invece, il comma 2 prevedeva che il Ministro della salute integrasse il decreto del Ministro della sanità del 1961 che elenca le forme morbose da qualificare come malattie sociali, proprio per aggiungere all'elenco anche la cefalea cronica. Si tratta, però, come ho detto, di un decreto ministeriale del 1961, quindi con un altro tipo di sanità, con altri limiti; è anche una versione superata e sarebbe urgentemente da aggiornare.

L'Italia oggi non prevede il riconoscimento normativo di questa patologia né tantomeno lo *status* di malattia sociale, per cui la stessa diagnosi della sua gravità e le cure correlate variano in maniera significativa a seconda dei servizi sanitari regionali. Nelle nostre Regioni vi sono numerosi centri per la diagnosi e la cura della cefalea, ma non sono sufficienti. È necessario che vi siano strutture e percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali diffusi capillarmente in maniera uniforme sul nostro territorio. Comunque, il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale è un importante passo in questa direzione e consente una migliore organizzazione e gestione delle risorse, l'efficacia della diagnosi e cura della patologia, e soprattutto consente maggiore omogeneità nel nostro territorio.

Quello che però contestiamo, come Forza Italia, è ancora una volta la clausola di invarianza finanziaria, che indebolisce fortemente l'efficacia di questa proposta di legge. Infatti, la mancata immissione di risorse aggiuntive è un limite evidente che rischia di inficiare le sue stesse finalità. Se è vero che per riconoscerla ci vuole un anno per poter quantificare, come ha detto la collega Boldrini, il finanziamento da stabilire, è anche vero che le Regioni subiscono da anni tagli costanti e pesanti ai bilanci. Come si fa a diagnosticare se i centri della cefalea sono pochi e non sono in rete? Quindi diventa un po' problematica una legge a costo zero di questo tipo.

Occorre precisare che la cefalea spesso è sintomo anche di malattie rare, il cui *iter* diagnostico è spesso disagiata nei percorsi e incerto negli esiti. Diciamo la verità, noi sapremmo come colmare questo grande *gap*: sapete bene che il mio riferimento è ai fondi del MES. L'Italia in questi mesi ha l'occasione storica per tornare a dotarsi di una strategia nazionale di lungo termine e ripensare alla struttura e al funzionamento di un sistema sanitario che negli ultimi anni è stato progressivamente defianziato e abbandonato. I risultati, purtroppo, si sono visti in questi mesi di emergenza.

Occorre concentrarsi sul vero sviluppo della medicina territoriale organizzata con distretti, ambulatori, assistenza domiciliare, gestione delle cronicità, vicinanza ai più deboli, residenze socio-sanitarie (che in alcune parti del Paese o non esistono o sono totalmente insufficienti). I fondi tanto bistrattati del MES servirebbero, ad esempio, a rimodernare tutte quelle apparecchiature vetuste che per anni non hanno ricevuto la giusta manutenzione. Questo è un problema da affrontare: penso alle liste d'attesa proprio per apparecchi vetusti che lavorano poco; penso a tutte le diagnosi mammografiche con mammografi che hanno vent'anni e che possono anche fare diagnosi di negatività per il tumore della mammella. Grazie al cielo, lo *screening* è gratuito nel nostro Paese; ma se, quando si viene chiamati a fare la diagnosi, la macchina per le mammografie è vecchia e dà un risultato negativo, ci si ritrova, oltre allo stato della paziente con un tumore non diagnosticato nei tempi, anche con ulteriori costi sanitari.

Potrei continuare e fare migliaia di esempi. Il mio è veramente un appello: l'Europa ci dà questa possibilità e noi non dovremmo mancare questo appuntamento. Mettiamo da parte le ideologie e

cerchiamo di essere pratici, perché per avere i soldi (come si dice, più di 20 miliardi) per il nostro sistema sanitario, un debito da qualche parte si fa, sia che si emettono titoli di Stato, sia che si prendono i soldi del MES (con la differenza che gli interessi sui fondi del MES sono molto minori).

Cerchiamo dunque di imparare la lezione dalla tragedia che ha vissuto il nostro sistema sanitario e il nostro Paese. Lasciamo alle spalle l'Italia degli ospedali incompiuti, delle assunzioni in sanità come bacini elettorali, di persone senza professionalità. Occorre puntare invece a costruire un Paese dove ci siano ovunque reti di servizi socio-sanitari, territoriali, capillari ed efficienti, diagnostica, prevenzione, amministrazione sanitaria di qualità, cura a lungo termine. L'elenco potrebbe essere molto lungo.

Il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale è certamente un passo importante al fine di un eventuale e successivo - auspichiamo il più rapido possibile - inserimento nei livelli essenziali di assistenza (LEA), come giustamente si aspettano le migliaia di persone che soffrono quotidianamente di questa patologia.

Annuncio il voto favorevole del Gruppo Forza Italia. (*Applausi*).

[LUNESU](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUNESU (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, Governo, colleghi e colleghe, mi fa piacere intervenire oggi in dichiarazione di voto sul disegno di legge cefalee a sostegno di un disturbo che, finalmente, verrà considerato una patologia sociale.

Come qualche collega ha già detto, si tratta di un progetto che nasce venti anni fa. Già da allora ci provarono, ma fu in Veneto nel 2011, dopo un lungo lavoro, che nacque una proposta di legge in Consiglio regionale da proporre alle Camere. Non essendo trattata, però, in modo adeguato nelle varie Commissioni competenti, non andò a buon fine. Ci fu persino il contributo del Centro regionale Veneto per le cefalee. È proprio calandosi nella realtà delle persone colpite che è nata l'idea del disegno di legge.

Si tratta di un disturbo che colpisce in maniera continua e prolungata nel tempo, senza che sino ad oggi se ne conoscano le cause. Chi soffre di cefalea primaria cronica in maniera frequente constata un peggioramento della propria qualità di vita. L'obiettivo della legge è dare uniformità su tutto il territorio nazionale con l'inserimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale diagnosticata da almeno un anno con caratteristiche invalidanti (emicrania cronica quotidiana, cefalea a grappolo cronica, emicrania parossistica cronica, cefalea nevralgiforme unilaterale di breve durata con arrossamento oculare e lacrimazione). Questi sono i sintomi. Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, la cefalea è al terzo posto - come già detto anche dal sottosegretario Sileri - tra le malattie invalidanti.

Secondo la nostra collega promotrice del testo alla Camera, l'onorevole Lazzarini, è più diffusa di quanto si possa pensare: colpisce, come già detto, il 12 per cento delle persone in Italia (ben 7 milioni di italiani), con un'alta percentuale di donne, nelle quali si manifesta con grande rilevanza. Per quanto riguarda la cronicità nelle diverse fasce di età, è curioso osservare la manifestazione nella fascia di età tra i venti e i cinquanta anni. Con l'utilizzazione ormai massiccia e capillare di *computer* e videoterminali si è diffuso moltissimo il mal di testa e l'emicrania, dovuti proprio a esposizioni continue e costanti delle persone a questi dispositivi. Parrebbe che tutto il tempo che i giovani trascorrono a smanettare ai videogiochi, a chattare con *smartphone* e *tablet* contribuirebbe a provocare vere crisi emicraniche che, con il tempo, si trasformerebbero in patologie e sarebbero la causa di questo problema.

Secondo un articolo pubblicato dalla Fondazione Umberto Veronesi, è in questo periodo di Covid, durante il quale la maggior parte della nostra forza lavoro giovanile è obbligata a stare a casa e a lavorare in *smart working*, che le cefalee e le emicranie sono in netto aumento. Le lunghe ore trascorse davanti ai *computer*, cui si aggiungono le notti insonni o, comunque, una non buona qualità delle ore di riposo, oppure la quarantena, durante la quale si è stati obbligati a un'eccessiva sedentarietà, trascorrendo troppe ore davanti alla televisione e subendo un bombardamento mediatico sull'epidemia da Covid, hanno aumentato il numero delle persone che saranno probabilmente portate a soffrire di questo disturbo. Collaborano anche gli stati d'ansia e gli *stress*, che costituirebbero un aggravante che

potrebbe dare adito a una cefalea di tipo tensivo, che fa parte della famiglia delle cefalee primarie croniche, di cui appunto al disegno di legge.

Il Ministero della salute dovrà fornire uno studio sui costi sia diretti che indiretti in modo da poter essere presentato alla Commissione per i LEA e individuare i progetti finalizzati a sperimentare dei metodi innovativi di presa in carico del paziente. I costi diretti sappiamo che sono le spese per la cura e il trattamento; quelli indiretti sono dati dall'incidenza per l'assenza di lavoro.

La cefalea primaria cronica sarà riconosciuta come malattia invalidante dopo essere stata accertata nel paziente da un anno, come abbiamo detto, e riconosciuta da un centro specializzato accreditato.

La malattia va valutata in relazione con l'ambiente di lavoro e di vita. Chi soffre di mal di testa e si lamenta con parenti e amici si sente molte volte rispondere «prendi un'aspirina»: in questo caso, si tratta di un semplice mal di testa, che prima o poi passa. Quando si parla invece di cefalea primaria cronica, la persona addetta a certi lavori d'ufficio non resiste più davanti al computer: non può leggere, la infastidiscono i rumori e l'attenzione, la memoria e la concentrazione subiscono un grave calo.

Dura due o tre giorni, ma poi si ripresenta: manca l'appetito e si soffre di nausea, brividi al corpo, malessere e svogliatezza; l'emicrania non risparmia neppure le casalinghe e può limitare o compromettere gravemente la capacità di far fronte agli impegni familiari e lavorativi, con ingenti costi economici e sociali e forte calo di produttività. I disagi derivanti dalla cefalea primaria cronica si ripercuotono su tutte le attività quotidiane, dalla vita familiare e sociale a quella lavorativa, con riduzione della produttività scolastica e lavorativa pari al 50 per cento. Sono elevatissimi i costi associati alla patologia: spese mediche, esecuzione di esami diagnostici, acquisto di farmaci e, come ricordavo precedentemente, quelli indiretti relativi alla perdita di giornate lavorative, alla ridotta efficienza produttiva e a tutto il tempo dedicato alla gestione dello stato di malessere.

Occorre pertanto dare un riconoscimento normativo alla malattia: non abbandoniamo in questo modo le persone colpite e restituiremo loro la dignità di vita. La cefalea primaria cronica è una malattia sociale, quindi il nostro voto sarà favorevole. (*Applausi*).

[MAUTONE](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAUTONE (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori del Governo, le cefalee sono una condizione clinica molto diffusa tra la popolazione. Secondo l'OMS, la cefalea è al terzo posto nel mondo tra le malattie invalidanti.

Come già precedentemente ricordato, una prima distinzione va fatta essenzialmente tra le forme primarie (o cefalea malattia) e secondarie (o cefalea sintomo): nel primo caso, il problema è il dolore (per il cosiddetto mal di testa, con i sintomi associati); nel secondo, è solo il segnale di una patologia sottostante ben più impegnativa (ad esempio, tumori o sinusite).

Il disegno di legge che oggi ci accingiamo ad approvare è finalizzato a riconoscere la cefalea primaria cronica come malattia sociale. Le diverse forme di cefalea primaria colpiscono in media il 12 per cento degli individui, con netta prevalenza nel sesso femminile. Una prima considerazione è che, a differenza della maggior parte delle malattie croniche, questa non manifesta né costituisce una problematica esclusiva della terza età; anzi, si manifesta prevalentemente tra i venticinque e i cinquantacinque anni, cioè nel periodo di maggior produttività della vita di ogni soggetto. (*Brusio. Richiami del Presidente*).

Nel disegno di legge in esame, un punto di riferimento importante è il criterio cronologico: la durata dei sintomi dev'essere almeno di un anno. Altro criterio, che potremmo definire di oggettività e competenza specialistica, è che la valutazione e la diagnosi devono essere certificate dal medico specialista presso il centro accreditato per la diagnosi e la cura delle cefalee, che ne deve certificare l'effetto invalidante. La cefalea primaria cronica, infatti, con i sintomi associati e tutte le sue forme cliniche incide in misura determinante sulla qualità della vita del paziente, compromettendone, da un lato, la vita sociale e relazionale e, dall'altro, l'attività lavorativa, con le assenze per malattia e la perdita di efficienza produttiva durante gli attacchi.

Non dimentichiamo l'impatto economico, con gli alti costi diretti della stessa, legati alla diagnosi, alle visite, agli esami diagnostici e al consumo di farmaci. Questo vale per le diverse forme di cefalea:

l'emicrania cronica, la cefalea a grappolo, la cefalea di tipo tensivo. L'importante è la corretta e precoce individuazione dei soggetti affetti da tale patologia, il loro monitoraggio per evitare di esporre il paziente a fattori occupazionali scatenanti.

Come è ben noto, gli attacchi di cefalea possono verificarsi durante l'orario lavorativo, coinvolgendo, in questi casi, indirettamente anche tutta la filiera lavorativa. Di conseguenza, occorre considerare anche l'aspetto della sicurezza sul luogo di lavoro e gli eventuali rischi di incidente provocati dal *deficit* dell'attenzione. È pertanto necessario valutare con attenzione le conseguenze di tali situazioni al fine di applicare le idonee misure preventive di tipo organizzativo, tecnico e restrittivo, strettamente personalizzate, atte a prevenire i rischi di infortuni o incidenti.

Cardine del provvedimento in esame - per ottenere le giuste implicazioni nel campo lavorativo - è il riconoscimento della patologia in esame come malattia sociale. È importante sottolineare l'individuazione, prevista nel disegno di legge, di progetti volti a sperimentare metodi innovativi di presa in carico delle persone affette da tale patologia.

Quindi, ricapitolando, la cefalea primaria cronica come patologia invalidante riconosciuta, refrattaria alla terapia, è in grado di limitare o compromettere gravemente e in maniera cronica la capacità di far fronte agli impegni di famiglia e di lavoro.

Credo che la politica - pur nella molteplicità delle posizioni diverse e delle differenti sensibilità - debba, su certe problematiche in particolare, trovare e fornire una risposta unitaria, superando le divisioni per offrire ai cittadini le giuste, opportune e necessarie risposte, capaci di migliorare la loro qualità di vita non solo dal punto di vista economico, ma anche da quello sociale e relazionale.

Su certe problematiche vi deve essere la più ampia convergenza di tutti, e le malattie riconosciute come sociali rappresentano uno di questi casi.

I criteri per definire una malattia come sociale sono, tra gli altri, la sua larga diffusione nella popolazione, la sua elevata incidenza, il suo comportare un alto dispendio di risorse pubbliche per l'assistenza sanitaria e, infine, il danno economico, individuale e collettivo, che essa comporta. La cefalea primaria cronica rientra perfettamente in questi parametri per poterla definire malattia sociale.

Il Movimento 5 Stelle, una forza politica da sempre attenta ai bisogni e alle problematiche dei cittadini, che ha fatto della sua visione politico-sociale (nessuno deve rimanere indietro) un motivo fondante del suo essere movimento tra i cittadini, con i cittadini e per i cittadini, non può che dare a questo provvedimento, per il dovuto rispetto e il riconoscimento a chi veramente soffre e la cui vita è fortemente segnata da questa patologia, il proprio voto convintamente favorevole. *(Applausi)*.

[ROMEO](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ROMEO](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, ai sensi dell'articolo 113 comma 2, secondo periodo, chiedo come Capogruppo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 1250.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*. *(Applausi)*.

Risultano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 184 e 302.

Discussione del documento:

[\(Doc. XXIII, n. 2\)](#) *Relazione territoriale sulla regione Umbria approvata, nella seduta del 21 maggio 2020, dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati (ore 17,32)*

Approvazione della proposta di risoluzione n. 1

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del documento XXIII, n. 2.

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Ha facoltà di parlare il senatore Bossi Simone per illustrare la relazione.

[BOSSI Simone](#), *relatore*. Signor Presidente, in considerazione delle dimensioni territoriali della Regione Umbria e delle sue specificità, la Commissione d'inchiesta ha individuato i temi sui quali è stata sollecitata l'attenzione e l'azione di tutti i soggetti competenti.

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 17,33)

(Segue BOSSI Simone, *relatore*). Le questioni trattate dalla Commissione riguardano aspetti e problematiche specifiche della Regione in materia di ciclo dei rifiuti e di tutela delle acque, nonché vicende giudiziarie relative ad alcune specifiche criticità ambientali e la necessità di prevenire fenomeni illeciti. Va tenuto in considerazione che le acquisizioni della Commissione nella presente legislatura si collocano in una situazione temporale peculiare, che si sviluppa tra la crisi nella gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione e gli esiti delle recenti elezioni regionali, che hanno visto un avvicendamento della maggioranza al governo della Regione.

Andando per ordine e nel dettaglio in merito al ciclo dei rifiuti, dopo aver esaminato la relazione di approfondimento della situazione territoriale umbra, approvata peraltro all'unanimità alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e sugli illeciti ambientali ad essa correlati, è emersa l'inefficacia della visione a lungo termine della Regione per la gestione delle problematiche legate alla gestione dei rifiuti urbani. Da questa situazione deriva un certo grado di incertezza sulla tenuta del sistema regionale nel medio periodo e sulla programmazione delle azioni e delle politiche in materia. È emerso infatti un quadro incerto in merito alla chiusura del ciclo dei rifiuti e quindi all'autosufficienza dell'attuale sistema di smaltimento, basato principalmente sul conferimento in discarica.

Sul ciclo dei rifiuti umbri sono emerse tre principali criticità: la bassa qualità dei rifiuti condotti in discarica, con il conseguente scarto sostanzioso di rifiuti ammissibili ai processi di trattamento, l'efficienza non ottimale dell'impiantistica di trattamento post raccolta e la mancanza di una chiusura del ciclo dei rifiuti, come previsto dai principi europei dell'economia circolare. Per la Regione Umbria, infatti, lo smaltimento in discarica risulta ancora oggi la principale opzione praticata e praticabile, tanto che, per far fronte alle esigenze di smaltimento, è stato necessario ampliare le volumetrie delle discariche esistenti. In merito alla questione della tutela delle acque, invece, si segnala una preoccupante persistenza delle procedure di infrazione per alcuni agglomerati umbri, ma non solo. La realtà umbra presenta infatti alcune caratteristiche specifiche, tra cui segnaliamo: la presenza di solventi clorurati in falda, l'inquinamento della falda sottostante agli impianti produttivi ternani di AST (sui quali risulta necessario sollecitare l'attenzione del Ministro dell'ambiente e delle amministrazioni pubbliche interessate, nonché dei pertinenti organismi di controllo), l'inquinamento derivante dagli allevamenti e dai rifiuti zootecnici.

Inoltre, nell'ambito dell'esame da parte della Commissione, è emersa la questione della contaminazione da mercurio del fiume Paglia; tale questione interregionale è rilevante anche in merito ai potenziali impatti su diversi bacini idrici. Sulla questione delle vicende giudiziarie relative ad alcune specifiche criticità ambientali, dall'interlocuzione della Commissione con le autorità giudiziarie e le polizie giudiziarie operanti nel territorio umbro non sembrano emergere collegamenti con la criminalità organizzata, quanto illeciti diffusi ed alcune specificità su cui va posta la massima attenzione.

Sui fenomeni di incendi presso gli impianti di trattamento dei rifiuti e sul coinvolgimento del territorio umbro, emerge la necessità di azioni di prevenzione, anche attraverso un'adeguata programmazione di controlli, di strumenti pianificatori e di collaborazione interagenziale del Sistema nazionale di protezione ambientale, che tengano conto della complessa realtà dell'impiantistica anche per le realtà apparentemente minori, ma potenzialmente a rischio.

Segnalazione di particolare rilevanza è la situazione ambientale di Terni, specificatamente della conca ternana. La storia della città di Terni è infatti strettamente legata allo sviluppo industriale della zona, che ha permeato la società locale, garantendo occupazione e sviluppo economico a cui solo in epoca recente si è aggiunta una crescente sensibilità di carattere ambientale. Da questa situazione specifica emerge con evidenza l'importanza che l'amministrazione pubblica e gli organismi di controllo competenti mantengano una visione costante della situazione, basata su dati specifici e scientifici, che ha consentito interventi conformativi e correttivi in sede di amministrazione attiva, ma anche l'approfondimento circa la presenza di patologie riconducibili all'inquinamento ambientale.

A tal riguardo va richiamata la produzione di acciai speciali e la gestione della discarica della Acciai speciali Terni, l'azienda più importante del territorio, che sono autorizzate in regime di AIA regionale,

il cui primo rilascio risale al 2010, a cui è seguito un rinnovo per dodici anni, a fine 2019. È necessario assicurare che le innovazioni tecnologiche con positivo impatto ambientale annunciate dall'azienda dovranno essere oggetto di un serio esame e delle sollecitazioni necessarie.

Richiamo in particolare il progetto AST di un impianto per il recupero delle scorie, rispetto al quale è condizionato il rinnovo dell'AIA. Si tratta di una ipotesi significativa di *end of waste* e di riduzione delle scorie da avviare in discarica, per la quale è auspicabile una realizzazione garantita sotto il profilo della tutela ambientale, rapida nei tempi, chiara ed efficace nell'applicazione delle norme, la cui adozione e verifica applicativa da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è quindi urgente e necessaria.

Inoltre, durante la realizzazione della galleria Tescino della superstrada Terni-Rieti, che passa proprio sotto la base di una discarica AST, si sono registrate infiltrazioni di acqua risultata contaminata da metalli pesanti e nitrati. Sono stati realizzati lavori di messa in sicurezza d'emergenza, consistenti in collettamento e invio delle acque affioranti contaminate ad impianti di trattamento. La vicenda è oggetto di un procedimento penale dagli esiti ancora non interamente compiuti. Inoltre, è emerso che il fondo della discarica non ha uno strato impermeabile artificiale omogeneo. A riguardo il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha ipotizzato la rimozione integrale dei rifiuti, ma si tratterebbe di un'iniziativa di elevatissimo costo non solo economico, ma anche ambientale.

Sempre nella conca ternana è da segnalare inoltre la questione sulla salubrità dell'aria, argomento che, non essendo materia oggetto della Commissione, è stata affrontata per completezza di informazione, registrando il tentativo di ARPA Umbria di darsi ordini di priorità razionali ed obiettivi nella pianificazione dei controlli. In Umbria sono presenti due termovalorizzatori, la cui efficienza e rispondenza alle norme deve essere costantemente monitorata. Inoltre, risulta necessario dare risposte chiare in merito alle preoccupazioni che tali impianti, sia di discarica che di termovalorizzazione, possano essere utilizzati per gestire le difficoltà di Roma capitale nel gestire il proprio ciclo dei rifiuti. Particolare rilevanza per la Regione ha la questione del sito di interesse nazionale (SIN) Terni-Papigno, sul quale l'analisi delle informazioni acquisite nel corso dell'inchiesta territoriale nella presente legislatura mostra scarse attività concrete poste in essere e un basso livello di intervento attivo e di attenzione sulla situazione del sito. Inoltre, il ritardo già evidenziato dalla Commissione nella XVII legislatura nel percorso di restituzione ad usi legittimi e di tutela effettiva rispetto alla contaminazione si è ulteriormente aggravato e dunque risulta necessario un rinnovato e concreto interesse da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Alla luce delle attività che la Commissione ha svolto nell'ambito dell'inchiesta sulla situazione territoriale della Regione Umbria risulta evidente come non vadano sottovalutati singoli fatti illeciti nel territorio e che non si possa parcellizzarne la valutazione. La più efficace forma di prevenzione dei fenomeni illeciti è sicuramente la corretta ed efficiente amministrazione, in tutti i suoi aspetti, e in particolare quelli di pianificazione, a cui la Regione Umbria è chiamata, e quelli di controllo, che ARPA Umbria deve garantire, proseguendo nella ricerca di maggiore efficienza ed esaminando anche criticamente la gestione recente.

Pertanto, a tutti i soggetti coinvolti nell'amministrazione e nel controllo è richiesto di anticipare e prevenire quanto possibile nuove criticità, ricercando e condividendo una visione comune dei problemi e una condivisione efficace delle rispettive conoscenze ed informazioni, nel rispetto delle reciproche competenze. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Avverto che le eventuali proposte di risoluzione al documento in esame potranno essere presentate entro la conclusione della discussione.

Dichiaro aperta la discussione.

È iscritto a parlare il senatore Zaffini. Ne ha facoltà.

ZAFFINI (Fdi). Signor Presidente, questo pomeriggio all'attenzione dell'Assemblea del Senato c'è la piccola Umbria, che una volta era rossoverde e oggi è solo verde. Quindi è un buon auspicio, in questo caso.

La questione della gestione dei rifiuti e delle vicende ad essa connesse è uno degli elementi che ha determinato l'evidenza che dopo una maggioranza che aveva governato la Regione per così tanti anni,

era ora che si dispiegasse la democrazia e, quindi, l'alternanza. Il sistema dei rifiuti dell'Umbria non è certamente in una situazione di emergenza drammatica come quella della Campania o di altre Regioni, ma è un sistema che si caratterizza, come evidenzia perfettamente la relazione - e ringrazio a tal proposito il collega Briziarelli e l'intera Commissione d'inchiesta per il lavoro svolto - per la gestione stanca e disattenta di un comparto che, proprio perché l'Umbria si caratterizza come un territorio ad alta valenza ambientale, paesaggistica, storica, culturale e di produzione tipica locale, rappresenta una disattenzione veramente grave e pericolosa, fino ad approdare all'attuale fase emergenziale.

Noi per anni, onorevoli colleghi e Presidente, dall'opposizione - ricordo che ero consigliere regionale e presidente di una commissione di controllo - avviammo un'indagine sul sistema dei rifiuti, evidenziando questa disattenzione, questa sciatteria, che si può sintetizzare in una battuta che continuavamo a ripetere, parlando di nascondere la spazzatura sotto il tappeto, come avviene nelle peggiori abitudini delle peggiori famiglie.

Questo è quanto accaduto per anni in Umbria; le discariche sono state aggredite, conferendo il rifiuto tal quale, e sono state rapidamente riempite anzitempo, con la conseguente necessità di ripetuti ampliamenti, anche in senso verticale e non solo in senso orizzontale, con ripetuti ricompattamenti di discariche, problemi evidenti di impatto ambientale sui reflui, sul percolato che ha travasato ripetutamente da numerosi siti, come hanno dimostrato numerose indagini e provvedimenti della magistratura. Non ultima la famosa vicenda, citata peraltro nella relazione della Commissione, della principale società di gestione regionale dei rifiuti, fatta oggetto di numerose interdittive che ne hanno pericolosamente limitato l'azione e drammaticamente messo a rischio la produzione del servizio a beneficio dei cittadini con grave e forte aggravio delle tariffe.

Parlavo quindi dello schema classico della raccolta differenziata, della spinta sulla raccolta differenziata, della premialità dei Comuni mal portata avanti, addirittura azzerata in numerosi passaggi annuali nei confronti dei Comuni cosiddetti virtuosi. La mancata differenziazione delle tariffe tra Comuni virtuosi e meno virtuosi. Tutti gli enti gestori dentro una logica politica che impediva un serio dibattito sul sistema complessivo della raccolta e dello smaltimento. Stiamo parlando quindi di una raccolta differenziata zoppa che approdava sistematicamente e approda tuttora purtroppo al conferimento in discarica.

Quindi il tema vero, quello del riuso, è stato lasciato in penombra, se non totalmente sconosciuto. Diciamo quindi una banale affermazione di buon livello di raccolta differenziata asserito, ma poi, andando a vedere quanta di questa raccolta differenziata veniva indirizzata al riuso, la Commissione ha registrato che questo avviene in maniera assolutamente minimale e non rispecchia la necessità di un profondo riuso dei materiali oggetto di raccolta differenziata.

Attualmente a mio avviso il sistema è al collasso; la necessità di chiusura del ciclo attraverso l'impianto di termovalorizzazione è avvertita perfettamente anche nel piano regionale dei rifiuti tuttora vigente, ma è non stata attuata; (*Brusio. Richiami del Presidente*) tale acclarata necessità di chiusura del ciclo, riconosciuta anche dai documenti elaborati dalla vecchia maggioranza, non ultimo il piano regionale dei rifiuti tuttora vigente, non è mai approdata alla decisione - mi rendo conto difficile - di individuare un sito per la termovalorizzazione della frazione secca, come auspicato dal piano vigente, e quindi è rimasta assolutamente incompiuta.

Oggi la realtà vede la nuova maggioranza dover affrontare questo tema ripartendo da zero; io auspico che, anche in esito a questa indagine, si possa utilizzare il documento da essa prodotto, che cerca ovviamente di evidenziare luci ed ombre (non vedo quali siano le luci, ma vedo perfettamente con tutta chiarezza le ombre), e che scatta una fotografia che dovrà essere a supporto del nuovo piano regionale dei rifiuti che noi già stiamo sollecitando e di cui la nuova maggioranza regionale già si sta facendo carico in termini di ascolto dei territori e di registrazione dei livelli ormai assolutamente precollasso dei conferimenti in discarica.

L'andamento delle tariffe ha seguito la sciatteria che prima registravo; peraltro le tariffe delle utenze nell'ambito regionale sono caratterizzate da grande disparità: ci sono amministrazioni, come quella del capoluogo, fortemente gravate da tariffe esorbitanti evidentemente a carico dei cittadini e tutto questo produce un diffuso livello di malcontento che poi ha determinato il risultato delle recenti elezioni

regionali. Colleghi, non è stata la sanità a determinare quanto è accaduto e che inevitabilmente prima o poi doveva accadere in Umbria; in realtà a mio avviso è stato proprio il sistema di gestione dei rifiuti e l'incapacità della vecchia maggioranza di governo dell'Umbria di determinare una visione chiara e un percorso a tappe che mettesse in regola l'intero sistema e chiudesse le discariche. Noi più volte abbiamo ribadito che il sistema basato sul conferimento in discarica è abbandonato ormai in tutta Europa sicuramente dai Paesi più virtuosi, ma anche in Italia dalle Regioni più capaci e virtuose, mentre in Umbria continua imperterrita con discariche colme, come ho detto prima, ripetutamente ampliate sia in orizzontale che in verticale.

La morale della favola è che questa Commissione ha prodotto un buon documento. Noi vorremmo che si concludesse con una risoluzione che impegni il Ministero ad occuparsi dell'Umbria con l'elaborazione di progetti mirati alla sistemazione del ciclo e la Regione a elaborare un nuovo piano sanitario regionale che preveda la chiusura del ciclo, che non può essere con il conferimento in discarica e, soprattutto, asserisce o comunque attribuisce a chi ce l'ha - e non è certo il centrodestra - le responsabilità di quello che sta accadendo e della situazione precollasso ampiamente emergenziale del ciclo integrato dei rifiuti della Regione Umbria. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Grimani. Ne ha facoltà.

GRIMANI (IV-PSI). Signor Presidente, colleghi, la relazione che è stata consegnata al Senato per quanto riguarda la Commissione di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti in Umbria ci consente di fare un'analisi direi più completa rispetto ad alcune considerazioni che ho ascoltato poc'anzi. *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Mi scusi senatore Grimani. Tutti parlate con tutti e quindi il livello di rumore è veramente eccessivo, si fa fatica a sentire cosa dice il senatore Grimani. Non è obbligatorio stare in Aula, e bisognerebbe consentire ai colleghi di intervenire. Prego, senatore.

GRIMANI (IV-PSI). Dicevo che questa relazione apre una riflessione sulla politica dei rifiuti in Umbria di questi anni. Emergono sicuramente delle criticità, nessuno vuole nasconderle, ma sicuramente questa Commissione nasceva con intenti diversi da quelli di una semplice analisi della politica dei rifiuti umbra. Ci trovavamo in una fase in cui si avvicinavano le elezioni regionali, le elezioni in alcune città importanti dell'Umbria e quindi una certa dose di strumentalità secondo me si avverte nel motivo istitutivo di questa Commissione. Questa è una valutazione politica doverosa, ma che finisce qui, perché poi i numeri che sono all'interno della relazione evidenziano alcune criticità importanti dal punto di vista dell'analisi della gestione del ciclo dei rifiuti in Umbria. Nella mia Regione ci sono dei problemi considerevoli dal punto di vista della conclusione del ciclo dei rifiuti. Le discariche sono in una condizione di quasi massimo assorbimento possibile, i numeri che sono alla base di questo problema, cioè quelli della raccolta differenziata, sono emblematici, nel senso che poi si è a livelli del 2018 del 63 per cento, ma gli obiettivi erano ben più alti: nel 2020 era previsto l'obiettivo del 73 per cento. Gli obiettivi di conferimenti in discarica erano di un terzo inferiori ai numeri attuali. Nel 2012 i documenti parlavano di 60.000 tonnellate l'anno di rifiuti in discarica, siamo praticamente al triplo. Ci sono quindi dei problemi strutturali e non c'è dubbio che la Regione è stata governata da un ciclo politico ben chiaro in questi anni, ma dobbiamo dire che questi dati ci forniscono, da un lato, un'analisi chiara di quella che è stata fino ad oggi la gestione dei rifiuti in Umbria, e, dall'altro degli elementi per costruire una pianificazione futura che spetta alla Regione e alla nuova maggioranza che da ottobre governerà l'Umbria. Non c'è dubbio che le problematiche si sono sommate: non solo c'è una raccolta differenziata che non offre ancora quei risultati che si pensavano nei documenti programmatici, ma c'è anche il problema, ad esempio, del combustibile solido secondario (CSS), cioè una parte di rifiuti dovrebbe essere oggetto di combustione in grado di produrre del combustibile. Questo è un altro dei temi di cui si parla da tanti anni in Umbria. I documenti già dal 2015 prevedevano che si dovesse partire con la produzione di CSS, ma questo non è mai avvenuto e ciò significa maggiori rifiuti in discarica rispetto a quelli programmati. C'è il problema della qualità della raccolta differenziata, come dicevo prima, che mostra problemi notevoli dal punto di vista, ad esempio, della stabilizzazione di parte del rifiuto organico della raccolta differenziata, che non è come i propositi programmatici prevedevano; c'è il problema di una parte del residuo secco della raccolta

indifferenziata, la plastica. I numeri sono più alti rispetto a quelli della programmazione e ciò ha comportato la necessità di portare una parte di rifiuti in altre Regioni, contravvenendo anche a quelle che sono le linee normative del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Quindi, i problemi ci sono. Il futuro è quello di dover potenziare le dotazioni impiantistiche e di rivedere la qualità della raccolta differenziata per procedere veramente verso gli obiettivi di riduzione del conferimento in discarica, come prevedono i documenti dell'economia circolare in Europa, al 10 per cento nel 2030.

Accanto a questa analisi, che nessuno nasconde di dover fare e che mostra, quindi, la necessità di impostare una rinnovata pianificazione regionale per raggiungere gli obiettivi di cui dicevo, c'è poi tutta la questione riguardante la provincia di Terni e, in particolar modo, l'analisi della situazione del sito di interesse nazionale Terni Papigno, uno dei 39 siti di interesse nazionale di tutta Italia. Tale sito mette in luce le criticità di un luogo caratterizzato dalla presenza di insediamenti industriali e, principalmente, dell'acciaieria, che, necessariamente, ha condizionato la vivibilità di questo territorio, che poi è il mio.

Su questo, urge la necessità di mettere in campo le iniziative per la salvaguardia di questo territorio che, tra l'altro, è un territorio caratterizzato da una qualità naturalistica d'eccellenza. Proprio in quell'ambito insiste la cascata delle Marmore, che è uno dei principali siti naturalistici mondiali. In questo senso, lì va coniugato il rapporto tra la grande industria, che è il cuore pulsante della storia ternana, l'acciaieria, e il tema della sostenibilità ambientale e della vita dei cittadini, che assume rilevanza prioritaria in questa fase.

L'attività dell'acciaieria è connessa anche alla presenza della discarica di Villa Valle, che ha una forte incidenza dal punto di vista ambientale; una discarica che insiste in quell'area di cui parlavo prima, che si è caratterizzata per la vicenda della galleria del Tescino, che ha determinato infiltrazioni di acqua contaminata proprio nella parte sottostante la discarica.

C'è poi il tema delle scorie dell'acciaieria, che però può essere anche un tema di sviluppo, nel senso che l'acciaieria ha presentato un progetto, che è alla base dell'autorizzazione ambientale rinnovata nel 2019, di riduzione delle scorie prodotte, attraverso un riutilizzo delle stesse. C'è un progetto di 60 milioni di euro, che dovrebbe ridurre in cinque anni del 25 per cento la quantità delle scorie prodotte dalla lavorazione dell'acciaio. È un qualcosa su cui il territorio punta molto. Il progetto, che è stato affidato a una società finlandese, la Tapojarvi, ha visto un rallentamento per gli effetti del Covid-19, ma è un punto di partenza determinante di quel territorio. Questo per dire che questa relazione consente di avere una rappresentazione plastica della situazione umbra.

Io ritengo che la vicenda delle inchieste giudiziarie, che in qualche modo è alla base dell'istituzione di questa Commissione, è ben trattata nella stessa relazione, dove si evidenzia che non esistono collegamenti con la criminalità organizzata. Questo non significa che il tema dei controlli sia stato trattato in maniera perfetta, perché poi, all'interno della relazione stessa, vi sono dei documenti che evidenziano tale aspetto, come anche la testimonianza del sostituto procuratore di Perugia, il quale ha detto che, comunque, l'attività di controllo doveva essere fatta con una maggiore pregnanza e con una maggiore attenzione.

Alla luce dell'analisi che emerge dalla relazione, però, non si evidenziano collegamenti con la criminalità organizzata. Questo non significa che tutto va bene, ma sminuisce l'aspetto che attiene alla vicenda giudiziaria che, in qualche modo, è sullo sfondo della relazione. La Commissione d'inchiesta, infatti, nasce anche dalle vicende che hanno riguardato Gesenu, la società che gestiva lo smaltimento dei rifiuti a Perugia, e la vicenda della Val Nestore. Non c'è dubbio, però, che la base della nostra riflessione deve essere che la questione giudiziaria compete alle aule dei tribunali. L'autonomia della magistratura farà il suo corso e deciderà se i comportamenti sono stati o meno illeciti. Quello che deve fare la politica è utilizzare questi dati per costruire una pianificazione regionale e il Governo, in questo senso, può dare un impulso per quanto riguarda il ruolo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sulle questioni che gli competono. Non vi è dubbio, però, che la pianificazione e la programmazione della gestione del ciclo dei rifiuti spettino alla Regione, che nei prossimi mesi dovrà costruire un piano che tenga conto della situazione attuale e di quelli che devono essere gli

obiettivi futuri.

Credo che su questo la politica tutta debba essere pronta a fare una riflessione comune. Mi auguro che l'esito di questo dibattito produrrà una condivisione di un minimo di ragionamento che possa essere utile alla Regione Umbria per impostare le politiche sul ciclo dei rifiuti per i prossimi anni. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lucidi. Ne ha facoltà.

LUCIDI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo è un momento estremamente importante per la mia Regione - l'Umbria - con un passaggio parlamentare per una relazione corposa, approfondita e strutturata in maniera molto puntuale.

Farò un discorso generale non essendo membro della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, ma semplicemente chiamato in causa come cittadino umbro.

L'Umbria si caratterizzava e si caratterizza ancora per uno *slogan* che l'ha accompagnata per tanti anni, che è quello di «cuore verde d'Italia». L'Umbria è stata sempre una Regione particolare perché, pur essendo al centro della penisola e non avendo sbocco al mare, ha trovato in questa conformazione *green* naturale una collocazione ben precisa, che sta mantenendo anche in questo periodo e che, all'uscita - speriamo - dall'emergenza Covid è uno dei punti di forza sui quali l'Umbria sta puntando («Umbria cuore verde d'Italia» e «Umbria bella e sicura»). Questa grande attitudine alla tutela ambientale ha fatto sì che nei cittadini umbri ci sia una grande attenzione all'ambiente e alla natura che ci circonda.

Dico questo perché - purtroppo - l'Umbria vanta un primato negativo, in quanto proprio dai nostri territori è partita la prima inchiesta sui rifiuti e sull'inquinamento. Era il lontano 2002 quando partì quella che è stata certificata come la prima inchiesta su un disastro ambientale, riguardante la cittadina di Trevi e lo sversamento di liquami velenosi nel fiume Clitunno. Questa è una storia negativa, però determinata - secondo me - dalla grande attenzione del popolo umbro verso la tutela della natura e delle risorse naturali.

Nel corso degli ultimi anni abbiamo fatto un grande dibattito anche nelle Aule parlamentari e ciò che sta emergendo anche in questi giorni è sicuramente la necessità di un nuovo paradigma nella gestione dei rifiuti e dell'ambiente. Dico questo perché adesso ci troviamo probabilmente a un punto di svolta, anche per quanto riguarda la mia carriera di attivismo e politica. Noi parliamo di strategia rifiuti zero (la famosa *zero waste*) ormai dal 2008 e forse anche da qualche anno prima. Tuttavia, a questo punto, la strategia rifiuti zero rimane un po' appesa e inapplicata. Bisognerebbe interrogarsi sul perché, dopo tanto lavoro e tante energie spese in questo senso, è rimasta sostanzialmente disattesa.

Sicuramente serve un cambiamento di paradigma a livello di approccio culturale sia alla gestione ambientale che alla gestione di tutto il mondo imprenditoriale e industriale. Dico questo perché noi abbiamo avuto una grandissima difficoltà, proprio nel corso dell'attuale legislatura, nel portare a compimento la riforma delle materie prime seconde, il famoso *end of waste*, in cui ci siamo scontrati con una mentalità, a mio modo di vedere, estremamente antiquata perché si scontra con le problematiche attuali. Faccio un esempio che può sembrare non riguardare questo argomento ma chiaramente, a livello di atteggiamento, è attinente. In questi giorni si fa un gran parlare del cosiddetto modello Genova che viene stiracchiato da una parte e dall'altra per stabilirne l'origine. In realtà, probabilmente - e il decreto semplificazioni ce lo dimostrerà quando avremo modo di leggerlo - in questo Paese la necessità di derogare ad una serie di norme che lo hanno per troppo tempo ingessato e immobilizzato oramai non è più rinviabile, ma questo va fatto soprattutto in termini ambientali con un nuovo atteggiamento, quindi sicuramente è necessario premiare le azioni - parlo anche dei cittadini e degli imprenditori - virtuose ma anche stabilire tutta una serie di controlli.

Detto questo, aggiungo due ultime considerazioni. In primo luogo noi abbiamo fortunatamente una nuova legge sugli ecoreati che nel 2015 ha introdotto nel nostro ordinamento una parola fondamentale che è «reversibilità». A mio parere questa è la parola sulla quale costruire tutte le nostre azioni future perché se era vero che in passato era impossibile portare avanti determinate azioni, di fronte alla parola reversibilità molte cose possono essere fatte per lo sviluppo e per l'imprenditoria italiana, tutelando in maniera efficace l'ambiente.

Concludo dicendo che fortunatamente, adesso, al governo della Regione Umbria c'è una nostra ex collega, la senatrice Donatella Tesei, che si è insediata da qualche mese, quindi sicuramente l'Umbria, rispetto a tutto ciò che è scritto nella relazione al nostro esame e a tutte le pagine oscure che ci siamo lasciati alle spalle, sta affrontando un nuovo percorso. Ritengo che l'impronta della Regione Umbria a guida Lega, a guida Tesei, sia evidente ed efficace. Porto in quest'Aula una notizia che è arrivata pochi giorni fa: finalmente, proprio grazie alla nuova giunta di centrodestra a guida Tesei, la sede regionale dell'ARPA è stata spostata dal capoluogo perugino alla città di Terni che abbiamo capito essere estremamente sofferente dal punto di vista ambientale per tutta una serie di ragioni storiche. Ritengo quindi che la giunta Tesei, la nuova giunta regionale umbra, abbia dato un grande stimolo, un impulso verso un atteggiamento diverso e nuovo nella tutela ambientale che sia davvero efficace e, soprattutto, innovativo e in contatto con il territorio. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pavanelli. Ne ha facoltà.

PAVANELLI (*M5S*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'approvazione all'unanimità della relazione conclusiva sulla Regione Umbria da parte della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti su illeciti ambientali ad esso correlate è senza dubbio un fatto positivo che attesta come di fronte a temi molto importanti che riguardano la tutela dell'ambiente e di conseguenza la salute dei cittadini, è possibile superare le divergenze del piccolo cabotaggio politico quotidiano nell'interesse dell'intera collettività.

Con l'approvazione della relazione conclusiva lo scorso 21 maggio, si conclude un lungo lavoro di studio, di approfondimento e di inchiesta, iniziato nella passata legislatura con attività di trasferta sui territori interessati e con numerose audizioni di varie autorità, enti ed associazioni regionali.

Umbria cuore verde d'Italia, si dice, e le immagini di questi giorni della spettacolare fioritura sul Pian Grande di Castelluccio di Norcia conferma lo *slogan*. Sfortunatamente, dalla relazione parlamentare emerge che il cuore verde d'Italia in tema di gestione dei rifiuti presenta numerose e preoccupanti zone grigie, ed anzi forse troppe situazioni di colore più nero che grigio.

Desidero evidenziare che la relazione finale ha esposto, senza derivazione politica e senza voler nascondere sotto il tappeto, le molte criticità in tema di rifiuti e discariche, riportando i fatti con chiarezza e dovizia di informazioni - per questo vorrei ringraziare i componenti della Commissione - affinché i cittadini, primi destinatari di questo lavoro, possano informarsi e così essere forse più partecipi delle future scelte strategiche sulla gestione dei rifiuti; scelte che, inevitabilmente, dovranno essere fatte e che influiranno anche sulle attività quotidiane di ogni umbro.

Dalla lettura della relazione conclusiva emerge soprattutto un dato con grande urgenza: un radicale cambio di paradigma nella gestione del ciclo dei rifiuti. Occorre impostare un ambizioso piano di progressivo abbandono dell'attuale impostazione basata essenzialmente su incenerimento e interrimento in discarica, per passare seriamente ad un ciclo cosiddetto rifiuti zero, ovvero ad un'economia circolare dei rifiuti. La situazione nelle sei discariche dell'Umbria presenta criticità notevoli, essendo tutte ormai vicino al limite, nonostante gli ampliamenti concessi negli anni passati delle loro capacità di accoglimento dei rifiuti. Anzi, le discariche di Colognola e Sant'Orsola ormai non sono più in funzione, avendo raggiunto il limite di tonnellate depositate. Siccome questo tipo di cambiamenti non si può fare in poco tempo, ma richiede svariati anni, occorre agire fin da subito, senza più attendere, perché siamo già in ritardo rispetto alle direttive europee.

Sono gli effetti collaterali della cosiddetta economia lineare, basata sulla produzione di un bene, il suo consumo e il conseguente smaltimento. A questa è essenziale contrapporre con forza un modello di economia circolare dei rifiuti che superi il concetto di fine vita della materia, creando così nuove imprese e migliaia di posti di lavoro. Non si tratta di un obiettivo utopico, ma è senza dubbio complesso da raggiungere e richiede l'intervento congiunto di vari soggetti: dal legislatore ai produttori, dagli enti di salvaguardia ambientale alle infrastrutture per la gestione dei rifiuti, passando per il personale addetto alla raccolta e allo smaltimento.

Certo, per raggiungere un risultato, pur con fatica e sacrificio, serve un obiettivo e una visione. Ecco cosa si intende per economia circolare dei rifiuti: un sistema in cui si supera il percorso produzione-consumo-smaltimento, per sostituirlo con un modello appunto circolare, dove il prodotto di scarto

finalmente viene rimesso in circolo come materia prima seconda. Quindi, dopo il consumo e prima dell'eventuale smaltimento, è necessario attivare dei processi virtuosi come la riparazione, il riutilizzo e il riciclo, che noi dobbiamo promuovere sbattendo la porta in faccia al malaffare.

Purtroppo, in Umbria il cambio di amministrazione da sinistra a destra nelle due città principali, sia Perugia che a Terni, ed in ultimo in Regione, non ha per niente modificato la situazione precedente, che anzi, come evidenziato nella relazione, è in veloce peggioramento sia riguardo alla gestione del ciclo dei rifiuti e ai conferimenti in discarica (prossimi al collasso), sia riguardo all'incenerimento dei rifiuti laddove, anziché procedere ad un progressivo spegnimento degli impianti esistenti a Terni, si sta viceversa programmando l'attivazione di due nuovi inceneritori a Gubbio, utilizzando i cementifici modificati per bruciare il combustibile solido secondario (CSS).

Se, da una parte, la commissione ha stabilito che ci sono stati pochi di incendi ad impianti di stoccaggio di rifiuti, è necessario far notare che uno in particolare ha avuto numerosi episodi ripetuti nel tempo. Cito solo l'ultimo di pochi giorni fa, un episodio che ha creato sconcerto e preoccupazione tra i cittadini, che vivono e coltivano nelle vicinanze dell'azienda. È l'ennesimo incendio del quale ancora oggi sono da accertare le cause.

Da segnalare, in aggiunta, è che nella relazione si riporta la situazione ancora perdurante di mancato adeguamento in Umbria alla direttiva europea 91/271/CEE, da cui è scaturita la procedura di infrazione, per effetto della quale, a partire da giugno 2018, l'Italia è definitivamente soggetta al pagamento di ingenti sanzioni pecuniarie che ricadono su tutta la popolazione.

Nella relazione sono stati portati, inoltre, in evidenza i gravi casi di inquinamento ambientale che in varie zone del territorio regionale hanno provocato e tuttora provocano elevate incidenze, assai superiori alla media nazionale nella popolazione residente, di varie patologie tumorali e altre malattie connesse all'inquinamento ambientale. Tra queste situazioni non è possibile non citare le gravissime condizioni in cui versa la Conca ternana, ovvero la città di Terni e i suoi territori. La situazione è critica in quanto nell'area SIN l'inquinamento dell'aria, delle acque e del terreno crea un enorme danno per chi vive e lavora in quella zona. Non solo l'industria, ma anche gli inceneritori sono la concausa principale della dell'inquinamento. Altrettanto grave è la situazione nella Valle del Nestore, dove sono stati interrati per molti anni le ceneri tossiche residue delle lavorazioni della *ex* centrale ENEL in località Pietrafitta.

Tutte queste zone quanto prima devono essere sottoposte a interventi di bonifica urgente sia per la tutela della salute dei residenti attuali e futuri, sia per restituire questi luoghi alla loro naturale vocazione turistica e ambientale, con attività economiche basate su coltivazioni di pregio da esportare in tutto il mondo.

Onorevoli colleghi, avviandomi a concludere, ritengo che il lavoro svolto dalla Commissione e approvato all'unanimità possa essere la spinta giusta per cambiare l'attuale modalità di gestione del ciclo dei rifiuti e dell'ambiente, in quanto la verde Umbria merita di tornare alla sua naturale vocazione e, cioè, essere il vero cuore verde d'Italia. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Dichiaro chiusa la discussione.

Comunico all'Assemblea che è stata presentata la proposta di risoluzione n. 1, presentata dal senatore Briziarelli e da altri senatori.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo, al quale chiedo anche di esprimere il proprio parere sulla proposta di risoluzione presentata.

[MORASSUT](#), *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Signor Presidente, il parere del Governo è favorevole.

[PRESIDENTE](#). Passiamo quindi alla votazione.

[ZAFFINI](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[ZAFFINI](#) (*FdI*). Signor Presidente, come sempre, è la pratica che fa difetto perché nella teoria siamo tutti assolutamente eccezionali. L'esempio plastico è l'intervento, con tutto il rispetto, della collega Pavanelli.

Noi continuiamo a riempire discariche e a fare raccolta differenziata fermandoci al concetto di raccolta

senza minimamente affrontare il concetto di riuso. Continuiamo a demonizzare le determinazioni di una legge nazionale, che accoglie una direttiva europea che stabilisce che il rifiuto, debitamente trattato nella sua frazione secca, diventa combustibile solido secondario e, quindi, non è più rifiuto, ma combustibile. Di questa barzelletta - non trovo altro termine - del "rifiuti zero" ce ne stiamo occupando da anni. Rimane scritto solo su alcuni libri e alcune riviste, ma nella pratica continuiamo a mettere come sempre, come ho detto, la monnezza sotto il tappeto.

È impossibile infatti chiudere il ciclo, perché nascono i comitati, stimolati da coloro che, volendo rifiuti zero, impediscono di chiuderlo e di applicare le leggi nazionali, come in questo caso, e impediscono di agire correttamente, con un percorso che vede la tecnologia accogliere l'esigenza di smaltire i rifiuti che la società produce in quantità sempre maggiori. Questo è un dato di fatto assolutamente incontrovertibile.

Il concetto che deve venire in nostro soccorso - e parlo di Umbria - non è tanto quello di rifiuti zero, venti o mille, ma di CO₂: in questa Regione ci sono sei impianti che ne producono e lo pompano in atmosfera (tre cementifici, due centrali elettriche e un inceneritore, nella città di Terni). Questi impianti determinano una complessiva emissione evidentemente non prodotta con le rose - come sono solito dire, perché abbiamo affrontato più volte quest'argomento - e nemmeno con le saponette, ma con materiali altamente inquinanti (carbone, oli combustibili, esausti e pesanti e scarti di lavorazione). I cementifici bruciano questa roba, quindi oggi in Umbria va affrontata una necessità, cui la risoluzione purtroppo accenna soltanto, ma evidentemente è meglio di niente (e faccio appello al rappresentante del Governo e al Ministero a tale riguardo): occorre passare a un approccio più scientifico e più libero da condizionamenti pseudopolitici e metaculturali.

In Umbria, avendo già impianti che utilizzano combustibili fossili in modo massiccio, abbiamo la possibilità di sostituirne l'utilizzo con il CSS, prodotto secondo le norme europee e nazionali, attraverso impianti che devono essere realizzati e devono completare il ciclo attraverso la termovalorizzazione del residuo secco del percorso virtuoso, che prevede certamente importanti livelli di raccolta differenziata, ma che producono un riuso e non un nuovo conferimento in discarica.

Smettiamola quindi di correre dietro alle mitologie e cominciamo ad affrontare seriamente problemi che peraltro incidono sulla salute e sulle tasche dei cittadini, perché le tariffe continuano ad aumentare dal momento che le discariche in Umbria non ci sono più, e pertanto è necessario prendere i rifiuti e portarli altrove, spendendo notevolmente in termini di trasporti, che impattano sull'ambiente, anche perché altre Regioni che accolgono i nostri rifiuti applicano tariffe pesantissime.

Basta con la teoria, affrontiamo seriamente la pratica e adottiamo scelte responsabili e serie per dare all'Umbria e alle altre Regioni, attraverso il Ministero - mi rivolgo al rappresentante del Governo - un ciclo integrato dei rifiuti che preveda correttamente l'applicazione delle leggi nazionali ed europee.

(Applausi).

[GRIMANI \(IV-PSI\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GRIMANI \(IV-PSI\)](#). Signor Presidente, sulla base delle considerazioni fatte anche nell'intervento in discussione, desidero preannunciare a nome del Gruppo Italia Viva l'espressione di un voto favorevole sulla proposta di risoluzione presentata.

[FERRAZZI \(PD\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[FERRAZZI \(PD\)](#). Signor Presidente, sono state fatte molte considerazioni.

Siamo di fronte a una relazione esaustiva, che ha impegnato la Commissione in mesi di lavoro; a dire il vero, è una relazione che prende spunto anche dai lavori della XVII legislatura, in maniera diretta e indiretta e ne fa tesoro. È una relazione che parte dallo studio, dalla documentazione, dalle decine e decine di incontri fatti nel territorio, dalle audizioni. Quindi si tratta di un lavoro serio, corposo, che ha prodotto oltre 200 pagine e ha consentito alla Commissione di approfondire in maniera adeguata la questione della gestione dei rifiuti nella Regione Umbria.

È una relazione davvero molto articolata - ripeto - che affronta direttamente le questioni di competenza della Commissione, e poi, naturalmente indirettamente, anche quelle collegate, quelle più generali

dell'ambiente, delle bonifiche, e via dicendo.

È una relazione che mette in luce una situazione a macchia di leopardo nella Regione Umbria; una situazione che deve essere presa di petto anzitutto dall'autorità politica competente, dall'autorità regionale per quanto riguarda la programmazione, dalle realtà comunali per quanto attiene alla gestione del ciclo dei rifiuti, dalla realtà nazionale per quanto concerne la normativa generale.

Signor Presidente, colleghi e colleghe, abbiamo affrontato altresì le questioni relative alle ricadute giudiziarie della situazione in corso. Ovviamente non è compito di una Commissione parlamentare di inchiesta sostituirsi alla magistratura - e chi lo immaginasse compirebbe un grave errore istituzionale e politico di fondo - ma abbiamo dato ascolto alle Forze dell'ordine, ai magistrati e - come qualche collega ha già anticipato - è emerso un quadro certamente di presenza anche di fenomeni illeciti, ma non radicati a livello di criminalità diffusa, come invece succede in altre Regioni del nostro Paese.

Ci sono fenomeni illeciti differenziati nel territorio che afferiscono soprattutto a piccolissime imprese, le quali, piuttosto che sottoporsi, giustamente, a quanto prescrivono le normative, preferiscono cercare vie d'uscita e scappatoie, con conseguenze assolutamente negative per tutto il territorio e i cittadini.

È una relazione, tra l'altro, che attraverso l'esperienza di molti auditi, mette in luce quanto sia stata importante la legge n. 68 del 22 maggio del 2015, la cosiddetta legge sugli ecoreati, che finalmente ha creato nel nostro sistema legislativo una norma di riferimento, che ha consentito - e lo abbiamo proprio visto plasticamente anche attraverso i dati della Commissione - di portare alla luce quantomeno una parte dei fenomeni illeciti rimasti, invece, del tutto sepolti sotto il tappeto fino agli anni precedenti.

Qual è stato il compito della Commissione? Come dicevo, è stato non già di sostituirsi alla magistratura ma, studiando la situazione, di trovare politicamente, legislativamente e normativamente le soluzioni migliori per rispondere adeguatamente alle sfide che abbiamo affrontato.

È stata una relazione che abbiamo votato all'unanimità, Presidente, e questo è un fatto molto positivo. Abbiamo votato all'unanimità, come è avvenuto anche questa mattina in Commissione, per quanto riguarda la relazione sul fenomeno della raccolta dei rifiuti in riferimento al Covid.

Abbiamo dato anche in seno alla Capigruppo il parere favorevole della maggioranza a portare in Aula questa relazione: fatto per nulla dovuto, essendo nella facoltà dei Capigruppo, ma abbiamo ritenuto di farlo perché riteniamo che i lavori della Commissione devono essere messi nel giusto risalto proprio per l'importanza delle questioni che stiamo affrontando che - è del tutto evidente, signor Presidente - sono quelle del presente e del futuro.

Le questioni ambientali non sono marginali: sono temi strutturali dal punto di vista sia del contenimento, della mitigazione e dell'adattamento a una situazione di modificazione strutturale del clima, e dunque di tutto il biosistema, sia, conseguentemente, del modello di sviluppo.

Quali sono le questioni che sono emerse e che noi dobbiamo portare a tema nello sforzo legislativo, in continuazione con quello che stiamo già operando? Innanzitutto dobbiamo inserirci pienamente nel concetto di economia circolare. L'economia circolare si basa fundamentalmente sulla necessità di una riduzione dei rifiuti e sui concetti di riuso e di riciclo. E aggiungo che si basa anche su un approccio laico e intelligente allo sviluppo della tecnoscienza, cioè della tecnica e della scienza. È del tutto evidente, infatti, che la tecnica e la scienza hanno la possibilità - per esempio dal punto di vista dello studio dei materiali - di abbattere *ab origine* la possibilità e la conseguenza della produzione dei rifiuti, dal punto di vista sia della consistenza del materiale in quanto tale, sia della progettazione (ecoprogettazione).

È poi necessaria una politica industriale. Se vogliamo ridurre i rifiuti, ma soprattutto riciclarli, dobbiamo operare una politica coerente dal punto di vista degli impianti. Questo non sempre è diffuso, anzi non lo è per nulla in maniera omogenea sul territorio; anche nella relazione sulla Regione Umbria è emersa una certa difficoltà, alla quale naturalmente va data risposta.

Va poi attuata una seria politica di programmazione, e lo diciamo con trasparenza. Le Giunte regionali e i Consigli regionali hanno fatto alcune cose, ma potevano fare meglio altre. Naturalmente adesso la sfida è di un altro colore politico ma, siccome siamo una Commissione istituzionale trasversale, dobbiamo cercare tutti di fare il meglio e spronarci a vicenda perché questo succeda. Bisogna soprattutto costruire una visione di futuro e di sostenibilità, capendo che la vera sfida della transizione

ambientale non è una questione di nicchia, ma è la sfida del domani, perché attraverso di essa passa non solo il concetto della sostenibilità dell'ambiente e della società, ma anche quello della sostenibilità *tout court* dal punto di vista economico.

È una relazione dunque che noi approviamo, signor Presidente. È una relazione che abbiamo sottoscritto unanimemente, che fa propria la relazione che abbiamo costruito nei vari mesi di lavoro e che siamo convinti, nell'accordo e nella disponibilità da parte di tutti, possa diventare davvero un materiale importante per metterci nelle condizioni di fare le leggi migliori per il nostro territorio.

(*Applausi*).

MODENA (FIBP-UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MODENA (FIBP-UDC). Signor Presidente, Governo, noi abbiamo votato la relazione in esame in Commissione e approviamo la tipologia di risoluzione che è stata immaginata. Dobbiamo però ribadire e sottolineare alcuni aspetti.

Comincio dalla questione delle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti. Chi ha avuto la pazienza di leggere la relazione avrà visto un quadro che presentava delle criticità. Voglio adoperare comunque una forma temporale al passato, perché questa relazione è stata redatta a seguito di azioni e ispezioni che hanno riguardato per lo più la prima parte del 2019, prima del cambio di maggioranza all'interno della Regione Umbria. Chi ha avuto la pazienza di leggere la relazione avrà visto che, pur tra le difficoltà, sono state fatte comunque delle cose buone.

Vorrei innanzitutto ricordare in quest'Aula, in modo particolare alle persone che si interessano di queste problematiche, la dichiarazione che ha voluto lasciare il presidente della Gesenu, attraverso quella che è stata la sua opera. Parliamo di una persona che è stata scelta dal socio pubblico, cioè dal Comune di Perugia; si tratta precisamente - vorrei ricordarlo in quest'Aula - del dottor Wladimiro De Nunzio, già sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione e presidente della corte d'appello di Perugia, che ha svolto un'opera attenta di risanamento della compagine societaria, consentendo alla Gesenu di passare da una situazione in cui aveva delle interdittive antimafia alla *white list*. Credo che questo meriti un cenno, con riferimento a quello che di positivo è stato fatto ed è stato assunto, tenendo conto del quadro generale.

C'è poi un altro aspetto: la relazione prende atto del fatto che le discariche non possono continuare ad andare avanti allo stesso modo, per un problema di capienza; un problema che è stato dettato da una programmazione regionale non confacente, perché - se non ricordo male - l'ultimo piano regionale risale al 2009 e quindi si è arrivati decisamente affaticati, da questo punto di vista, come viene detto nella stessa relazione. Non può non essere così, perché la raccolta differenziata raggiunge livelli pari al 66 per cento. Quindi c'è un ragionamento di prospettiva: abbiamo cioè una relazione che fotografa l'esistente e sicuramente tiene conto di alcuni passi in avanti compiuti da alcune amministrazioni, ma serve a fotografare quello che c'era e, naturalmente, a costituire uno sfondo per quello che deve essere e sarà fatto.

Anche su questo aspetto vorrei spendere alcune parole, visto che il nostro voto sarà favorevole, proprio perché guardiamo al futuro, cioè a quello che ha deciso di fare la nuova amministrazione regionale. Il collega che mi ha preceduto ha detto che abbiamo la descrizione di una situazione che serve alla autorità competenti, Regione *in primis*. La Regione di questa situazione ha preso atto e ha individuato cinque obiettivi fondamentali: la chiusura del ciclo (ci deve essere la percentuale del 10 per cento con riferimento alle discariche), l'autosufficienza (i rifiuti devono essere gestiti in Umbria), la tutela della salute, la tutela dell'ambiente e infine la gestione economica, con particolare riferimento ai costi. Su questo, a nome dell'attuale amministrazione regionale, il vice presidente nonché assessore all'ambiente sono stati sicuramente molto chiari nell'individuare una prospettiva strategica non limitata a qualche anno, ma che abbia un orizzonte strategico di sviluppo di almeno dieci o quindici anni.

Ribadisco quindi che la relazione in esame ha la sua importanza, è datata precisamente nel tempo, ma coadiuva le scelte che sono state fatte, perché per arrivare a una nuova programmazione regionale sarà necessario l'apporto tecnico e scientifico. In questo senso si è mossa la Giunta, con l'individuazione di un comitato tecnico-scientifico, che vede la partecipazione dell'Università e del Parco 3A, attraverso il

quale arrivare a riformulare il piano regionale dei rifiuti prima della seconda metà del 2021 e assumere quindi le scelte conseguenti. Questo è il motivo che ci porta a guardare avanti e non indietro e ci spinge a esprimere un voto positivo sulla relazione, che peraltro sarà unanime, perché l'intenzione è di evitare che in una Regione piccola come l'Umbria possano esserci, per i rifiuti, problemi collegati più a vicende giudiziarie che a una vera e propria gestione di governo della materia.

Per questa ragione voteremo a favore del documento, guardando avanti, apprezzandone le linee che già prendevano atto della situazione, applicate in passato, ma sicuramente caratteristiche della nuova amministrazione regionale. Naturalmente, ci sarà anche la fotografia fatta dal lavoro della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti. *(Applausi)*.

BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, chiedo un po' di pazienza, visto il tema che mi tocca personalmente, e non solo come umbro. La relazione non si limita a riassumere un lavoro importante e approfondito, che tutti i colleghi hanno richiamato ed ha coinvolto la Commissione da febbraio ad aprile dello scorso anno, ma analizza in modo approfondito le oltre 4.000 pagine che abbiamo ricevuto, tutti gli stenografici e tutto ciò che abbiamo visto. È la conclusione di un percorso che parte da prima, dal 2015, quando con un fulmine a ciel sereno, il prefetto di Perugia emanò un'interdittiva antimafia per Gesenu e le aziende collegate. Mentre tutti noi guardavamo al rischio che la criminalità organizzata fosse approdata in Umbria - in realtà riguardava una società collegata e dei fatti non prettamente collegati all'Umbria - partì una commissione d'inchiesta regionale sulla tenuta del sistema dei rifiuti. Mentre tutti si aspettavano di trovare chissà cosa proveniente da altre Regioni, si aprì un vaso di Pandora; un vaso di Pandora che ha portato l'Umbria a essere in un certo senso il protagonista di un film che viene accoltellato, portato all'ospedale e, per fortuna, grazie all'accoltellamento, scopre di avere un cancro che ancora non dà sintomi, ma lo sta divorando e quindi interviene.

A quella commissione d'inchiesta regionale che si cercava di chiudere al più presto, e alla quale furono dati solo quattro mesi, seguì anche la richiesta di apertura di un'inchiesta della Commissione bicamerale d'inchiesta sugli ecoreati della precedente legislatura. Vorrei ringraziare il collega Candiani, che mi fa un certo effetto chiamare così in questo momento, e il senatore Arrigoni, che hanno iniziato una prima inchiesta nella XVII legislatura, interessandosi della discarica Le Crete, della Valnestore e della Gesenu.

Quello che però viene oggi minimizzato, dicendo che tutto sommato non ci sono infiltrazioni da altre Regioni, è tutta «materia prima locale» - permettetemi la battuta - e dal mio punto di vista non serve a sminuire, ma ad accentuare ancora quanto è emerso e dovrebbe farci riflettere tutti. Non c'è infatti territorio alcuno che sia immune e non ci sono Regioni di provenienza che possono essere additate. Nessuno può sentirsi superiore rispetto al rischio che i rifiuti, purtroppo sulla pelle della salute e dell'ambiente, risultino non abbastanza ghiotti per qualcuno.

Ebbene, quel minimizzare, il pensare a piccole aziende cozza con ciò che emerge non solo dalla relazione, ma anche dai resoconti stenografici che citerò. Tutto quello che emerge è stato un po' come il Watergate: in quel caso son serviti tre anni, qui noi abbiamo gridato per tre anni e finalmente oggi si stabilisce un punto, una verità fattuale riportata nelle carte racconta una storia.

Allora, nella sua audizione il direttore dell'Auri, del sub ambito nn. 3 e 4, non ha avuto paura e vergogna a dichiarare: «Si parla molto spesso di gestore unico anche in Umbria, poi le esperienze ci dimostrano che, invece, i gestori aumentano. Di fatto, vengono bandite gare con una società veicolo che consorzia tutte quelle esistenti. Se prima c'erano tre o quattro gestori, fatta la gara, i gestori diventano uno in più, cioè la società consortile che ha raggruppato tutti. Questo, vi assicuro, crea diseconomie, crea grandi problemi sulla gestione perché l'interlocutore non è mai uno, ma diventano sempre tutti quelli che...». E poi prosegue « Si bandisce una gara, si raccolgono tutti i gestori presenti sul territorio, li si mette in capo a una nuova società, quindi si aggiunge addirittura un costo gestionale in più, e di fatto ognuno resta a gestire dove stava. Non è una gara, o perlomeno è una gara fasulla, e ognuno resta dove stava. La concorrenza, in questo modo, se ne va a farsi benedire».

Io chiesi espressamente...

PRESIDENTE. Le chiedo scusa, senatore Briziarelli. Non intendo assolutamente interromperla. Ovviamente solo lei lo può sapere rispetto alla Presidenza: si tratta di stenografici pubblici?

BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*). Assolutamente sì.

PRESIDENTE. Prego, continui il suo intervento.

BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*). La ringrazio, Presidente. È stata una mia mancanza non specificare che tutto quello che dirò riguarda la parte pubblica dell'inchiesta.

PRESIDENTE. Nessun problema, grazie.

BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*). In una delle domande che rivolsi al dottore chiesi se per la descrizione fatta e la definizione data, si poteva asserire che la gara che ha visto partecipare esclusivamente GEST, che raccoglie appunto TSA, Gesenu, SIA, Ecocave, e che ha ristornato di fatto il servizio tecnicamente alle stesse società negli stessi ambiti territoriali che gestivano, per definizione sua poteva essere considerata una gara fasulla. Ebbene, la risposta è stata: fasulla era un termine non dico confidenziale, ma non tecnico. Però la norma lo consente, se la norma cambiasse e dicesse che si può fare diversamente... Quindi di fatto è stato un sì.

Non si trattava quindi di piccoli soggetti qualunque, ma di un sistema consolidato, tanto da far dire al sostituto procuratore Valentina Manuali in audizione intanto che, innanzitutto: «In base alla mia esperienza, il fenomeno in Umbria di queste attività organizzate finalizzate all'illecito trattamento dei rifiuti è abbastanza importante e rilevante. In passato non si era data particolare attenzione al fenomeno, ma negli ultimi anni, dal 2015, da quando sono componente della direzione distrettuale antimafia, ho verificato che c'è stato un maggiore impulso anche da parte delle forze di polizia, quindi situazioni che in passato non erano state compiutamente attenzionate da parte dell'autorità giudiziaria sono emerse». Ricordo che il procuratore De Ficchy disse che non mancano i reati ma le notizie di reato. Questo è quindi il quadro.

Per necessità di tempi citerò solo alcuni dei casi più emblematici: nella stessa audizione, il sostituto procuratore diceva che è emerso come, sempre nell'impianto di Pietra Melina, 380.000 tonnellate nell'arco di cinque anni sono state fittiziamente sottoposte a recupero, ma in realtà venivano smaltite direttamente in discarica simulando trattamenti di biostabilizzazione e compostaggio che non venivano effettuati. Questo comportava un'elevata produzione di percolato e di concentrato a sua volta smaltito illegalmente, determinando anche la formazione di sacche di percolato nella discarica, con conseguente danno ambientale. È addirittura emerso (ma questo fino al 2013) che parti degli scarti di percolato venivano immesse direttamente nel torrente Mussino tramite l'apertura di una saracinesca. L'azienda aveva cioè realizzato una saracinesca atta a questa funzione; non si trattava di qualche dipendente infedele o di un'aziendina piccolina, ma di un sistema vero e proprio su uno degli impianti di trattamento più grandi e questo è stato riferito dai dipendenti.

Il sostituto procuratore continua dicendo che in questo quadro: «Sono stati esaminati tutti i contratti, è stata esaminata una mole ingente di fatture e si è arrivati appunto alla constatazione di reati tributari, alla contestazione della truffa e anche della frode per pubbliche forniture. In che cosa si sostanzia la frode in pubbliche forniture? Queste aziende» non una, ma una rete di aziende «che dovevano trattare i rifiuti in una determinata maniera e quindi avevano sottoscritto dei contratti d'appalto, in realtà trattavano i rifiuti in maniera assolutamente diversa. Venivano pagate tariffe assolutamente ingiustificate e molto più alte rispetto a quelle che avrebbero dovuto essere richieste per questo trattamento assolutamente inadeguato dei rifiuti. In sostanza le tariffe pagate erano per la biostabilizzazione, quindi per un trattamento molto più articolato dei rifiuti e non per il conferimento in discarica che è emerso. In effetti il fenomeno abbastanza rilevante». Parliamo di decine di milioni di euro pagati dai cittadini e gli stessi Comuni ne sono stati vittime. Certo, poi andrebbe detto che i Comuni affidavano la sottoscrizione e il controllo delle schede Orso (Osservatorio rifiuti sovraregionale) alla stessa società gestrice, quindi controllore e controllato coincidevano nello stesso soggetto. In effetti, come ho accennato, evidentemente il fatto che questa situazione di illecito trattamento si sia protratta per questo numero considerevole di anni è stato possibile solo per la mancanza di un adeguato controllo. Questo è quello che è successo in Umbria.

In effetti, questo sistema del trattamento è stato gestito sia dalla Regione sia della Provincia in maniera

a volte molto superficiale e confusionaria; per questo in tale situazione è stato molto difficile individuare comportamenti rilevanti dal punto di vista penale. Vorrei sottolineare che non è che non ce ne fossero, ma non è stato addirittura possibile individuare il soggetto, la persona a cui attribuirle.

Avviandomi alla conclusione vista la ristrettezza dei tempi, di fronte a tutto questo la cosa ancora più grave è che per anni la Regione non solo ha spostato in avanti il traguardo della raccolta differenziata. Pensiamo a un dato, ne cito solo uno: il 65 per cento di raccolta differenziata nel piano dei rifiuti 2009, l'unico di cui ancora dispone la Regione, era fissato per il 2012 e nel 2019 abbiamo assistito a trionfalistici comunicati della giunta che diceva di aver raggiunto - poi non era vero - quel traguardo con sette anni di ritardo. Ebbene, nonostante questo l'allora Presidente non ha saputo spiegare perché ad un Comune in particolare, il Comune di Perugia (ma ne potrei citare altri), ha concesso nel 2013 (sono dati pubblici che mi auguro possano essere approfonditi anche in altra sede) un contributo dietro la dichiarazione di aver raggiunto la copertura del 73 per cento della popolazione di raccolta differenziata e nella stessa seduta ha dichiarato che il Comune di Perugia - a maggioranza cambiata - non ha raggiunto il traguardo. Delle due l'una: abbiamo dato un contributo non dovuto o abbiamo accusato ingiustamente un'amministrazione comunale in sede di Commissione sugli ecoreati?

Di fronte a tutto questo, ognuno può raccontare un pezzetto di verità, ma la verità tutta intera è nella relazione integrale che riporta i dati. Non si può, però, guardare solo al passato. Quello che chiediamo oggi al Governo è un singolo impegno, che può valere per Terni, ma per tutto il resto d'Italia: i cittadini non possono pagare la mancata bonifica di un'area inquinata.

In questo momento, per legge, i Comuni in disavanzo o dissesto, pur disponendo di risorse per bonificare un ambiente, per tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente stesso, non le possono utilizzare. Io ho già presentato un emendamento su questo e mi auguro che ci possa essere un'iniziativa del Governo, un'iniziativa congiunta, per dare la possibilità di accelerare.

Altre tre proposte per andare al futuro. Semplificazioni: ho parlato di gare, cerchiamo di non complicarle, di renderle trasparenti ed oneste al di là della complicazione. Questa è una cosa che si può fare assolutamente già nel decreto semplificazioni.

Se già potessimo garantire questo, non regole complesse che non tutelano e non garantiscono l'onestà, ma regole semplici e chiare che facilitino il tutto, e risorse disponibili da poter spendere, avremmo fatto un servizio ai nostri cittadini a prescindere dal colore politico. Su questa intenzione, noi daremo un voto convintamente favorevole e mi scuso anche con i colleghi se mi sono un po' scaldato oggi, ma è perché tenevo alla relazione e alla mia terra, come sono sicuro loro tengano alla propria. Una Regione per volta - non me ne voglia il senatore Grimani, ma abbiamo cominciato dall'Umbria proprio perché le elezioni regionali erano lontane, non potevamo immaginare che sarebbero arrivate prima - potremo individuare una soluzione per tutti, nell'interesse dei cittadini. *(Applausi)*.

[TRENTACOSTE](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRENTACOSTE (M5S). Signor Presidente, colleghi, siamo oggi chiamati a votare la risoluzione derivante dalle conclusioni della Commissione di inchiesta sul ciclo dei rifiuti relativa alla Regione Umbria. La risoluzione è stata oggetto di un'attenta e a tratti concitata mediazione tra i componenti della Commissione bicamerale, della Commissione ambiente del Senato e dei colleghi umbri, che ringrazio. Già nel corso della XVII legislatura, un approfondimento sulla Regione Umbria evidenziò criticità e illeciti nella gestione dello smaltimento dei rifiuti. Dando seguito a quel lavoro, l'attuale Commissione d'inchiesta ha svolto specifiche missioni *in loco* che si sono concentrate sulla situazione del ciclo dei rifiuti, in particolare riguardo alle discariche presenti nella Regione, sullo stato della tutela delle acque, anche in considerazione di alcune specifiche segnalazioni, su rilevanti problematiche del territorio, nonché sulla necessità di prevenzione rispetto ai fenomeni illeciti. Le criticità del ciclo dei rifiuti umbro sono sintetizzabili in scarsa qualità della raccolta differenziata e conseguente scarto dei rifiuti ammissibili, carenza di impiantistica per il trattamento *post* raccolta delle frazioni secche e sovradimensionamento di quella destinata alla gestione della frazione umida, eccesso di frazione conferita in discarica. La situazione necessita di un'evoluzione che accompagni in termini di prospettiva una chiusura del ciclo dei rifiuti in linea con i principi europei dell'economia circolare.

Altra tematica affrontata è quella della tutela delle acque. Tre dei cinque agglomerati umbri rientranti nella procedura di infrazione 2014/2059 secondo quanto riferito dal commissario unico alla depurazione non risultano ancora conformi, un fatto da non sottovalutare, ma emendabile con un serio coordinamento tra tutti i soggetti preposti. Un problema diffuso su parte del territorio umbro è la presenza di solventi clorurati in falda, conseguenza storica del trattamento superficiale dei metalli in particolari aree produttive, che merita un'assiduità di controlli, considerata la natura cancerogena di quei composti. Questione specifica è l'inquinamento della falda sottostante gli impianti produttivi della Acciai Speciali Terni, su cui acquisizioni della Commissione invitano ad un'estrema attenzione da parte delle pubbliche amministrazioni, degli organismi di controllo e del Ministero dell'ambiente, con il coordinamento di tutti i soggetti competenti.

Nell'ambito dell'inchiesta, è emersa la questione della contaminazione da mercurio del fiume Paglia, la cui risoluzione necessita una più complessa azione a livello interregionale e, in particolare, la bonifica dei siti minerari dismessi in Toscana e al possibile impatto sui bacini idrici del Lazio. La Commissione intende, dunque, approfondire ulteriormente la questione con un'apposita inchiesta.

Il quadro esaminato non fa emergere collegamenti attuali con la criminalità organizzata. Le attività di controllo agli esiti delle indagini mostrano che gli illeciti ambientali riscontrati sono commessi prevalentemente da piccole e medie imprese locali che, come talora accade, valutano come rischio affrontabile le sanzioni rispetto ai costi di un corretto trattamento e smaltimento dei rifiuti. Tuttavia, più soggetti istituzionali auditi ritengono tale situazione essersi positivamente evoluta grazie agli effetti della legge 22 maggio 2015, n. 68, come accennato dal senatore Ferrazzi. Un quadro, quindi, che non individua sistemi organizzati di gestione illecita, ma che, nondimeno, esige una costante attività di controllo, in primo luogo da parte dell'ARPA, cui vanno destinate adeguate risorse.

La gestione illecita e i traffici, anche internazionali, dei rifiuti, derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche costituiscono un oggetto di esame da parte della Commissione in una specifica inchiesta e la vicenda sarà dunque oggetto di un ulteriore sviluppo in sede di approfondimento tematico.

Di particolare rilevanza è la situazione ambientale della conca ternana, la vasta area ricompresa tra i Comuni di Terni e Narni, la cui conformazione geofisica e le cui condizioni climatiche favoriscono l'accumulo di inquinanti nell'atmosfera e, quindi, come detto, nei terreni e nelle acque superficiali: per non citare il caso del SIN Terni Papigno.

Né i prefetti né altri auditi hanno riferito di criticità severe derivanti dalla ricostruzione dopo il sisma dell'agosto 2016, per quanto riguarda le materie trattate dalla Commissione. Le audizioni dei magistrati delle procure della Repubblica di Perugia, Terni e Spoleto e la documentazione fornita offrono un complessivo quadro di attività giudiziaria che mostra attenzione sui temi ambientali, attestata negli sforzi di adeguamento organizzativo degli uffici, da metodi di indagine utilmente calati nella realtà e criticità dei territori, da indagini rilevanti, svolte e in corso.

Compete in questa situazione alle amministrazioni pubbliche e agli organi di polizia giudiziaria mantenere un controllo costante della situazione, sulla base di dati scientifici che permettano interventi correttivi e l'accertamento di eventuali patologie riconducibili all'inquinamento ambientale. L'attività che la Commissione ha svolto in Umbria mostra come non vadano sottovalutati i singoli fatti illeciti e ciò conferma che la più efficace prevenzione di tali fenomeni e la corretta gestione e pianificazione cui è chiamata la Regione Umbria è quella di controllo, spettante all'ARPA.

Collegli, l'approvazione all'unanimità della relazione conclusiva sull'Umbria da parte della Commissione di inchiesta sul ciclo dei rifiuti è un fatto positivo, che sottolinea come le istituzioni, di fronte al tema della tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini, sappiano fare fronte comune. Per questo, mi sento di stigmatizzare ogni accenno polemico che si è fatto in questa sede sulle risultanze della Commissione. Mi auguro che la magistratura, nelle dovute sedi, accerti fatti e responsabilità.

La relazione conclusiva ha evidenziato come siano molte le criticità in tema di gestione dei rifiuti, nonché sul trattamento delle acque, ma nondimeno come le autorità preposte al controllo e alla vigilanza del territorio siano attive nella repressione dei crimini ambientali.

Nel concludere, ringraziando i componenti della Commissione per il lavoro svolto, vorrei sottolineare

come solo un virtuoso percorso di economia circolare, basato sui principi di riduzione dei rifiuti, riutilizzo degli oggetti e riciclo delle materie prime e seconde, possa incidere positivamente sulla futura gestione del territorio e delle sue risorse finite, quali l'acqua, ripristinando un corretto rapporto con l'ambiente e il paesaggio, riducendo i costi del sistema sanitario e migliorando la qualità della vita, riportando l'Umbria ad essere cuore verde d'Italia, come detto dalla senatrice Pavanelli.

Per questi motivi e con questo auspicio, annuncio quindi, a nome del MoVimento 5 Stelle, il voto favorevole alla risoluzione proposta. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti la proposta di risoluzione n. 1, presentata dal senatore Briziarelli e da altri senatori.

È approvata. *(Applausi)*.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[PIARULLI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIARULLI (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, voglio oggi ricordare in quest'Aula che domenica 12 luglio ricorre l'anniversario del disastro ferroviario avvenuto sulla tratta Barletta-Bari.

Sono passati ormai quattro anni da quella terribile giornata, in cui alcuni momenti sono durati un'eternità: lacrime, sguardi attoniti e immagini raccapriccianti delle lamiere contorte. Alle 11 di mattina del 12 luglio 2016 due treni locali si scontrarono lungo la linea ferroviaria Bari-Barletta, nelle campagne tra la stazione di Andria e quella di Corato, dove morirono 23 persone e 51 furono i feriti. Si è trattato di uno dei più gravi incidenti italiani, coinvolgendo giovani, studenti, lavoratori e pendolari, trattandosi di una tratta che collegava il capoluogo di Bari con grossi centri urbani (Andria, Corato e Bitonto).

Al momento dell'incidente i due treni si trovavano lungo un tratto di ferrovia a binario unico dove veniva utilizzato il blocco telefonico, cioè i capistazione delle varie stazioni effettuavano una telefonata per avere conferma che la linea fosse libera e quindi autorizzare il convoglio a partire. Ciò sta a significare che nel 2016 non era stato predisposto alcun sistema informatizzato di blocco che consentisse l'automatismo delle segnalazioni del binario libero.

La cosa più assurda che sembra emergere è che c'erano già stati altri episodi che avrebbero potuto sfiorare la tragedia tra il 2003 e il 2015, mettendo a rischio l'incolumità dei passeggeri e dipendenti tutti.

Oggi resta il dolore immenso delle famiglie delle vittime e i disagi ancora esistenti tra i pendolari, in quanto non risultano ancora terminati i lavori del raddoppio del binario. Come diceva sant'Agostino, «coloro che ci hanno lasciati non sono degli assenti, sono solo degli invisibili: tengono i loro occhi pieni di gloria puntati nei nostri pieni di lacrime».

Voglio pertanto fare un appello alla giustizia perché faccia il suo corso in tempi celeri e, allo stesso tempo, affinché vengano previsti costanti controlli su tutte le linee ferroviarie al fine di impedire queste tragedie in cui perdono la vita degli innocenti. *(Applausi)*.

[BRUZZONE](#) (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUZZONE (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, intervengo come figure, come il collega Ripamonti e la collega Pucciarelli, per segnalare delle difficoltà che sono ormai diventate insormontabili nella nostra Regione.

Un po' di tempo fa c'era il problema del ponte, di cui abbiamo discusso a lungo, adottando anche una legge speciale. Oggi la situazione è più grave rispetto a prima, perché sono state attivate delle attività di manutenzione delle autostrade che hanno portato al pressoché totale congelamento del traffico nella nostra Regione, peraltro in un periodo di forte interesse, vista la peculiarità turistica della nostra Regione. Siamo praticamente isolati e sequestrati all'interno delle nostre strade. In alcuni casi, in autostrada, si viaggia a un chilometro all'ora.

Ebbene, il 29 maggio scorso il Ministero ha ritenuto opportuno cambiare i parametri della manutenzione e delle verifiche alle strutture e, conseguentemente, non sappiamo, ancora oggi, per quanto dureranno i lavori.

La sopportazione da parte dei liguri è arrivata al limite: non ce la facciamo più. Non ce la facciamo più a essere sequestrati ma non ce la facciamo più a sopportare un Governo che non è in grado di decidere su una Gronda (*Applausi*) che, se ci fosse stata allora e se non fosse stata fermata dalle sinistre liguri, forse avrebbe anche evitato la catastrofe e il grave problema del ponte Morandi. Basterebbe un atto del Governo per liberare la Gronda, ma nel decreto semplificazioni vediamo soltanto complicazioni, tese non a semplificare ma a complicare e a non fare ciò di cui abbiamo bisogno.

E adesso è arrivata una notizia fresca, motivo per cui chiedo di intervenire a fine seduta: il ministro De Micheli scrive al sindaco di Genova che il ponte verrà affidato ad ASPI. Immediatamente un Vice Ministro dei 5 Stelle dice che questa cosa non si farà e questo atteggiamento del Governo rischia di prorogare ulteriormente l'apertura di un ponte che, grazie all'intervento dell'allora vice ministro Rixi, del presidente Toti e del sindaco Bucci, è stato ricostruito così velocemente. Se il Governo dovesse, a causa delle spaccature interne, provocare anche un minuto di ritardo nell'apertura del ponte Morandi, i liguri non soltanto si ricorderanno delle grosse difficoltà e dei disagi ma vi caricheranno di tutte le vostre responsabilità, cari amici del Governo.

È una Regione in ginocchio, che non ce la fa più. Se intendete continuare a massacrare l'economia della nostra Regione, abbia il Ministro delle infrastrutture il coraggio di venire in Aula a dirlo, a dire qual è la posizione del Governo su Autostrade, qual è la posizione del Governo sulla Gronda, qual è la posizione del Governo sul tunnel della Fontanabuona. Sono opere che sono lì, pronte per essere fatte, ma per le quali l'incapacità e soprattutto le spaccature all'interno della maggioranza stanno creando problemi insormontabili e ci stanno distruggendo. (*Applausi*).

Concludo con questa richiesta che forse non dovrei avanzare in questo momento: venga il Governo a dire qual è la sua posizione e la smetta il ministro De Micheli di venire in Liguria a inaugurare piste ciclabili: i problemi sono altri, non sono le piste ciclabili! (*Applausi*).

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di giovedì 9 luglio 2020

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 9 luglio, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta (*ore 19,11*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004; b) Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno ([1491](#))

ARTICOLI DA 1 A 5 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali:

a) Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004;

b) Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di

Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo II, lettera e), del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dall'articolo II, lettera e), del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).

Art. 3.

Approvato

(Modifiche alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), di cui è dato avviso mediante comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sono apportate le modificazioni indicate nel presente articolo. A decorrere dalla medesima data e fino alla data di entrata in vigore del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), gli importi previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 19 della legge n. 1860 del 1962, come da ultimo sostituito dal presente articolo, sono rispettivamente fissati in euro 700 milioni e nell'importo previsto dalla normativa previgente.

2. All'articolo 1, secondo comma, della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) "incidente nucleare" significa qualsiasi fatto o successione di fatti aventi la stessa origine che abbia causato danni nucleari;

b) "impianti nucleari" significa i reattori nucleari, eccetto quelli che fanno parte di un mezzo di trasporto; gli impianti per la fabbricazione o la lavorazione delle materie nucleari; gli impianti per la separazione degli isotopi di combustibili nucleari; gli impianti per il riprocessamento di combustibili nucleari irraggiati; gli impianti per l'immagazzinamento delle materie nucleari, eccettuata la messa a magazzino nel corso del trasporto di tali materie; gli impianti destinati allo smaltimento di sostanze nucleari; ogni reattore, stabilimento o impianto in corso di disattivazione; tutti gli altri impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o rifiuti radioattivi e che saranno qualificati come tali con decisione del comitato direttivo dell'Agenzia per l'energia nucleare, istituita nell'ambito dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), e con le modalità di cui al terzo comma. Un impianto nucleare può comprendere vari impianti, dove sono detenuti combustibili nucleari o prodotti o rifiuti radioattivi, purché l'esercente sia lo stesso ed essi costituiscano un tutto organico, cioè un'unità in senso spaziale»;

b) alla lettera f), le parole: «Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dello sviluppo economico»;

c) dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:

«f-bis) "danno nucleare" significa:

1) qualsiasi decesso o danno alle persone;

2) ogni perdita di beni o qualsiasi danno ai beni;

3) per ciascuna delle seguenti categorie, nella misura determinata dal diritto del tribunale competente:

3.1) qualsiasi perdita economica risultante da una perdita o da un danno di cui ai numeri 1) o 2), sempreché non sia compreso nei medesimi numeri, se è subito da una persona avente titolo per chiedere il risarcimento di tale perdita o danno;

3.2) il costo delle misure di reintegro di un ambiente degradato, salvo che tale degrado sia irrisorio, se tali misure sono effettivamente prese o devono esserlo e nella misura in cui tale costo non sia compreso nel numero 2);

3.3) qualsiasi mancato guadagno collegato con un interesse economico diretto in qualsiasi uso o

godimento dell'ambiente, risultante da un importante degrado di tale ambiente, sempreché tale mancato guadagno non sia compreso nel numero 2);

4) il costo delle misure preventive e di ogni altra perdita o danno causato da tali misure, nei casi di cui ai numeri da 1) a 3), nella misura in cui la perdita o il danno derivi o risulti da radiazioni ionizzanti emesse da qualsiasi sorgente di radiazioni situata all'interno di un impianto nucleare o emesse da combustibili nucleari o da prodotti o rifiuti radioattivi che si trovino in un impianto nucleare, ovvero emesse da sostanze nucleari che provengano da un impianto nucleare o che vi abbiano origine o che vi siano inviate, sia che la perdita o il danno risulti dalle proprietà radioattive di tali materie, sia che tale perdita o danno risulti dalla combinazione di queste proprietà con le proprietà tossiche, esplosive o altre proprietà pericolose di tali materie;

f-ter) "misure di reintegro" significa tutte le misure ragionevoli approvate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), sentito l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), e che mirano a reintegrare o a ristabilire componenti dell'ambiente danneggiati o distrutti, ovvero a introdurre, quando ciò sia ragionevole, l'equivalente di tali componenti nell'ambiente;

f-quater) "misure preventive" significa tutte le misure ragionevoli, da chiunque adottate dopo la sopravvenienza di un incidente nucleare o di un avvenimento che crea una minaccia grave e imminente di danno nucleare, per prevenire o ridurre al minimo i danni nucleari di cui ai numeri da 1) a 3) della lettera *f-bis*), fatta salva l'approvazione delle autorità competenti, se ciò è richiesto dalla legislazione dello Stato dove le misure sono state adottate;

f-quinquies) "misure ragionevoli" significa tutte le misure considerate adeguate e proporzionate dal diritto nazionale dello Stato competente in considerazione di tutte le circostanze, quali ad esempio:

1) la natura e l'ampiezza del danno nucleare subito oppure, in caso di misure preventive, la natura e l'ampiezza del rischio di tale danno;

2) il grado di probabilità, nel momento in cui le misure sono adottate, che esse siano efficaci;

3) le relative conoscenze scientifiche e tecniche».

3. All'articolo 1, terzo comma, della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, le parole: «Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'ISIN».

4. All'articolo 15 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «di ogni danno alle persone o alle cose» sono sostituite dalle seguenti: «di ogni danno nucleare»;

b) al secondo comma, dopo le parole: «l'impianto nucleare il danno» è inserita la seguente: «nucleare»;

c) al terzo comma:

1) all'alinea, dopo le parole: «non comprende i danni» è aggiunta la seguente: «nucleari»;

2) al numero 1), dopo le parole: «in sé» sono inserite le seguenti: «, anche in corso di costruzione,»;

d) al quarto comma:

1) dopo le parole: «Allorché dei danni» è inserita la seguente: «nucleari»;

2) dopo le parole: «Quando il danno» è inserita la seguente: «nucleare»;

e) il quinto comma è abrogato;

f) al sesto comma, dopo le parole: «responsabile dei danni» è inserita la seguente: «nucleari».

5. All'articolo 16 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, alinea, dopo le parole: «è responsabile di qualsiasi danno» è inserita la seguente: «nucleare»;

b) al secondo comma, alinea, dopo le parole: «è altresì responsabile di qualsiasi danno» è inserita la seguente: «nucleare»;

c) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«Il trasferimento di responsabilità all'esercente di un altro impianto nucleare in conformità al presente articolo può essere effettuato solo se questo esercente ha un interesse economico diretto riguardo alle sostanze nucleari in corso di trasporto»;

d) al terzo comma:

1) le parole: «Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per i trasporti e» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e,»;

2) le parole: «Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dello sviluppo economico»;

e) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«L'assicurazione o la garanzia finanziaria data per un trasporto di sostanze nucleari si estende anche a tutti i danni nucleari derivanti dall'incidente nucleare al trasportatore ferroviario. Tuttavia il risarcimento dei danni nucleari causati al trasportatore ferroviario che trasporta le sostanze nucleari in questione al momento dell'incidente nucleare non può avere come effetto quello di ridurre la responsabilità dell'esercente per gli altri danni nucleari fino a un limite inferiore a 80 milioni di euro, ovvero all'ammontare maggiore stabilito con il decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui all'articolo 19»;

f) al quinto comma, le parole: «Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dello sviluppo economico».

6. All'articolo 17 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: «causato il danno» è inserita la seguente: «nucleare»;

b) al secondo comma, dopo le parole: «se un danno» è inserita la seguente: «nucleare»;

c) al terzo comma:

1) dopo le parole: «viene causato il danno» è inserita la seguente: «nucleare»;

2) dopo le parole: «sia causato il danno» è inserita la seguente: «nucleare»;

3) dopo le parole: «in consegna successivamente» sono aggiunte le seguenti: «o ne ha assunto la responsabilità»;

d) al quarto comma:

1) dopo le parole: «Se il danno» è inserita la seguente: «nucleare»;

2) dopo le parole: «deriva dal danno» è inserita la seguente: «nucleare».

7. All'articolo 18 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: «risarcimento dei danni» è inserita la seguente: «nucleari»;

b) al secondo comma, dopo le parole: «risarcimento dei danni» è inserita la seguente: «nucleari»;

c) al terzo comma:

1) al numero 1), dopo le parole: «ha causato danni» è inserita la seguente: «nucleari»;

2) al numero 2), dopo le parole: «per danni» è inserita la seguente: «nucleari»;

d) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Se l'esercente dimostra che il danno nucleare risulta, interamente o in parte, da grave negligenza della persona che ha subito il danno, ovvero da azione od omissione di detta persona intesa a provocare il danno, il tribunale competente può esonerare l'esercente, in tutto o in parte, dall'obbligo di risarcimento del danno subito da tale persona»;

e) al quarto comma, lettera *a)*, dopo le parole: «dolosamente il danno» è aggiunta la seguente: «nucleare»;

f) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

«Se l'esercente ha diritto di rivalsa in qualsiasi misura, nei confronti di qualsiasi soggetto, questi non ha diritto di rivalsa, per la stessa misura, nei confronti dell'esercente»;

g) al quinto comma:

1) dopo le parole: «facoltative per i danni» è inserita la seguente: «nucleari»;

2) dopo le parole: «facoltativa per danno» è inserita la seguente: «nucleare»;

h) dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:

«Le persone che hanno subito danni nucleari possono far valere i loro diritti ad un risarcimento senza dover intentare procedimenti separati a seconda dell'origine dei fondi destinati a tale risarcimento».

8. L'articolo 19 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, è sostituito dal seguente:

«Art. 19. - *1.* Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 20, secondo comma, il limite delle indennità

dovute dall'esercente di un impianto nucleare o di un trasporto nucleare per danni nucleari causati da un incidente nucleare è fissato nella misura di euro 700 milioni per ciascun incidente nucleare. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti l'ISIN e l'ISPRA, il limite delle indennità di cui al primo periodo può essere comunque determinato, in relazione alla natura degli impianti nucleari o delle materie nucleari trasportate e delle prevedibili conseguenze di un incidente che li coinvolga, anche in misura inferiore a quella ivi prevista. Gli importi determinati in base al secondo periodo non possono essere inferiori a euro 70 milioni per ogni incidente che coinvolga l'impianto nucleare ovvero a euro 80 milioni per ciascun incidente nel corso di un trasporto di materie nucleari.

2. Se un incidente nucleare produce danni risarcibili ai sensi della presente legge il cui importo eccede l'ammontare dell'assicurazione o altra garanzia finanziaria dell'esercente di cui all'articolo 22, primo comma, ovvero se tale assicurazione o garanzia non è disponibile o sufficiente, il risarcimento per la parte eccedente è a carico dello Stato fino alla concorrenza di 1,2 miliardi di euro.

3. Se un incidente nucleare produce danni risarcibili ai sensi della presente legge il cui importo ecceda l'ammontare di 1,2 miliardi di euro, il risarcimento per la parte eccedente, fino alla concorrenza di 1,5 miliardi di euro, è a carico delle parti contraenti del Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004».

9. All'articolo 22 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Ogni esercente stipula e mantiene un'assicurazione o un'altra garanzia finanziaria relativa alla responsabilità civile per un importo non inferiore ai limiti delle indennità stabilite ai sensi dell'articolo 19. Qualora l'esercente dimostri di non essere in grado di reperire sul mercato la relativa assicurazione o garanzia finanziaria, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere un'idonea garanzia, a condizioni di mercato, a favore dell'esercente stesso. Per la quantificazione del premio dovuto per la concessione della garanzia, il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi del supporto della società SACE Spa o di un'altra istituzione specializzata nella valutazione dei rischi non di mercato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione della predetta garanzia. Ai relativi oneri si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente»;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Le condizioni generali della polizza di assicurazione sono approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Qualora si tratti di un'altra garanzia finanziaria, questa deve essere riconosciuta idonea con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Avvocatura generale dello Stato»;

c) al quarto comma, le parole: «Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dello sviluppo economico»;

d) al quinto comma, dopo le parole: «risarcimento di danni» è inserita la seguente: «nucleari»;

e) dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:

«Se per effetto di un incidente nucleare la garanzia della responsabilità civile può considerarsi diminuita, l'esercente è tenuto a ricostituirla nella misura e nei termini fissati, con proprio decreto, dal Ministro dello sviluppo economico. In difetto, l'autorizzazione è revocata di diritto».

10. L'articolo 23 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, è sostituito dal seguente:

«Art. 23. - *I.* Le azioni per il risarcimento dei danni nucleari dipendenti da incidenti nucleari devono essere esercitate, a pena di decadenza, nel termine di tre anni a decorrere dal momento in cui la persona lesa è venuta a conoscenza o avrebbe dovuto ragionevolmente essere venuta a conoscenza del danno nucleare e dell'esercente responsabile.

2. Il diritto al risarcimento è soggetto a prescrizione se l'azione non è esercitata entro trenta anni a

decorrere dall'incidente nucleare, in caso di decesso o di danni alle persone, ovvero entro dieci anni a decorrere dall'incidente nucleare, in caso di ogni altro danno nucleare.

3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero dello sviluppo economico istituiscono nei propri siti *internet* istituzionali una sezione dedicata ai diritti al risarcimento per danno nucleare riconosciuti dalla presente legge ai sensi delle convenzioni sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, ratificate e rese esecutive con la legge 12 febbraio 1974, n. 109, nonché alle procedure, alle modalità e ai termini per l'esercizio di tali diritti. Nelle medesime sezioni sono pubblicati i testi delle citate convenzioni, con la pertinente normativa nazionale e con altri documenti illustrativi utili a diffonderne la conoscenza, e sono indicati riferimenti alla bibliografia e alla giurisprudenza nazionale sulla materia. Nei siti *internet* dei soggetti esercenti e dei trasportatori sono inseriti, con adeguata evidenza, i collegamenti alle sezioni dei siti *internet* di cui al primo periodo».

Art. 4.

Approvato

(Disposizioni finanziarie)

1. All'onere derivante dalle disposizioni di cui all'articolo I, paragrafi H e K, lettera *a*), del Protocollo emendativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), pari a euro 3.500.000 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Agli eventuali ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo I, paragrafo K, lettera *c*), del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), e dall'articolo I, paragrafo C, del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), si farà fronte, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 della legge 5 marzo 1985, n. 131, con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, firmata a Quito il 23 maggio 1984, fatto a Quito il 13 dicembre 2016 ([1379](#))

ARTICOLI DA 1 A 3

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, firmata a Quito il 23 maggio 1984, fatto a Quito il 13 dicembre 2016.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo IV del Protocollo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Roma il 26 gennaio 2018 ([1701](#))

ARTICOLI DA 1 A 3 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Roma il 26 gennaio 2018.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 della Convenzione stessa.

Art. 3.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica ed audiovisiva tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria, con Allegato, fatto a Roma il 25 maggio 2015 ([1509](#))

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di coproduzione cinematografica ed audiovisiva tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria, con Allegato, fatto a Roma il 25 maggio 2015.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 16 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in euro 3.240 ogni quattro anni a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e

delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, fatto a Strasburgo il 10 ottobre 2018 ([1384](#))

ARTICOLI DA 1 A 5

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di emendamento alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, fatto a Strasburgo il 10 ottobre 2018.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 37 del Protocollo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Autorità di controllo ai sensi dell'articolo 15 del Protocollo)

1. L'Autorità di controllo di cui all'articolo 15 della Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, come modificato dall'articolo 19 del Protocollo di cui all'articolo 1 della presente legge, è il Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 4.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Giamaica per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocolli, fatto a Kingston il 19 gennaio 2018 ([1508](#))

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica

italiana e il Governo di Giamaica per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocolli, fatto a Kingston il 19 gennaio 2018.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 31 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ciad sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 26 luglio 2017 ([1606](#))

ARTICOLI DA 1 A 5 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ciad sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 26 luglio 2017.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'articolo 2 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in euro 8.818 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione dell'articolo 2 dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli 3, paragrafo 1, lettera *b*, 5 e 11 dell'Accordo di cui

all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione militare e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Congo, fatto a Roma il 27 giugno 2017 ([1607](#))

ARTICOLI DA 1 A 5 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione militare e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Congo, fatto a Roma il 27 giugno 2017.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'articolo 4 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in euro 7.464 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione dell'articolo 4 dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli 5, paragrafo 1, lettera *b*, e 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019 ([1385](#))

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in euro 10.353.000 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Alle attività previste dall'articolo 27 dell'Accordo di cui all'articolo 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 25 novembre 2009 ([1704](#))

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 25 novembre 2009.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XIV dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, a esclusione degli articoli IV, V, X e XI, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli IV, V, X e XI dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Quito il 25 novembre 2015 ([1403](#))

ARTICOLI DA 1 A 4

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Quito il 25 novembre 2015.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 25 dell'Accordo medesimo.

Art. 3.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni e i soggetti interessati provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; c) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 16 dicembre 2016 ([1703](#))

ARTICOLI DA 1 A 5 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti trattati:

a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 16 dicembre 2016;

b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 16 dicembre 2016;

c) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 16 dicembre 2016.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data ai Trattati di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 23 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della presente legge, dall'articolo 29 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della presente legge e dall'articolo 20 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), della presente legge.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui gli articoli 14, 17 e 19 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della presente legge, valutati in euro 30.261 annui a decorrere dall'anno 2020, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 8 e 9, pari a euro 4.000 annui a decorrere dall'anno 2020, agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 10, 11, 15, 17, 21, 23, 24 e 26 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della presente legge, valutati in euro 124.330 annui a decorrere dall'anno 2020, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 6, 12, 15 e 22, pari a euro 17.200 annui a decorrere dall'anno 2020, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 9 e 17 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), della presente legge, valutati in euro 20.261 annui a decorrere dall'anno 2020, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 6 e 15, pari a euro 4.000 annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 22, paragrafo 2, del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana, fatto a Roma il 13 febbraio 2019; b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana di assistenza giudiziaria reciproca in materia penale, fatto a Roma il 13 febbraio 2019 ([1588](#))

ARTICOLI DA 1 A 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Trattati:

a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana, fatto a Roma il 13 febbraio 2019;

b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana di assistenza giudiziaria reciproca in

materia penale, fatto a Roma il 13 febbraio 2019.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data ai Trattati di cui all'articolo 1 della presente legge, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 23 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della presente legge, e dall'articolo 27 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della presente legge.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui gli articoli 14, 17 e 19 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della presente legge, valutati in euro 29.077 a decorrere dall'anno 2020, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 7, 8 e 10 del medesimo Trattato, pari a euro 4.000 a decorrere dall'anno 2020, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 15, 17, 20, 21, 22, 23 e 24 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della presente legge, valutati in euro 75.228 a decorrere dall'anno 2020, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 6, 12, 15 e 21 del medesimo Trattato, pari ad euro 17.200 a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Clausola finanziaria)

1. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 21, paragrafo 2, del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della presente legge, si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per il rinnovo a tempo indeterminato dell'Accordo tra il Ministero della difesa italiano e il Ministero della difesa macedone sulla cooperazione nel campo della difesa del 9 maggio 1997, fatto a Skopje il 3 febbraio e il 23 agosto 2017 ([1087](#))

ARTICOLI DA 1 A 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Scambio di Note per il rinnovo a tempo indeterminato dell'Accordo tra il Ministero della difesa italiano e il Ministero della difesa macedone sulla cooperazione nel campo della difesa del 9 maggio 1997, fatto a Skopje il 3 febbraio e il 23 agosto 2017.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di Note di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data

della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dallo Scambio di Note medesimo.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2 e 4 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 1.603 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2020 e in euro 840 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Clausole finanziarie)

1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione degli articoli 2 e 4, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli eventuali oneri relativi agli articoli 3, paragrafo 6, e 4, paragrafi 1, 2, 6 e 8, dell'Accordo di cui all'articolo 1, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003 ([1702](#))

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 27 del Protocollo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza alle partite di calcio ed altri eventi sportivi, fatta a Saint-Denis il 3 luglio 2016 ([1510](#))

ARTICOLI DA 1 A 5 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza alle partite di calcio ed altri eventi sportivi, fatta a Saint-Denis il 3 luglio 2016.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 17 della medesima Convenzione.

Art. 3.

Approvato

(Punto d'informazione nazionale per il calcio)

1. Il Punto d'informazione nazionale per il calcio, ai sensi dell'articolo 11 della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, è individuato presso il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.

Art. 4.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 13 e 14 della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in 27.030 euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica federale di Etiopia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Addis Abeba il 10 aprile 2019 ([1700](#))

ARTICOLI DA 1 A 5 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica federale di Etiopia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Addis Abeba il 10 aprile 2019.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'articolo 4, comma 4.1, dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in euro 5.304 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione dell'articolo 4, comma 4.1, dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli 6, comma 6.1, punto ii, 8 e 12 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Montevideo il 1° marzo 2019 ([1705](#))

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Montevideo il 1° marzo 2019.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 della Convenzione stessa.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione della presente legge, valutate in euro 67.000 annui a

decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2021 e 2022, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale ([1250](#))

ARTICOLO 1 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE,
IDENTICO AL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. La cefalea primaria cronica, accertata da almeno un anno nel paziente mediante diagnosi effettuata da uno specialista del settore presso un centro accreditato per la diagnosi e la cura delle cefalee che ne attesti l'effetto invalidante, è riconosciuta come malattia sociale, per le finalità di cui al comma 2, nelle seguenti forme:

- a) emicrania cronica e ad alta frequenza;
- b) cefalea cronica quotidiana con o senza uso eccessivo di farmaci analgesici;
- c) cefalea a grappolo cronica;
- d) emicrania parossistica cronica;
- e) cefalea nevralgiforme unilaterale di breve durata con arrossamento oculare e lacrimazione;
- f) emicrania continua.

2. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, progetti finalizzati a sperimentare metodi innovativi di presa in carico delle persone affette da cefalea nelle forme di cui al comma 1, nonché i criteri e le modalità con cui le regioni attuano i medesimi progetti.

N.B. Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1.

DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO

Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale ([184](#))

ARTICOLO 1

Art. 1.

1. La cefalea primaria cronica, diagnosticata ai sensi di legge da almeno un anno con caratteri invalidanti, è riconosciuta, nelle seguenti forme, come malattia sociale:

- a) emicrania cronica;
- b) cefalea cronica quotidiana con o senza uso eccessivo di analgesici;
- c) cefalea a grappolo cronica;
- d) *hemicrania* parossistica cronica;
- e) cefalea nevralgiforme unilaterale di breve durata con arrossamento oculare e lacrimazione (SUNCT);
- f) *hemicrania* continua.

2. Il Ministro della salute provvede, con proprio decreto, in conformità con quanto disposto dal comma 1, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, a modificare il decreto del

Ministro della sanità 20 dicembre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 20 marzo 1962.

N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 1250.

DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO

Disposizioni in materia di riconoscimento della cefalea primaria cronica quale malattia sociale ([302](#))

ARTICOLO 1

Art. 1.

1. La Repubblica riconosce, a tutti gli effetti di legge, la cefalea primaria cronica quale malattia sociale.

2. Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui al Capo II del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 249.

N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 1250.

DOCUMENTO

Relazione territoriale sulla regione Umbria approvata, nella seduta del 21 maggio 2020, dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati ([Doc. XXIII, n. 2](#))

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

(6-00112) n. 1 (08 luglio 2020)

[Briziarelli](#), [Ferrazzi](#), [Berutti](#), [Battistoni](#), [Simone Bossi](#), [D'Arienzo](#), [Florida](#), [Iannone](#), [Laniece](#), [Lomuti](#), [Lorefice](#), [Moles](#), [Nugnes](#), [Ripamonti](#), [Trentacoste](#), [Alessandrini](#), [Ginetti](#), [Grimani](#), [Lucidi](#), [Modena](#), [Pavanelli](#), [Pillon](#), [Zaffini](#).

Approvata

Il Senato,

esaminata la relazione di approfondimento sulla situazione territoriale dell'Umbria, approvata all'unanimità dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati nella seduta del 21 maggio 2020, la fa propria ed impegna il Governo, per quanto di competenza, ad intraprendere ogni iniziativa utile al fine di risolvere le questioni evidenziate nella relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, in raccordo e leale collaborazione con i competenti organismi nazionali, la Regione Umbria e gli enti territoriali interessati.

Valuti inoltre il Governo la possibilità di escludere dai vincoli di spesa cui sono soggetti gli enti locali in dissesto o disavanzo finanziario i finanziamenti destinati alla bonifica dei siti di interesse regionale e dei siti inquinati di interesse nazionale, al fine di consentire l'effettivo sviluppo delle procedure di bonifica dei siti inquinati e la riqualificazione delle aree contaminate .

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1491

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui risulta che:

- viene confermata, in relazione all'articolo 3, comma 9, del disegno di legge, la congruità delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente al fine di far fronte agli eventuali oneri di cui all'articolo 22 della legge n. 1860 del 1962, con la precisazione che tali risorse non risultano già impegnate per la prestazione di altre garanzie e pertanto non necessitano di essere all'uopo integrate;

- viene confermato, in relazione all'articolo 4, comma 1, che trova applicazione la disciplina degli "accantonamenti enti slittati" di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1379

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla

luce delle assicurazioni fornite dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1701

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce delle assicurazioni fornite dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1509

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce delle assicurazioni fornite dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1384

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1508

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce delle assicurazioni fornite dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1606

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce delle assicurazioni fornite dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1607

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce delle assicurazioni fornite dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1385

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, da cui risulta che:

- con riferimento all'articolo 3 del disegno di legge, si esprime un avviso favorevole all'aggiornamento della copertura finanziaria al bilancio triennale 2020-2022 e si chiarisce che, qualora l'entrata in vigore di verifici nel 2020, gli effetti finanziari si produrranno dal 2021;
- con riguardo all'articolo 10 dell'Accordo, in tema di dividendi, si osserva che le disposizioni previste dal paragrafo 5, in relazione all'esenzione della tassazione, risultano invariate rispetto alla normativa vigente, e pertanto non si producono variazioni di gettito;
- rispetto all'articolo 11 dell'Accordo, in tema di interessi, in relazione alle esenzioni di imposta previste dai paragrafi 3 e 4, si osserva che dall'analisi dei flussi finanziari rilevati dalle dichiarazioni fiscali non è possibile prevedere e valutare tale evoluzione dello scenario di riferimento, e che la disposizione prevista dal paragrafo 8 risulta invariata rispetto alla normativa vigente, non producendosi pertanto variazioni di gettito;
- con riferimento all'articolo 12 dell'Accordo, in materia di canoni, per quanto riguarda i possibili effetti di sostituzione che potrebbero derivare da ipotizzabili da aziende domestiche verso aziende estere cinesi, si osserva che i flussi finanziari rilevati dalle dichiarazioni fiscali non è possibile prevedere e valutare tale evoluzione dello scenario di riferimento; si rappresenta poi che la disposizione prevista dal paragrafo 6 risulta invariata rispetto alla normativa vigente, e pertanto non si producono variazioni di gettito;
- in relazione all'articolo 13 dell'Accordo, sugli utili di capitale, si fa presente introduce sostanziali variazioni rispetto alla convenzione vigente, e pertanto non si producono variazioni di gettito;
- per quanto attiene l'articolo 18 dell'Accordo, in tema di pensioni, viene evidenziato che non si dispone in Anagrafe tributaria di elementi utili a rispondere alle osservazioni poste;
- con riguardo all'articolo 22, concernente gli altri redditi, si rappresenta che l'Accordo ha soppresso, rispetto alla vigente convenzione, il comma che prevede la tassazione di redditi non esclusiva da parte di uno dei due Stati contraenti per le somme erogate a soggetti residenti nell'altro Stato, e si ritiene che tale soppressione non comporti variazioni di imposizione e quindi di gettito;
- con riferimento all'articolo 27 dell'Accordo, sullo scambio di informazioni, si concorda con l'inserimento, nell'articolo 3 del disegno di legge, di specifica clausola di invarianza; rilevato che, in relazione alle disposizioni in materia di interessi, canoni e pensioni, non risulta possibile, dall'analisi dei flussi finanziari, prevedere e valutare l'evoluzione dello scenario di

riferimento,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1704

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1403

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce delle rassicurazioni fomite dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1703

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1588

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1087

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1702

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1510

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1700

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1705

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Dichiarazione di voto del senatore Aimi sul disegno di legge n. 1379

Signor Presidente, siamo favorevoli ad accordi che evitano le doppie imposizioni, in questo caso per evitare quelle con il paese sudamericano.

Dichiarazione di voto del senatore Aimi sul disegno di legge n. 1701

Signor Presidente, la Convenzione Italia-Colombia la cui ratifica vedrà il voto favorevole di Forza Italia intende rendere più competitive le imprese italiane. L'obiettivo è quello di fargli affrontare la sfida ad armi pari con quelle di altri Paesi, in un quadro di regole e di strumenti adeguati a contrastare l'elusione e l'evasione fiscale.

Testo integrale della relazione orale del senatore Airola sul disegno di legge n. 1509

L'Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, di ratifica dell'Accordo di coproduzione cinematografica ed audiovisiva sottoscritto dall'Italia e dalla Bulgaria nel maggio del 2015.

L'intesa bilaterale, che rientra nell'ambito degli accordi volti al rafforzamento della cooperazione culturale del nostro Paese, è finalizzata a rinnovare e rafforzare i rapporti cinematografici tra l'Italia e la Bulgaria, già previsti da un precedente accordo risalente al 1967, allargandoli anche al settore degli audiovisivi.

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo consta di quattro articoli. Con riferimento agli oneri economici derivanti dalla sua attuazione, l'articolo 3 li valuta in 3.240 euro ogni quattro anni a decorrere dal 2021.

Il testo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

Dichiarazione di voto del senatore Aimi sul disegno di legge n. 1509

Signor Presidente, siamo favorevoli a questo accordo di coproduzione cinematografica ed audiovisiva con la Bulgaria, va nella direzione di una maggiore integrazione europea attraverso la cultura, e potrà servire a mobilitare cultura, capitali e posti di lavoro in un settore così fortemente colpito da questa crisi.

Dichiarazione di voto del senatore Aimi sul disegno di legge n. 1384

Signor Presidente, il protocollo consente di ampliare la definizione di dato personale, di introdurre nuove categorie di dati, di accrescere la responsabilità del titolare e del responsabile del trattamento e di centralizzare la *governance* e il controllo sul rispetto e la conformità dei trattamenti. La ratifica del presente Protocollo vede il voto favorevole di Forza Italia.

Testo integrale della relazione orale del senatore Airola sul disegno di legge n. 1508

L'Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, di ratifica dell'Accordo per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, sottoscritto nel gennaio 2018 dall'Italia e dalla Giamaica.

Tale Accordo risponde all'esigenza di disciplinare in maniera più efficiente ed equilibrata gli aspetti fiscali delle relazioni economiche fra i due Paesi, al fine di eliminare il fenomeno della doppia imposizione, di prevenire le evasioni fiscali e di porre gli investitori italiani in una posizione privilegiata rispetto agli operatori economici di altre nazionalità.

L'Accordo, che si compone di 32 articoli e di un Protocollo, richiama il modello di convenzione fiscale dell'OCSE, accettando tuttavia l'inserimento di alcune disposizioni ispirate al modello di convenzione predisposto dall'ONU, nel quadro di un necessario compromesso con le richieste della controparte.

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo consta di quattro articoli e non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

Dichiarazione di voto del senatore Aimi sul disegno di legge n. 1508

Signor Presidente, anche l'Accordo tra l'Italia e la Giamaica intende eliminare le doppie imposizioni, nel quadro della politica italiana per evitare le doppie imposizioni e favorire un quadro fiscale internazionale certo per l'operatività delle nostre imprese all'estero e nella prospettiva della lotta all'evasione e all'elusione fiscale anche in ambito internazionale. Per queste ragioni il voto favorevole di Forza Italia.

Dichiarazione di voto del senatore Aimi sul disegno di legge n. 1606

Signor Presidente, siamo favorevoli a un accordo con il Ciad, che è un Paese che rappresenta il confine politico del conflitto con l'estremismo islamico in Africa. Un accordo che serve a limitare le rotte dei trafficanti di esseri umani, che poi arrivano in Italia. Il contenimento dei trafficanti in quelle zone ha anche un aspetto militare, per cui rafforzare il Ciad anche dal punto di vista militare è una scelta che vede il voto favorevole di Forza Italia.

Dichiarazione di voto del senatore Aimi sul disegno di legge n. 1607

Signor Presidente, l'Italia e l'Europa, devono fare una corsa contro il tempo per recuperare un ruolo in Africa, un continente che sta diventando una colonia cinese, che vi esporta le proprie tecnologie e che ha messo molti Paesi al centro dei propri investimenti. Questo accordo riporta l'Italia in questa direzione, per cui Forza Italia vota a favore.

Dichiarazione di voto del senatore Aimi sul disegno di legge n. 1704

Signor Presidente, Forza Italia vota favorevolmente a questo accordo vista la presenza di importanti imprese italiane in Turkmenistan legate al settore energetico. Ma con un accordo che riguarda anche i settori dell'agricoltura, delle costruzioni, delle infrastrutture, dell'industria tessile.

Dichiarazione di voto del senatore Aimi sul disegno di legge n. 1403

Signor Presidente, si tratta di un accordo che va a colmare un vuoto regolamentare nel comparto ora trattato, quello del trasporto aereo, che quindi vediamo di buon occhio e per il quale esprimiamo un voto favorevole.

Dichiarazione di voto del senatore Aimi sul disegno di legge n. 1703

Signor Presidente, siamo davanti a trattati volti a mettere in campo gli strumenti per un più efficace contrasto al traffico di stupefacenti. Quindi uno strumento in più per le forze dell'ordine italiane e la magistratura che devono combattere le nostre organizzazioni criminali che hanno accordi con i cartelli colombiani. Per queste ragioni il voto favorevole di Forza Italia alla ratifica dei trattati in esame.

Dichiarazione di voto del senatore Aimi sul disegno di legge n. 1588

Signor Presidente, una ratifica quella al nostro esame che contiene apprezzabili trattati in tema di estradizione e in tema di assistenza giudiziaria, introducendo disposizioni di reciprocità, Un voto favorevole a un atto che è tra i pochi che va nella direzione di un più puntuale controllo e collaborazione in una materia così sensibile e delicata.

Dichiarazione di voto del senatore Aimi sul disegno di legge n. 1087

Signor Presidente, un accordo nel campo della difesa tra l'Italia e la Macedonia che riguarda una possibile cooperazione su navi, aeromobili, carri, armi da fuoco automatiche, esplosivi, sistemi elettronici per uso militare, materiali speciali blindati, in particolare per motivi legati a scopi di ricerca scientifica, allo scambio di esperienze, alla reciproca produzione e modernizzazione di servizi tecnici, al supporto alle industrie della difesa. Un settore in cui l'impresa italiana eccelle e che vede il nostro favorevole.

Dichiarazione di voto del senatore Aimi sul disegno di legge n. 1702

Signor Presidente, il protocollo investe una materia peraltro già regolata a livello europeo dal regolamento (CE) n. 166 del 2006, già recepito nell'ordinamento italiano dal decreto del Presidente della Repubblica n. 157 del 2011. L'istituzione del registro prevista dal protocollo consentirà anche ai cittadini di partecipare in prima persona alle decisioni che riguardano l'ambiente, consultando le informazioni sulle emissioni rilasciate dai complessi industriali in tutta Europa. Un momento ulteriore di trasparenza in materia ambientale, cui il gruppo Forza Italia dà un voto favorevole.

Dichiarazione di voto del senatore Aimi sul disegno di legge n. 1510

Signor Presidente, la Convenzione del Consiglio d'Europa mira a promuovere l'accoglienza e la sicurezza degli spettatori dentro e fuori gli stadi, favorendo il dialogo tra soggetti pubblici e privati preposti al buon andamento delle manifestazioni sportive, rafforzando la cooperazione internazionale tra forze di polizia per prevenire e punire il teppismo e la violenza. Lo sport deve fare valere i propri valori e bisogna fare in modo che questi non vengano turbati da manifestazioni che con lo sport non hanno nulla a che vedere, per cui il voto favorevole di Forza Italia.

Dichiarazione di voto del senatore Aimi sul disegno di legge n. 1700

Signor Presidente, l'Italia è il primo *partner* commerciale europeo dell'Etiopia, Paese del Corno d'Africa, fondamentale per la stabilizzazione dell'intera area subsahariana, interessata anche da numerosi investimenti. In questo contesto, l'Accordo per lo sviluppo, la cooperazione e la fornitura di materiale militare genera un volano positivo alle nostre industrie italiane, e ancora una volta sancisce quanto sia importante lo strumento militare nell'esercizio della politica estera, e pone l'Italia protagonista, per cui il voto favorevole del Gruppo Forza Italia.

Dichiarazione di voto del senatore Aimi sul disegno di legge n. 1705

Signor Presidente, c'è un crescente interesse delle imprese italiane verso l'Uruguay nei settori delle energie rinnovabili, della logistica, delle infrastrutture e dell'agro industriale e chimico-farmaceutico. Per cui questa convenzione vede il voto favorevole di Forza Italia.

Relazione del senatore Cucca sulla proposta di costituzione in giudizio del Senato della Repubblica in un conflitto di attribuzione

In data 18 giugno 2020 è stata deferita dalla Presidenza del Senato alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, l'ordinanza della Corte costituzionale 7-24 aprile 2020, n. 82 con cui si dichiara ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato depositato il 19 dicembre 2019 dalla corte d'appello di Brescia nei confronti del Senato della Repubblica a seguito della deliberazione del Senato del 10 gennaio 2017, con la quale è stato approvato il Doc. IV-*quater*, n. 4, Leg. XVII.

Il ricorso è stato proposto nell'ambito del giudizio di impugnazione promosso dalla parte civile, dottor Alfredo Robledo, avverso la sentenza del Tribunale ordinario di Brescia del 3 febbraio 2017, che

aveva assolto il senatore Gabriele Albertini da due reati distinti di calunnia. Il senatore avrebbe accusato il dottor Robledo di vari reati tra cui «soppressione, distruzione e occultamento di atti pubblici e di abuso di ufficio» depositando una memoria in data 22 ottobre 2012 nel corso delle indagini preliminari del procedimento penale n. 3856/10 dinanzi il tribunale di Milano, nel quale il senatore è stato sentito in qualità di testimone. E inoltre avrebbe accusato il magistrato di vari reati «tra cui abusi di ufficio, omissioni, violenze private, intralcio alla giustizia» in un esposto inoltrato il 22 ottobre 2012 al Ministro della giustizia nell'ambito di altri procedimenti a carico di altri.

La corte d'appello di Brescia, nel motivare il ricorso, rileva che il senatore Albertini non era senatore all'epoca dei fatti essendo stato eletto il 24 febbraio 2013, mancando quindi il presupposto dello *status* di parlamentare, necessario per la configurabilità della prerogativa dell'insindacabilità delle opinioni espresse di cui all'articolo 68 primo comma della Costituzione; rileva inoltre che difetta il nesso funzionale tra le dichiarazioni del senatore e l'attività parlamentare, non essendo emerso alcun atto *intra moenia* idoneo a consentire la configurabilità di un'attività divulgativa *extra moenia*. Ricorda infine che sia il Senato che il Parlamento europeo si sono espressi su alcuni dei fatti in esame dichiarando rispettivamente la propria incompetenza e l'esclusione dell'insindacabilità delle dichiarazioni del parlamentare europeo Albertini.

I fatti all'origine della vicenda sono molto articolati ed è opportuno darne conto. Innanzitutto si possono individuare due fasi, la prima attinente un procedimento civile, terminata con l'approvazione della proposta della Giunta di non competenza sulla materia, il Doc. IV-*quater*, n. 1, Leg. XVII, e la seconda attinente un procedimento penale su cui il Senato ha approvato la proposta della Giunta di insindacabilità, il Doc. IV-*quater*, n. 4, Leg. XVII, oggetto del conflitto di attribuzione all'esame.

Il procedimento civile (n. 17851/12 R.G., avanti il tribunale di Brescia) si è avviato a seguito della citazione in giudizio per diffamazione dell'allora eurodeputato Gabriele Albertini da parte del pubblico ministero Alfredo Robledo per alcune dichiarazioni contenute nelle interviste rilasciate a «Il Sole 24 Ore» il 26 novembre 2011 e al «Corriere della Sera» il 19 febbraio 2012.

Il senatore Albertini presentava al Parlamento europeo una richiesta per far valere la propria immunità, ma tale richiesta veniva respinta in data 21 maggio 2013, così come la richiesta di riesame del 17 luglio 2013, respinta il 24 febbraio 2014.

Il 7 agosto 2014 il senatore Albertini, eletto nel frattempo al Senato il 24 febbraio 2013, investiva il Senato, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, della questione dell'insindacabilità. La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, chiamata all'esame il 3 settembre 2014, proponeva all'Aula del Senato di dichiarare la propria incompetenza ritenendo sussistere invece la competenza del Parlamento europeo. Ciò in quanto il senatore Albertini all'epoca di tali interviste era membro di tale Assemblea parlamentare e per essere stato quest'ultimo investito del problema anche in sede di riesame. Il 4 dicembre 2014, l'Assemblea del Senato approvava la proposta della Giunta *de qua*, dichiarando la propria incompetenza a deliberare «poiché l'interessato non rivestiva la qualifica di senatore all'epoca dei fatti» (Doc. IV-*quater*, n. 1, Leg. XVII).

La seconda fase attiene invece al procedimento penale per calunnia aggravata (n. 7061/13 R.G. presso il tribunale di Brescia) e origina da un esposto inviato il 22 ottobre 2012 al Ministro di giustizia dal senatore Gabriele Albertini, all'epoca parlamentare europeo, sull'operato del dottor Alfredo Robledo, esposto rinnovato al Consiglio superiore della magistratura il 4 luglio 2013 e che ebbe dei risvolti disciplinari per il magistrato.

Anche per tale procedimento il senatore Gabriele Albertini, in data 28 luglio 2014, inoltrava al Parlamento europeo la «richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità». Il 25 marzo 2015 il Parlamento europeo confermava anche in relazione al procedimento penale le decisioni di non difesa dei privilegi e delle immunità già prese in relazione al procedimento civile; in particolare evidenziava che «non fosse stata fornita la prova dell'esistenza di un nesso diretto ed evidente tra le opinioni espresse e le funzioni parlamentari (decisione pag. 3)».

Contestualmente alla richiesta di esame al Parlamento europeo, il 29 luglio 2014 il senatore Albertini investiva il Senato, sempre per il suddetto procedimento penale, circa l'insindacabilità delle proprie dichiarazioni e con nota del 13 giugno 2016 presentava nuova istanza, interamente sostitutiva della

precedente, in cui richiedeva ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, per il suddetto procedimento penale la insindacabilità delle opinioni espresse. In essa, il senatore Albertini mutava radicalmente la richiesta affermando - diversamente da prima - la competenza della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato anche per la sua (allora) qualità di parlamentare europeo e chiedeva di far valere l'insindacabilità delle opinioni espresse in quanto compiute nello svolgimento specifico della sua attività.

Trattandosi di un procedimento penale, e non civile come il primo, la Giunta ha ritenuto non applicabile il principio del *ne bis in idem* e il 27 ottobre 2016 ha depositato all'Assemblea la proposta di insindacabilità approvata il 10 gennaio 2017 (Doc. IV-*quater*, n. 4, Leg. XVII).

Tale proposta evidenzia che il confronto tra il senatore Albertini e il dottor Robledo è caratterizzato da una sequela di atti e reazioni, tra i quali si contano numerosi atti tipici del mandato parlamentare. Sulla stessa questione il senatore Albertini si è esposto anche durante la XVII legislatura «con esternazioni numerosissime e pienamente coincidenti in termini di oggetto, materia, presupposti, fatti ed addebiti svolti» e ciò radica la competenza del Senato sul caso di specie. Occorre fare appello alla continuità della condotta del senatore Albertini che ricade in quel "medesimo disegno criminoso" che l'articolo 81 del codice penale individua quale elemento decisivo per parlarsi di un reato continuato».

In conclusione, la Giunta ha espresso parere favorevole rispetto alla costituzione in giudizio del Senato.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA **SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA** **SEDUTA**

Nel corso della seduta è pervenuta al banco della Presidenza la seguente comunicazione:

Disegno di legge n. 1250:

sulla votazione finale, il senatore Berutti avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Bonifazi, Bossi Umberto, Bottici, Campagna, Cario, Castaldi, Cattaneo, Cerno, Crimi, De Poli, Di Marzio, Di Piazza, Fattori, Giacobbe, Lezzi, Malpezzi, Margiotta, Merlo, Misiani, Monti, Napolitano, Renzi, Ronzulli, Russo, Santangelo, Sciascia, Segre, Sileri, Turco e Vaccaro.

Alla ripresa pomeridiana della seduta è considerata in missione la senatrice Pinotti, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Siclari Marco, Malan Lucio, Aimi Enrico, Gallone Maria Alessandra, Rizzotti Maria, Berardi Roberto, Pichetto Fratin Gilberto, Lonardo Alessandrina, Barboni Antonio, Galliani Adriano, De Siano Domenico, Papatheu Urania Giulia Rosina, Cesaro Luigi, Moles Giuseppe, Caligiuri Fulvia Michela, Battistoni Francesco, Damiani Dario, Cangini Andrea, Minuto Anna Carmela, Perosino Marco, Rossi Mariarosaria, Caliendo Giacomo, Toffanin Roberta, Saccone Antonio, Ferro Massimo

Istituzione di un Fondo per il miglioramento del servizio di trasporto e la realizzazione dell'alta velocità ferroviaria in tutti i territori regionali (1873)

(presentato in data 08/07/2020).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

sen. Romano Iunio Valerio

Disposizioni in materia di credito d'imposta per gli organismi di ricerca privati senza scopo di lucro (1768)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 14ª (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 08/07/2020);

13ª Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali

sen. Nastri Gaetano

Istituzione di un fondo per la bonifica dell'amianto dei locali pubblici e aperti al pubblico (1370) previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio), 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali), 12^a (Igiene e sanità) (assegnato in data 08/07/2020).

In sede referente

2^a Commissione permanente Giustizia

sen. Unterberger Julia

Disposizioni in materia di tutela dei minori nel loro diritto alla bigenitorialità (1863) previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio) (assegnato in data 08/07/2020).

Disegni di legge, ritiro

Il senatore Nencini ha dichiarato di ritirare il disegno di legge: Nencini ed altri. - "Nuove disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere" (1755).

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Ministro della giustizia, con lettera in data 6 luglio 2020, ha inviato, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta dalla Cassa Nazionale tra i Cancellieri e i Segretari Giudiziari nell'anno 2019, con i relativi allegati (Atto n. 513).

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a e alla 11a Commissione permanente.

Il Ministro della giustizia, con lettera in data 3 luglio 2020, ha inviato, ai sensi dell'articolo 20, ultimo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, la relazione sull'attuazione delle disposizioni di legge relative al lavoro dei detenuti per l'anno 2019.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, primo comma, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a Commissione permanente (*Doc. CXVIII*, n. 3).

Il Ministro dell'interno, con lettera in data 2 luglio 2020, ha inviato, ai sensi dell'articolo 109, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione investigativa antimafia (DIA) nel secondo semestre 2019.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 2a Commissione permanente (*Doc. LXXIV*, n. 5).

Governo, trasmissione di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea. Deferimento

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 1° luglio 2020, ha trasmesso le seguenti decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea, relative a cause in cui la Repubblica italiana è parte o adottate a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un'autorità giurisdizionale italiana, che sono deferite, ai sensi dell'articolo 144-ter del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla 14a Commissione permanente:

Sentenza della Corte (Seconda sezione) del 4 giugno 2020, causa C3/19. Asmel Soc. cons. a r.l. contro Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) nei confronti di Associazione nazionale Aziende concessionarie servizi entrate (Anacap). Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato. «Appalti pubblici - Direttiva 2004/18/CE - Centrali di committenza - Piccoli comuni - Limitazione a soli due modelli organizzativi per le centrali di committenza - Divieto di fare ricorso a una centrale di committenza di diritto privato e con la partecipazione di soggetti privati - Limitazione territoriale dell'ambito di operatività delle centrali di committenza» (*Doc. XIX*, n. 98) - alla 1a, alla 2a, alla 8a e alla 10a Commissione permanente;

Sentenza della Corte (Prima sezione) del 25 giugno 2020, cause riunite C-762/18 e C-37/19. QH contro Varhoven kasatsionen sad na Republika Burgaria con l'intervento di Prokuratura na Republika Burgaria (C-762/18), e CV contro Icrea Banca SpA (C-37/19). Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rayonen sad Haskovo (Tribunale distrettuale di Haskovo, Bulgaria) (C-762/18) e dalla Corte suprema di Cassazione (C-37/19). «Appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi - Direttiva 2014/24/UE - Procedura di aggiudicazione di un appalto di servizi - Servizi di architettura e di ingegneria - Articolo 19, paragrafo 1, e articolo 80, paragrafo 2 - Legislazione nazionale che limita la

possibilità di partecipare ai soli operatori economici costituiti in determinate forme giuridiche» (*Doc.* XIX, n. 99) - alla 1a, alla 2a, alla 8a e alla 10a Commissione permanente;

Sentenza della Corte (Decima sezione) dell'11 giugno 2020, causa C219/19. Parsec Fondazione Parco delle scienze e della cultura contro Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Autorità nazionale anticorruzione (ANAC). Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio. «Politica sociale - Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori - Direttiva 2003/88/CE - Articolo 7 - Lavoratore illegittimamente licenziato e reintegrato nel posto di lavoro mediante decisione giudiziaria - Esclusione del diritto alle ferie annuali retribuite non godute per il periodo compreso tra il licenziamento e la reintegrazione - Assenza del diritto all'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute in relazione al medesimo periodo in caso di successiva interruzione del rapporto di lavoro» (*Doc.* XIX, n. 100) - alla 11a Commissione permanente.

Autorità garante della concorrenza e del mercato, trasmissione di atti. Deferimento

Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in data 3 luglio 2020, ha inviato, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione relativa all'attività di rivelazione di prezzi, tariffe e usi locali da parte delle Camere di Commercio.

La predetta segnalazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10a e alla 14a Commissione permanente (Atto n. 512).

Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in data 7 luglio 2020, ha inviato, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione relativa allo sviluppo delle infrastrutture di telecomunicazione fissa e mobile a banda ultralarga in un'ottica di promozione degli investimenti e tutela di un necessario gioco concorrenziale

La predetta segnalazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 8a alla 10a e alla 14a Commissione permanente (Atto n. 514).

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, trasmissione di documenti. Deferimento

Il Presidente dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, con lettera in data 30 giugno 2020, ha inviato, ai sensi dell'articolo 172, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la relazione sull'adempimento degli obblighi posti a carico delle regioni, degli enti di governo dell'ambito e degli enti locali in materia di servizio idrico integrato, riferita al primo semestre 2020.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 10a e alla 13a Commissione permanente (*Doc.* CXLVI, n. 5).

Comitato di Risoluzione Unico-Single Resolution Board (SRB), trasmissione di atti. Deferimento

Il Presidente del Comitato di Risoluzione Unico-Single Resolution Board (SRB), con lettera in data 30 giugno 2020, ha inviato la Relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti nell'anno 2019.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a, alla 6a e alla 14a Commissione permanente (Atto n. 511).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Ciampolillo ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-03724 del senatore De Bonis.

La senatrice Fregolent ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-03768 del senatore Romeo ed altri.

Mozioni

[PISANI Giuseppe](#), [CASTELLONE, CORRADO](#), [PIRRO](#), [MAUTONE](#), [MARINELLO](#), [ENDRIZZI](#), [PELLEGRINI Marco](#) - Il Senato,

premessi che:

le cure palliative sono definite dall'Organizzazione mondiale della sanità "un approccio che migliora la qualità della vita dei malati e delle loro famiglie che si trovano ad affrontare le problematiche associate a malattie inguaribili, attraverso la prevenzione e il sollievo della sofferenza per mezzo di una identificazione precoce e di un ottimale trattamento del dolore e delle altre problematiche di natura fisica, psicofisica e spirituale";

nel documento del Ministero della salute "Percorso integrato per la presa in carico del malato in condizione di cronicità complesse e avanzate con bisogni di cure palliative", si afferma che l'incremento dell'età media della popolazione generale ed il conseguente crescente numero di anziani,

congiunto all'aumento dell'incidenza e della prevalenza di malattie oncologiche e malattie croniche degenerative, unitamente alle innovazioni tecnologiche in campo medico che hanno migliorato le prognosi in fase acuta di molte affezioni, rappresentano una sfida per i sistemi sanitari che devono adattarsi ai bisogni diffusi di assistenza per questi pazienti con condizioni di cronicità complesse e avanzate;

i servizi sanitari e il "*Welfare State*", pertanto, devono confrontarsi con la necessità di fornire risposte adeguate ai bisogni di una crescente popolazione di malati anziani e di malati affetti da patologie cronico-degenerative in fase avanzata o terminale, in condizioni cliniche di estrema fragilità e di grave sofferenza, che necessitano di cure palliative, ovvero di adeguate cure dei sintomi, dei problemi psicologici, sociali e spirituali e, non ultimo, della cura e del controllo del dolore che sono di importanza fondamentale;

le cure palliative comportano un'attenzione particolare e costante ai bisogni fisici, psicologici, sociali e spirituali dei malati e dei loro familiari e, per questi motivi, richiedono un approccio multiprofessionale e interdisciplinare, attraverso un'attività assistenziale che si concretizza nella compilazione e nella condivisione dei PAI, piani assistenziali individuali, e che deve essere erogata, ove possibile, a domicilio del paziente da parte di un'"*équipe* di cura" composta, oltre al medico di medicina generale e all'infermiere, dal medico esperto in cure palliative, dall'assistente sociale, dallo psicologo, dall'assistente spirituale e da volontari specificamente formati; sarebbe opportuno, al fine di un efficace coordinamento tra le diverse *équipe* territoriali, un centro erogatore unico, che governi la "rete di cure palliative";

le cure palliative, se erogate in modo adeguato e coordinato, non soltanto fanno diminuire gli accessi ai servizi di emergenza, riducendo ricoveri ospedalieri e cure intensive inappropriate ma, soprattutto, contribuiscono più efficacemente a ridurre le sofferenze legate ai sintomi, migliorando la qualità di vita dei pazienti che, in numero sempre maggiore, scelgono di vivere con dignità la parte finale della loro vita nella propria casa;

il dolore che si manifesta nei pazienti affetti da patologie oncologiche o non guaribili ha dimensioni diverse da quelle abituali perché è aggravato dal particolare stato di fragilità psicologica e coinvolge tutti gli aspetti della persona, non soltanto quello somatico; esso ha caratteristiche diverse da quello abituale, difatti è definito "dolore totale" ed il suo trattamento non può essere affrontato con la sola terapia farmacologica perché si rende necessario un approccio multidimensionale, che tenga conto anche degli aspetti psicologici, spirituali e sociali. Ciò contribuisce all'aumento del livello di complessità assistenziale, e proprio per questo motivo, ai fini di un efficace trattamento della sofferenza, l'offerta di cure palliative deve avvenire, preferibilmente, a domicilio del paziente, nella sua casa, nel suo ambiente quotidiano di vita, con il sostegno psicologico e spirituale anche alla famiglia, sulla quale, quasi sempre, grava il maggiore peso assistenziale proprio nel momento di maggiore fragilità psichica. In alternativa all'assistenza domiciliare non possibile per circostanze contingenti, le cure devono essere prestate in ospedale, in residenze sanitarie assistenziali (RSA) o in *hospice*;

nel contesto del trattamento del dolore e della sofferenza nelle cure palliative si inserisce la sedazione continua profonda, che non è trattamento da confondersi con l'eutanasia e il suicidio assistito, perché non comporta e non porta alla morte del paziente ed ha il solo fine precipuo di sollevare il paziente dalla sofferenza provocata da uno o più sintomi refrattari ed incoercibili; definita anche sedazione terminale, per riferimento sia allo stadio finale, terminale, delle malattie, sia all'irreversibilità dei trattamenti, poiché si attua alla fine della vita biografica del paziente, dal punto di vista etico non può e non deve essere considerata una procedura di *routine* o di *default*, ma sempre e solo una misura eccezionale e di ultima opzione;

le linee guida esprimono l'esigenza di ottenere un previo consenso informato, tuttavia, siccome spesso i pazienti a causa di una condizione di delirio o di incoscienza non sono in grado di fornire formalmente il consenso, in pratica si opta per un assenso informale da parte dei familiari. Sicuramente, in questo senso, è necessario intervenire per una maggiore ed efficace opera di informazione dei cittadini circa le vigenti disposizioni normative in materia, dal momento che cure

palliative e sedazione continua profonda sono esplicitamente previste da specifiche leggi dello Stato, cioè dalla legge n. 38 del 2010 sulle cure palliative, e dalla legge n. 219 del 2017 sulle disposizioni anticipate di trattamento;

i servizi residenziali di cure palliative (*hospice*) sono stati previsti dalla legge n. 39 del 1999, che ha sancito il diritto del cittadino ad accedere all'assistenza fornita da tali strutture e ha avviato un programma nazionale con una disponibilità finanziaria pari a circa 206 milioni di euro; la successiva legge n. 38 del 2010, recante "Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore", ha sancito il diritto a tale tipologia di cure e al sollievo dalla sofferenza del dolore di questi malati fragili, affetti sia da neoplasie che da patologie croniche; in tale contesto normativo i sistemi sanitari regionali hanno dovuto adeguarsi ad un nuovo assetto organizzativo per la strutturazione delle reti di cure palliative,

considerato che:

con l'accordo della Conferenza Stato-Regioni del 16 dicembre 2010, sono state definite le linee guida per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento degli interventi regionali nell'ambito delle cure palliative e della terapia del dolore, identificando, per la prima volta, la cornice organizzativa delle reti di cure palliative e delle reti di terapia del dolore, articolate in strutture regionali e aziendali, principi poi ripresi e ampliati nell'intesa tra Stato e Regioni del 25 luglio 2012;

dal 2012 sono stati approvati altri provvedimenti in tema di cure palliative: individuazione delle figure professionali operanti nelle reti di cure palliative con l'accordo della Conferenza Stato-Regioni del 10 luglio 2014 che ha dato attuazione al comma 2 dell'articolo 5 della legge n. 38 del 2010; certificazione professionale in cure palliative per i medici non in possesso di specializzazione, attraverso il decreto del Ministero della salute 4 giugno 2015 che ha previsto che i medici che hanno svolto la loro attività professionale per almeno 3 anni, dall'entrata in vigore della legge n. 147 del 2013, in una struttura pubblica o privata accreditata dalla Regione, possano chiedere la certificazione dell'esperienza professionale alla Regione o Provincia autonoma di riferimento; l'intesa del 19 febbraio 2015 in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie; il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) che ha completato il quadro dei principali provvedimenti normativi in materia di cure palliative recependo la normativa progressivamente adottata e definendo multipli livelli di assistenza nell'ambito della rete locale di cure palliative;

considerato inoltre che:

anche le cure palliative in età pediatrica, relativamente alle quali è stato accertato che in Italia, nel 2017, circa 11.000 bambini in Italia soffrivano di malattie inguaribili o terminali, di cui almeno un terzo di tipo oncologico, hanno necessità di reti assistenziali specifiche, comprendenti un *team* di cure pediatriche di terzo livello, e di servizi territoriali ed ospedalieri più vicini al luogo di vita del minore; questo diritto non deve essere limitato dall'età, dalla patologia, dal luogo di vita e dalle condizioni economiche ed organizzative della famiglia perché la rete assistenziale deve garantire a ciascun minore, bisognoso di cure palliative pediatriche, la risposta adeguata sia ai suoi bisogni di salute attuali ed evolutivi, sia a quelli della famiglia;

l'OMS, difatti, definisce le cure palliative pediatriche come "l'attiva presa in carico globale di corpo, mente e spirito del bambino" che comprende il supporto attivo alla famiglia (OMS 1998); l'obiettivo è migliorare la qualità della vita del piccolo paziente e della sua famiglia. Anche in queste evenienze il domicilio rappresenta, ove possibile, il luogo scelto ed ideale di assistenza e cura;

le cure palliative rivolte ai minori presentano, rispetto a quelle dell'adulto, alcune peculiarità: devono infatti modularsi alle mutevoli situazioni biologiche, psicorelazionali, sociali e cliniche del paziente pediatrico, rispondendo ad una tipologia e quantità dei bisogni del tutto specifici che condizionano, a livello programmatico ed organizzativo, azioni da intraprendere e modelli organizzativi da implementare;

la letteratura internazionale conferma che anche il numero di minori eleggibili alle cure palliative è in aumento dal momento che anche in questo come in altri campi della medicina i progressi scientifici e tecnologici hanno consentito una maggior sopravvivenza di neonati, bambini, adolescenti portatori di

malattie altrimenti letali: ciò ha determinato il crearsi di una nuova tipologia assistenziale, con bisogni complessi e necessità di risposte integrate, multispecialistiche ed interistituzionali;
in Italia, seppure a fronte di un discreto miglioramento della qualità delle cure, di una lenta crescita dell'offerta assistenziale nei regimi domiciliare e residenziale e di un progressivo sviluppo delle reti regionali e locali, sia di cure palliative sia di terapia del dolore, si rileva un quadro dello stato di attuazione della legge caratterizzato da luci e ombre, con rilevanti disomogeneità interregionali e intraregionali;

stando al "Rapporto al Parlamento sullo stato di attuazione della legge n. 38 del 15 marzo 2010 anni 2015-2017", redatto dalla Direzione generale programmazione del Ministero della salute, a fronte di una normativa esistente già da anni, alcune Regioni, cioè Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Marche e Molise tuttavia non avevano ancora una reale ed attiva organizzazione in cure palliative e terapie del dolore pediatriche; in altre Regioni dove la rete è stata strutturata secondo la normativa, essa ancora risultava parziale, senza garanzia di continuità e prevalentemente centrata sull'assistenza ospedaliera; solo 3 Regioni, cioè Basilicata, Liguria, Veneto, le due Province autonome di Trento e di Bolzano e la Provincia di Pordenone hanno un'effettiva assistenza domiciliare pediatrica specialistica; solo 2 Regioni, Basilicata e Liguria, e la Provincia autonoma di Trento, inseriscono dati nei flussi ministeriali;

considerato infine che:

per molti malati adulti, ancora oggi, le cure vengono assicurate in modo frammentario e non coordinato, con ripetute ospedalizzazioni, che si traducono in trattamenti talvolta inappropriati e costosi, con scarsa soddisfazione da parte dei malati stessi e dei loro familiari; lo sviluppo delle reti locali di cure palliative e l'utilizzo di requisiti minimi per l'accreditamento erano obiettivi non ancora raggiunti, perché alcune Regioni come Abruzzo, Molise e Valle d'Aosta non avevano ancora recepito l'intesa del 25 luglio 2012; nelle altre Regioni l'adozione di modelli organizzativi uniformi ed omogenei su tutto il territorio non si poteva affatto considerare un obiettivo raggiunto;

dal documento si evince come prevalga ancora in Italia la mortalità in ospedale per l'insufficiente sviluppo delle alternative offerte dalle reti locali di cure palliative; ciò soprattutto per quanto riguarda la istituzione delle unità di cure palliative domiciliari, indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 sui LEA come unità di offerta distinta dalla tradizionale assistenza domiciliare integrata;

l'offerta formativa specifica per gli operatori sanitari di cure palliative, sia per gli aspetti relativi alla formazione universitaria che per quelli concernenti i crediti in educazione continua in medicina (ECM), è ancora abbastanza disomogenea sul territorio nazionale;

gli aspetti relativi ad una corretta ed efficace comunicazione ed informazione dei cittadini da parte delle strutture istituzionalmente preposte, sia a livello centrale, statale, che a livello periferico, regionale e aziendale, sono insufficienti ed ancora lontani da quegli *standard* di accettabilità considerati indispensabili per affrontare i nuovi bisogni assistenziali e per promuovere una consapevole e partecipata aderenza ai programmi sanitari,

impegna il Governo:

- 1) ad individuare in ambito di Conferenza permanente Stato-Regioni una quota parte definita di risorse nell'ambito delle cure palliative e terapie del dolore da dedicare all'organizzazione ed al mantenimento della rete di cure palliative e terapie del dolore (sia in ambito domiciliare che residenziale);
- 2) a sollecitare le Regioni, anche attraverso la proposta di progetti di ricerca finalizzati, a lavorare sull'implementazione dei dati nei flussi ministeriali, specie di quelli pediatrici;
- 3) a sollecitare le Regioni che ancora non hanno recepito la legge n. 38 a farlo nel più breve tempo possibile, dando piena realizzazione e dignità alle reti di cure palliative pediatriche e di terapia del dolore;
- 4) a garantire, soprattutto durante il percorso di formazione curriculare delle professioni sanitarie, un'adeguata e competente formazione nell'ambito delle cure palliative e terapie del dolore, prevedendo anche percorsi abilitativi in ambiti clinici specifici;
- 5) ad attuare campagne di informazione sociale capillari, sia del personale medico che dei cittadini, in

modo tale da fornire tutte le informazioni sulle possibili soluzioni e sull'offerta assistenziale messa a disposizione dal SSN;

6) a valutare l'opportunità di proporre percorsi di formazione sul concetto di "salute" nelle scuole di ogni livello e grado, con progetti ed obiettivi formativi adeguati ad età e indirizzo scolastico;

7) a valutare l'opportunità di destinare ulteriori risorse per la ricerca nel campo delle cure palliative, considerando ambiti particolari come la *art therapy*, la musicoterapia; la psicoterapia individuale e di gruppo;

8) a riconoscere, visti i contenuti della sentenza n. 242 del 2019 della Consulta, il valore delle cure palliative e del pieno dispiegamento della coscienza del medico anche in tema di disposizioni anticipate di trattamento;

9) a valorizzare percorsi di cura globalmente considerati, dalla diagnosi ai diversi *iter* terapeutici, includendo anche le cure palliative, a fronte di eventi intercorrenti lungo le traiettorie di malattie complesse (cancro, insufficienze d'organo, malattie degenerative);

10) a istituire presso il Ministero della salute, in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità e con la Società di cure palliative l'osservatorio multidisciplinare sulle cure palliative.

(1-00251)

Interrogazioni

[TARICCO](#), [GIACOBBE](#), [FEDELI](#), [MANCA](#), [STEFANO](#), [PINOTTI](#), [BITI](#), [IORI](#), [BOLDRINI](#), [COLLINA](#), [ASTORRE](#), [LAUS](#), [D'ARIENZO](#), [D'ALFONSO](#), [PITTELLA](#), [ROJC](#), [VALENTE](#), [FERRAZZI](#), [CIRINNA'](#), [ROSSOMANDO](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.*

- Premesso che:

l'effetto dei cambiamenti climatici sta colpendo sempre più spesso e sempre con maggiore violenza la produzione agricola, aggiungendosi a tutte le altre complessità e difficoltà del settore;

il sistema assicurativo nel nostro Paese, pur con i suoi limiti, è allo stato, unitamente a tutti gli strumenti e gli investimenti in difesa attiva, uno strumento fondamentale per la sostenibilità economica delle imprese agricole, ma pesa in termini di impatto economico sulle stesse imprese, e i contributi pubblici nazionali e di provenienza comunitaria sono fondamentali in un'ottica di sostenibilità del sistema;

nel 2019, secondo dati dell'Associazione nazionale dei consorzi di difesa, i valori assicurati nel nostro Paese hanno toccato la cifra più alta mai raggiunta con più di 8 miliardi di euro per vegetali, uva da vino, zootecnia e strutture, con premi agevolati grazie ai contributi comunitari e nazionali per oltre 500 milioni di euro;

considerato che l'emergenza sanitaria da COVID-19 ha determinato un aggravamento pesantissimo della carenza di liquidità per la gran parte delle imprese, specie del comparto primario;

tenuto conto che In Italia si possono assicurare con il sostegno di contributi pubblici tutti gli eventi atmosferici, dalla grandine, al gelo, all'eccesso di pioggia, sulle colture vegetali, su una molteplicità di situazioni del comparto zootecnico e sulle strutture, ma allo stato non sempre questa possibilità è adeguatamente valutata, e in ogni caso rappresenta comunque un investimento importante per le aziende agricole;

rilevato che:

gli equilibri finanziari delle imprese rappresentano sempre più una delle componenti fondamentali in una gestione capace di programmazione e di investimenti, e i ritardi nell'erogazione dei contributi assicurativi (siano essi di entità europea, sia nazionali) unitamente alla complessità dei PAI (piani assicurativi individuali) hanno contribuito ad inasprire la già difficile situazione delle imprese del settore primario;

nello specifico, in merito ai contributi per la gestione del rischio, nella sola sezione vegetali, risulterebbero ancora significative cifre da erogare, a solo titolo di esempio per la sola provincia di Cuneo, dati Condifesa, devono ancora essere erogati alle aziende assicurate 1,4 milioni di euro relativi ai contributi per l'anno 2019, una situazione molto più grave per i rimborsi assicurativi del comparto zootecnico, sempre prendendo ad esempio la provincia di Cuneo, solamente l'8 per cento delle aziende zootecniche hanno ricevuto i contributi per il 2015 e solo il 5 per cento di queste per il 2016, e nulla

per gli anni seguenti con un mancato pagamento che supera la cifra di 1,2 milioni di euro, e purtroppo si rileva una situazione simile per gli investimenti nelle strutture (serre o impianti antigrandine) impiegate nel comparto ortofrutticolo (sono stati erogati solo il 18 per cento dei contributi per il 2015 e il 9 per cento per il 2016);

a questa situazione si aggiunga che si sono verificate nel tempo anomalie di difficile risoluzione riguardanti la determinazione della spesa parametrata (non sono stati calcolati i parametri per il computo della spesa per i vivai di pioppi, fagioli e zucchine, per le cui produzioni le domande di sostegno 2019 sono ferme) oltre alla problematica legata alla verifica della produzione massima assicurabile sulla base della resa media aziendale;

questa situazione ha messo in seria difficoltà anche la gestione dei consorzi di difesa, che sono chiamati ad anticipare alle compagnie assicurative i versamenti delle quote di competenza delle aziende, portandoli ad un'esposizione in molti casi pesantissima, mettendoli in difficoltà e comunque senza più potere contrattuale con il sistema bancario cui sono costretti a chiedere prestiti ed anticipazioni,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dell'attuale difficile situazione in cui versa il mondo agricolo in tema di contributi assicurativi e della necessità di ulteriori semplificazioni nelle documentazioni formali che accompagnano i piani assicurativi individuali per rendere il fascicolo aziendale dell'agricoltore meno macchinoso nella sua compilazione;

se non intenda adottare doverose iniziative che permettano un'accelerazione dei pagamenti dei rimborsi assicurativi alle aziende e quindi di ottenimento di maggiore liquidità da parte di queste ultime, specie alla luce delle criticità connesse all'emergenza sanitaria da COVID-19;

se non intenda, alla luce del crescente mercato assicurativo agricolo italiano, adottare le dovute misure necessarie ad evitare rischi sempre più incalzanti per il settore, e rendere così possibile ad un numero sempre maggiore di imprese l'utilizzo di questo "ombrello" finanziario, soprattutto alla luce dei cambiamenti climatici e dello svilupparsi di emergenze anche di altra natura che attanagliano l'attività delle imprese agricole.

(3-01759)

STABILE - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

il 10 giugno 2020 l'interrogante con atto 3-01680 ha chiesto al Ministro in indirizzo quali fossero state le motivazioni che hanno portato durante il periodo dell'emergenza ancora in corso alla decisione da parte dell'Istituto superiore di sanità di non diffondere in modo chiaro e puntuale tutti i dati dei contagi;

dai bollettini del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'ISS infatti, nonostante molte sollecitazioni, si conoscono i dati complessivi per regione, mentre per le province solo i casi totali, quindi non gli attualmente positivi, i deceduti, i guariti;

anche la fondazione "Gimbe" ha più volte sostenuto, con particolare riferimento agli operatori sanitari, che i dati pubblicati dall'ISS non hanno consentito in questi mesi delle analisi sistematiche in quanto venivano forniti in maniera parziale e occasionale;

in data 5 maggio, il presidente dell'Istituto superiore di sanità è stato audito in 12a Commissione permanente (Igiene e sanità) del Senato, e ha fatto riferimento allo studio "Valutazione di politiche di riapertura utilizzando contatti sociali e rischio di esposizione professionale", elaborato dall'ISS e dalla fondazione "Bruno Kessler", che non è mai stato pubblicato ufficialmente;

in quell'occasione egli ha affermato che avrebbe fatto pervenire ai senatori il documento in questione, ma questo non è mai stato trasmesso, nonostante sia stato sollecitato;

sullo studio, che presentava, in caso di riaperture più ampie, scenari catastrofici con fino a 150.000 ricoverati in terapia intensiva a metà giugno, si sono basate le decisioni del Governo per la "fase 2",

si chiede di sapere quali siano i motivi che hanno portato alla mancata diffusione e pubblicazione dello studio "Valutazione di politiche di riapertura utilizzando contatti sociali e rischio di esposizione professionale" e se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover intervenire al fine di far conoscere ai cittadini il testo completo.

(3-01760)

[IANNONE](#), [CIRIANI](#) - *Al Ministro dell'istruzione.* - Premesso che:

dalle bozze del "decreto semplificazioni" circolate in questi giorni, è emersa l'intenzione del Governo di nominare Domenico Arcuri, già commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, commissario anche per la ripartenza in sicurezza delle scuole;

egli dovrebbe occuparsi della fornitura di *gel*, mascherine e di "ogni necessario bene strumentale, compresi gli arredi scolastici, utile a garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020-2021, nonché a contenere e contrastare l'eventuale emergenza nelle istituzioni scolastiche statali" oltre che, probabilmente, della gestione della somministrazione dei *test* sierologici a tutto il personale scolastico e non;

considerato che:

a giudizio degli interroganti la sua gestione complessiva dell'emergenza fino ad oggi si è già rivelata, per molti aspetti, fallimentare, soprattutto se si considera l'inadeguatezza delle procedure di approvvigionamento e fornitura dei dispositivi di protezione individuale;

il ruolo che ora egli dovrebbe assumere è essenziale ed ancora più delicato in quanto si tratta di garantire la massima sicurezza e la tutela della salute di minori, in uno scenario per il quale permangono ancora molte incertezze e difficoltà;

come denunciato più volte anche da Fratelli d'Italia, si è già ampiamente in ritardo sull'organizzazione delle fasi e delle procedure necessarie a garantire un avvio ordinato e in piena sicurezza dell'anno scolastico; a ridosso oramai della pausa estiva, infatti, si è già perso molto tempo prezioso, lasciando peraltro inascoltati anche i numerosi appelli del settore e, in particolare, dei dirigenti scolastici che si trovano, da soli, ad affrontare decisioni importanti e complesse, in un quadro già strutturalmente in affanno, con tutte le conseguenze che ne derivano, anche in termini di responsabilità;

Fratelli d'Italia, nel corso dell'esame degli ultimi provvedimenti, sia alla Camera che al Senato, in uno spirito costruttivo e di ampio confronto, aveva presentato una serie di proposte emendative che andavano proprio nella direzione di fornire un supporto al mondo della scuola che, già provato dalle politiche restrittive e fallimentari di questi anni, si troverà da settembre a gestire una situazione difficile;

il Governo, anche in questa occasione, ha mostrato una forte chiusura, decidendo di non confrontarsi, non condividendo alcuna delle proposte presentate e anzi determinandone, di fatto, la sostanziale bocciatura;

il testo del "decreto semplificazioni", approvato l'altra notte dal Consiglio dei ministri, con l'oramai consueta formula "salvo intese", che testimonia la mancanza di condivisione da parte della stessa maggioranza, non è ancora disponibile,

si chiede di sapere:

se, nel testo approvato, sia confermato l'inserimento della norma che prevede la nomina di Arcuri a commissario per la ripartenza in sicurezza delle scuole e, in caso affermativo, per quali motivazioni si sia optato per tale scelta, nonostante le gravi inefficienze già emerse nel corso della sua gestione dell'emergenza sanitaria, e non piuttosto per una gestione diretta da parte del Ministero stesso dell'istruzione, al quale si sarebbero potuti assicurare poteri e forme di semplificazione e di velocizzazione di tutte le procedure necessarie ad esempio per l'acquisto e la distribuzione almeno degli arredi scolastici;

in ogni caso, secondo quali procedure e tempistiche opererà il commissario Arcuri al fine di assicurare l'avvio ordinato dell'anno scolastico nei tempi previsti e nella massima sicurezza.

(3-01761)

[BERNINI](#), [MALAN](#), [PEROSINO](#), [CALIENDO](#), [DAL MAS](#), [GHEDINI](#), [MODENA](#), [MALLEGNI](#), [VITALI](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sono state adottate delle norme di prevenzione che dispongono anche per i tribunali il distanziamento sociale;

molti tribunali non hanno, però, locali sufficientemente ampi per garantire la sicurezza dei dipendenti e

degli utenti;

alcuni sono altresì stati oggetto di richiamo da parte dell'Ispettorato per la funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sull'applicazione e sull'osservanza delle norme anti COVID;

a causa dell'emergenza si avverte l'esigenza, che potrebbe diventare stabile anche nel lungo periodo, di maggiori spazi dove esplicitare l'amministrazione della giustizia e le funzioni giurisdizionali;

sarebbe opportuno a tal fine adottare provvedimenti attraverso i quali giungere, in tempi per quanto possibile brevi, alla riapertura dei tribunali soppressi, prevedendo, intanto, l'utilizzo dei loro locali al servizio dei tribunali accorpanti;

tra l'altro, tali provvedimenti potrebbero essere emanati sulla scorta di quanto disposto dall'articolo 8, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, in forza del quale, in via sperimentale, il Ministro della giustizia può disporre che vengano utilizzati, per il tempo necessario, gli immobili adibiti a servizio degli uffici giudiziari periferici e delle sezioni distaccate soppressi per l'esercizio di funzioni giudiziarie nelle relative sedi,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere al fine di assicurare che nell'ordinario svolgimento dell'amministrazione della giustizia e delle funzioni giudiziarie vengano rispettati i protocolli di prevenzione COVID-19 e se non sia il caso di applicare l'art. 8, comma 4-*bis*, del decreto legislativo n. 155 del 2012 al fine di riaprire i tribunali soppressi, prevedendo intanto l'utilizzo dei loro palazzi al servizio dei tribunali accorpanti.

(3-01762)

[CIRINNA](#), [MARCUCCI](#), [MIRABELLI](#), [PARRINI](#), [FERRARI](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

in data 3 aprile 2019 veniva pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* il decreto 31 gennaio 2019 con il quale il Ministro dell'interno, modificando disposizioni e allegati del decreto ministeriale 23 dicembre 2015, ripristinava la dicitura "padre" e "madre" sui documenti di identità dei minori, con particolare riferimento alle carte di identità elettroniche valide per l'espatrio;

con il medesimo decreto, il Ministro modificava l'art. 4 del decreto ministeriale 23 dicembre 2015, introducendo un comma 3-*bis*, secondo il quale "la richiesta di CIE valida per l'espatrio per il minore è presentata dal padre e dalla madre congiuntamente";

in conseguenza, venivano adeguati tanto la modulistica quanto il sistema elettronico di ricezione delle domande ed immissione dei dati, con la conseguenza che esso supporta ad oggi soltanto l'indicazione di due genitori di sesso diverso;

considerato che:

la presenza di due genitori di sesso diverso non è, come ovvio, condizione presente nella vita di ogni minore;

in particolare, esistono nel nostro ordinamento bambine e bambini che, per effetto di iscrizioni anagrafiche o di sentenze di adozione in casi particolari passate in giudicato e regolarmente annotate a margine dei loro atti di nascita, hanno ad ogni effetto di legge due genitori dello stesso sesso, i quali si trovano oggi nell'impossibilità di richiedere e ottenere per i loro figli un documento di identità corrispondente all'identità personale e sociale;

nell'imminenza dell'adozione del decreto ministeriale 31 gennaio 2019, il Garante per la protezione dei dati personali aveva reso il proprio obbligatorio parere (provvedimento n. 476 del 31 ottobre 2018), ravvisando plurimi profili di illegittimità; in particolare, il Garante sottolineava che «nel sostituire (?) il termine "genitori" con le parole "padre" e "madre" rischierebbe di imporre in capo ai dichiaranti, all'atto della richiesta del rilascio del documento di identità del minore, in relazione all'obbligatoria riconducibilità alle nozioni di "padre" e "madre", il conferimento di dati inesatti o di informazioni non necessarie di carattere estremamente personale, arrivando in alcuni casi a escludere la possibilità di rilasciare il documento a fronte di dichiarazioni che non rispecchiano la veridicità della situazione di fatto derivante dalla particolare composizione del nucleo familiare» e precisava altresì, con precipuo riferimento ai minori figli di coppie omogenitoriali, che «il dato relativo a uno dei genitori risulterà essere necessariamente indicato in un campo riportante una specificazione di genere non corretta, non adeguata e non pertinente alla finalità perseguita, ove ciò che rileva è unicamente l'assenso di entrambi

i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale al rilascio di un documento valido per l'espatrio»; analoghi negativi pareri erano stati espressi dalla Conferenza Stato-Città (nella seduta del 15 novembre 2019) e dal direttore dell'UNAR;

infine, la dicitura introdotta dal decreto ministeriale 31 gennaio 2019 si pone in aperto contrasto con l'articolo 3, comma 5, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 733, e successive modificazioni e integrazioni), per il quale "la carta di identità valida per l'espatrio rilasciata ai minori di età inferiore agli anni quattordici può riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci";

considerato infine che a parere degli interroganti il decreto ministeriale 31 gennaio 2019 rappresenta la dolorosa eredità di una fase politica superata, nella quale la vita delle persone è stata troppo spesso misconosciuta e piegata rispetto ad esigenze di carattere solo e soltanto ideologico, come dimostrato dalla vicenda in esame, in cui l'esistenza e l'identità delle bambine e dei bambini figli di due madri o due padri sono state apertamente negate e violate, contro ogni evidenza e ogni esame di realtà, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda superare, revocandolo o altrimenti abrogandolo, il decreto ministeriale 31 gennaio 2019, ripristinando la modulistica e il *software* recanti la dicitura "genitori o chi ne fa le veci", nel rispetto dell'articolo 3, comma 5, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

se intenda, nelle more del superamento definitivo del decreto ministeriale 23 dicembre 2015, dare istruzioni alle amministrazioni interessate affinché procedano alla ricezione delle domande di carta di identità valida per l'espatrio da parte di coppie omogenitoriali e, per l'effetto, provvedere all'adeguamento dei *software* per renderli idonei ad immettere e processare i relativi dati.

(3-01763)

[PITTONI](#), [SAPONARA](#), [ALESSANDRINI](#), [BARBARO](#), [BORGONZONI](#) - *Al Ministro dell'istruzione.* - Premesso che, da quanto si apprende da notizie di stampa, il Governo, nel cosiddetto decreto semplificazioni, ha affidato al commissario straordinario per l'emergenza COVID-19, Domenico Arcuri, la gestione della ripartenza delle scuole nell'anno scolastico 2020/2021;

considerato che, a giudizio degli interroganti:

dopo aver esautorato il Parlamento dalle sue funzioni, il Governo si appresta a fare lo stesso con i componenti dell'Esecutivo;

fino ad oggi sono emerse tutte le criticità che hanno caratterizzato i provvedimenti governativi in materia scolastica, emanati a seguito dell'emergenza COVID-19, a cominciare dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante "Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato", nel quale molte problematiche inerenti alla gestione della riapertura delle scuole in presenza, a settembre, non hanno trovato un'adeguata soluzione, e anche in fase di conversione sono rimaste molte incertezze soprattutto riguardo alla possibilità di realizzazione del giusto distanziamento tra gli studenti, del reperimento degli spazi e del reclutamento degli insegnanti necessari;

soltanto a fine giugno sono state emanate le linee guida per la riapertura delle scuole, un compendio di indicazioni assolutamente generiche e prive del necessario approfondimento tecnico, senza azioni, metodiche e tempi certi, nonostante la stesura sia stata affidata ad un comitato tecnico-scientifico specificatamente nominato. Il presidente dell'associazione presidi ha segnalato che c'è necessità di 40.000 classi aggiuntive per garantire la riapertura delle scuole in sicurezza. In recenti dichiarazioni il Ministro in indirizzo ha avanzato l'ipotesi di utilizzare altri spazi per creare aule, ma si tratta di soluzioni di cui ancora non si conosce la praticabilità effettiva. Totalmente ignorato, tra l'altro, il contributo che possono fornire con i loro spazi le 12.564 scuole paritarie presenti su tutto il territorio nazionale. Appare inoltre di dubbia realizzazione l'idea di recuperare vecchie scuole dismesse o di attuare l'entrata in classe per fasce orarie;

per esprimere il proprio malcontento per questa situazione di generale incertezza genitori, insegnanti e studenti hanno recentemente manifestato in molte città per sollecitare risposte concrete dal Governo;

nel resto d'Europa le scuole sono state gradualmente riaperte, sulla base dei rispettivi calendari

scolastici, nel rispetto delle norme di sicurezza, assicurando così il pieno rispetto del diritto all'istruzione;

da un sondaggio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per testare la validità della didattica a distanza, su un campione rappresentativo delle famiglie italiane, risulta che 10 ragazzi su 100 sono rimasti completamente esclusi dal processo di apprendimento *on line*, mentre un ulteriore 20 per cento ha potuto frequentare i corsi soltanto in modo saltuario, senza poter svolgere regolarmente le lezioni perché non in possesso di *personal computer*, *tablet* e connessione *internet* veloce; conseguentemente, di fatto, è stato precluso a molti studenti il diritto allo studio garantito dalla Costituzione, si chiede di sapere quali siano le motivazioni che hanno portato l'Esecutivo alla decisione di affidare al commissario straordinario Domenico Arcuri la gestione della ripresa delle scuole nell'anno scolastico 2020/2021.

(3-01764)

[FARAONE](#), [CARBONE](#), [CUCCA](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [CONZATTI](#), [GARAVINI](#), [GINETTI](#), [GRIMANI](#), [MAGORNO](#), [MARINO](#), [NENCINI](#), [PARENTE](#), [RENZI](#), [SBROLLINI](#), [SUDANO](#), [VONO](#) - *Al Ministro della giustizia*. - Premesso che:

da fonti giornalistiche televisive e di carta stampata il 29 giugno 2020 sono stati diffusi elementi relativi alla sentenza della suprema Corte di cassazione n. 35729 del 1° agosto 2013, meglio conosciuta come "sentenza Mediaset" o "sentenza diritti TV", che vede Silvio Berlusconi condannato in via definitiva a 4 anni di reclusione per frode fiscale;

in particolare, è stata diffusa una registrazione audio nella quale il magistrato Amedeo Franco, che in quel procedimento ricopriva non soltanto il ruolo di membro del collegio giudicante ma anche di relatore della sentenza, a proposito della sentenza medesima affermava, tra l'altro, che «Berlusconi deve essere condannato a priori perché è un mascalzone! Questa è la realtà... a mio parere è stato trattato ingiustamente e ha subito una grave ingiustizia... l'impressione che tutta questa vicenda sia stata guidata dall'alto (...) Io gli stavo dicendo che la sentenza faceva schifo (...) Sussiste una malafede del presidente del Collegio, sicuramente», e riferiva che il presidente Esposito sarebbe stato "pressato" per il fatto che il figlio, anch'egli magistrato, fosse indagato dalla Procura di Milano per «essere stato beccato con droga a casa di...» (dall'articolo intitolato "Sentenza contro Berlusconi sbagliata e pilotata, dopo 7 anni di gogna ristabilita la verità" a firma di Piero Sansonetti su "Il Riformista" del 30 giugno 2020);

le affermazioni citate, insieme ad ulteriori allegazioni, costituiscono la base di un ricorso di Berlusconi alla Corte europea dei diritti dell'uomo nell'ambito del quale l'interesse a tutelarsi nei modi più adeguati ha una qualità diversa dall'ordinaria tutela prevista per i medesimi ricorsi, in quanto tale processo assume una valenza spiccatamente politica, considerando che la sentenza in questione ha comportato la condanna penale definitiva di un *leader* politico che, in conseguenza della medesima sentenza, veniva dichiarato decaduto nel corso della XVII Legislatura dalla carica di senatore della Repubblica sulla base della normativa nazionale e, per i medesimi effetti, non ha potuto avanzare la propria candidatura alle successive elezioni politiche nazionali;

gli elementi in questione, nonostante siano asseritamente riferibili ad un esponente appartenente ad una compagine politica diversa rispetto a quella cui appartengono gli interroganti, rappresenterebbero, se accertati nel loro insieme, un insostenibile *vulnus* allo svolgimento della vita democratica del Paese, si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare, nell'ambito delle sue attribuzioni, per l'accertamento dei fatti citati nell'ambito della vicenda relativa alla condanna definitiva deliberata il 1° agosto 2013 nei confronti di Silvio Berlusconi.

(3-01765)

[RIZZOTTI](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze*. - Premesso che:

tra le misure straordinarie introdotte dal Governo per tutelare i lavoratori durante l'emergenza sanitaria, c'è il *bonus* per i lavoratori domestici e per chi si occupa dell'assistenza ad anziani o disabili; in particolare l'art. 85 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza

epidemiologica da COVID-19, meglio conosciuto come decreto rilancio, in tema di "Indennità per i lavoratori domestici" prevede un'indennità di 500 euro mensili per i mesi di aprile e maggio per i lavoratori domestici. Nello specifico la norma stabilisce che: "Ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali è riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio 2020, un'indennità mensile pari a 500 euro, per ciascun mese. L'indennità di cui al comma 1 sono riconosciute a condizione che i lavoratori domestici non siano conviventi col datore di lavoro";

l'art. 85 stabilisce altresì cause di incumulabilità e cause di esclusione dal beneficio del *bonus* prevedendo al comma 3 che l'indennità non è cumulabile con le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero con una delle indennità disciplinate in attuazione dell'articolo 44 del medesimo decreto-legge, ovvero con l'indennità di cui all'articolo 84 e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'indennità non spetta altresì ai soggetti di cui all'articolo 103 e nemmeno ai percettori del reddito di emergenza di cui all'articolo 82 ovvero ai percettori del reddito di cittadinanza, di cui al capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per i quali l'ammontare del beneficio in godimento risulti pari o superiore all'ammontare delle indennità medesime;

risulta però all'interrogante che l'importo è stato erogato anche a coloro che hanno continuato a lavorare in quanto il codice Ateco è tra quelli che non hanno subito il blocco totale durante l'emergenza e anche a coloro i quali hanno ugualmente ricevuto dalle famiglie lo stipendio e per prudenza sono rimasti a casa con onere a carico del datore di lavoro;

nessun tipo di incentivo, al contrario, è stato fornito ai datori di lavoro al fine di ridurre il più possibile la forbice tra contratto ufficiale e officioso nonché per disincentivare l'utilizzo del lavoro in nero;

non esiste attualmente, sul fronte fiscale, alcuna tassazione sul reddito da lavoro domestico, in modo da obbligare il dipendente domestico ad effettuare la dichiarazione dei redditi per poter eventualmente recuperare crediti fiscali, utilizzando un codice a parte da inserire sul modulo trimestrale per il versamento dei contributi (come per la cassa delle *colf*);

non esiste, infine, un sistema di controllo per coloro che percepiscono l'indennità di disoccupazione ma che continuano a lavorare in nero;

anche durante il *lockdown* risulta all'interrogante che molti lavoratori domestici in nero, in caso di blocco da parte delle forze di polizia incaricate dei controlli, abbiano giustificato le uscite esibendo gli scontrini dei supermercati,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e se non ritengano necessario e urgente prevedere un sistema di controllo al fine di verificare che il *bonus* elargito ai sensi dell'art. 85 del decreto-legge n. 34 del 2020 venga effettivamente riconosciuto ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali e che non siano conviventi col datore di lavoro;

se non ritengano di dover intervenire al fine di aiutare i datori di lavoro con incentivi economici efficaci, che possano anche disincentivare l'utilizzo del lavoro in nero;

se non ritengano di dover creare una tassazione sul reddito da lavoro domestico, in modo da obbligare il dipendente domestico ad effettuare la dichiarazione dei redditi per poter eventualmente recuperare crediti fiscali.

(3-01766)

[DE BONIS](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* - Premesso che:

da alcuni giorni importanti *trader* comprano grano duro estero, quasi certamente di dubbia qualità in base al prezzo d'acquisto, per rivenderlo ai commercianti locali, e fin qui nulla di strano;

accade, però, che al momento della vendita, la relativa fattura, in molti casi, porta la seguente dicitura (che potrebbe essere fuorviante) "grano duro naz.", laddove per "naz." dovrebbe intendersi nazionalizzato;

in fattura, per correttezza, sarebbe opportuno che si scrivesse "grano duro d'importazione nazionalizzato". Certo non è obbligatorio, ma in questo modo si eviterebbe di "ingannare" i commercianti e, al contempo, quei commercianti meno corretti non verrebbero indotti ad acquistare a prezzi convenienti per poi farne miscele con grani locali o, peggio ancora, per tramutare in nazionale il grano estero;

non a caso, in un momento di crescita del prezzo del grano locale, anche per la scarsa disponibilità di prodotto dovuta alle avversità atmosferiche, è bastato il semplice arrivo di tali grani esteri per invertire la tendenza di mercato;

la denuncia viene da alcune organizzazioni di categoria, le quali affermano che è indubbio che i pastifici vogliono pagare prezzi d'acquisto del grano più bassi, ma non per questo per raggiungere tale obiettivo devono acquistare grani che d'italiano hanno solo la scritta in fattura;

l'interrogante concorda pienamente con tale considerazione e desidererebbe, a tal proposito, ricevere una risposta, dal Ministro in indirizzo, ai 5 atti di sindacato ispettivo presentati (4-02048, 4-02355, 4-02613, 4-02934 e 4-03446) sulle numerose navi che approdano nei porti italiani, cariche di grano duro estero, il più delle volte di dubbia qualità per la presenza di sostanze contaminanti che, come emerge dalle audizioni dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi (ICQRF) e dell'Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF), non sarebbero oggetto di un controllo assiduo, auspicabile invece per un Paese come l'Italia, ai primi posti per il consumo dei derivati del grano;

infatti, i grani esteri, provenienti da aree dove il clima impone l'impiego di glifosato, dovrebbero essere assoggettati al principio di precauzione comunitario previsto dal regolamento (UE) 2016/1313, recepito dal decreto del Ministero della salute 9 agosto 2016, ma mai applicato con apposte circolari indirizzate ai dirigenti degli uffici periferici dell'USMAF;

va scoraggiato in tutti i modi l'acquisto e l'utilizzo di grani esteri, che vengono miscelati con il grano duro nazionale, di ottima qualità, falsando le quotazioni del mercato italiano, come ha dimostrato la sentenza del TAR Puglia n. 1200/2019 del 16 settembre 2019 e come sta dimostrando l'andamento anomalo delle quotazioni del grano biologico;

andrebbero, inoltre, riviste le norme di campionamento sulle navi, prevedendo analisi diffuse su ogni nave e su ogni stiva di grano, affidandole a laboratori accreditati e rendendo noti gli esiti delle analisi e del monitoraggio alle associazioni di tutela dei produttori e dei consumatori;

l'interrogante non vuole dar luogo ad alcuna demonizzazione della pasta "estera" ma si pone l'obiettivo che i consumatori siano consci di quello che acquistano, in modo che la tutela della salute dei consumatori passi anche per la protezione dei prezzi di vendita (giusti) del grano dei cerealicoltori, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga doveroso che venga riportata in fattura la dicitura chiara di "grano duro d'importazione nazionalizzato";

se intenda dare risposta alle interrogazioni citate;

se non ritenga urgente intervenire presso gli organi ufficiali preposti affinché controllino e seguano il percorso dei grani esteri, dal loro arrivo nei porti italiani fino alla loro trasformazione in pasta.

(3-01767)

[LANNUTTI](#), [ANGRISANI](#), [DRAGO](#), [PRESUTTO](#), [NATURALE](#), [VANIN](#), [GIANNUZZI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che, in base al decreto-legge n. 18 del 2020 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 17 marzo 2020, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito dalla legge n. 27 del 2020, l'Agenzia delle entrate-riscossione non può procedere con nessuna procedura cautelare, come ad esempio il fermo amministrativo o l'ipoteca, e non può neppure avviare alcuna procedura esecutiva, come ad esempio il pignoramento. Tali azioni sono infatti sospese e non possono essere proseguite o attivate fino al 31 agosto 2020;

considerato che, per quanto risulta agli interroganti:

nonostante il dettato normativo, l'Agenzia delle entrate di Mestre ha comunque proceduto al

pignoramento dei conti correnti dell'artigiano G.V. di Murano (Venezia), presso la Banca popolare dell'Alto Adige e la banca Intesa San Paolo, violando palesemente la legge;
l'avviso del pignoramento è stato comunicato al signor V. il 5 giugno 2020 da parte delle due banche, quindi ben prima del 31 agosto. Secondo l'Agenzia l'azienda artigiana dovrebbe allo Stato 136.352,86 euro, dei quali 68.120,55 sono stati richiesti alla filiale di Intesa San Paolo e la quota restante alla filiale della Banca popolare dell'Alto Adige;
l'Agenzia ha richiesto in cambio dello sblocco dei conti il versamento di 60.000 euro. Nel frattempo ha decretato anche il fermo dell'auto del signor G.V.;
inoltre, a seguito di questa azione illegale, la ditta, già in grande difficoltà a causa dell'emergenza COVID-19 e, in particolare, per il blocco totale dell'attività dovuto al *lockdown*, si trova letteralmente in ginocchio, perché non potrà utilizzare i due conti correnti per le operazioni aziendali, necessarie per riavviare l'attività,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti;
se non ritenga di dover verificare se l'Agenzia delle entrate-riscossione abbia violato il decreto-legge n. 18 del 2020. In particolare, qualora fosse riconosciuto un abuso da parte dei responsabili dell'Agenzia di Mestre, quali provvedimenti urgenti intenda prendere nei confronti di chi ha proceduto violando palesemente la legge e quindi i diritti dei cittadini;
se non ritenga di dover agire per mettere fine al più presto ai casi di abuso riferibili all'Agenzia delle entrate.

(3-01768)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[CASOLATI](#), [BERGESIO](#), [FERRERO](#), [PIANASSO](#), [MONTANI](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno.* - Premesso che:

nel maggio 2010 la strada provinciale di Melezet, nel comune di Bardonecchia (Torino), è stata investita da una frana rovinosa in cui 150 metri cubi di massi sono arrivati fino al cortile di un *residence* di circa 40 appartamenti appena costruito, e per fortuna in quel momento disabitato;
i lavori preventivati e finanziati da Regione e Città metropolitana in seguito alla frana del 2006 comprendevano messa in sicurezza, bonifica, riapertura della strada provinciale e sottoservizi per un totale di 8,5 milioni di euro. A distanza di anni risultano iniziati ma non ancora completati;
i danni dello smottamento arrecati al *residence* all'epoca dei fatti ammontavano a poche migliaia di euro, limitandosi in pratica alla sola rimozione dei detriti, ma gli interventi non sono mai stati completati e il *residence*, tuttora sotto sequestro, attualmente versa in condizioni di abbandono, preso d'assalto da vagabondi e vandali;
data la posizione geografica in cui è collocata, negli ultimi anni la struttura è stata occupata abusivamente da migranti in transito verso la Francia, che hanno letteralmente saccheggiato gli appartamenti e distrutto l'immobile;
paradossalmente quindi, a distanza di 10 anni dalla frana, ai proprietari non è permesso neanche di accedere alla struttura perché inagibile, mentre occupanti clandestini possono utilizzarla come dormitorio. La situazione è ancora più preoccupante in questo particolare periodo, in cui l'emergenza sanitaria imporrebbe misure di contenimento del contagio per COVID-19 che non vengono rispettate dagli abusivi, che quindi mettono a rischio la propria e l'altrui salute,
si chiede di sapere:
quali siano le tempistiche previste per l'ultimazione dei lavori progettati e finanziati in seguito alla frana e quali siano le cause alla base di un esorbitante ritardo di interventi che ha comportato innumerevoli disagi per tutti gli abitanti della zona;
se non si reputi opportuno controllare le attuali condizioni in cui versa il *residence* di Melezet per e mettere in atto azioni immediate: in caso venga confermata la sua inagibilità, volte ad impedire fermamente e in qualunque modo l'accesso alla struttura a chiunque non sia autorizzato e, in caso venga invece scongiurato l'imminente pericolo, volte a consentire ai legittimi proprietari di riappropriarsi dei propri immobili;

a chi siano imputabili le cause di una gestione così fallace del bene sequestrato e a chi siano quindi ascrivibili le responsabilità dei danni subiti dalla struttura non a causa della frana, ma a causa del saccheggio perpetrato da migranti clandestini che hanno occupato abusivamente la struttura distruggendola e, pertanto, quali azioni risarcitorie si possano ipotizzare per i legittimi proprietari degli appartamenti;

se, nell'attuale situazione emergenziale dovuta al COVID-19, non si ravvisino potenziali rischi per la salute pubblica dovuti alle condizioni in cui vivono gli occupanti abusivi del *residence* Melezet, senza il rispetto delle norme igieniche e delle accortezze necessarie per ridurre le possibilità di contagio.

(4-03791)

[BRIZIARELLI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

con circolare del Ministero della salute n. 2627 del 1° marzo 2020 per l'"Incremento disponibilità posti letto del Sistema Sanitario Nazionale con ulteriori indicazioni per la gestione dell'emergenza COVID-19", e con le successive circolari n. 7422 del 16 marzo e n. 7865 del 25 marzo, vengono fornite alle regioni indicazioni relative alla necessità di incremento della disponibilità di posti letto;

per le terapie intensive tale incremento è individuato nel 50 per cento dei posti letto esistenti;

la Regione Umbria ha recepito tali indicazioni con la deliberazione di Giunta n. 180 del 19 marzo 2020, recante "piano di gestione dei posti letto della rete ospedaliera emergenza coronavirus", che, vista la straordinarietà dell'emergenza, ha previsto la riconfigurazione della rete ospedaliera regionale a temporanea e parziale deroga del provvedimento generale di programmazione (di cui alla delibera di Giunta regionale n. 212/2016), ed ha programmato l'allestimento di 3 postazioni ampliabili all'occorrenza fino ad 8 di terapia intensiva, e 4 postazioni di terapia subintensiva nel reparto infettivo, anch'esse ampliabili;

tale riconfigurazione ha tenuto conto anche dell'ordinanza n. 5 del 12 marzo 2020 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Riconversione temporanea dello stabilimento ospedaliero Media Valle del Tevere sito in Pantalla", in base alla quale ha provveduto alla riconfigurazione strutturale dell'ospedale di Pantalla (Perugia) che viene temporaneamente configurato a livello organizzativo strutturale come ospedale regionale COVID;

l'art. 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, prevede che le Regioni e le Province autonome definiscano un apposito piano di riorganizzazione volto a fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da COVID-19, anche garantendo l'incremento di attività in regime di ricovero in terapia intensiva;

in relazione a ciò, il Ministero della salute con nota n. 0011254 del 29 maggio 2020 ha emanato le "linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza COVID-19" con cui si rendono necessarie azioni organizzative che permettano di intensificare in modo rapido trattamenti ad alta intensità di cura, atte ad affrontare in generale le emergenze epidemiche o pandemiche;

esse prevedono che i posti letto di terapia intensiva debbano essere implementati in ospedali che dispongano già di posti letto di terapia intensiva e attività chirurgica, al fine di garantire anche la presenza di personale già formato;

l'ospedale di Pantalla, nonostante sia una struttura di recente costruzione e di riconosciuta efficienza, paradossalmente non disponeva di posti letto di terapia intensiva e, pertanto, della condizione necessaria per incrementarne il numero e il Ministero non ha concesso la deroga per consentire la creazione di posti letto di terapia intensiva in questa struttura,

considerando l'ordine del giorno in tal senso approvato all'unanimità dal Consiglio regionale nella seduta del 7 luglio 2020, con cui si chiede alla Giunta di reiterare la richiesta al Governo per dotare l'ospedale di Pantalla di postazioni di terapia intensiva,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario e opportuno intervenire per garantire il mantenimento dei posti di terapia intensiva e subintensiva e le relative attrezzature di cui l'ospedale di Pantalla si è attrezzato a seguito del riconoscimento quale struttura COVID regionale, utilizzando anche donazioni private e finanziamenti pubblici, sanando una situazione paradossale della

sanità umbra e lasciando l'eredità di una struttura sanitaria di eccellenza potenziata e migliorata.

(4-03792)

[BRIZIARELLI](#) - *Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.* - Premesso che:

la società Fagiolari Srl ha acquistato, in località Cerreto alto nel Comune di Panicale (Perugia) dalla Immobiliare Piccolpasso Srl un'area in cui quest'ultima ha svolto attività estrattiva (cava "Cerreto"); la stessa società ha richiesto ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 2 del 2000, e successive modificazioni, e dell'art. 12 del regolamento regionale n. 3 del 2005, il rilascio di una nuova autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva per la coltivazione e la ricomposizione ambientale della cava di calcare;

su tale questione l'interrogante ha presentato in data 14 gennaio 2020 l'interrogazione 4-02693 al Ministro in indirizzo, che si intende richiamata in questa sede;

il 24 aprile 2020 la ditta Fagiolari Srl ha presentato alla Regione Umbria i documenti integrativi e le controdeduzioni alle osservazioni e il 30 aprile ha presentato nuova istanza per il rilascio del provvedimento unico autorizzativo regionale del progetto per la coltivazione e ricomposizione ambientale della cava di Cerreto alto, sulla quale si è aperta una consultazione pubblica nella quale le associazioni ambientaliste, i comitati locali, aziende biologiche e turistiche e anche singoli cittadini hanno presentato, nei termini, ulteriori 19 osservazioni;

dalle osservazioni pervenute scaturiscono diverse problematiche di particolare rilievo, tra cui gli impatti negativi del progetto sullo sviluppo economico ed occupazionale su un territorio basato sul turismo e sulle produzioni biologiche di qualità, relativamente alla viabilità non strutturata per sostenere l'enorme traffico di mezzi pesanti che ne conseguirebbe e all'interferenza del progetto di viabilità a livello di corridoio ecologico con i siti presenti nella zona che dovrebbero prevedere l'avvio di una procedura di valutazione impatto ambientale includente la valutazione d'incidenza ambientale;

la cava, inoltre, risulta chiusa e con i permessi precedenti scaduti e pertanto si configura come progetto per l'apertura di una nuova cava o di riattivazione di una esistente, procedimenti che, a norma della legge regionale n. 2 del 2000, art. 5, comma 2, sono vietati se rientrano in aree interessate da vincoli, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda intervenire, attraverso la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio della Regione Umbria, al fine di scongiurare la concessione di una nuova autorizzazione per un'attività di tipo estrattivo, considerando il contesto ambientale e paesaggistico di particolare pregio da un punto di vista ambientale e turistico ed i vincoli di vario genere a cui è sottoposto quel territorio.

(4-03793)

[MARIN](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

il professore Mario Di Fiorino, primario di psichiatria presso l'ospedale "Versilia", ha espresso via *social network* commenti e preoccupazioni circa l'organizzazione dei laboratori di microbiologia sul territorio, la loro capacità di assolvere alla necessaria tempestività delle analisi dei tamponi orofaringei e soprattutto la necessità che tale organizzazione garantisca un intervento adeguato in caso di positività al virus;

il primario presta servizio presso una struttura che tiene in cura pazienti psichiatriche e nella sua osservazione si riferiva proprio a situazioni preoccupanti per la corretta tutela dei pazienti ricoverati nella struttura presso cui il professore presta servizio;

nel drammatico periodo di emergenza epidemiologica COVID-19 le case di cura e le residenze sanitarie assistenziali hanno rappresentato spesso realtà critiche per il rischio di diffusione e di contagio del virus data la loro organizzazione in strutture in cui risiedono e lavorano numerose persone tra pazienti, sanitari e lavoratori a vario titolo;

la direzione aziendale della ASL Toscana nord ovest ha ritenuto che il pensiero espresso dal professore "possa creare nella popolazione, già provata in un momento di emergenza sanitaria, un senso di incertezza e sfiducia nei confronti del servizio sanitario pubblico" ed è quindi intervenuta con deferimento del professore al consiglio disciplinare;

in questi mesi sono stati numerosissimi e continui gli interventi critici e allarmanti da parte di virologi ma anche di personale medico e paramedico italiano e internazionale, via *social network* ma

soprattutto attraverso i principali *media* a diffusione nazionale, senza che questi interventi venissero giudicati "allarmisti", "privi di senso di responsabilità e di oggettività" o comunque oggetto di richiamo;

la questione sollevata dal professore specificatamente al settore psichiatrico, contrariamente a quanto riportato e considerato dall'azienda, dimostra una particolare sensibilità e attenzione alle problematiche concrete relative alla struttura sanitaria e soprattutto dei pazienti psichiatrici in cura presso la stessa, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire per approfondire la questione, al fine di assicurare l'adeguatezza e l'equità della reazione e del provvedimento preso dall'azienda nei confronti del professor Di Fiorino, anche nel rispetto di tutto il settore psichiatrico, inclusi i pazienti, direttamente o indirettamente interessato.

(4-03794)

[BARBONI](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

a seguito della pandemia causata dal COVID-19 e dei relativi blocchi, si presume che gli italiani nel 2020 decidano di non effettuare vacanze all'estero ma opteranno per le località turistiche del nostro Paese;

secondo le stime rilevate l'Emilia-Romagna, ad alta vocazione turistica, si assesta al primo posto, nel confronto con le altre regioni, per numero di presenze di turisti italiani. Sulla base di tali stime risulta che le località turistiche della riviera romagnola registreranno il maggior numero di presenze;

martedì 30 giugno, a Rimini si è svolta la riunione del comitato provinciale per l'ordine pubblico e la sicurezza, durante la quale il prefetto ha comunicato che i comuni di Riccione e di Bellaria-Igea Marina beneficeranno delle prestazioni del posto stagionale della Polizia di Stato, e ha altresì comunicato che il Dipartimento della pubblica sicurezza ha stabilito di non poter inviare sull'intero territorio nazionale i tradizionali rinforzi estivi;

gli amministratori locali presenti alla riunione hanno esposto le ragioni per le quali tale mancata attribuzione di personale delle forze dell'ordine in ausilio rischia di portare sofferenze nella gestione delle numerose iniziative, seppur non destinate a masse di persone, su un territorio che dal turismo trae linfa vitale;

è necessario garantire, quest'anno più che mai, la tutela della sicurezza attraverso un accurato controllo del territorio, soprattutto alla luce della normativa anti COVID-19 e il rispetto delle prescrizioni per chi sceglierà di andare in vacanza,

si chiede di sapere:

quali misure intenda assumere il Ministro in indirizzo al fine di garantire i necessari rinforzi nelle località a forte vocazione turistica, onde evitare in tal modo collassi del sistema e che la sicurezza dei cittadini non sia messa a rischio;

se intenda valutare urgentemente l'opportunità di disporre i rinforzi richiesti, poiché le difficoltà oggettive a livello nazionale per trasferire uomini, in questa particolare stagione in cui gli spostamenti sono stati congelati dall'emergenza, non possono giustificare una mancata risposta alle esigenze della riviera romagnola.

(4-03795)

[DE BONIS](#), [MARTELLI](#), [NUGNES](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* . - Premesso che:

decisioni come lo sfruttamento minerario, la costruzione di un gasdotto molto esteso o quella di impianti o discariche per lo smaltimento dei rifiuti, ovvero di quegli scarti della modernità, sia essa di tipo civile che industriale, non sempre impattano positivamente sulla vita sociale;

una di queste decisioni sta creando disagi e preoccupazioni nell'alta valle del Sauro, precisamente a Guardia Perticara (Potenza), comune ubicato nel comprensorio del parco nazionale del Pollino, annoverato fra i borghi più belli d'Italia e riconosciuto come eccellenza per l'ospitalità dal Touring Club Italia, tanto da avere avuto il riconoscimento della "bandiera arancione";

in un tempo in cui si comincia a parlare seriamente del problema dello spopolamento di ampie zone del territorio interno del nostro Paese, accade che proprio uno dei paesi più belli fra quelli drammaticamente colpiti dalla continua decrescita di abitanti si trovi a subire una nuova aggressione al

suo ambiente naturale;

il paese conta oggi poco più di 500 anime, mentre lo abitavano in 760 nel 1991 e oltre 1.500 nel 1961, anno in cui ha avuto inizio il calo continuo della popolazione. Nel 1990 i suoi abitanti non si opposero alla costruzione di una discarica, né al suo duplice ampliamento nel 1996 e nel 2014. Ma il 10 agosto 2017 è stato presentato un ulteriore progetto di ampliamento per 547.180 metri cubi, tale da trasformare il sito nella discarica più grande d'Europa nel settore dei rifiuti petroliferi, fanghi, amianto e altri rifiuti speciali solidi;

pare che una grande mole di rifiuti arriverà da altre regioni, soprattutto dal Nord, perché altrimenti non si comprendono le ragioni di un ampliamento 5 volte superiore ai fabbisogni regionali per lo smaltimento di quel tipo di rifiuti;

all'ultimo progetto di ampliamento della discarica, presentato dalla società Semataf Srl, del gruppo Castellano di Matera, si sono opposti i cittadini del comitato civico "salvaGuardia", i quali definiscono "ridicola e offensiva" l'affermazione dei progettisti che, per giustificare l'evidente visibilità della discarica affermano che essa "è vista da una piccola comunità d'individui, in virtù della densità della popolazione non troppo elevata e che d'altronde è già visibile quella in esercizio";

tutto sembra pensato in spregio di quella che ormai è una piccola comunità che tenta di resistere all'assedio fra i pozzi petroliferi e i miasmi della discarica;

l'attuale amministrazione comunale, al contrario della precedente che aveva formulato parere favorevole all'ampliamento, già dal suo insediamento con una deliberazione del 28 agosto 2019 aveva espresso ferma contrarietà al progetto di ampliamento, opponendo resistenza in tutte le sedi;

nel 2017 è stata presentata all'ufficio compatibilità ambientale della Regione Basilicata istanza di valutazione di impatto ambientale (VIA) ed autorizzazione integrata ambientale (AIA) relativa al "progetto di ampliamento";

esso è stato sottoposto a diverse osservazioni da parte di associazioni e di cittadini, specialmente nella parte inerente ai criteri localizzativi dettati dal piano regionale di gestione dei rifiuti;

lo stesso ufficio tecnico del Comune già nel luglio 2018 aveva parlato di emissioni odorigene o ricadute fastidiose per l'olfatto. Sarebbero state riscontrate nel progetto omissioni circa la presenza degli impianti sportivi in contrada Gliemme (campo sportivo e tensostruttura), della scuola, del municipio, dell'ufficio postale, del *supermarket* "Mele", della chiesa di san Rocco e della chiesa di sant'Antonio, tutti luoghi frequentati dalla popolazione e dai visitatori;

i cittadini hanno fatto anche notare che negli elaborati non vi era traccia delle case popolari realizzate nell'ambito degli interventi di "edilizia economica e popolare" e delle abitazioni realizzate nell'ambito della demolizione e ricostruzione fuori sito;

l'ufficio geologico, per ben due volte, ha dato inizialmente parere sfavorevole, essendo l'intervento a ridosso di una R4 (area ad elevato rischio idraulico). Sono stati prodotti nuovi studi geologici, cui è seguita altra richiesta di documenti da parte dei cittadini, perché ci sarebbero state variazioni anche sostanziali al progetto;

numerose le proteste di contadini e piccoli allevatori cui non si è dato peso, che avevano riferito del rifiuto degli animali di abbeverarsi nei fossi al di sotto della discarica in esercizio. Fatto sta che la Regione ha ritenuto prive di fondamento tutte le osservazioni di illegittimità formulate dall'amministrazione comunale;

la discarica sta ottenendo, quindi, il via libera e diverrà la più grande d'Europa nel settore dei rifiuti petroliferi, fanghi, amianto ed altri rifiuti speciali solidi, a cui si aggiungeranno altre tipologie di rifiuti classificati come "speciali non pericolosi" secondo il CER;

considerando che il nuovo lotto verrebbe realizzato prolungandosi verso il centro abitato ed in posizione molto visibile dai punti d'osservazione panoramica del paese, parte consistente della popolazione si è costituita in comitato, dopo aver inviato osservazioni e petizioni sia al Comune che alla Regione, opponendosi alla costruzione di questo nuovo quinto lotto. Ma, nonostante ciò, le procedure di conferimento delle autorizzazioni da parte della Regione Basilicata stanno procedendo senza tenere conto di quanto ribadito dalla cittadinanza ed è stato approvato il verbale della conferenza dei servizi, dando sostanzialmente il via libera all'ampliamento;

sarebbe stato certamente più opportuno che le istituzioni si fossero confrontate con la popolazione ed i comitati per raccogliere le loro istanze ed elaborarle in ragione degli interessi locali e di quelli più generali della pubblica utilità, costruendo consensi o riconoscendone le ragioni di resistenza. Ma niente di tutto ciò è avvenuto;

la splendida regione Basilicata deve essere valorizzata nelle sue peculiarità culturali, storiche, naturali e paesaggistiche e la strada tracciata dalla recente delibera regionale appare fortemente antitetica rispetto alla protezione del territorio, proprio perché Guardia Perticara rappresenta un microcosmo dalle inestimabili qualità possedute dalla terra. Tutto ciò senza dimenticare i rischi per la salute pubblica che potrebbero derivare dall'inquinamento delle falde acquifere a causa dei metalli pesanti; occorre tenere presente sempre il dettato costituzionale, poiché l'articolo 9 riconosce il valore estetico-culturale del bene paesaggistico come valore primario dell'ordinamento, facendo da ciò discendere che la tutela del paesaggio, che sovrintende a superiori interessi pubblici, prescinde da ogni valutazione di interessi privati,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che con l'ampliamento la discarica, di 5 volte superiore ai fabbisogni regionali per lo smaltimento di quel tipo di rifiuti, non sia invece finalizzata a smaltire rifiuti provenienti da altre regioni, soprattutto del Nord;

quali iniziative intenda assumere perché le scelte che si stanno per intraprendere vengano quanto prima riviste, evitando la prosecuzione dell'ampliamento della discarica al fine di garantire il rispetto dei luoghi, dell'ambiente e della salute umana.

(4-03796)

[RAUTI, IANNONE](#) - *Al Ministro per la pubblica amministrazione.* - Premesso che all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 147 stabilisce che le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, nel rispetto dei seguenti limiti: a) le graduatorie approvate nell'anno 2011 sono utilizzabili fino al 30 marzo 2020 previa frequenza obbligatoria, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, e previo superamento di un apposito colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità; b) le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 sono utilizzabili fino al 30 settembre 2020; c) le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro 3 anni dalla loro approvazione.

considerato che:

tutta l'attività burocratica e amministrativa della pubblica amministrazione ha subito delle limitazioni, connaturate alle disposizioni conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza deliberata dal Consiglio dei ministri;

i provvedimenti e le restrizioni connessi all'emergenza COVID-19 stanno determinando una drastica riduzione di tutte le attività concorsuali;

le necessità di *turnover* previste per il prossimo futuro, a causa dei numerosi pensionamenti in previsione, rischiano di esporre le pubbliche amministrazioni a forti criticità, anche nel breve e medio periodo;

sono in procinto di scadere le graduatorie approvate dal 2012 al 2017,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda, vista l'emergenza epidemiologica in atto e nel rispetto del principio di economicità della pubblica amministrazione, trovare una soluzione normativa, attivandosi al fine di modificare la norma citata, per prorogare tutte le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 fino al 31 dicembre 2021 e le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 fino a 3 anni dalla loro approvazione.

(4-03797)

[DE BERTOLDI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

secondo quanto risulta da uno studio sullo stato dei mercati dei capitali, presentato nel mese di gennaio 2020 dai rappresentanti dell'OCSE al Ministero dell'economia e delle finanze, quello italiano,

nonostante anni di sforzi con incentivi fiscali, crediti d'imposta, *minibond* e piani individuali di risparmio, si ritrova ancora ad essere un mercato ancora gracile, incapace di intercettare i grandi flussi di capitali privati, con la frustrazione di assistere alla "fuga" del risparmio italiano, per circa 190 miliardi di euro, che esce dal nostro Paese per finanziare il capitale di rischio delle imprese oltre confine;

le maggiori criticità che evidenzia il rapporto dell'OCSE si rinvengono principalmente: nella limitata capitalizzazione dei valori di borsa rispetto al prodotto interno lordo (nonostante la crescita dell'AIM, l'*alternative investment market*, in termini di numero di emittenti) e nella scarsa presenza di società *high tech*; nella ridotta dimensione delle società (il peso preponderante nell'economia reale di micro imprese relativamente poco produttive a confronto con altre realtà europee e l'elevata dipendenza da fonti di finanziamento a breve termine) e nell'elevata concentrazione proprietaria degli emittenti, unitamente al ridotto livello di flottante sui mercati (scarsa propensione della proprietà a cedere il controllo sulla società e limitate offerte pubbliche sul mercato secondario);

ulteriori criticità che l'OCSE rileva nelle condizioni attuali del mercato finanziario italiano sono riscontrate nell'elevato costo di ammissione alla quotazione (livello di IPO, l'offerta pubblica iniziale, *underpricing* degli *underwriter* e commissioni applicate dalla borsa italiana particolarmente elevate rispetto ad altre piazze) nonché nella prestazione di servizi di *underwriting* principalmente da parte di banche d'investimento straniere (soprattutto nelle IPO di maggiori dimensioni), a cui si aggiungono, inoltre, la scarsa presenza di emittenti italiani nei principali indici di borsa europei e internazionali e la ridotta propensione ad investire nelle imprese italiane, sia da parte di investitori istituzionali (gestioni collettive, fondi pensione) che dei fondi specializzati (*private equity*, *venture capital*), anche per via della storica presenza di distorsioni fiscali (*debt-equity bias*) ed alla cancellazione nel 2019 dell'ACE, aiuto alla crescita economica;

tali osservazioni, a giudizio dell'interrogante, confermano un quadro complessivamente deludente, i cui fattori di incertezza di natura economica, aggravati anche dall'emergenza epidemiologica COVID-19, contribuiscono a consolidare la sfiducia degli investitori stranieri nel nostro Paese, oltre a quella, soprattutto, delle famiglie e delle imprese italiane;

ad avviso dell'interrogante, le misure introdotte sin dall'avvio della presente Legislatura (da parte del Governo precedente, così come dall'attuale Esecutivo) nell'ambito della politica economica e fiscale, oltre che industriale (quest'ultima caratterizzata da un'assoluta assenza di prospettive), hanno fortemente penalizzato il mercato finanziario italiano e dei capitali, anche a causa di ulteriori cause ostative quali: la tempistica estremamente lunga nei procedimenti di quotazione (nelle IPO) e nelle offerte di titoli (OPS, offerte pubbliche di sottoscrizione) e di obbligazioni bancarie, nonché una mancanza di adeguate iniziative della Consob, i cui timidi interventi si sono limitati a suggerire modifiche della disciplina del prospetto e degli abusi di mercato e non, come si sarebbe auspicato, una revisione organica della materia in termini di specialità, semplificazione e proporzionalità (come richiesto dalle PMI);

al riguardo, evidenzia ancora l'interrogante, nessuna concreta iniziativa è stata intrapresa da parte della Consob con la borsa italiana, tesa a ridurre i costi della quotazione, ed evitare la duplicazione documentale e di analisi (documenti mandati ed analizzati sia da Consob che da borsa italiana, cosiddetta doppia autorizzazione);

sempre a giudizio dell'interrogante, in merito alla mancanza di titoli di società italiane negli indici internazionali, la Consob non ha provveduto ad alcuna iniziativa individuale e, ciononostante, la Commissione europea ha incaricato un consorzio guidato dal CEPS al fine dell'elaborazione di uno studio di fattibilità sulla creazione di una famiglia di indici di mercato azionario del mercato comune europeo,

si chiede di sapere:

quali valutazioni il Ministro in indirizzo intenda esprimere con riferimento a quanto esposto;

se condivida le numerose e articolate osservazioni critiche elaborate dall'OCSE nei confronti del mercato finanziario italiano, caratterizzato da una borsa valori estremamente modesta, unitamente ai rilievi espressi nei confronti della Consob, il cui ruolo necessita a giudizio dell'interrogante di essere

rivisto in maniera integrale e potenziato;

in caso affermativo, quali iniziative urgenti di competenza intenda intraprendere, al fine di rivedere il quadro complessivo del funzionamento del mercato finanziario italiano, anche introducendo un sistema di regole più semplici, al fine di consentire una crescita solida e duratura, interrompendo l'attuale condizione di estrema vulnerabilità, che penalizza l'intero sistema Paese.

(4-03798)

DE BONIS - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

nel tardo pomeriggio del 22 giugno 2020 un'orsa di 14 anni "JJ4" ha aggredito e ferito un uomo di 59 anni e suo figlio di 28 nella zona del monte Peller in val di Non, in Trentino;

l'orsa è la seconda più anziana di quelle che attualmente vivono in Trentino. Non è ancora stato possibile accertare se l'animale era accompagnato o meno dai cuccioli. In base agli accertamenti genetici effettuati sui campioni di saliva e organici, è risultata essere una delle figlie di Jurka, l'orsa giudicata "problematica", catturata nel giugno 2007 nella zona del lago di Tovel. Jurka era stata catturata dopo essersi avvicinata troppo a luoghi a lei preclusi come baite, pollai, impianti sciistici e, solo dopo una lunga battaglia degli animalisti, era stata trasferita in Germania, nell'Alternativer Wolf-und-Baerenpark Schwarzwald, una piccola oasi naturalistica nella Foresta nera. I suoi cuccioli furono abbattuti;

nei confronti di JJ4 il presidente della Provincia autonoma di Trento Fugatti ha emesso un'ordinanza che ne prevede la cattura e l'abbattimento. Egli ha precisato che verrà attuata la stessa procedura impiegata per l'abbattimento di Kj2, nel 2017. L'orsa Kj2 era stata uccisa dagli agenti del Corpo forestale di Trento dopo una caccia durata 20 giorni, decisa dopo che aveva attaccato un uomo di 69 anni, che passeggiava con il suo cane nei pressi del lago di Terlago, che sin da subito si era detto contrario all'abbattimento dell'animale;

il WWF Italia ha inviato una diffida formale al presidente della Provincia, chiedendo la revoca dell'ordinanza di abbattimento dell'orsa. L'associazione ambientalista ha sottolineato come "le cause dell'accaduto non siano ancora del tutto chiare e le informazioni attualmente in possesso delle autorità non possano ritenersi sufficienti a motivare (dopo il suo riconoscimento e identificazione) l'abbattimento dell'orso, la misura di gestione più estrema prevista dal Pacobace (Piano d'Azione interregionale per la conservazione dell'Orso bruno sulle Alpicentro-orientali)";

nella diffida il WWF ha ribadito che "per intraprendere eventuali azioni di gestione, è necessario ricostruire la realtà dei fatti e valutare attentamente le ipotesi previste dallo stesso Pacobace", che distingue il caso di attacco di un orso che difende i piccoli o fonti alimentari dal caso di un attacco senza una preventiva provocazione da parte dell'uomo, oltre a prevedere criteri di proporzionalità tra il comportamento dell'orso e le azioni di gestione messe in campo;

perfino chi è stato aggredito ha mostrato saggezza ed equilibrio ed ha lanciato un appello contrario all'ordinanza del presidente della Provincia autonoma di Trento che, come detto, prevede l'abbattimento dell'animale;

considerato che:

la condanna a morte di un animale che vive nel proprio *habitat* è inaccettabile e dovrebbe far riflettere sul processo di trasformazione che si è messo in atto, ovvero quello di addomesticare la natura per rendere i boschi a misura di uomo. L'uomo, se pure involontariamente, ha certamente contribuito agli incendi dei boschi e alla cementificazione di molti spazi naturali, sottraendo sempre di più spazio al mondo animale;

la stessa cosa è accaduta per i lupi; si chiede di abatterli dopo che l'uomo ha alterato l'equilibrio naturale costringendoli a scendere sempre più a valle per procurarsi il cibo. Il presidente della Provincia Fugatti dovrebbe chiedere agli esperti come gestire la presenza degli orsi in una situazione di evidente squilibrio naturale che si è creata (non per colpa degli orsi), per garantire sicurezza agli animali e a chi vive nella montagna. Secondo l'Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN) sono a rischio di estinzione il 25 per cento delle specie di mammiferi, un ottavo degli uccelli, il 25 per cento dei rettili, il 20 per cento degli anfibi e il 30 per cento dei pesci;

quella attuale è un'epoca che vede giorno dopo giorno mutazioni significative dell'ambiente; le calotte

polari si sciogliono e cresce il livello dei mari. In alcune regioni i fenomeni meteorologici estremi e le precipitazioni sono sempre più diffusi, mentre altre sono colpite da siccità e ondate di calore senza precedenti e questi fenomeni sono destinati ad intensificarsi nei prossimi decenni. Gli esseri umani stanno diventando una minaccia per loro stessi ed è ora di iniziare a riflettere sull'impatto che hanno sulla Terra e rispettare l'ecosistema, se si vuole evitare l'autodistruzione. Nei boschi vivono animali selvatici come i lupi, i cinghiali, gli orsi e così via e non si può certamente pensare di abbatterli, con il rischio della loro estinzione, perché sono pericolosi,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere, conoscendo tra l'altro la sua posizione contraria all'abbattimento dell'animale, al fine di salvare l'orsa JJ4 ed evitare futuri abbattimenti di altri animali selvatici che vivono nei boschi;

se non ritenga che debbano, piuttosto, essere acquisiti dei pareri da parte di esperti, non solo per meglio gestire la presenza degli orsi nella situazione di evidente squilibrio naturale che si è creata, ma anche per garantire sicurezza agli animali e all'uomo, che vive nella montagna o la frequenta per passione.

(4-03799)

[VANIN](#), [PRESUTTO](#), [CORRADO](#), [LANNUTTI](#), [ENDRIZZI](#), [FERRARA](#), [ANGRISANI](#), [TRENTACOSTE](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

si apprende dalla stampa locale e nazionale che, presso l'ospedale "della donna e del bambino" di Borgo Trento a Verona, il più grande punto nascite del Veneto, con circa 3.600 parti all'anno, e facente parte dell'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, una bambina nata prematura ad aprile 2019 nel reparto di ostetricia sia poi morta a novembre 2019 all'ospedale "Gaslini" di Genova per un'infezione da batterio, il citrobacter, contratta nel reparto di ostetricia dell'azienda ospedaliera di Verona, come si legge *on line* su "ilfattoquotidiano" il 13 giugno 2020;

il citrobacter è un batterio relativamente nuovo, isolato per la prima volta soltanto nel 1932. Se negli adulti il batterio può provocare malattie ed infezioni sia nelle vie respiratorie che in quelle urinarie, nei bambini causa la meningite neonatale. Si trasmette in modo verticale dalla madre al piccolo durante il parto, oppure potrebbero essere gli infermieri e i medici a trasmetterlo;

le infezioni e la proliferazione del citrobacter, batterio sempre più resistente agli antibiotici, si sono manifestate già da aprile 2019 ed hanno poi colpito anche altri bimbi che potrebbero riportare gravi sviluppi di encefaliti con riversamento in stato vegetativo;

in particolare, sempre dalla stampa si apprende che in Veneto, dal novembre 2018, 3 bambini sono deceduti, 4 convivono con gravissime conseguenze neurologiche ed almeno 12 sono stati "colonizzati", ovvero colpiti dai batteri; a seguito di tale circostanza la struttura sanitaria locale veronese è stata chiusa, come si legge su "quotidianosanita" il 18 giugno;

la vicenda va, quindi, avanti da troppo tempo, ed è ben nota alla Regione Veneto, che ne ha dato atto pubblicamente ma che fino ad oggi non ha ancora preso alcun provvedimento;

le famiglie accusano la struttura sanitaria di aver tolto ai bambini il diritto alla salute poiché l'ospedale era a conoscenza, quando accoglieva le partorienti, che c'era il batterio e che, quindi, tutti i piccoli erano a rischio;

il dottor Francesco Cobello, direttore generale dell'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, ha precisato di aver fatto sanificare, in tutti questi mesi, più volte i reparti e, poiché le sanificazioni effettuate non hanno ottenuto risultati, si è deciso a chiudere il reparto e a sottoporre a tampone tutto il personale;

proprio al fine di dare avvio al primo processo di sanificazione il reparto di ostetricia coinvolto egli ha fatto trasferire le partorienti presso altre realtà in grado di accoglierle e, pertanto, il rischio di diffusione si è esteso ad altre strutture sanitarie;

il pericolo resta altissimo poiché il batterio può essere trasferito in modalità verticale, ossia da madre a figlio, e in modalità orizzontale, ossia da persona a persona. Di conseguenza occorre, a parere degli interroganti, verificare con ispezioni certificate tutta l'attività di ripristino in sicurezza del punto nascita veronese nonché dare corso urgentemente ad approfonditi controlli in tutte le strutture di pediatria e

nei reparti di terapia intensiva neonatale del Veneto;

considerato che:

sono due le commissioni di esperti al lavoro per tentare di ricostruire i fatti e soprattutto le cause di quanto sta avvenendo, una nominata dalla stessa azienda e una ispettiva voluta direttamente dalla Regione;

sulla vicenda stanno indagando la Procura di Verona e la Procura di Genova, a seguito degli esposti presentati dalle famiglie delle vittime,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;

se abbia dato corso alle necessarie verifiche ispettive;

se e quali provvedimenti di propria competenza intenda adottare o abbia adottato per ripristinare la sicurezza e garantire la tutela della salute pubblica nelle strutture dell'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona e negli altri punti nascita dove le partorienti sono state trasferite.

(4-03800)

[PRESUTTO](#), [MORONESE](#), [LA MURA](#), [GIANNUZZI](#), [ANGRISANI](#), [ACCOTO](#), [TRENTACOSTE](#), [PUGLIA](#), [VACCARO](#), [CORRADO](#), [ANASTASI](#), [ROMANO](#), [VANIN](#), [DONNO](#), [GALLICCHIO](#), [LEONE](#), [D'ANGELO](#), [GRANATO](#), [LANNUTTI](#), [GIROTTU](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per il Sud e la coesione territoriale.* - Premesso che:

il 27 maggio 2020 è stato pubblicato sul "Corriere del Mezzogiorno" un articolo dal titolo "Bagnoli, scoppia il caso del carcere";

tra le varie iniziative previste e annunciate negli anni nell'area di Napoli ovest, nei quartieri Fuorigrotta e Bagnoli, era stato preso in considerazione il progetto inerente alla realizzazione di una struttura penitenziaria dove ospitare minori o detenute madri, attraverso l'utilizzo dell'ex caserma "Cesare Battisti", adiacente alle ex acciaierie di Bagnoli;

il progetto ha ricevuto il parere sfavorevole dell'Assessorato per i beni comuni e l'urbanistica del Comune di Napoli, che ha sottolineato come il progetto non fosse compatibile con la destinazione urbanistica dell'area, e la dichiarazione di contrarietà dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo (Invitalia), che su incarico del Governo è ad oggi il soggetto attuatore del programma di bonifica e rilancio dell'ex area industriale di Bagnoli-Coroglio;

occorre rilevare come l'area flegrea è qualificata "zona rossa" in quanto a rischio vulcanico, come stabilito dal piano nazionale di emergenza per i Campi Flegrei. Pertanto la realizzazione di qualsiasi tipo di costruzione in un territorio del genere meriterebbe più di un'attenta valutazione;

la problematica posta in evidenza rappresenta tuttavia solo l'ultimo atto di un percorso travagliato che ha visto come protagonista un'area ampiamente danneggiata da anni di malgoverno;

dai primi anni del 1900, il sito di Bagnoli-Coroglio era sede delle società Ilva e Italsider (acciaio) e dei gruppi Eternit e Cementir (amianto e cemento) che svolgevano un'attività produttiva altamente inquinante;

dopo la chiusura, nel 1994, dello stabilimento Italsider hanno avuto inizio le procedure di dismissione e bonifica, culminate con un vero e proprio disastro ambientale, in seguito accertato con sentenza di primo grado nel 2017 e relativo sequestro dell'area;

il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, denominato "sblocca Italia", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, all'articolo 33 ha definito il comprensorio Bagnoli-Coroglio "un'area di rilevante interesse nazionale" attribuendo ad un commissario e ad un ente attuatore (Invitalia) la bonifica del sito e la rigenerazione urbana di una parte delle aree come predisposto nel programma di risanamento ambientale e di rigenerazione;

nel luglio 2019 la magistratura ha disposto il dissequestro dell'area al fine di avviare la bonifica. Nel gennaio 2020 alla presenza del sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, l'amministratore delegato di Invitalia, Domenico Arcuri, e il commissario straordinario del governo, Francesco Floro Flores, si è ufficialmente dato il via al progetto con l'intenzione di rimuovere *in primis* i cumuli nell'area ex Morgan nell'ex area Italsider per poi procedere con la rimozione e lo smaltimento dell'*eternit* entro il 2024, data di fine lavori che, tuttavia, non compare in nessuna documentazione ufficiale;

per quanto è possibile sapere, allo stato attuale si è provveduto al ricondizionamento di tutti i *big bag* abbandonati che comprendono materiali contenenti amianto (MCA) già ammalorati, all'insacchettamento del materiale sciolto all'interno di nuovi *big bag*, al carico ed invio a smaltimento in impianto autorizzato in Germania di tutto il materiale contenente amianto già rimosso, così come evidenziato nel "programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana per l'area di rilevante interesse nazionale" consultabile sul sito di Invitalia;

sono poche le informazioni ufficiali in merito alle procedure di rimozione dell'*eternit* rimasto e alla tutela dai rischi derivanti dalla possibile dispersione di fibre di amianto;

a tal proposito, il progetto prevede l'installazione di dispositivi "*fog cannon*" (micronizzatore di acqua) per l'abbattimento delle polveri volatili generate dalle attività di scavo, la collocazione di tre centraline all'interno dell'area (poste ai vertici di un immaginario triangolo) e di 4 centraline esterne al cantiere (come specificato nel documento "lavori di completamento delle attività di bonifica dell'ex area eternit nel Sin Bagnoli Coroglio - progetto definitivo");

è opportuno evidenziare come la collocazione di sole 3 centraline interne all'area non sia sufficiente a rilevare la presenza di amianto nel caso in cui il vento soffi in direzione, per esempio, del centro abitato;

le 4 centraline esterne non sono ancora state installate e non risulta alcuna evidenza in merito alle modalità di trasporto dell'amianto e al suo smaltimento definitivo;

considerata l'elevata tossicità del materiale trattato e la conseguente necessità di trattamento dello stesso secondo procedure standardizzate e regolate da precise normative e procedure, non ultima un'attenta e minuziosa analisi dei rischi e una specifica caratterizzazione dei terreni coinvolti, appare anomalo come la relazione dal titolo "analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica delle aree ex Ilva e ex Italsider nel sito di interesse nazionale (SIN) di Bagnoli-Coroglio" espressamente reciti "La presente relazione non sviluppa l'Analisi di Rischio sanitario-ambientale (adr) sito specifica dell'area ex Eternit in congruità agli esiti della conferenza di servizi del 5 aprile 2018, in quanto per tale area è prevista una nuova campagna di caratterizzazione in contraddittorio con gli enti di controllo a valle della rimozione integrale degli MCA",

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza delle tempistiche inerenti all'attività di bonifica;

se abbiano contezza dei rischi che il programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana possa determinare, alla luce delle previsioni riguardanti la realizzazione delle nuove cubature in un territorio a rischio vulcanico conclamato, e se, come richiesto dalla popolazione residente, vi sia l'intenzione di monitorare attentamente tutte le procedure inerenti alla bonifica (estrazione, trasporto e smaltimento) del materiale altamente pericoloso al fine di usare ogni cautela possibile ed evitare il verificarsi di danni irreversibili per il territorio e per i cittadini;

se risulti la predisposizione da parte degli enti locali di un *follow up* (controllo nel tempo) epidemiologico della popolazione rispetto al rischio di patologie da amianto e da altre componenti industriali;

se siano a conoscenza di quando e come verrà resa pubblica l'analisi del rischio inerente all'area ex Eternit;

se intendano adoperarsi per verificare che l'amministrazione locale abbia adottato misure idonee a consentire alla popolazione di attivarsi qualora la stessa riscontri anomalie o distorsioni nelle attività di bonifica.

(4-03801)

[ORTIS](#), [FERRARA](#), [ROMANO](#), [BOTTO](#), [MOLLAME](#), [GIANNUZZI](#), [DONNO](#), [LANNUTTI](#), [MAIORINO](#), [VANIN](#), [ANASTASI](#) - *Ai Ministri dell'interno e dello sviluppo economico.* - Premesso che:

l'operazione "Data Room", avviata nel febbraio 2020 e condotta con successo dallo CNAIPIC (Centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche), con il coordinamento della Procura di Roma, ha portato alla luce uno sconcertante quadro delinquenziale di cybercrimine, concernente il furto di dati dei clienti della compagnia telefonica TIM da parte di un gruppo di

dipendenti della società;

attraverso ripetuti accessi abusivi alle banche dati della compagnia, effettuati anche grazie all'ausilio di programmi automatizzati, appositamente predisposti per una quotidiana estrazioni delle informazioni, i tecnici dell'azienda coinvolti erano arrivati a un volume medio di centinaia di migliaia di *record* trafugati al mese. I dati, poi acquisiti da una rete commerciale di intermediari, ruotante intorno alla figura di un imprenditore campano, venivano quindi riversati sul mercato dei *call center*; a questo punto, sfruttando le informazioni ottenute per contattare potenziali clienti, e lucrando sulle commissioni, i titolari dei centri chiamate potevano ricavare fino a 400 euro per ogni nuovo contratto stipulato. La mole degli illeciti proventi, da spartirsi poi fra tutti i partecipanti alla filiera criminale, era quindi ingente: decine di migliaia di euro ogni mese;

i reati di cui il gruppo di soggetti si è reso responsabile vanno dall'accesso abusivo a sistemi informatici alla detenzione abusiva e diffusione di codici di accesso (con l'aggravio di aver colpito sistemi di pubblico interesse); dalla violazione della legge sulla *privacy*, alla diffusione illecita di dati personali;

considerato che:

le *data room*, utilizzate in diversi contesti commerciali, sono impiegate nel caso in cui più soggetti debbano condividere e conservare una grande quantità di informazioni riservate inerenti all'offerta di servizi o beni in vendita. Un tempo vere e proprie stanze sorvegliate, sono state riprodotte, da quando le innovazioni tecnologiche lo hanno reso possibile, in ambiente *cloud*: le *virtual data room* consistono in un sito, una piattaforma o comunque uno spazio digitale riservato il cui accesso sia consentito solo ad un numero definito di soggetti, ai quali viene fornita una chiave sicura che consente la consultazione e il *download* dei dati conservati, senza dover rispettare turni di consultazione;

nel settore della fornitura di servizi essenziali e, in particolare, dei servizi di telecomunicazione, le *data room* raccolgono informazioni riservate, messe in comune dagli operatori di settore, per la gestione della cosiddetta portabilità e della manutenzione della rete; tali dati sono gestiti in Italia da TIM, manutentore dell'infrastruttura di rete e, soprattutto, dell'ultimo tratto dell'infrastruttura stessa (l'"ultimo miglio"), che arriva al singolo utente consumatore,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, nei limiti delle rispettive attribuzioni, intendano assumere iniziative, anche di carattere normativo, volte a prevedere procedure maggiormente rigide in materia di protezione dei dati personali, scongiurando il ripetersi di eventi come quelli descritti i quali vanno, inoltre, a ledere la libera concorrenza e la trasparenza del mercato;

se non ritengano necessario adoperarsi affinché siano disposti gli opportuni controlli in merito ai sistemi informatici di tutte le piattaforme che conservino dati di cittadini, enti e imprese italiane, così garantendo il buon funzionamento delle infrastrutture stesse oltre alla corretta applicazione della normativa corrente in materia.

(4-03802)

[LANNUTTI](#), [GIANNUZZI](#), [NATURALE](#), [MAIORINO](#), [PISANI Giuseppe](#), [VANIN](#), [GALLICCHIO](#) -
Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico. - Premesso che:

in data 28 febbraio 1998 l'ente Poste italiane è stato trasformato in società per azioni, con quote per circa il 30 per cento appartenenti al Ministero dell'economia e delle finanze e per il 35 per cento a Cassa depositi e prestiti;

Poste italiane SpA possiede una vasta rete di presidio territoriale, composta da circa 13.000 uffici postali e da 16 centri di meccanizzazione, nei quali lavorano nel complesso circa 130.000 dipendenti; è arrivata agli interroganti da parte di un cittadino, il signor V.D., residente nella città di Melfi (Potenza), la seguente segnalazione: mercoledì 1° luglio e giovedì 2 luglio 2020, presso gli sportelli degli unici due uffici di Poste italiane presenti in città egli non ha potuto ritirare la pensione del padre, il signor A.D., che viene ogni mese accreditata sul libretto postale ordinario, emesso da Cassa depositi e prestiti SpA e collocato da Poste italiane. In entrambi gli uffici postali, infatti, i prelievi allo sportello con operatore erano stati bloccati per mancanza di liquidità. Negli stessi due giorni, era però possibile prelevare il contante allo sportello automatico;

a causa della mancata erogazione della pensione, in quei due giorni il signor A.D., non possedendo la "carta libretto" per ritirare del contante allo sportello automatico, è dovuto ricorrere a un prestito del figlio per fare la spesa;

solo recandosi una terza volta presso l'ufficio postale il signor V.D. ha potuto ricevere allo sportello 600 euro da consegnare al padre, somma equivalente non all'ammontare della pensione, ma come residuo di incassi ricevuti quella mattina dall'ufficio postale;

considerato, inoltre, che:

dal mese di aprile, al fine di contenere il rischio epidemiologico da COVID-19 e disciplinare gli accessi del pubblico agli uffici postali, con l'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 652 del 19 marzo 2020, è stato disposto che il pagamento delle prestazioni pensionistiche da parte di Poste italiane SpA sia anticipato;

come disposto dalla stessa azienda "al fine di consentire a tutti i beneficiari dei pagamenti di recarsi presso gli uffici postali in sicurezza e nel rispetto delle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19, con l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile è stata estesa anche al mese di luglio l'anticipazione del pagamento delle rate di pensione, degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, che avverrà secondo i seguenti scaglioni, suddivisi in base alle iniziali del cognome del titolare della prestazione". Pertanto, coloro che potevano ritirare la pensione di luglio solo in contanti presso un ufficio postale potevano presentarsi già dal 24 giugno agli sportelli, rispettando la turnazione alfabetica;

quando, dopo aver tentato, senza successo, di ritirare la pensione del padre, il signor V.D. ha deciso di chiedere spiegazioni al responsabile dell'ufficio postale dove è depositato il libretto ordinario del signor A.D., la direttrice dell'ufficio si è unicamente limitata a confermare che l'operazione non sarebbe stata possibile a causa della mancanza di liquidità, dovuta all'erogazione anticipata delle pensioni, benché fuori dall'ufficio i clienti delle Poste potessero continuare regolarmente a ritirare contante con il *bancomat*,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

se, nell'ambito delle proprie competenze, non ritengano opportuno adoperarsi affinché non si verificino più tali disservizi a danno degli utenti di Poste italiane SpA, al fine di garantire il dovere all'erogazione della pensione e al diritto di riceverla nei tempi previsti dalla legge.

(4-03803)

[SACCONE](#), [MALLEGNI](#), [MOLES](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

in data 22 giugno 2020 sul proprio *blog* Beppe Grillo ha pubblicato un articolo nel quale, dopo aver definito quello di Open Fiber come un "esperimento completamente fallito", si è schierato a favore della creazione di una rete unica, indicando i passaggi secondo lui necessari per giungervi. Fra questi: "Fare entrare Cdp in Tim con un'ulteriore cifra del capitale che deve essere pari a quella di Bolloré (circa il 25%)";

sempre in data 22 giugno i mezzi di comunicazione hanno riportato una dichiarazione del Presidente del Consiglio dei ministri che ha definito "buona idea" la proposta di Beppe Grillo, aggiungendo "è uno dei percorsi che stiamo valutando anche se non posso dare ora soluzioni concrete";

in base agli ultimi dati a disposizione, in poco più di 3 anni Open Fiber ha collegato più di 8 milioni di abitazioni, di cui circa 2,5 milioni nelle aree bianche;

in base ai dati dell'ultimo rapporto DESI della Commissione europea, dall'ingresso sul mercato di Open Fiber in Italia il tasso di copertura del Paese con reti in fibra ottica fino a casa è aumentato esponenzialmente ed è adesso prossimo alla media europea (30 per cento contro 34 per cento UE);

secondo quanto riportato dai giornali, un primario fondo di investimento infrastrutturale avrebbe attribuito alla società Open Fiber un valore tra i 7 e gli 8 miliardi, maggiore al valore della stessa TIM;

i mancati investimenti da parte di TIM nelle nuove reti furono all'origine della nascita di Open Fiber;

la stessa TIM non ha mantenuto buona parte degli impegni di copertura in "fibra fino all'armadio" assunti nel corso delle consultazioni per definire il perimetro di intervento del piano BUL (banda ultra

larga);

secondo un recente rapporto realizzato da "Analysys Mason", grazie all'ingresso di Open Fiber i prezzi per i consumatori italiani sono diminuiti ed è aumentata l'offerta,

si chiede di sapere:

quale sia la valutazione del Governo nei confronti di Open Fiber, descritta come un fallimento;

quale valutazione intenda fornire di TIM alla luce delle mancanze esposte;

quali siano a suo avviso i vantaggi di un eventuale ritorno a un monopolio dell'infrastruttura di TLC verticalmente integrata in capo a TIM, restando fermo l'evidente interesse di TIM a ritardare nel tempo la svalutazione e finale dismissione della rete in rame;

in quale modo pensi che possano essere conciliate le normative nazionali ed europee a tutela della concorrenza con l'ipotesi della sostituzione dell'attuale competizione infrastrutturale, sia pure ancora asimmetrica, con un ritorno a un monopolio verticalmente integrato dell'operatore dominante;

se risulti confermato il dato che TIM abbia ridotto nel 2019 di oltre il 40 per cento i suoi investimenti industriali rispetto all'anno precedente.

(4-03804)

[GASPARRI](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

l'avvocato generale della Cassazione, il magistrato Piero Gaeta, è stato nominato responsabile della procedura disciplinare a carico dei magistrati coinvolti nel recente scandalo emerso dalle intercettazioni del magistrato Luca Palamara;

a quanto si apprende da organi di stampa, lo stesso Piero Gaeta sarebbe presente in alcune conversazioni con Palamara e il rapporto tra i due apparirebbe alquanto confidenziale. Dalla ricostruzione giornalistica emergerebbe addirittura che Palamara si fosse speso per agevolare lo stesso Gaeta;

dalle *chat* emergerebbe, infatti, che ci fosse stato almeno un incontro tra Palamara e Gaeta risalente, secondo la ricostruzione giornalistica, ai tempi in cui dovevano votare le nomine degli avvocati generali della Cassazione;

il magistrato Gaeta condivide l'incarico con il procuratore generale aggiunto Luigi Salvato, anche lui chiamato in causa nelle *chat* di Palamara,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della vicenda;

quali attività disciplinari di competenza del Ministero siano state attivate su questa vicenda.

(4-03805)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-01768 del senatore Lannutti ed altri, sul pignoramento dei conti correnti di una ditta di Murano (Venezia) durante l'emergenza COVID-19;

9^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

3-01759 del senatore Taricco ed altri, sul sistema assicurativo delle imprese agricole italiane;

3-01767 del senatore De Bonis, sulle operazioni di nazionalizzazione del grano estero.

